SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 19 dicembre 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 25 novembre 2019, n. **148**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 4 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 81.547 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Dall'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad eccezione di quelli espressamente previsti e quantificati nel comma 1 del presente articolo. Alle eventuali ulteriori attività si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

———

ACCORDO IN MATERIA DI COOPERAZIONE DI POLIZIA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CUBA

PREAMBOLO

Il Ministero dell'interno della Repubblica italiana nella sua qualità di rappresentante del Governo della Repubblica italiana e il Ministero dell'interno della Repubblica di Cuba nella sua qualità di rappresentante del Governo della Repubblica di Cuba, di seguito denominati congiuntamente «Parti» e separatamente «Parte»;

Considerando che il presente Accordo si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, nonché degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Consapevoli delle ripercussioni negative che la criminalità ha sull'ordine e la sicurezza pubblica e sul benessere dei cittadini;

Riconoscendo l'esigenza di rafforzare la cooperazione internazionale tra le autorità di polizia nella lotta alla criminalità e al terrorismo;

Desiderosi di intensificare lo scambio di informazioni, la formazione e l'addestramento delle Forze di polizia di entrambe le Parti;

Richiamando la Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961, la Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971, la Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope del 1988, la Convenzione contro la Criminalità Organizzata

Transnazionale del 2000, la Convenzione contro la Corruzione del 2003 e le Convenzioni contro il Terrorismo adottate dalle Parti sotto l'egida delle Nazioni Unite;

Nel rispetto, del principio di sovranità ed eguaglianza degli Stati e desiderosi di consolidare le amichevoli relazioni esistenti tra i due Paesi;

Hanno stabilito quanto segue:

Art. 1.

Obiettivo

Il presente Accordo ha come obiettivo quello di intensificare la cooperazione attraverso lo scambio di informazioni di natura operativa e di buone pratiche, nonché la formazione e addestramento tra le autorità di polizia delle Parti ai fini della lotta contro la criminalità organizzata transnazionale, il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e loro precursori e lotta al terrorismo.

Art. 2.

Autorità competenti

1. Le Parti concordano che le autorità competenti per l'attuazione del presente Accordo sono:

a) per la Parte italiana, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

b) per la Parte cubana: la Direzione generale della Polizia nazionale rivoluzionaria del Ministero dell'interno;

2. Le autorità competenti di cui al 1° comma cooperano in conformità alle disposizioni del presente Accordo, operando nell'ambito della loro sfera di competenza e nel rispetto degli obblighi internazionali e delle leggi in vigore nei loro Paesi.

Art. 3.

Settori di cooperazione

1. Le autorità competenti cooperano ai fini della prevenzione e della repressione della criminalità nei seguenti settori:

a) criminalità organizzata transnazionale;

b) produzione, traffico, vendita, distribuzione illecita di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori;

c) tratta di esseri umani e traffico di migranti;

d) veicoli rubati;

e) traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali nucleari, radioattivi e tossici;

f) reati economici, riciclaggio e reati contro il patrimonio, anche ai fini della localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita;

g) reati commessi mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche e della comunicazione;

h) altri reati che interessino le Parti.

2. Le autorità competenti delle Parti, inoltre, cooperano nella prevenzione e repressione di atti terroristici, in conformità con la legislazione nazionale in vigore nei loro Paesi e le convenzioni internazionali alle quali sono vincolate entrambe le Parti.

Art. 4.

Modalità di cooperazione

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 3, ed in conformità con la propria legislazione nazionale vigente nei rispettivi Paesi, in particolare per la Parte italiana anche con gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea, le autorità competenti delle Parti cooperano con le seguenti modalità:

a) scambio di informazioni su reati, criminali, organizzazioni criminali, *modus operandi*, strutture e contatti;

b) scambio di informazioni su gruppi terroristici;

c) scambio di informazioni sugli strumenti legislativi e scientifici diretti a combattere la criminalità;

d) scambio di informazioni sulle tecniche di analisi criminale e sull'analisi relativa alla minaccia criminale;

e) scambio e analisi delle informazioni sul traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, sui luoghi e metodi di produzione e fabbricazione illecita di tali sostanze; sui canali, mezzi e modalità di occultamento utilizzati dai trafficanti per il trasferimento delle stesse;

f) scambio di informazioni operative finalizzate all'identificazione e alla localizzazione di persone, oggetti e denaro riferibili ad attività connesse al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, così come ai canali, tecniche di occultamento e mezzi utilizzati dai trafficanti;

g) scambio, qualora necessario e a soli fini di studio, dei risultati delle analisi dei campioni di droga sequestrata;

h) adozione delle misure necessarie a coordinare l'attuazione di operazioni congiunte nonché l'applicazione di tecniche investigative speciali e la realizzazione congiunta di studi finalizzati allo sviluppo di metodologie e mezzi per le perizie criminalistiche;

i) scambio di informazioni, tecniche e prassi operative per l'individuazione, la localizzazione ed il tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita;

j) scambio di informazioni, tecniche e prassi operative dirette a prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali negli organi di società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici;

k) scambio di informazioni sulle metodologie impiegate per combattere la tratta di esseri umani e il traffico di migranti attraverso le frontiere;

l) scambio di informazioni sui passaporti e altri documenti di viaggio, i visti, i timbri di ingresso ed uscita al fine di individuare i documenti contraffatti;

m) scambio di tutte le informazioni che l'Autorità competente di una Parte ritiene possano essere di interesse per l'altra Parte;

n) l'identificazione e la riammissione dei propri cittadini presenti nel territorio dell'altro Stato in posizione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione; le modalità operative per la migliore attuazione di questa disposizione potranno essere definite in un apposito protocollo applicativo;

o) esecuzione delle concrete richieste di assistenza previste dall'articolo 5;

p) formazione e addestramento delle Forze di polizia;

q) scambio delle buone prassi sulla formazione dei funzionari di polizia, sull'utilizzo di tecniche specialistiche per il contrasto alla criminalità, sui metodi di indagine peritale e sull'addestramento delle unità cinofile, con la possibilità di organizzare attività di formazione congiunte;

r) sviluppo della cooperazione tra gli istituti e centri di istruzione delle Parti per lo scambio di documentazione specialistica, metodi o tecniche documentate di contrasto o d'investigazione nelle materie oggetto della cooperazione o in altre materie che possano risultare di rispettivo interesse, nelle forme decise dalle parti;

s) possibile scambio di esperti per periodi determinati;

t) realizzazione di studi scientifici di reciproco interesse;

u) scambio delle buone pratiche sulle diverse attività di contrasto alla criminalità realizzate dalle Forze di polizia delle Parti e sulle attività di protezione delle frontiere, della rete stradale, ferroviaria e delle comunicazioni.

Art. 5.

Richieste di assistenza

1. La cooperazione ai sensi del presente Accordo avviene sulla base delle richieste di assistenza da parte dell'autorità competente interessata o su iniziativa dell'autorità competente che ritenga che tale assistenza sia di interesse per l'altra autorità competente.

2. Le richieste di assistenza vengono effettuate per iscritto. In casi di emergenza, le richieste possono essere effettuate oralmente ma devono essere confermate per iscritto entro sette (7) giorni.

3. Le richieste di assistenza devono contenere:

a) il nome dell'autorità competente della Parte che richiede assistenza;

b) il nome dell'autorità competente della Parte a cui è stata presentata la richiesta di assistenza;

c) i dettagli del caso;

d) l'obiettivo e il motivo della richiesta;

e) una descrizione dell'assistenza richiesta;

f) ogni altra informazione che possa contribuire ad un'efficace esecuzione della richiesta.

4. La cooperazione si realizza attraverso i punti di contatto designati dalle autorità competenti delle Parti.

Art. 6.

Rifiuto di assistenza

1. L'assistenza prevista dal presente Accordo può essere rifiutata se l'autorità competente richiesta ritiene che l'esecuzione della richiesta sia pregiudizievole per i diritti umani e le libertà fondamentali, la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali, o ritiene che sia in conflitto con la legislazione nazionale in vigore nel proprio paese o i propri obblighi internazionali.

2. L'assistenza può anche essere respinta se l'esecuzione della richiesta implica un onere eccessivo per le risorse dell'autorità competente richiesta.

3. Ove possibile, l'autorità competente richiesta, prima di prendere la decisione di rifiutare l'assistenza richiesta in virtù del presente Accordo, consulta l'autorità competente richiedente al fine di stabilire se l'assistenza può essere eseguita in conformità alle condizioni stabilite dall'autorità competente richiesta. Se l'autorità competente richiedente accetta di ricevere l'assistenza alle condizioni proposte, si impegna a rispettarle.

4. L'autorità competente richiesta notifica per iscritto all'autorità competente richiedente il totale o parziale rifiuto di eseguire la richiesta, con una spiegazione delle ragioni di tale rifiuto.

Art. 7.

Esecuzione delle richieste

1. L'autorità competente richiesta adotta tutte le necessarie misure per garantire la sollecita e piena esecuzione delle richieste.

2. L'autorità competente richiedente viene informata immediatamente di eventuali circostanze che impediscano l'esecuzione della richiesta o causino un considerevole ritardo nella sua esecuzione.

3. Se l'esecuzione della richiesta non ricade sotto la giurisdizione dell'autorità competente richiesta, la stessa lo notifica immediatamente all'autorità competente richiedente.

4. L'autorità competente richiesta può richiedere ulteriori informazioni, se lo ritiene necessario al fine di eseguire in modo adeguato la richiesta.

5. L'autorità competente richiesta informa entro e non oltre trenta (30) giorni la competente autorità richiedente in merito ai risultati dell'esecuzione della richiesta.

Art. 8.

Limiti all'uso dei dati personali e delle informazioni classificate

1. Le Parti concordano che i dati personali trasmessi nell'ambito del presente Accordo vengano utilizzati e memorizzati esclusivamente per le finalità previste dallo stesso in conformità con le norme della legislazione nazionale, con le disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in materia di diritti umani alle quali entrambe le Parti aderiscono nonché, per la parte italiana, con le norme derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.

2. Il trasferimento di dati personali tra le autorità competenti delle Parti, previsto dal presente Accordo, viene effettuato in conformità con la legislazione nazionale delle stesse, nel rispetto delle condizioni definite dalle Parti che effettuano il trasferimento dei dati personali ed in conformità con le condizioni e i principi relativi alla protezione dei dati personali.

3. Ciascuna Parte garantisce un livello di protezione dei dati personali ottenuti ai sensi del presente Accordo conforme a quello garantito dall'altra Parte. Adotta le necessarie misure tecniche ed organizzative per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegittima, perdita accidentale o divulgazione non autorizzata, alterazione, accesso da parte di persone non autorizzate o da eventuali forme non autorizzate di elaborazione.

4. Le informazioni e i documenti ricevuti da un'autorità competente in conformità al presente Accordo non possono essere divulgati ad altri soggetti, Stati od organizzazioni internazionali se non dietro preventivo consenso scritto dell'autorità competente che li ha forniti.

5. Su richiesta della Parte che trasmette i dati, la Parte ricevente è obbligata a correggere, bloccare o cancellare, in conformità con la propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che risultino inesatti o incompleti, ovvero nel caso in cui la loro raccolta o ulteriore elaborazione sia in contrasto con il presente Accordo o con le norme applicate alla Parte che fornisce detti dati.

6. Qualora una delle Parti del presente Accordo si renda conto che i dati ricevuti dall'altra Parte, ai sensi del presente Accordo, sono inesatti, adotta tutte le misure necessarie per tutelarsi dal fare erroneo affidamento su tali dati, includendo in particolare l'integrazione, la cancellazione o la correzione degli stessi.

7. Ciascuna Parte, qualora si renda conto che i dati personali che ha trasmesso o ricevuto dall'altra Parte ai sensi del presente Accordo siano inesatti, inattendibili o destino seri dubbi, lo notifica all'altra Parte.

8. Le informazioni classificate sono scambiate e protette tra le Parti conformemente con le disposizioni della legislazione nazionale e in linea con gli accordi internazionali sullo scambio e la protezione delle informazioni classificate ai quali entrambe le Parti aderiscono.

9. Le modalità e le misure di protezione dei sistemi per la comunicazione dei dati, attraverso i quali vengono scambiate informazioni classificate tra le Parti, vengono stabilite in conformità con la legislazione nazionale e gli accordi internazionali sullo scambio e la protezione delle informazioni classificate ai quali entrambe le Parti aderiscono.

Art. 9.

Riunioni e consultazioni

1. Ai fini dell'attuazione pratica del presente Accordo, i rappresentanti delle competenti autorità competenti delle due Parti effettueranno riunioni e consultazioni al fine di valutare l'esecuzione e l'osservanza del presente Accordo, perfezionare la cooperazione e definire temi ed azioni d'interesse reciproco.

2. Le riunioni si svolgono sul territorio della Repubblica italiana o sul territorio della Repubblica di Cuba.

Art. 10.

Spese e costi

1. Le spese ordinarie effettuate nel corso della trattazione di una richiesta ai sensi del presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, a meno che non venga diversamente concordato per iscritto dalle Parti. Nel caso in cui la richiesta dovesse comportare spese elevate o straordinarie, le Parti si consultano al fine di stabilire i termini e le condizioni in base alle quali viene trattata la richiesta e le modalità con le quali vengono sostenute le spese.

2. Salvo altrimenti concordato dalle Parti, i costi relativi alle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente.

3. Salvo altrimenti concordato tra le Parti, i costi relativi al viaggio e all'alloggio sono sostenuti dalla Parte inviante.

Art. 11.

Lingue di lavoro

Nell'ambito della cooperazione prevista dal presente Accordo, le Parti utilizzano l'italiano e lo spagnolo quali lingue di lavoro.

Art. 12.

Composizione delle controversie

Eventuali controversie tra le Parti derivanti dall'interpretazione o dall'attuazione del presente Accordo vengono risolte in via amichevole attraverso consultazioni e negoziati.

Art. 13.

Entrata in vigore, emendamenti e revoca
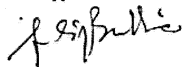
1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Par-

ti contraenti si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne e resterà in vigore fino a quando una delle Parti non notifichi per iscritto all'altra Parte, con un minimo di sei (6) mesi d'anticipo, la sua intenzione di revocarlo.

2. Le Parti, su reciproco consenso scritto, possono integrare o emendare il presente Accordo. Le integrazioni e gli emendamenti concordati entrano in vigore in conformità con la procedura di cui al 1° comma del presente articolo.

IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, firmano il presente Accordo.

Fatto e firmato a L'Avana il giorno 16 del mese settembre dell'anno 2016, in due originali, ciascuno nelle lingue Italiano e Spagnolo, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana
Vice Ministro dell'Interno
Filippo Bubbico

Per il Governo della Repubblica di Cuba
Vice Ministro dell'Interno
Gen. José Milián Pino

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1170):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale Enzo MOAVERO MILANESI (Governo CONTE-I) il 26 marzo 2019.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente il 17 aprile 2019, con pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia) e 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, l'8 maggio 2019 ed il 25 giugno 2019.

Esaminato in aula ed approvato l'11 luglio 2019.

Camera dei deputati (atto n. 1994):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 luglio 2019, con pareri delle commissioni I (Aff. costituzionali), II (Giustizia) e V (Bilancio).

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 25 settembre 2019 ed il 23 ottobre 2019.

Esaminato in aula l'11 novembre 2019 ed approvato il 13 novembre 2019.

19G00154

LEGGE 25 novembre 2019, n. **149**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVIII dell'Accordo medesimo.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli oneri derivanti dalla legge medesima si provvede nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

ALLEGATO

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KENYA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

RELATIVO AL CENTRO SPAZIALE LUIGI BROGLIO-MALINDI, KENYA

Il Governo della Repubblica del Kenya e il Governo della Repubblica Italiana, di seguito denominati "le Parti":

1. INTENZIONATI a rafforzare ulteriormente i rapporti bilaterali e l'amicizia fra i due Paesi;

2. DETERMINATI a promuovere il progresso economico e sociale per i propri cittadini;

3. PRESO ATTO dell'Accordo per la cooperazione economica, tecnica e allo sviluppo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, firmato a Roma il 19 novembre 1985;

4. PRESO ATTO dell'Accordo per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, firmato a Roma il 27 ottobre 2006;

5. CONSIDERATO il Trattato sui principi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione e nell'utilizzo dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, aperto alla firma il 27 gennaio 1967 e ratificato da Kenya e Italia, nonché tutti gli altri Trattati delle Nazioni Unite in materia di diritto dello spazio, dei quali Italia e Kenya sono parte;

6. PRESO ATTO che l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) è l'Ente pubblico nazionale incaricato di elaborare ed attuare il documento di Visione Strategica nel quale sono elencati nel dettaglio i programmi delle attività dell'ASI;

7. PRESO ATTO dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya relativo alla base di lancio e controllo di satelliti di San Marco-Malindi (attualmente denominata Centro Spaziale Luigi Broglio-Malindi, Kenya), firmato a Nairobi il 14 marzo 1995;

8. PRESO ATTO delle decisioni adottate dal Consiglio Congiunto dei Ministri del Progetto San Marco, tenutosi a Roma il 27 ottobre 2006, ivi compresa la raccomandazione per il rinnovo dell'Accordo fra Kenya e Italia relativo alla

base di lancio e controllo di satelliti di San Marco-Malindi, nonché delle decisioni adottate dal Consiglio Congiunto dei Ministri del Progetto San Marco, tenutosi a Nairobi il 14 gennaio 2010, ivi compresa l'intesa sull'apertura formale dei negoziati per il rinnovo dell'Accordo nei tempi più brevi possibili;

9. PRESO ATTO della decisione di prorogare la validità dell'Accordo fra il Governo della Repubblica del Kenya ed il Governo della Repubblica Italiana relativo alla base di lancio e controllo di satelliti di San Marco-Malindi (attualmente denominata Centro Spaziale Luigi Broglio-Malindi, Kenya), firmato a Nairobi il 14 marzo 1995, attraverso diversi scambi di Note Verbali, per un periodo da concordare tra le parti;

10. RICONOSCIUTA la necessità di continuare ad esplorare e ad utilizzare lo spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, che comporta il lancio, controllo e studio in orbita di satelliti e piattaforme suborbitali dal territorio del Kenya;

11. RICONOSCIUTA la necessità di sviluppare un ampio quadro di cooperazione nei campi della scienza e della tecnologia spaziali;

12. RICONOSCIUTA l'opportunità di offrire rinnovate capacità di lancio di piccoli e micro satelliti in zona equatoriale, con particolare attenzione alle necessità dei Paesi Europei ed Africani;

13. CONSIDERATA l'importanza della cooperazione internazionale nel promuovere l'esplorazione e l'uso dello spazio extra-atmosferico per fini pacifici e desiderosi di continuare a sostenere gli sforzi per estendere a tutti gli Stati i benefici che ne derivano;

14. CONSIDERATE le raccomandazioni della Terza Conferenza delle Nazioni Unite sulla esplorazione e l'uso dello spazio extra-atmosferico per fini pacifici (UNISPACE III) tenutasi a Vienna nel luglio 1999, e la Dichiarazione del Millennio adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione N. 55/2 dell'8 settembre 2000;

15. CONSAPEVOLI dell'importante contributo che l'osservazione della Terra può dare all'utilizzo delle risorse

naturali in Africa;

16. PRESO ATTO della Dichiarazione di Lisbona su Monitoraggio Globale per l'Ambiente e la Sicurezza (GMES) e Africa, firmata il 7 dicembre 2007, e della Dichiarazione di Maputo, firmata il 15 ottobre 2006, entrambe concordanti sul ruolo importante che i servizi di osservazione della Terra svolgono per lo sviluppo sostenibile e la sicurezza in Africa;

17. CONSIDERATA la partecipazione del Governo della Repubblica Italiana al Programma Galileo e gli importanti benefici che possono derivare da tale programma per i Paesi Africani;

18. RICONOSCIUTA l'opportunità che la cooperazione fra i due Paesi offre al Kenya in termini di trasferimento di tecnologia e sviluppo delle risorse umane, nell'ambito della scienza e della tecnologia spaziali;

19. E RICONOSCIUTI INOLTRE i reciproci vantaggi scientifici, tecnici ed economici derivanti dall'esplorazione e dall'uso dello spazio extra-atmosferico per fini pacifici e dalle relative applicazioni;

HANNO CONVENUTO quanto segue:

ARTICOLO I

Definizioni

Il termine "**Accordo**" indica i contenuti del presente documento, stipulato tra il Governo della Repubblica del Kenya e dal Governo della Repubblica Italiana, così come di volta in volta emendati dalle Parti;

per "**Parti**" si intendono il Governo della Repubblica del Kenya ed il Governo della Repubblica Italiana;

per "**Base**" si intende il Centro Spaziale Luigi Broglio-Malindi, ai sensi dell'Articolo II del presente Accordo;

il termine "**Consiglio**" indica i Ministri designati dal Governo

della Repubblica del Kenya e dal Governo della Repubblica Italiana, ai sensi dell'Articolo IV del presente Accordo;

il termine "**Comitato**" indica i Segretari generali, o altra carica equivalente, designati dai Ministeri competenti delle Parti e i Direttori designati dalle rispettive Agenzie Spaziali Nazionali, ai sensi dell'Articolo V del presente Accordo;

il termine "**Organo di Gestione**" indica i rappresentanti designati dal Governo della Repubblica del Kenya e dal Governo della Repubblica Italiana, ai sensi dell'Articolo VI del presente Accordo;

per "**Terzi**" si intende ogni altra istituzione, entità o persona diversa dalle Parti o dalle loro rispettive autorità pubbliche, agenzie spaziali ed istituzioni pubbliche che si occupano di attività spaziali;

per "**Staff scientifico**" si intende il personale impiegato presso la Base che svolge incarichi specialistici e di natura intellettuale, diversi dai lavori concettuali, manuali, meccanici o fisici di routine;

per "**Staff tecnico-amministrativo**" si intende il personale assunto presso la Base diverso dallo staff scientifico;

per "**Beni**" si intende qualsiasi infrastruttura o attrezzatura situata presso la Base;

per "**Accordi attuativi**" si intendono gli strumenti stipulati al fine di implementare i settori di cooperazione di cui all'Articolo II.2 ed all'Articolo III dell'Accordo, così come negoziati ai sensi dell'Articolo III.7.

ARTICOLO II

La Base

1. Le Parti collaboreranno nell'uso della Base, che consiste in:

a. un segmento mobile a mare, per il controllo e il lancio di satelliti e piattaforme suborbitali e per la ricerca spaziale,

attualmente situato ad Ungwana Bay;

b. un segmento a terra, nell'area di Ngomeni, per il controllo e il supporto nel lancio di satelliti e delle piattaforme suborbitali, per l'acquisizione, l'elaborazione, l'archiviazione e la divulgazione di dati e per la ricerca spaziale.

L'infrastruttura critica presso la Base è descritta nell'Allegato 1.

2. La Base sarà utilizzata per la scienza aerospaziale, la scienza e la tecnologia spaziali, la ricerca e le applicazioni così come per il controllo e il monitoraggio di veicoli spaziali, le applicazioni di navigazione e qualsiasi altra attività concordata tra le Parti. I settori di attività comprenderanno, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

a) Scienza e tecnologia dello spazio;
b) Osservazione della Terra, applicazioni e servizi;
c) Supporto ai servizi di sorveglianza anche mediante l'utilizzo del segmento mobile;
d) Comunicazioni spaziali;
e) Telemedicina;
f) Acquisizione dati satellitari;
g) Servizi di controllo e telemetria;
h) Lancio e controllo di satelliti e piattaforme suborbitali;
i) Ricerca atmosferica;
j) Applicazioni e servizi di navigazione e di posizionamento;
k) Istruzione e formazione;
l) Telerilevamento.

3. Le Parti si impegnano ad utilizzare la Base unicamente per fini pacifici.

ARTICOLO III

Altre aree di cooperazione

1. Il Governo della Repubblica Italiana, tramite l'Agenzia Spaziale Italiana, si impegna a sostenere e potenziare le capacità dell'Agenzia competente in materie di aerospazio,

scienza, scienze spaziali, tecnologia, ricerca e relative applicazioni che il Governo della Repubblica del Kenya intende istituire.

2. Le Parti si impegnano ad istituire un Centro Regionale per l'Osservazione della Terra in Kenya adibito alla ricezione, l'archiviazione, l'elaborazione e la divulgazione di dati ottenuti mediante telerilevamento, ivi compreso un sito specchio per applicazioni di telerilevamento. I termini e le condizioni per l'installazione, la gestione ed il funzionamento del Centro costituiranno l'oggetto di un Accordo attuativo fra le Parti, ai sensi dell'articolo III.7 del presente accordo.

3. Alla luce della collaborazione strategica fra Europa e Africa, le Parti promuoveranno il ruolo e le attività del previsto Centro Regionale per l'osservazione della Terra in tutte le iniziative collegate a progetti e servizi riguardanti l'osservazione della Terra, quali il programma "GMES e Africa" o qualsiasi altro programma sul quale le Parti possano convenire.

4. Il Governo della Repubblica Italiana avvierà programmi di formazione nelle seguenti aree, rivolti a cittadini keniani selezionati dal Governo della Repubblica del Kenya secondo quanto verrà congiuntamente concordato:

a) Aerospazio, scienza e tecnologia spaziali;

b) Corsi nel settore della Difesa;

c) Borse di studio formative in altre discipline.

5. Il Governo della Repubblica Italiana potenzierà la capacità delle istituzioni pubbliche di formazione superiore della Repubblica del Kenya di avviare percorsi di formazione nei settori della scienza e della tecnologia spaziali, secondo quanto verrà congiuntamente concordato.

6. Il Governo della Repubblica Italiana, d'intesa con il Governo della Repubblica del Kenya, sosterrà lo sviluppo dell'area di Ngomeni (Contea di Kilifi), secondo quanto verrà congiuntamente concordato.

7. Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della

Repubblica del Kenya negozieranno e concluderanno, tramite i rispettivi Ministeri o Agenzie deputati, tutti gli accordi attuativi al fine di strutturare la collaborazione nei settori summenzionati e in ogni altra area di cooperazione che potrà essere congiuntamente concordata ai sensi del presente Accordo. Di seguito si riportano i cinque accordi attuativi iniziali, che saranno firmati contestualmente al presente Accordo, e che formano parte integrante dello stesso:

a. Supporto all'Agenzia Nazionale Spaziale del Kenya;
b. Accesso ai dati ai dati di osservazione della Terra e ai dati scientifici;
c. Istruzione e Formazione;
d. Telemedicina; e
e. Istituzione del Centro Regionale per l'Osservazione della Terra.

ARTICOLO IV

Consiglio Congiunto dei Ministri

1. Le Parti istituiranno un Consiglio Congiunto dei Ministri, di seguito denominato "il Consiglio", il quale avrà la funzione di organo supremo di indirizzo strategico e politico della Base e delle altre aree di cooperazione nei settori della scienza e della tecnologia spaziali. Esso sarà composto dai Ministri designati di volta in volta dalle Parti.

2. Le funzioni del Consiglio consisteranno in:

a. Definizione delle politiche e delle attività di indirizzo con riferimento agli obiettivi dell'Accordo;
b. Valutazione e approvazione delle raccomandazioni formulate dal Comitato Direttivo Congiunto;
c. Valutazione e, ove possibile, risoluzione di controversie fra le Parti che potranno scaturire dall'attuazione del presente Accordo, ai sensi dell'Articolo XIV.

3. Il Consiglio si riunirà almeno una volta ogni due (2) anni o su richiesta del Comitato Direttivo Congiunto. Il Consiglio può adottare decisioni tramite lo scambio di Note se e quando ne

emerga la necessità.

4. A tal fine, il Governo della Repubblica Italiana designa il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca quale autorità responsabile per l'attuazione del presente Accordo.

5. Il Governo della Repubblica del Kenya designa il Ministero della Difesa quale Ministero responsabile per l'attuazione del presente Accordo.

ARTICOLO V

Comitato Direttivo Congiunto

1. Al fine di facilitare l'attuazione del presente Accordo, le Parti concordano di istituire un Comitato Direttivo Congiunto, di seguito denominato "il Comitato", composto dai Segretari Generali o altra carica equivalente dei rispettivi Ministeri e dai Direttori delle rispettive Agenzie Spaziali Nazionali. Tale Comitato provvederà, tra l'altro a:

a. esaminare l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo e, ove necessario, sottoporre all'approvazione da parte di entrambi i Governi ogni emendamento inteso ad assicurare una sua più agevole attuazione, conformemente all'Articolo XVII del presente Accordo;
b. definire e sottoporre all'approvazione da parte di entrambi i Governi i programmi di cooperazione a sostegno dell'attuazione dell'Articolo III di cui sopra;
c. monitorare i progressi dei programmi e delle attività di cooperazione intrapresi ai sensi del presente Accordo;
d. prendere in esame e, ove possibile, risolvere controversie che potranno insorgere nell'ambito dell'attuazione del presente Accordo in conformità con l'Articolo XIV;
e. esaminare ai fini dell'approvazione il possibile impegno e/o coinvolgimento di Terzi nell'uso della Base, e qualsiasi relativo accordo ai sensi dell'Articolo X del presente Accordo;
f. nominare il presidente dell'Organo di Gestione Congiunto in base ad un sistema di rotazione;

g. esaminare ai fini dell'approvazione i programmi di lancio secondo le raccomandazioni dell'Organo di Gestione Congiunto;
h. esaminare ai fini dell'approvazione le politiche di condivisione di dati, secondo le raccomandazioni dell'Organo di Gestione Congiunto;
i. esaminare ai fini dell'approvazione le raccomandazioni dell'Organo di Gestione Congiunto sul rendimento economico della Base e qualsiasi misura raccomandata dall'Organo di Gestione Congiunto al fine di assicurare il corretto adempimento degli impegni e degli obblighi della Base;
j. considerare qualsiasi altra proposta avanzata dall'una o dall'altra Parte nell'ambito del presente Accordo;
k. esaminare ai fini dell'approvazione i piani strategici e i programmi di lavoro annuali, secondo le raccomandazioni dell'Organo di Gestione Congiunto;
l. promuovere e assicurare lo scambio di informazioni tra le Parti.

2. I rappresentanti del Governo della Repubblica del Kenya e del Governo della Repubblica Italiana si alterneranno alla Presidenza del Comitato.

3. Il Comitato si riunirà almeno una volta nell'anno solare, in Kenya o in Italia, secondo quanto sarà congiuntamente concordato.

ARTICOLO VI

Organo di gestione congiunto

1. Le Parti gestiranno congiuntamente la Base e a questo scopo istituiranno un Organo di gestione congiunto, di seguito denominato "l'Organo di gestione".
2. L'Organo di gestione sarà composto da figure tecniche designate dai competenti Ministeri, Agenzie Spaziali Nazionali e da qualsiasi altra persona che ciascuna delle Parti potrà designare. Ciascuna Parte nominerà 3 (tre) membri dell'Organo di Gestione e potrà nominare consulenti.

3. L'Organo di gestione si riunirà ogni qualvolta si renderà necessario per lo svolgimento dei propri compiti, e in ogni caso almeno tre (3) volte per ciascun anno finanziario.

4. La convocazione degli incontri straordinari dell'Organo di gestione avviene su richiesta del Presidente dell'Organo di gestione, o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

5. Salvo quanto diversamente stabilito dalla maggioranza di tutti i componenti dell'Organo di gestione, le convocazioni per ogni incontro sono inviate a ciascun componente dell'Organo di gestione con un preavviso di almeno 14 giorni.

6. Le Parti, in base ad un sistema di rotazione, designano il Presidente dell'Organo di Gestione fra i propri Rappresentanti presso l'Organo di gestione, per la durata di 2 (due) anni,.

7. Le funzioni dell'Organo di Gestione includeranno:

a. valutare e raccomandare al Comitato i piani strategici e il programma di lavoro annuale per la Base;
b. valutare e formulare osservazioni sul Bilancio delle attività della Base;
c. fornire alle Parti, tramite il Comitato, un resoconto esauriente ogni quattro mesi sullo stato di avanzamento di tutte le attività ed i progressi della Base;
d. valutare e raccomandare al Comitato l'approvazione dei programmi di lancio dalla Base;
e. esaminare e sottoporre alla valutazione da parte del Comitato il possibile impegno e/o coinvolgimento di Terzi nell'utilizzo della Base ai sensi dell'Articolo X del presente Accordo;
f. valutare e raccomandare al Comitato politiche di condivisione dei dati, sulla base delle disposizioni preesistenti in materia di condivisione e divulgazione dei dati e proprietà intellettuale, e assicurare l'attuazione delle stesse;
g. esaminare e raccomandare al Comitato aree di attività della Base di cui all'Articolo II dell'Accordo;
h. esaminare il rendimento economico della Base e raccomandare al Comitato misure per assicurare il corretto adempimento degli impegni e degli obblighi della Base;
i. esaminare le esigenze di personale della Base e relativi termini e condizioni di servizio per tutto il personale;

j. adempiere ad ogni altro compito assegnato di volta in volta dal Comitato;
k. considerare le richieste di rinnovo dei contratti stipulati con Terzi;
l. esaminare e riorganizzare la struttura manageriale della Base San Marco;
m. sviluppare gli schemi di servizio del personale;
n. prendere in considerazione e proporre tutti i piani per le risorse umane e l'approvvigionamento dei servizi necessari alla Base.

8. Salvo quanto previsto dal presente articolo, l'Organo di Gestione può deliberare in merito alle proprie procedure.

ARTICOLO VII

Gestione della Base

1. La Base avrà un Direttore designato dal Governo della Repubblica Italiana tramite l'Agenzia Spaziale Italiana.

2. Il Direttore sarà responsabile in materia di:

a. gestione quotidiana delle attività della Base;
b. protezione operativa e sicurezza della Base;
c. preparazione dei piani di lavoro annuali e dei piani strategici da sottoporre all'Organo di Gestione;
d. sviluppo di politiche di condivisione dei dati, prendendo in considerazione le disposizioni preesistenti in materia di condivisione e divulgazione dei dati e proprietà intellettuale, assicurandone l'attuazione;
e. convocazione di riunioni dell'Organo di Gestione, in consultazione con il suo Presidente;
f. gestione finanziaria oculata della Base e adempimento di impegni e obblighi della Base;
g. individuazione e presentazione all'Organo di Gestione delle esigenze della Base in termini di personale;
h. partecipazione ad attività di sensibilizzazione per promuovere la conoscenza e l'utilizzo di applicazioni di scienza spaziale nella pianificazione e nello sviluppo nazionale, in collaborazione con l'Agenzia spaziale del Kenya o con altra Agenzia analoga così

come sarà nominata;
i. svolgimento di altre funzioni di volta in volta assegnate dall'Organo di Gestione.

3. La Base avrà un Vice-Direttore che sarà nominato dal Governo della Repubblica del Kenya.

4. Il Vice-Direttore agirà in rappresentanza del Direttore in tutte le funzioni di cui all'art. VII(2), fatta salva l'assunzione di impegni finanziari per la Base.

5. Il Governo della Repubblica Italiana, per il tramite dell'Agenzia Spaziale Italiana, e in consultazione con l'Organo di gestione, potrà assumere e/o distaccare unità dello staff scientifico presso la Base.

6. Il Governo della Repubblica del Kenya, in consultazione con l'Organo di gestione, potrà distaccare unità dello staff scientifico presso la Base, nei ruoli e con le funzioni che saranno decise di comune accordo dalle Parti.

7. Le Parti concordano che lo staff tecnico-amministrativo sarà reclutato nella Repubblica del Kenya fra cittadini keniani qualificati.

ARTICOLO VIII

Prerogative ed obblighi del Governo della Repubblica Italiana

1. Il Governo della Repubblica Italiana risponderà degli obblighi correlati e delle attività condotte in attuazione del presente Accordo.

2. Il Governo della Repubblica Italiana avvierà programmi di formazione per cittadini della Repubblica del Kenya ai sensi dell'Articolo III, secondo quanto congiuntamente concordato tra le Parti.

3. Il Governo della Repubblica Italiana promuoverà progetti di

sviluppo per la comunità dell'area di Ngomeni (Contea di Kilifi) in conformità con l'Articolo III, secondo quanto verrà concordato tra le Parti.

4. Il Governo della Repubblica Italiana nominerà i propri rappresentanti al Consiglio, al Comitato ed all'Organo di gestione, di cui agli Articoli IV, V e VI rispettivamente, inclusi i Presidenti designati in base ad un sistema di rotazione.

5. Il Governo della Repubblica Italiana, per il tramite dell'Agenzia Spaziale Italiana:

a) nominerà il Direttore e lo staff scientifico della Base, ai sensi dell'Articolo VII del presente Accordo;

b) sarà responsabile dei costi operativi per il funzionamento quotidiano della Base, le infrastrutture e la connessione alla rete internazionale e i programmi e le attività spaziali, conformemente alle disposizioni del documento di Visione Strategica del Governo della Repubblica Italiana nei termini in cui sarà approvato;

c) contribuirà al costo dell'istituzione e del funzionamento del Centro Regionale per l'Osservazione della Terra di cui all'Articolo III, sulla base di un Accordo attuativo concluso da entrambe le Parti;

d) corrisponderà alla Repubblica del Kenya la somma di USD 250.000,00 (duecentocinquantamila dollari USA) su base annuale, quale compenso per l'utilizzo dei terreni messi a disposizione per la Base, così come stabilito all'inizio del presente Accordo; successivamente l'entità del compenso sarà aggiornata dalle Parti ogni 5 (cinque) anni, con un incremento di 50.000 USD;

e) corrisponderà un compenso per ogni lotto ulteriore di terreno acquisito;

f) verserà al Governo della Repubblica del Kenya il 50% dei profitti derivanti da contratti con Terzi per i servizi commerciali forniti dalla Base, inclusi, ma in maniera non esclusiva, i servizi di lancio, servizi di telemetria e controllo dei satelliti, servizi di comunicazione, acquisizione di dati, sorveglianza e

navigazione, con l'eccezione di accordi di cooperazione che non comportino lo scambio di fondi;

g) riscuoterà da ogni Parte Terza e verserà al Governo del Kenya una indennità di autorizzazione annuale di USD 50.000 per l'uso della Base; detta indennità di autorizzazione sarà oggetto di revisione ogni (5) anni per la durata dell'Accordo.

h) fornirà al Governo della Repubblica del Kenya i dati sul personale non keniano adibito in Kenya ad attività relative alla Base e la lista di tutte le attrezzature destinate alla Base, precedentemente al loro arrivo nella Repubblica del Kenya;

i) fornirà al Governo della Repubblica del Kenya, su base annuale, rapporti sullo stato di avanzamento delle attività e dei progressi relativi alla cooperazione ai sensi del presente Accordo, da sottoporre alla valutazione da parte del Comitato ai sensi dell'Articolo V;

j) presenterà domanda al Governo della Repubblica del Kenya per l'assegnazione di frequenze e licenze e fornirà tutte le informazioni tecniche richieste per il rilascio di frequenze;

k) sottoporrà in anticipo al Governo della Repubblica del Kenya, con preavviso di almeno sessanta (60) giorni rispetto alla data pianificata per il lancio, i dettagli tecnici ed amministrativi relativi a ciascun lancio orbitale e suborbitale programmato. Tali dettagli includeranno:

(i) informazioni sugli accordi contrattuali;
(ii) proprietario e tipo di vettore, potenza di propulsione, combustibile, numero degli stadi e Paese di origine;
(iii) dettagli sul satellite, incluso il numero dei carichi imbarcati, il loro peso individuale, gli strumenti trasportati, il tipo di dati, la loro utilizzazione ed i finanziatori;
(iv) traiettoria orbitale e periodo di permanenza in orbita; o
(v) ogni altro dettaglio che dovesse essere necessario;

l) comunicherà all'Autorità per l'Aviazione Civile keniana (KCAA) della Repubblica del Kenya, con preavviso di almeno 60 giorni prima del lancio, date e orari relativi al lancio di satelliti e piattaforme suborbitali;

m) assegnerà, in consultazione con il Vice-Direttore e l'Organo di gestione, incarichi allo staff scientifico distaccato dal Governo della Repubblica del Kenya relativi alle attività della Base, secondo quanto verrà concordato tra le Parti.

6. Il Governo della Repubblica Italiana adotterà le misure amministrative necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni del presente Articolo.

ARTICOLO IX

Prerogative ed obblighi del Governo della Repubblica del Kenya

1. Il Governo della Repubblica del Kenya risponderà degli obblighi correlati e delle attività condotte in attuazione del presente Accordo.

2. Il Governo della Repubblica del Kenya riceverà ed esaminerà, entro un lasso di tempo ragionevole, i programmi presentati dal Comitato e, se approvati, adotterà tutte le misure amministrative necessarie e concederà le relative autorizzazioni.

3. Il Governo della Repubblica del Kenya provvederà a:

a) designare un Vice-Direttore ai sensi dell'Articolo VII(3);

b) individuare, in consultazione con l'Organo di gestione, lo staff scientifico da distaccare presso la Base in conformità all'Articolo VII.6;

c) individuare, in consultazione con il Governo della Repubblica Italiana, le esigenze di formazione e il personale da sottoporre a programmi formativi, ai sensi dell'Articolo III.

4. Il Governo della Repubblica del Kenya adotterà tutte le misure necessarie, ivi compresi i controlli interni ed il pattugliamento del territorio posto sotto la propria sovranità e giurisdizione, che riterrà necessarie ad assicurare l'efficace funzionamento della Base e la sicurezza dei beni e delle persone che vi lavorano.

5. Il Governo della Repubblica del Kenya valuterà e fornirà l'autorizzazione scritta al lancio di satelliti e piattaforme suborbitali.

6. Il Governo della Repubblica del Kenya riceverà e valuterà per l'approvazione l'uso di tutte le attrezzature per le comunicazioni, ivi compresa l'assegnazione di frequenze e licenze, in conformità con i vigenti regolamenti del Governo del Kenya e con i pertinenti regolamenti in materia di radio-comunicazioni dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT).

7. Il Governo della Repubblica del Kenya faciliterà il *leasing* o la messa a disposizione di terreni aggiuntivi, finalizzati all'espansione della Base da parte del Governo della Repubblica Italiana.

8. Il Governo della Repubblica del Kenya, in consultazione col Governo della Repubblica Italiana, individuerà progetti di sviluppo da realizzare nell'area di Malindi (Contea di Kilifi), ai sensi dell'Articolo III.

9. Il Governo della Repubblica del Kenya, entro un lasso di tempo ragionevole, ispezionerà, verificherà e, se soddisfatto, approverà tutte le attrezzature destinate all'utilizzo presso la Base.

10. Il Governo della Repubblica del Kenya favorirà il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'importazione, l'esportazione, il trasporto, l'installazione e l'uso delle attrezzature presso la Base, incluse quelle utilizzate per un periodo di tempo limitato in connessione con un progetto specifico.

11. Il Governo della Repubblica del Kenya faciliterà il rilascio di:

a) visti per il personale adibito alle attività presso la Base in conformità alle leggi del Kenya;

b) permessi di lavoro per personale non keniano assunto in Kenya in conformità con la Legge sull'Immigrazione ed altre leggi attinenti.

12. Il Governo della Repubblica del Kenya nominerà i propri rappresentanti al Consiglio, Comitato ed Organo di Gestione di cui agli Articoli IV, V e VI rispettivamente, inclusi i Presidenti

designati in base ad un sistema di rotazione.

13. Il Governo della Repubblica del Kenya adotterà tutte le misure necessarie per favorire l'entrata, il soggiorno e l'uscita dal Kenya di personale del Governo della Repubblica Italiana impiegato in Kenya in relazione alle attività correlate all'oggetto del presente Accordo.

14. Il Governo della Repubblica del Kenya esaminerà, ai fini dell'approvazione, tutti gli Accordi di Parti Terze per l'utilizzo della Base, entro 30 giorni dall'approvazione da parte del Comitato direttivo congiunto di detti accordi, ai sensi dell'Articolo V.1 e) del presente accordo.

15. Il Governo della Repubblica del Kenya fornirà al Governo della Repubblica Italiana, su base annuale, i resoconti di avanzamento delle attività e dei progressi della cooperazione ai sensi del presente Accordo per la valutazione da parte del Comitato ai sensi dell'Articolo V.

16. Il Governo della Repubblica del Kenya adotterà le misure amministrative necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni del presente Articolo.

ARTICOLO X

Uso della Base da parte di Terzi

1. Le Parti acconsentiranno all'uso della Base da parte di Terzi ai sensi degli Articoli V.1 e) VI.7 e).
2. Le attività e i servizi eseguiti da e per conto di Terzi all'interno o tramite la Base saranno regolati per mezzo di contratti approvati ai sensi dell'articolo IX.14 del presente Accordo.
3. Nel rispetto degli accordi conclusi ai sensi dell'Articolo X (2), le Parti non saranno esentate dalle proprie responsabilità, di cui rispettivamente agli Articoli VIII e IX.
4. Nell'esaminare le domande presentate dall'una o l'altra Parte, le

Parti dovranno tenere in particolare considerazione i programmi rientranti nel quadro di iniziative spaziali Europee (Agenzia Spaziale Europea ed Unione Europea) ed Africane.

ARTICOLO XI

Responsabilità

1. In caso di qualsiasi danno arrecato a qualunque proprietà o persona all'interno o all'esterno della Base in ragione delle attività di cui all'Articolo II, la responsabilità del Governo del Kenya sarà assunta dal Governo della Repubblica Italiana. Il Governo della Repubblica Italiana sarà tenuto al risarcimento del danno arrecato, fermo restando il diritto del Governo della Repubblica Italiana ad essere risarcito da terzi qualora il danno in questione sia causato da atti o omissioni da parte di terzi. Il Governo della Repubblica del Kenya sarà ritenuto responsabile laddove la perdita o il danno siano stati causati da colpa grave o da atto o omissione intenzionale dei propri dipendenti o agenti.

2. (a) Rispetto alle attività relative ai lanci orbitali e suborbitali, il Governo della Repubblica Italiana, tramite l'Agenzia Spaziale Italiana, attiverà polizze assicurative individuali con una o più Società di Assicurazione autorizzate in Kenya ed approvate dall'Autorità keniana di Regolamentazione delle Assicurazioni.

(b) Ferme restando le pertinenti disposizioni della Convenzione Internazionale sulle Responsabilità per i danni causati da oggetti spaziali del 29 marzo 1972, la polizza di assicurazione coprirà, come congiuntamente assicurati, il Governo della Repubblica del Kenya, i cittadini e i residenti nella Repubblica del Kenya.

3. In caso di azioni legali, cause o rivendicazioni portate avanti nei confronti del Governo della Repubblica del Kenya in merito o in relazione alle attività condotte presso la Base, il Governo della Repubblica Italiana provvederà ad indennizzare ed a liberare il Governo della Repubblica del Kenya da responsabilità per perdite

e rivendicazioni relative a lesioni o danni, costi, oneri e spese o ad essi riconducibili, ad eccezione dei casi in cui l'azione legale, la causa o la rivendicazione sia causata da colpa grave o da atto o omissione intenzionale del Governo della Repubblica del Kenya o di soggetto che agisca per suo conto.

ARTICOLO XII

Verifiche ed ispezioni

1. Al fine di assicurare la conformità con gli scopi, gli obiettivi e le disposizioni del presente Accordo, il Governo della Repubblica del Kenya avrà diritto di:

a. chiedere spiegazioni all'Organo di gestione sulle attività in corso presso la Base;

b. accedere, ispezionare ed esaminare in qualsiasi momento la Base, il registro di inventario e le attrezzature della Base, nonché ogni altra pertinenza situata in Kenya;

c. essere regolarmente informato sullo stadio di programmazione, preparazione ed attuazione dei progetti e dei programmi della Base.

2. Subordinatamente alle disposizioni dell'Articolo XIII, le ispezioni, le visite, i controlli, l'acquisizione di dati e informazioni ecc., saranno eseguiti da personale esplicitamente autorizzato dal Governo della Repubblica del Kenya nel pieno rispetto della segretezza, riservatezza e protezione dei dati.

ARTICOLO XIII

Riservatezza

Qualsiasi materiale scambiato od originato nell'ambito del presente Accordo dovrà essere usato, trasmesso, conservato, trattato e tutelato in conformità con le leggi e le normative previste dai rispettivi Governi. Tali informazioni non potranno essere

rivelate ad alcuna parte terza senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte contraente.

ARTICOLO XIV

Risoluzione delle Controversie

1. Qualsiasi controversia fra le Parti riguardante l'interpretazione e l'attuazione del presente Accordo sarà risolta, nei limiti del possibile, tramite consultazioni e trattative nell'ambito del Comitato e del Consiglio istituiti a norma degli Articoli V e IV del presente Accordo.

2. In caso di controversia tra il Governo della Repubblica del Kenya ed il Governo della Repubblica Italiana, manifestata per iscritto da una delle Parti, e qualora entro tre mesi il Consiglio, agendo in conformità con l'Articolo IV, non abbia potuto risolvere la controversia, i due Governi si incontreranno immediatamente allo scopo di risolvere la questione entro tre mesi.

3. Tutte le controversie tra le Parti relative o sorte in connessione ad esistenza, validità, interpretazione, adempimento ed estinzione dell'Accordo (o di qualsiasi disposizione dello stesso), che le Parti non siano in grado di risolvere tra di loro, saranno sottoposte e definitivamente risolte tramite Arbitrato Internazionale.

ARTICOLO XV

Conferimento di Beni al Governo della Repubblica del Kenya

1. In conformità con l'Accordo firmato dalle Parti il 14 marzo 1995 relativo alla Base San Marco di Malindi per il lancio ed il controllo di satelliti, alla scadenza del presente Accordo o in qualsiasi altro momento precedente, formalmente concordato dal Consiglio, o in caso di recesso in conformità con l'articolo XVIII (3), il Governo della Repubblica Italiana trasferirà tutti i diritti e proprietà relativi alla Base. Le Parti potranno raggiungere un'intesa sull'utilizzo congiunto della Base dopo la scadenza del

presente Accordo.

2. Ferme restando le disposizioni dell'Articolo XV(1), il Governo della Repubblica Italiana conserverà, durante il periodo di validità dell'Accordo, la piena proprietà dei beni, delle attrezzature e delle installazioni della Base ad eccezione del terreno assegnato per l'utilizzo e le attività della Base che continuerà a rimanere di proprietà del Governo della Repubblica del Kenya. Il Governo del Kenya conserverà piena proprietà di qualsiasi bene, attrezzatura e istallazione acquisita durante il periodo di validità dell'Accordo.

3. I beni della Base non saranno soggetti ad alcuna forma di sequestro, requisizione o confisca da parte del Governo della Repubblica del Kenya e saranno immuni da qualsiasi forma di vincolo amministrativo o giudiziario salvo che il conferimento abbia avuto luogo a norma dell'Articolo XV(1) del presente Accordo.

ARTICOLO XVI

Legislazione applicabile/di riferimento

Tutte le attività, operazioni ed azioni inevitabilmente connesse al funzionamento della Base saranno eseguite in conformità con le Leggi della Repubblica del Kenya.
L'Accordo sarà attuato in conformità con gli obblighi internazionali delle Parti inclusi, per la Parte Italiana, gli obblighi derivanti dalla propria appartenenza all'Unione europea.

ARTICOLO XVII

Emendamenti, Modifiche e Revisioni

1. Il presente Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento, per iscritto, con il reciproco consenso delle Parti, da formalizzarsi attraverso uno scambio di note, una volta soddisfatti gli adempimenti di legge di ciascuna Parte.

2. Gli emendamenti entreranno in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti si informeranno dell'avvenuta ratifica secondo le proprie procedure nazionali.

3. Le Parti condurranno una revisione di medio periodo sul funzionamento e l'attuazione dell'Accordo. I criteri di revisione saranno congiuntamente concordati dalle Parti.

ARTICOLO XVIII

Entrata in Vigore, Durata e Denuncia

1. Il presente accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le parti si informeranno dell'avvenuta ratifica secondo le proprie procedure nazionali.

2. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di quindici (15) anni e potrà essere rinnovato per un periodo che le Parti potranno congiuntamente concordare.

3. Ferme restando le disposizioni dell'Articolo XIV, ciascuna delle Parti potrà denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento dopo aver notificato per iscritto tale intenzione con un preavviso di almeno dodici (12) mesi e l'Accordo terminerà in concomitanza con la scadenza del preavviso. Detta notifica o denuncia non avrà effetto sul pagamento di eventuali debiti, rivendicazioni o risarcimenti, né esonererà alcuna delle Parti da qualsiasi responsabilità in cui sarà fino a quel momento incorsa nei confronti dell'altra Parte, in applicazione del presente Accordo.
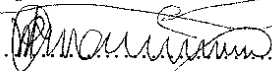
4. Un preavviso di recesso potrà essere emesso in occasione della revisione di medio periodo, nel caso in cui una delle Parti abbia trasgredito in maniera sostanziale ai propri obblighi derivanti dall'Accordo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Trento, il giorno 24 del mese di ottobre del 2016, in due originali, in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione o di applicazione prevarrà il testo inglese.
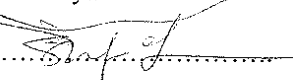
In nome e per conto del Governo della Repubblica Italiana

……………………

Il Ministro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

In nome e per conto del Governo della Repubblica del Kenya

……………………

Il Ministro

Ministero della Difesa

PROTOCOLLO ATTUATIVO

Dell'Accordo tra il Governo della Repubblica del Kenya e il Governo della Repubblica italiana per il Programma San Marco presso il Luigi Broglio-Malindi Space Centre, Kenya

Sulla

ISTITUZIONE DI UN CENTRO REGIONALE PER L'OSSERVAZIONE DELLA TERRA

QUESTO Accordo Attuativo è stipulato fra il Governo della Repubblica del Kenya, da una parte, e dall'Agenzia Spaziale Italiana, per conto del Governo della Repubblica Italiana, dall'altra parte, da qui in avanti chiamate singolarmente "Parte" o collettivamente le "Parti" (la quale espressione, se il contesto lo consente, include anche i rispettivi successori o aventi causa)

Preambolo

CONSIDERATO CHE il Governo della Repubblica del Kenya e il Governo della Repubblica italiana hanno firmato l'Accordo per il Programma San Marco presso il LUIGI BROGLIO – MALINDI SPACE CENTRE, da qui in avanti chiamato anche l' "Accordo";

TENUTO CONTO CHE l'articolo III (7) dell'Accordo prevede la conclusione di Accordi Attuativi al fine di dare esecuzione all'Accordo;

CONSIDERATO CHE la cooperazione per l'istituzione di un Centro Regionale di Osservazione della Terra è prevista all'articolo III, commi (2) e (3) dell'Accordo;

CONSIDERANDO l'importanza delle applicazioni di Osservazione della Terra in vari settori economici;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 Scopi e Obiettivi

Lo scopo di questo Accordo Attuativo è di fornire un quadro di riferimento per la cooperazione fra il Governo della Repubblica del Kenya e l'Agenzia Spaziale Italiana, relativamente all'assistenza per:

1

1.1 L'istituzione di un Centro Regionale per l'Osservazione della Terra in Kenya;
1.2 La fornitura delle infrastrutture necessarie per l'acquisizione, l'elaborazione, l'accesso, la distribuzione e l'archiviazione di dati, prodotti e servizi di Osservazione della Terra;
1.3 La promozione dell'accesso e dell'uso di dati, prodotti e servizi di Osservazione della Terra, da parte di utenti finali in Kenya, nella Regione Orientale e Centro-Orientale africana;
1.4 La promozione della ricerca e dello sviluppo di applicazioni nel campo dell'Osservazione della Terra.

Articolo 2 Aree di Cooperazione

2.1 Le Parti intendono cooperare nelle seguenti aree:

a) istituzione e sviluppo di un Centro Regionale di Osservazione della Terra;
b) fornitura delle apparecchiature e delle infrastrutture necessarie per l'acquisizione, l'elaborazione, l'accesso, la distribuzione e l'archivio di dati, prodotti e servizi di Osservazione della Terra;
c) formulazione di linee guida specifiche per l'accesso e l'uso di dati, prodotti e servizi di Osservazione della Terra;
d) sviluppo delle risorse umane e infrastrutturali;
e) trasferimento tecnologico e di conoscenza nell'acquisizione, nell'elaborazione, nella distribuzione e nell'archiviazione di dati;
f) ricerca e sviluppo;
g) ogni altra area che possa essere concordata congiuntamente tra le Parti.

Articolo 3 Forme di Cooperazione

3.1 Le Parti intendono cooperare attraverso le seguenti modalità:

a) effettuazione di un'analisi di fattibilità e di analisi della valutazione dei bisogni dell'utenza;
b) istituzione di infrastrutture chiave per l'acquisizione, l'elaborazione, l'accesso, la distribuzione e l'archiviazione di dati, prodotti e servizi di Osservazione della Terra in Kenya;
c) fornire, mantenere e operare le strutture del Centro Regionale di Osservazione della Terra a Malindi – BSC per l'acquisizione, l'elaborazione di primo livello, il trasferimento e l'archiviazione di dati, prodotti e servizi di Osservazione della Terra;
d) sviluppo del Centro regionale di Osservazione della Terra per l'acquisizione, l'elaborazione di altro livello, l'accesso, la distribuzione e l'archiviazione di dati, prodotti e servizi di Osservazione della Terra e per il suo mantenimento e le sue operazioni a Nairobi o in altro luogo appropriato;
e) formulazione di politiche specifiche per l'accesso e l'utilizzo di dati, prodotti e servizi di Osservazione della Terra;
f) assistenza al Governo Keniano in attività di supporto all'utenza;
g) programmazione e fornitura di programmi di formazione per personale Keniano;

2

h) programmi di ricerca e sviluppo congiunti;
i) presentazione di domande congiunte a programmi di finanziamento Europei o internazionali di Osservazione della Terra;
j) promozione di attività e iniziative congiunte a livello nazionale ed internazionale;
k) scambi di visite di esperti;
l) ogni altra forma di cooperazione che possa essere concordata congiuntamente tra le Parti.

Articolo 4 Attuazione dell'Accordo

4.1 Le Parti identificheranno congiuntamente le aree chiave di priorità ed elaboreranno un Piano di Azione e di attuazione entro sei (6) mesi dalla data di entrata in vigore di questo Accordo.

4.2 Sarà creato un Comitato di Gestione Congiunta per supervisionare la creazione e il funzionamento del Centro Regionale di Osservazione della Terra. Il Comitato sarà formato dalle persone designate dalle agenzie attuatrici nazionali nel numero di due membri per Parte, i quali riporteranno al Comitato Direttivo Congiunto, come previsto dall'Articolo V (c) dell'Accordo.

4.3 Le Parti condurranno una valutazione dell'attuazione del presente Accordo Attuativo, ogni due anni dopo la sua entrata in vigore, per il suo continuo miglioramento.

Articolo 5 Agenzie Attuatrici

5.1 Ai fini dell'attuazione di questo Accordo per la parte italiana, l'Agenzia attuatrice sarà:

- L'Agenzia Spaziale Italiana

5.2 Ai fini dell'attuazione di questo Accordo per il Governo della Repubblica del Kenya, l'Agenzia attuatrice sarà:

- Il Ministero della Difesa o qualunque altra agenzia che sarà nominata

Articolo 6 Diritti di proprietà intellettuale

6.1 Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale relativo a, oppure interesse in, qualunque innovazione o opera sviluppata nel corso dell'esecuzione del presente Accordo esclusivamente da una Parte o da una delle sue entità correlate (ad esempio, contraenti o subcontraenti), sarà di proprietà di tale Parte o del suo organo correlato. La ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale tra tale Parte e le sue entità correlate sarà determinata in base alle leggi, ai regolamenti e alle obbligazioni contrattuali di tale Parte.

6.2 Se una qualsiasi ricerca condotta congiuntamente dalle Parti, dovesse produrre una invenzione, una innovazione o un'opera che include diritti di proprietà intellettuale, le Parti, in buona fede, si dovranno consultare e dovranno concordare la ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale relativi a, o interessi in, tale innovazione o opera e dovranno concordare le responsabilità, i costi e le azioni da intraprendere per costituire e mantenere detti diritti di proprietà intellettuale.

3

Articolo 7 Modifiche

Il presente Accordo Attuativo può essere modificato mediante reciproco consenso scritto tra le Parti. Le modifiche entreranno in vigore alla data della ricezione dell'ultima delle due notifiche mediante la quale le Parti si comunicheranno formalmente che le loro rispettive procedure interne sono state completate.

Articolo 8 Risoluzione delle Controversie

Per qualunque controversia tra le Parti relativa all'interpretazione o all'attuazione di questo Accordo Attuativo si applicheranno le regole e le disposizioni stabilite dall'articolo XIV dell'Accordo bilaterale.

Articolo 9 Entrata in vigore, durata e risoluzione

9.1 Questo Accordo Attuativo sarà firmato da entrambe le Parti e produrrà i suoi effetti alla data di entrata in vigore dell'Accordo bilaterale.

9.2 Questo Accordo Attuativo rimarrà in vigore per la durata dell'Accordo bilaterale.

9.3 Ciascuna Parte può risolvere questo Accordo Attuativo in qualunque momento dando un preavviso scritto di dodici (12) mesi attraverso i canali diplomatici prestabiliti e l'Accordo Attuativo decadrà automaticamente alla scadenza del preavviso. La risoluzione di questo Accordo Attuativo non solleverà le Parti dalle loro obbligazioni sorte prima della cessazione dell'Accordo Attuativo, a meno che non sia diversamente concordato tra le Parti per iscritto.

Articolo 10 Interpretazione

10.1 Per tutte le questioni non trattate espressamente o non previste da questo Accordo Attuativo si applicheranno le regole e le disposizioni stabilite dall'Accordo bilaterale.

10.2 Nel caso di conflitto tra le disposizioni di questo Accordo Attuativo e quelle dell'Accordo bilaterale, queste ultime prevarranno.

Articolo 11 Firma

In fede i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivamente Governi e attraverso i loro strumenti costitutivi, hanno firmato il presente Accordo Attuativo.
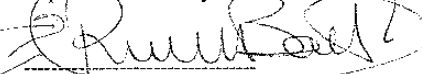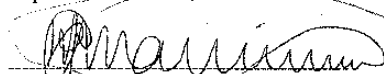
4

Fatto il 24 ottobre 2016 in quattro originali, due in lingua inglese e due in lingua italiana, tutti i testi sono egualmente autentici. In caso di divergenza sull'applicazione o interpretazione, prevarrà il testo inglese.

In nome e per conto del Governo della Repubblica Italiana

Il Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana

In nome e per conto del Governo della Repubblica del Kenya

Ministero della Difesa

5

PROTOCOLLO ATTUATIVO

Dell'Accordo tra il Governo della Repubblica del Kenya e il Governo della Repubblica italiana per il Programma San Marco presso il Luigi Broglio-Malindi Space Centre, Kenya

Relativo al

SUPPORTO ALL'AGENZIA NAZIONALE SPAZIALE KENIANA

QUESTO PROTOCOLLO ATTUATIVO è stipulato tra il Governo della Repubblica del Kenya, da una parte, e l'Agenzia Spaziale Italiana, per conto del Governo della Repubblica Italiana dall'altra parte, qui di seguito denominati singolarmente come "Parte" e collettivamente come "Parti" (tali espressioni, se il contesto lo ammette, includono anche i rispettivi successori o gli aventi causa)

Preambolo

CONSIDERATO CHE il Governo della Repubblica del Kenya e il Governo della Repubblica italiana hanno firmato l'Accordo per il Programma San Marco presso il LUIGI BROGLIO – MALINDI SPACE CENTRE, da qui in avanti chiamato anche "l'Accordo";

TENUTO CONTO CHE l'articolo III (7) dell'Accordo prevede la conclusione di Accordi attuativi al fine di dare esecuzione dell'Accordo;

CONSIDERATO CHE il supporto e il miglioramento delle capacità dell'Agenzia Spaziale del Kenya o di altra agenzia che sarà istituita dal Governo del Kenya è riconosciuto come area di cooperazione dall'articolo III (1) dell'Accordo;

RICONOSCENDO il desiderio del Governo della Repubblica del Kenya di istituire e rendere operativa l'Agenzia Spaziale Keniana,

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 Scopi e Obiettivi

Lo scopo di questo Accordo Attuativo è di fornire un quadro di riferimento per la cooperazione fra il Governo della Repubblica del Kenya e l'Agenzia Spaziale Italiana, relativamente all'assistenza per l'istituzione e l'avvio dell'Agenzia Spaziale Keniana.

Articolo 2 Aree di Cooperazione

2.1 Le Parti coopereranno nelle seguenti aree:

a) supporto legale e istituzionale per l'istituzione dell'Agenzia Spaziale Keniana;
b) sviluppo delle competenze;
c) supporto per la gestione dello sviluppo di programmi spaziali sostenibili di breve, medio e lungo termine;
d) sviluppo delle risorse umane e infrastrutturali;
e) qualunque altra area che possa essere mutualmente concordata dalle Parti.

Articolo 3 Forme di Cooperazione

3.1 Le Parti intendono sviluppare la cooperazione come segue:

a) Assistenza tecnica in termini di personale, software, attrezzature e distacco di esperti delle agenzie spaziali nazionali di ciascuna delle Parti;
b) Programmi di stage e formazione per i dipendenti del Segretariato Nazionale dello Spazio;
c) Organizzazione di, partecipazione a, e ospitalità di conferenze nazionali e internazionali e simposi sulla scienza e tecnologia spaziale e sulle discipline correlate;
d) Organizzazione e partecipazione a corsi di Politica Spaziale;
e) Presentazione congiunta di domande a programmi di finanziamento Europei ed Internazionali;
f) Accesso ad opportunità che l'ASI possa avere con altre agenzie spaziali;
g) Sviluppo di programmi spaziali sostenibili di corto, medio e lungo termine;
h) Ogni altra forma di cooperazione che possa essere mutualmente concordata dalle Parti.

Articolo 4 Attuazione dell'Accordo

4.1 Le Parti identificheranno congiuntamente le aree chiave di priorità ed elaboreranno un Piano di Azione e di attuazione entro sei (6) mesi dalla data di entrata in vigore di questo Accordo.

4.2 Le Parti condurranno una valutazione dell'attuazione del presente Accordo Attuativo ogni due anni dopo la sua entrata in vigore, per il suo continuo miglioramento.

Articolo 5 Agenzie attuatrici

5.1 Ai fini dell'attuazione di questo Accordo da parte italiana, l'Agenzia attuatrice sarà:

- l'Agenzia Spaziale Italiana

5.2 Ai fini dell'attuazione di questo Accordo, da parte del Governo della Repubblica del Kenya, l'Agenzia attuatrice sarà:

- il Ministero della Difesa o altra Agenzia che sarà nominata.

2

Articolo 6 Diritti di proprietà intellettuale

6.1 Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale relativo a, o interesse in, qualunque innovazione o opera sviluppata nel corso dell'esecuzione del presente Accordo esclusivamente da una Parte o da una delle sue entità correlate (ad esempio, contraenti o subcontraenti), sarà di proprietà di tale Parte o del suo organo correlato. La ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale tra tale Parte e le sue entità correlate sarà determinata in base alle leggi, ai regolamenti e alle obbligazioni contrattuali di tale Parte.

6.2 Se una qualsiasi ricerca condotta congiuntamente dalle Parti, dovesse produrre una invenzione, una innovazione o un'opera che include diritti di proprietà intellettuale, le Parti, in buona fede, si dovranno consultare e dovranno concordare la ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale relativi a, o interessi in, tale innovazione o opera e dovranno concordare le responsabilità, i costi e le azioni da intraprendere per costituire e mantenere detti diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 7 Modifiche

Il presente Accordo Attuativo può essere modificato mediante reciproco consenso scritto delle Parti. Le modifiche entreranno in vigore alla data della ricezione dell'ultima delle due notifiche mediante la quale le Parti si comunicheranno formalmente che le loro rispettive procedure interne sono state completate.

Articolo 8 Risoluzione delle Controversie

Per qualunque controversia tra le Parti relativa all'interpretazione e/o attuazione di questo Accordo attuativo si applicheranno le regole e le disposizioni stabilite dall'articolo XIV dell'Accordo bilaterale.

Articolo 9 Entrata in vigore, durata e risoluzione

9.1 Questo Accordo Attuativo sarà firmato da entrambe le Parti e produrrà i suoi effetti alla data della entrata in vigore dell'Accordo bilaterale.

9.2 Questo Accordo Attuativo rimarrà in vigore per la durata dell'Accordo intergovernativo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kenya.

9.3 Ciascuna Parte può risolvere questo Accordo Attuativo in qualunque momento dando un preavviso scritto di dodici (12) mesi attraverso i canali diplomatici prestabiliti e l'Accordo Attuativo decadrà automaticamente alla scadenza del preavviso. La risoluzione di questo Accordo Attuativo non solleverà le Parti dalle loro obbligazioni sorte prima della cessazione dell'Accordo, a meno che non sia diversamente concordato tra le Parti per iscritto.

Articolo 10 Interpretazione

10.1 Per tutte le questioni non trattate espressamente o non previste da questo Accordo Attuativo, si applicheranno le regole e le disposizioni stabilite dall'Accordo bilaterale.

3

10.2 Nel caso di conflitto tra le disposizioni di questo Accordo Attuativo e quelle dell'Accordo bilaterale, queste ultime prevarranno.

Articolo 11 Firma

In fede i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi e strumenti costitutivi, hanno firmato il presente Accordo Attuativo.

Fatto il 24 ottobre 2016 in quattro originali, due in lingua inglese e due in lingua italiana, tutti i testi sono egualmente autentici. In caso di divergenza sull'applicazione o interpretazione, prevarrà il testo inglese.

In nome e per conto del Governo della

Repubblica Italiana

Il Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana

In nome e per conto del Governo della

~~Repubblica del Kenya~~

Ministero della Difesa

4

PROTOCOLLO ATTUATIVO

Dell'Accordo tra il Governo della Repubblica del Kenya e il Governo della Repubblica Italiana per il progetto San Marco presso il Centro Spaziale "Luigi Broglio" di Malindi in Kenya

Sulla Telemedicina

QUESTO ACCORDO ATTUATIVO è stipulato tra il Governo della Repubblica del Kenya, da una parte, e l'Agenzia Spaziale Italiana, per conto del Governo della Repubblica Italiana dall'altra parte qui di seguito denominati singolarmente come "Parte" e collettivamente come "Parti" (le espressioni, se il contesto lo richiede, includono anche i rispettivi successori o gli aventi causa)

Preambolo

CONSIDERANDO che il Governo della Repubblica del Kenya e il Governo della Repubblica Italiana hanno firmato l'Accordo per il Programma San Marco presso il Centro Spaziale "Luigi Broglio" di Malindi in Kenya, qui di seguito riportato anche come l' "Accordo";

PRESO ATTO CHE l'articolo III (7) dell'Accordo prevede la conclusione di accordi attuativi al fine di dare esecuzione all'Accordo stesso;

CONSIDERANDO CHE la cooperazione in materia di telemedicina è prevista all'Articolo II, comma 2, lettera e) dell'Accordo;

RICONOSCENDO il desiderio del Governo della Repubblica del Kenya di promuovere e dare priorità a sensibili risorse e a specifiche attività di ricerca e tecnologie per affrontare il problema delle numerose malattie non trasmissibili in Kenya;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Finalità e Obiettivi

L'obiettivo del presente Accordo Attuativo è di:

1.1 Fornire un quadro normativo supplementare per la cooperazione tra le Parti per la promozione, il supporto e il sostegno della ricerca al fine di fornire informazioni alla politica e potenziare programmi per la prevenzione e il controllo di malattie non trasmissibili in Kenya;
1.2 Promuovere l'accesso ai servizi medici per le popolazioni nelle aree remote della Repubblica del Kenya;
1.3 Promuovere l'uso delle tecnologie di telemedicina negli istituti sanitari in Kenya.

Articolo 2 Aree di Cooperazione

2.1 Le Parti intendono cooperare nelle seguenti aree:

1

a) Trasferimento di conoscenze nel campo della telemedicina e predisposizione di corsi di formazione per il personale medico del Kenya;
b) Sviluppo di infrastrutture per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in Kenya;
c) Prevenzione e trattamento di patologie;
d) Ricerca e sviluppo;
e) Fornitura di apparecchiature mediche e associate applicazioni;
f) Ogni altra area che sia concordata congiuntamente tra le Parti.

Articolo 3 Forme di Cooperazione

3.1 Le Parti intendono cooperare nelle seguenti forme:

a) Intraprendendo un'analisi di valutazione dei fabbisogni;
b) Sostenendo la creazione di punti di accesso alle infrastrutture ASI-Net nella Repubblica del Kenya;
c) Istituendo un *hub* satellitare a Malindi per connettere i punti di accesso in Kenya e a Roma;
d) Sostenendo programmi di formazione per il personale interessato keniano;
e) Istituzione di infrastrutture e installazione di apparecchiature medicali di telemedicina negli istituti sanitari del Kenya;
f) Fornendo a selezionate istituzioni mediche in Kenya apparecchiature di telecomunicazioni e di tele-cardiologia ECG (Elettro Cardio Graph);
g) Programmi congiunti di ricerca e sviluppo;
h) Richieste congiunte per finanziamenti nell'ambito di programmi europei e/o internazionali di telemedicina;
i) Scambio di visite di esperti;
j) Assistenza al sistema sanitario nazionale keniano per la programmazione e la gestione sanitaria;
k) Promozione di attività e programmi congiunti sulla telemedicina a livello nazionale e internazionale;
l) Supporto all'utilizzo di apparecchiature mediche e di telemedicina;
m) Ogni altra forma di cooperazione che possa essere concordata congiuntamente tra le Parti.

Articolo 4 – Attuazione dell'Accordo

4.1 Le parti identificheranno congiuntamente aree chiave di priorità ed elaboreranno un piano di Azione e un piano di attuazione entro sei (6) mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.

4.2 Sarà istituito un Comitato Congiunto di Telemedicina per gestire il programma di telemedicina. Il Comitato sarà composto dalle persone designate dalle agenzie attuatrici nazionali, nel numero di due persone per Parte, le quali riporteranno al Comitato Direttivo Congiunto, istituito ai sensi dell'art. V dell'Accordo.

4.3 Le Parti condurranno una valutazione dell'attuazione del presente Accordo Attuativo, ogni due anni dopo la sua entrata in vigore, per il suo continuo miglioramento.

2

Articolo 5 Agenzie attuatrici

5.1 Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo per la parte italiana, l'agenzia attuatrice sarà:

- L'Agenzia Spaziale Italiana

5.2 Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo per il Governo della Repubblica del Kenya, l'agenzia attuatrice sarà:

- Il Ministero della Difesa o tale altra agenzia che sarà nominata.

Articolo 6 Diritti di proprietà intellettuale

6.1 Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale relativo a, oppure interesse in, qualunque innovazione o opera sviluppata nel corso dell'esecuzione del presente Accordo esclusivamente da una Parte o da una delle sue entità correlate (ad esempio, contraenti o subcontraenti), sarà di proprietà di tale Parte o del suo organo correlato. La ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale tra tale Parte e le sue entità correlate sarà determinata in base alle leggi, ai regolamenti e alle obbligazioni contrattuali di tale Parte.

6.2 Se una qualsiasi ricerca condotta congiuntamente dalle Parti, dovesse produrre una invenzione, una innovazione o un opera che include diritti di proprietà intellettuale, le Parti, in buona fede, si dovranno consultare e dovranno concordare la ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale relativi a, o interessi in, tale innovazione o opera e dovranno concordare le responsabilità, i costi e le azioni da intraprendere per costituire e mantenere detti diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 7 Modifiche

Il presente Accordo Attuativo può essere modificato mediante consenso scritto delle Parti. Le modifiche entreranno in vigore alla data della ricezione dell'ultima delle due notifiche mediante la quale le Parti comunicheranno formalmente che le loro rispettive procedure interne sono state completate.

Articolo 8 Risoluzione delle Controversie

Per qualunque controversia tra le Parti relativa all'interpretazione e/o attuazione di questo Accordo Attuativo si applicheranno le regole e le disposizioni stabilite dall'articolo XIV dell'Accordo bilaterale.

Articolo 9 Entrata in vigore, durata e risoluzione

9.1 Questo Accordo Attuativo sarà firmato da entrambe le Parti e produrrà i suoi effetti alla data di entrata in vigore dell'Accordo bilaterale.

9.2 Questo Accordo Attuativo rimarrà in vigore per la durata dell'Accordo bilaterale.

3

9.3 Ciascuna Parte può risolvere questo Accordo Attuativo in qualunque momento dando un preavviso scritto di dodici (12) mesi attraverso i canali diplomatici prestabiliti e l'Accordo Attuativo decadrà automaticamente alla scadenza del preavviso. La risoluzione di questo Accordo Attuativo non solleverà le Parti dalle loro obbligazioni sorte prima della cessazione dell'Accordo, a meno che non sia diversamente concordato tra le Parti per iscritto.

Articolo 10 Interpretazione

10.1 Per tutte le questioni non trattate espressamente o non previste da questo Accordo Attuativo si applicheranno le regole e le disposizioni stabilite dall'Accordo bilaterale.

10.2 In caso di conflitto tra le disposizioni di questo Accordo Attuativo e quelle dell'Accordo bilaterale, queste ultime prevarranno.
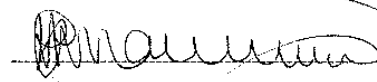
Articolo 11 Firma

In fede i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi e attraverso i loro rispettivi strumenti costitutivi, hanno firmato il presente Accordo di Attuazione.

Fatto il 24 ottobre 2016 in quattro originali, due in lingua inglese e due in lingua italiana, tutti i testi sono egualmente autentici. In caso di divergenza sull'applicazione o interpretazione, prevarrà il testo inglese

In nome e per conto del Governo della Repubblica Italiana

Il Presidente ~~dell'Agenzia Spaziale Italiana~~

In nome e per conto del Governo della Repubblica del Kenya

Ministero della Difesa

4
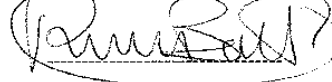
PROTOCOLLO ATTUATIVO

Dell'Accordo tra il Governo della Repubblica del Kenya e il Governo della Repubblica Italiana per il progetto San Marco presso il Centro Spaziale "Luigi Broglio" di Malindi in Kenya

Sull'accesso ai dati di osservazione della Terra e ai dati scientifici

QUESTO ACCORDO ATTUATIVO è stipulato tra il Governo della Repubblica del Kenya, da una parte, e l'Agenzia Spaziale Italiana, dall'altra parte, per conto del Governo della Repubblica Italiana qui di seguito denominati singolarmente come "Parte" e collettivamente come "Parti" (le espressioni, se il contesto lo ammette, includono anche i rispettivi successori o gli aventi causa)

Preambolo

CONSIDERATO che il Governo della Repubblica del Kenya e il Governo della Repubblica Italiana hanno firmato l'Accordo per il Programma San Marco presso il Centro Spaziale "Luigi Broglio" di Malindi in Kenya, qui di seguito riportato anche come l' "Accordo" ;

PRESO ATTO CHE l'articolo III (7) dell'Accordo dispone la conclusione di accordi attuativi al fine di dare esecuzione all'Accordo stesso;

CONSIDERANDO CHE la cooperazione in materia di Osservazione della Terra, applicazioni e servizi; acquisizione di dati satellitari; servizi di *tracking* e telemetria; ricerca in ambito atmosferico e applicazioni e servizi di Navigazione e posizionamento, è riconosciuta all'Articolo II comma (2) lettere (b), (f), (g), (i) e (j) dell'Accordo;

RICONOSCENDO il desiderio del Governo della Repubblica del Kenya di promuovere e dare priorità a risorse sensibili e a specifiche applicazioni, formazione, ricerche e tecnologie attraverso l'accesso e l'uso di dati di Osservazione della Terra e di dati scientifici spaziali in Kenya;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Definizioni

1.1 "COSMO-SkyMed" o "*Constellation of small Satellites for the Mediterranean basin Observation*" è una costellazione italiana di 4 satelliti di dimensione media, ognuno equipaggiato con un sensore SAR (Radar ad apertura sintetica) ad alta risoluzione;
1.2 "MODIS" o "*Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer*" è uno strumento chiave a bordo dei satelliti di Osservazione della Terra, "Terra" (EOS AM) e "Aqua" (EOS PM);
1.3 "Terra" è un satellite della NASA realizzato con collaborazioni multi-nazionali per la ricerca scientifica lanciato nel dicembre 1999 con a bordo cinque sensori per lo studio delle interazioni fra l'atmosfera terrestre, le terre emerse, gli oceani e l'energia radiante;
1.4 "Aqua" è un satellite della NASA realizzato con collaborazioni multi-nazionali per la ricerca scientifica lanciato nel maggio 2004 con a bordo sei sensori per lo studio delle precipitazioni, l'evaporazione e il ciclo dell'acqua;

1

1.5 "ERS" o "Satellite Europeo di telerilevamento" è un satellite lanciato nell'aprile del 1995 per misurare il contenuto dell'ozono nell'atmosfera e monitorare la coperture vegetale. La missione scientifica è terminata il 4 luglio 2011 e il satellite è stato successivamente deorbitato;

1.6 "Landsat" è una serie di satelliti di osservazione della terra, gestiti congiuntamente dalla NASA e dal U.S. Geological Survey fin dal 1972. L'ultimo satellite, Landsat 7 lanciato nell'aprile 1999, ha come scopo primario di aggiornare l'archivio globale delle immagini satellitari fornendo immagini aggiornate e prive di nuvole.

1.7 "ENVISAT" o "Satellite Ambientale" è un satellite di osservazione della Terra dell'Agenzia Spaziale Europea lanciato nel marzo 2002 con l'obiettivo di soddisfare il requisito della continuità delle missioni europee di Osservazione della Terra, fornendo parametri aggiuntivi di osservazione per migliorare gli studi ambientali. Il controllo del satellite è stato perso in data 8 aprile 2012.

Articolo 2 Finalità e Obiettivi

La finalità di questo Accodo Attuativo è di:

a) Fornire un quadro normativo supplementare per la cooperazione tra il Governo del Kenya a l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) nell'ambito dell'accesso e dell'uso dei dati scientifici e di Osservazione della Terra nella disponibilità dell'ASI, per l'uso e la distribuzione secondo la politica dei dati di ogni specifica missione, per la ricerca e i programmi di sviluppo nazionale in Kenya;

b) Promuovere l'accesso e l'uso dei dati provenienti da programmi spaziali passati, in corso e futuri realizzati dall'ASI e dai suoi partner, come specificato del paragrafo (a) di cui sopra;

c) Promuovere l'accesso e l'uso dei dati provenienti da programmi spaziali passati, in corso e futuri realizzati dall'ASI e dai suoi partner da parte dal programma San Marco al Centro Spaziale "Luigi Broglio" di Malindi.

Articolo 3 Aree di Cooperazione

3.1 Le Parti intendono cooperare nelle seguenti aree:

a) Formulazione di politiche relative all'accesso ai dati e l'uso dei prodotti a valore aggiunto;

b) Accesso ed uso di dati derivanti da programmi spaziali passati, in corso e futuri, includendo ma non limitandosi a COSMO-SkyMed, MODIS, Terra & Aqua, LANDSAT, ERS2, ENVISAT, nel rispetto delle politiche dei dati di ogni specifica missione;

c) Accesso e uso di tutti i dati di programmi spaziali passati, in corso e futuri disponibili dal programma San Marco presso il Centro Spaziale "Lugi Broglio" di Malindi;

d) Sviluppo delle risorse umane e delle infrastrutture;

e) Ampia diffusione dei prodotti a valore aggiunto dei programmi spaziali a terze parti mutualmente concordate;

f) *Know-how* e trasferimento tecnologico di acquisizione, elaborazione, disseminazione e archiviazione dei dati;

g) Ricerca e sviluppo;

h) Ogni altra area che le Parti possano mutualmente concordare.

Articolo 4 Forme di Cooperazione

4.1 Le Parti intendono cooperare con le seguenti modalità:

a) Intraprendendo un'analisi di valutazione di fabbisogno dei dati per l'utenza;

2

b) Sviluppando politiche di accesso e uso dei dati, prodotti e servizi nel rispetto delle politiche dei dati di ogni specifica missione;
c) Stabilendo e sviluppando infrastrutture di accesso e uso dei dati, prodotti e servizi nella Repubblica dei Kenya, includendo ma non limitandosi a COSMO-SkyMed;
d) Rendendo disponibile una copertura annuale nazionale del Kenya con i dati COSMO-SkyMed nelle appropriate modalità e rendendo disponibili coperture di specifici siti con COSMO-SkyMed in caso di emergenze in Kenya nelle appropriate modalità e rendere disponibili dati di COSMO-SkyMed su specifici siti per progetti pilota e applicazioni scientifiche in Kenya nelle appropriate modalità;
e) Facilitando l'accesso e l'uso di dati di Osservazione della Terra di programmi passati, in corso e futuri dell'ASI e dei suoi partner nel rispetto delle politiche dei dati di ogni specifica missione;
f) Predisposizione di programmi di formazione per personale keniano selezionato relativi all' acquisizione, all'elaborazione, alla diffusione e archiviazione dei dati, sviluppo di software e hardware e altre attività correlate;
g) Intraprendendo programmi congiunti di ricerca e sviluppo;
h) Predisponendo congiuntamente domande per finanziamenti nell'ambito di programmi europei e/o internazionali di Osservazione della Terra;
i) Promuovendo attività e programmi congiunti nel settore dell'Osservazione della Terra e della scienza spaziale a livello nazionale e internazionale;
j) Condividendo i ricavi generati dall'uso dei dati e dei prodotti a valore aggiunto da parte di terzi;
k) scambio di visite di esperti nel settore dell'Osservazione della Terra e delle scienze spaziali;
l) istituendo punti di contatto per l'accesso e l'uso di dati scientifici di Osservazione della Terra e di scienza spaziale in Kenya;
m) Ogni altra forma di cooperazione che possa essere concordata mutualmente dalle Parti.

Articolo 5 Attuazione dell'Accordo

5.1 L'attuazione del presente Accordo si baserà su politiche congiunte di accesso e condivisione di dati.

5.2 Le Parti individueranno congiuntamente le aree chiave di priorità ed elaboreranno un Piano di Azione e un piano di attuazione entro sei (6) mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo Attuativo.

5.3 Le Parti condurranno una valutazione dell'attuazione del presente Accordo Attuativo ogni due anni dopo la sua entrata in vigore, per il suo continuo miglioramento.

Articolo 6 Agenzie Attuatrici

6.1 Per i fini dell'attuazione del presente Accordo da parte italiana, l'agenzia attuatrice sarà:
- L'Agenzia Spaziale Italiana

6.2 Per le finalità dell'attuazione di questo Accordo da parte del Governo della Repubblica del Kenya, l'agenzia attuatrice sarà
- Il Ministero della Difesa o altra agenzia che sarà nominata

3

Articolo 7 Diritti di proprietà intellettuale

7.1 Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale relativo a, oppure interesse in, qualunque innovazione o opera sviluppata nel corso dell'esecuzione del presente Accordo esclusivamente da una Parte o da una delle sue entità correlate (ad esempio, contraenti o subcontraenti), sarà di proprietà di tale Parte o del suo organo correlato. La ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale tra tale Parte e le sue entità correlate sarà determinata in base alle leggi, ai regolamenti e alle obbligazioni contrattuali di tale Parte.

7.2 Se una qualsiasi ricerca condotta congiuntamente dalle Parti, dovesse produrre una invenzione, una innovazione o un opera che include diritti di proprietà intellettuale, le Parti, in buona fede, si dovranno consultare e dovranno concordare la ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale relativi a, o interessi in, tale innovazione o opera e dovranno concordare le responsabilità, i costi e le azioni da intraprendere per costituire e mantenere detti diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 8 Modifiche

Il presente Accordo Attuativo può essere modificato mediante reciproco consenso scritto tra le Parti. Le modifiche entreranno in vigore alla data della ricezione dell'ultima delle due notifiche mediante la quale le Parti si comunicheranno formalmente che le loro rispettive procedure interne sono state completate.

Articolo 9 Risoluzione delle Controversie

Per qualunque controversia tra le Parti relativa all'interpretazione e/o attuazione di questo Accordo Attuativo si applicheranno le regole e le disposizioni stabilite dall'articolo XIV dell'Accordo bilaterale.

Articolo 10 Entrata in vigore, durata e risoluzione

10.1Questo Accordo Attuativo sarà firmato da entrambe le Patri e produrrà i suoi effetti alla data della entrata in vigore dell'Accordo bilaterale.

10.2Questo Accordo Attuativo rimarrà in vigore per la durata dell'Accordo bilaterale.

10.3Ciascuna Parte può risolvere questo Accordo Attuativo in qualunque momento dando un preavviso scritto di dodici (12) mesi attraverso i canali diplomatici prestabiliti e l'Accordo Attuativo decadrà automaticamente alla scadenza del preavviso. La risoluzione di questo Accordo Attuativo non solleverà le Parti dalle loro obbligazioni sorte prima della cessazione dell'Accordo Attuativo, a meno che non sia diversamente concordato tra le Parti per iscritto.

Articolo 11 Interpretazione
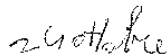
11.1 Per tutte le questioni non trattate espressamente o non previste da questo Accordo Attuativo si applicheranno le regole e le disposizioni stabilite dall'Accordo bilaterale.

4

11.2 Nel caso di conflitto tra le disposizioni di questo Accordo Attuativo e quelle dell'Accordo bilaterale, queste ultime prevarranno.

Articolo 12 Firma
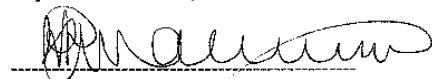
In fede i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi e attraverso i loro rispettivi strumenti costitutivi, hanno firmato il presente Accordo Attuativo.

Fatto il .... 2016 in quattro originali, due in lingua inglese e due in lingua italiana, tutti i testi sono egualmente autentici. In caso di divergenza sull'applicazione o interpretazione, prevarrà il testo inglese

In nome e per conto del Governo della

Repubblica del Kenya

Ministero della Difesa

In nome e per conto del Governo della Repubblica Italiana

Il Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana

5

PROTOCOLLO ATTUATIVO

Dell'Accordo tra il Governo della Repubblica del Kenya e il Governo della Repubblica Italiana per il progetto San Marco presso il Centro Spaziale "Luigi Broglio" di Malindi in Kenya

Sulle attività di istruzione e formazione

QUESTO ACCORDO ATTUATIVO è stipulato tra il Governo della Repubblica del Kenya, da una parte, e l'Agenzia Spaziale Italiana, per conto del Governo della Repubblica Italiana dall'altra parte, qui di seguito denominati singolarmente come "Parte" e collettivamente come "Parti" (tali espressioni, se il contesto lo ammette, includono anche i rispettivi successori o gli aventi causa)

Preambolo

- CONSIDERATO che le il Governo della Repubblica del Kenya e il Governo della Repubblica Italiana hanno firmato l'Accordo relativo al "Programma San Marco" presso il Centro Spaziale "Luigi Broglio" situato a Malindi, di seguito chiamato anche l'"Accordo";
- PRESO ATTO che l'art. III (7) dell'Accordo prevede la conclusione di Accordi Attuativi al fine di dare esecuzione all'Accordo;
- CONSIDERATO che l'istruzione e la formazione sono riconosciuti come un'area di cooperazione nell'Art. II comma (2) lettera (k) dell'Accordo;
- Riconoscendo la necessità di una cooperazione continuativa nelle attività di istruzione, formazione e trasferimento tecnologico,

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 Scopo ed Oggetto

Fornire un quadro normativo supplementare di cooperazione tra il Governo della Repubblica del Kenya e l'Agenzia Spaziale Italiana relativo a programmi ed attività di istruzione e formazione.

Articolo 2 Area di Cooperazione

Le Parti intendono cooperazione nelle seguenti aree di istruzione e formazione:

a) Ingegneria Aerospaziale e Tecnologia;
b) Osservazione della Terra e Navigazione;
c) Scienza Spaziale;
d) Politica Spaziale e Diritto Internazionale dello Spazio;

1

e) Telemedicina;
f) Telecomunicazioni;
g) Ogni altra disciplina che possa essere concordata tra le Parti.

Art. 3 Forme di cooperazione

Le Parti intendono cooperare attraverso le seguenti modalità:

a) Assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca annuali a quindici (15) cittadini Keniani selezionati, presso Istituti Italiani di alta formazione per corsi di studio universitari e post universitari, di breve e lunga durata;
b) assistenza per programmi di ricerca e sviluppo per i cittadini Keniani;
c) Scambi di visite tra cittadini e istituti italiani e Keniani;
d) Presentazione di domande congiunte per finanziamenti nell'ambito di programmi Europei e Internazionali di istruzione e formazione;
e) Incremento delle capacità delle Istituzioni Pubbliche Keniane di alta formazione di intraprendere attività di formazione nell'ambito delle scienze spaziali e della tecnologia;
f) Assistenza per i programmi di *outreach* in scienze e tecnologie spaziali presso le scuole elementari e medie in Kenya;
g) ogni altra forma di cooperazione che possa essere concordata congiuntamente tra le Parti;
h) fornire ai cittadini keniani a cui sono state assegnate le borse di studio in Italia, la copertura completa delle spese, incluse le tasse d'iscrizioni, le spese per i viaggi, la copertura assicurativa sanitaria, e una indennità adeguata per la sussistenza.

Articolo 4 Attuazione dell'Accordo

4.1 Ai cittadini keniani a cui saranno assegnate borse di studio in Italia dovranno essere fornite dal Governo della Repubblica Italiana la copertura completa delle spese, incluse le tasse d'iscrizione, le spese per i viaggi, la copertura assicurativa sanitaria e una indennità adeguata per la sussistenza.

4.2 L'Accordo sarà attuato tenendo in considerazione le priorità e le esigenze del Governo della Repubblica del Kenya.

4.3 Le Parti identificheranno congiuntamente le aree chiave di priorità ed elaboreranno un Piano di azione e di attuazione entro sei (6) mesi dalla data dell'entrata in vigore di questo Accordo Attuativo.

4.4 Le Parti effettueranno una valutazione dell'attuazione del Piano di Azione di questo Accordo Attuativo ogni due anni dopo la sua entrata in vigore, per il suo continuo miglioramento.

2

Articolo 5 Agenzie attuatrici

5.1 Ai fini dell'attuazione del presente Accordo per la parte italiana, l'agenzia attuatrice sarà:

- L'Agenzia Spaziale Italiana

5.2 Ai fini dell'attuazione del presente Accordo da parte del Governo della Repubblica del Kenya, l'agenzia attuatrice sarà:

- Il Ministero della Difesa o altra agenzia che sarà nominata.

Articolo 6 Diritti di proprietà intellettuale

6.1 Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale relativo a, oppure interesse in, qualunque innovazione o opera sviluppata nel corso dell'esecuzione del presente Accordo esclusivamente da una Parte o da una delle sue entità correlate (ad esempio, contraenti o subcontraenti), sarà di proprietà di tale Parte o del suo organo correlato. La ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale tra tale Parte e le sue entità correlate sarà determinata in base alle leggi, ai regolamenti e alle obbligazioni contrattuali di tale Parte.

6.2 Se una qualsiasi ricerca condotta congiuntamente dalle Parti, dovesse produrre una invenzione, una innovazione o un'opera che include diritti di proprietà intellettuale, le Parti, in buona fede, si dovranno consultare e dovranno concordare la ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale relativi a, o interessi in, tale innovazione o opera e dovranno concordare le responsabilità, i costi e le azioni da intraprendere per costituire e mantenere detti diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 7 Modifiche

Il presente Accordo Attuativo può essere modificato mediante reciproco consenso scritto delle Parti. Le modifiche entreranno in vigore alla data della ricezione dell'ultima delle due notifiche mediante la quale le Parti comunicheranno formalmente che le loro rispettive procedure interne sono state completate.

Articolo 8 Risoluzione delle Controversie

Per qualunque controversia tra le Parti relativa all'interpretazione e/o attuazione di questo Accordo Attuativo si applicheranno le regole e le disposizioni stabilite dall'articolo XIV dell'Accordo bilaterale.

Articolo 9 Entrata in vigore, durata e risoluzione

9.1 Questo Accordo Attuativo sarà firmato da entrambe le Parti e produrrà i suoi effetti alla data di entrata in vigore dell'Accordo bilaterale.

9.2 Questo Accordo Attuativo rimarrà in vigore per la durata dell'Accordo bilaterale.

3

9.3 Ciascuna Parte può risolvere questo Accordo Attuativo in qualunque momento dando un preavviso scritto di dodici (12) mesi attraverso i canali diplomatici prestabiliti e l'Accordo Attutivo decadrà automaticamente alla scadenza del preavviso. La risoluzione di questo Accordo Attuativo non solleverà le Parti dalle loro obbligazioni sorte prima della cessazione dell'Accordo Attuativo, a meno che non sia diversamente concordato tra le Parti per iscritto.

Articolo 10 Interpretazione

10.1 Per tutte le questioni non trattate espressamente o non previste da questo Accodo Attuativo si applicheranno le regole e le disposizioni stabilite dall'Accordo bilaterale.

10.2 Nel caso di conflitto tra le disposizioni di questo Accordo Attuativo e quelle dell'Accordo bilaterale, queste ultime prevarranno.

Articolo 11 Firma

In fede i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi e strumenti costitutivi, hanno firmato il presente Accordo Attuativo.

Fatto il 26 ottobre 2016 in quattro originali, due in lingua inglese e due in lingua italiana, tutti i testi sono egualmente autentici. In caso di divergenza sull'applicazione o interpretazione, prevarrà il testo inglese.

In nome e per conto del Governo della Repubblica Italiana	In nome e per conto del Governo della Repubblica del Kenya
Il Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana	Ministero della Difesa

4

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KENYA

AND

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

ON THE LUIGI BROGLIO - MALINDI SPACE CENTRE, KENYA

The Government of the Republic of Kenya and the Government of the Italian Republic, hereinafter called "the Parties":

1. <u>RESOLVED</u> to further strengthen bilateral relations and the friendship between the two Countries;

2. <u>DETERMINED</u> to promote economic and social progress for their people;

3. <u>TAKING NOTE</u> of the Economic, Technical and Development Co-operation Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Kenya, signed in Rome on November 19th, 1985;

4. <u>TAKING NOTE</u> of the Agreement for Cultural, Scientific and Technological Co-operation between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Kenya, signed in Rome on October 27th, 2006;

5. <u>CONSIDERING</u> the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, opened for signature on January 27th, 1967, ratified by Kenya and Italy and all other United Nations space law Treaties to which Italy and Kenya are Parties to;

6. <u>TAKING NOTE</u> that the Italian Space Agency (ASI) is the national public entity in charge of elaborating and implementing the Strategic Vision document in which plans of the ASI activities are detailed;

7. <u>TAKING NOTE</u> of the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Kenya on the San Marco - Malindi Launching and Tracking Station (now referred to as Luigi Broglio - Malindi Space Centre, Kenya), signed in Nairobi on March 14th, 1995;

8. TAKING NOTE of the decisions reached by the Joint Council of Ministers of the San Marco Project, held in Rome, on October 27th, 2006, including the recommendation on the renewal of the Agreement between Kenya and Italy on the San Marco Malindi Launching and Tracking Station, and also taking note of the decisions reached by the Joint Council of Ministers of the San Marco Project, held in Nairobi, on January 14th, 2010, including the agreement to formally open as soon as possible the negotiations for the renewal of the Agreement;

9. TAKING NOTE of the decision to extend the validity of the Agreement between the Government of the Republic of Kenya and the Government of the Italian Republic on the San Marco - Malindi Launching and Tracking Station (now referred to as Luigi Broglio - Malindi Space Centre, Kenya), signed in Nairobi, on March 14th, 1995, by means of several exchange of *Notes Verbale* up to such time as the parties may agree;

10. RECOGNIZING the need to continue the peaceful use and exploration of outer space which entails the launching, tracking and studying into orbit of satellites and suborbital platforms from the territory of Kenya;

11. RECOGNIZING the need to develop a broad framework for cooperation in space science and technology.

12. RECOGNIZING the opportunity to offer renewed capacities of equatorial launch of small and micro satellites, with particular attention to the needs of European and African Countries;

13. CONSIDERING the importance of International Co-operation in the promotion of the exploration and use of outer space for peaceful purposes and desiring to continue the efforts to extend to all States the benefits derived there from;

14. CONSIDERING the recommendations of the Third United Nations Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space

(UNISPACE III) held in Vienna, in July 1999, and the Millennium Declaration adopted by the United Nations General Assembly Resolution n. 55/2 of September 8th, 2000;

15. CONSCIOUS of the important contribution that Earth Observation can give to the use of natural resources in Africa;

16. TAKING NOTE of the Lisbon Declaration on Global Monitoring for Environment and Security (GMES) and Africa signed on December7th, 2007, and the Maputo Declaration signed on October15th, 2006, both recognizing the important role that the Earth Observation Services play in the sustainable development and security of Africa;

17. CONSIDERING the participation of the Government of the Italian Republic in the Galileo Program and the important benefits that may accrue from this program to African Countries;

18. RECOGNIZING the opportunity which co-operation between the two Countries provides for the transfer of technology and for the development of the human resources in the framework of space science and technology for Kenya;

19. AND FURTHER RECOGNIZING the mutual scientific, technical and economic advantages arising from peaceful exploration and use of outer space, as well as from its applications;

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE I

Definitions

"The Agreement" means the particulars of this document concluded by the Government of the Republic of Kenya and the Government

of the Italian Republic as may be amended from time to time by the Parties;

"The Parties" means the Government of the Republic of Kenya and the Government of the Italian Republic;

"The Facility" means the Luigi Broglio - Malindi Space Centre as specified under Article II of this Agreement;

"The Council" means designated Ministers from the Government of the Republic of Kenya and the Government of the Italian Republic established under Article IV of this Agreement;

"The Committee" means designated Principal Secretaries or equivalent of the Parties relevant Ministries and Chief Executive Officers of respective National Space Agencies established under Article V of this Agreement;

"The Board" means designated representatives of the Government of the Republic of Kenya and the Government of the Italian Republic established under Article VI of this Agreement;

"Third Parties" shall mean any other institution, entity or person other than the Parties or their respective public authorities, space agencies and public institutions involved in space activities;

"Professional staff" means such persons engaged to work at the Facility performing intellectual and specialised duties as opposed to routine mental, manual, mechanical or physical work;

"Non professional staff" means such persons other than professional staff as may be engaged to work at the Facility;

"Assets" means any infrastructure or equipment located at the Facility;

"Implementing Arrangements" means instruments entered into to implement the areas of cooperation as stated in Article II(2) and Article III of the Agreement as negotiated under Article III(7).

ARTICLE II

The Facility

1. The Parties shall co-operate in the use of the Facility which consists of:

   a) a mobile segment at sea, for tracking and launching satellites and suborbital platforms and for space research, presently located at Ungwana Bay;

   b) a land based segment in Ngomeni, for tracking and support launching satellites and suborbital platforms, for data acquisition, processing, archiving and dissemination and for space research.

   The critical infrastructure of the Facility is as described in Annex 1.

2. The Facility shall be used for aerospace science, space science and technology and research and applications as well as tracking and monitoring space vehicles, navigation applications and any other activity mutually agreed upon by the Parties. Areas of activity will include and not limited to:

   a) Space science and technology;

   b) Earth Observation, applications and services;

   c) Support in Surveillance services also using the mobile segment;

   d) Space communications;

e) Telemedicine;

f) Satellite data acquisition;

g) Tracking and telemetry services;

h) Launching and tracking of satellites and suborbital platforms;

i) Atmospheric research;

j) Navigation and positioning application and services;

k) Education and training;

l) Remote sensing.

3. The Parties commit themselves to utilize the Facility for peaceful uses only.

ARTICLE III

<u>Other areas of co-operation</u>

1. The Government of the Italian Republic through the Italian Space Agency commits to support the enhancement of the capacity of such agency that the Government of the Republic of Kenya seeks to establish to oversee matters pertaining to aerospace science, space science, technology, research and applications.

2. The Parties commit themselves to establish in Kenya a Regional Centre for Earth Observation dedicated to receiving, storing, processing and dissemination of remotely sensed data, including a mirror site for remote sensing applications. The terms and conditions for the establishing, managing and functioning of the

Centre shall form the subject of an Implementing Arrangement as referred to in article III.7 below.

3. Taking into account the strategic partnership between Europe and Africa, the Parties shall promote the role and activities of the envisaged Regional Centre for Earth Observation in all the initiatives related to the Earth Observation projects and services, such as the "GMES and Africa" programme or any other programme that the Parties may mutually agree upon.

4. The Government of the Italian Republic shall train Kenyan nationals identified by the Government of the Republic of Kenya as will be mutually agreed upon on the following areas:

   a) Aerospace, space science and technology;

   b) Defence courses;

   c) Training scholarships in other disciplines.

5. The Government of the Italian Republic shall enhance the capacity of public institutions of higher learning in the Republic of Kenya to undertake training in space science and technology as will be mutually agreed upon.

6. The Government of the Italian Republic in liaison with the Government of the Republic of Kenya shall support development of Ngomeni area (Kilifi County) as will be mutually agreed upon.

7. The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Kenya shall negotiate and conclude, through their respective implementing agencies or ministries, the relevant Implementing Arrangements in order to govern the implementation of the aforementioned and other areas of co-operation as may be mutually agreed under this Agreement. The initial five Implementing Arrangements to be simultaneously signed with, and that shall form part of, this Agreement are:

a. Support to the Kenya Space Agency;

b. Access to Earth Observation and Space Science Data;

c. Education and Training;

d. Telemedicine; and

e. Establishment of a Regional Centre for Earth Observation.

ARTICLE IV

Joint Council of Ministers

1. The Parties shall establish a Joint Council of Ministers hereinafter referred to as "the Council" which shall be the supreme organ responsible for strategic policy guidance for the Facility as well as other areas of cooperation in space science and technology. It shall comprise of Ministers as may be designated by the Parties from time to time.

2. The functions of the Council shall be:

   a) policy formulation and guidance on the objectives of the Agreement;

   b) to consider and approve recommendations by the Joint Steering Committee;

   c) to consider and, where possible, settle disputes between the Parties which may arise during the implementation of this Agreement in accordance with Article XIV hereinafter.

3. The Council shall hold meetings at least once every two (2) years or on request by the Joint Steering Committee. The Council may make decisions through exchange of notes if and when the need arises.

4. For this purpose, the Government of the Italian Republic appoints the Ministry of Education, University and Research as the designated authority responsible for the implementation of the present Agreement.

5. The Government of the Republic of Kenya appoints the Ministry of Defence as the designated authority responsible for the implementation of the present Agreement.

ARTICLE V

Joint Steering Committee

1. In order to facilitate the implementation of this Agreement the Parties agree to establish a Joint Steering Committee, hereinafter referred to as "the Committee", comprising of Principal Secretaries or equivalent of respective Ministries and Chief Executive Officers of respective National Space Agencies. The Committee shall inter alia:

   a) review the implementation of the provisions of this Agreement and, where necessary, recommend for approval by both Governments any amendment aimed at ensuring its smoother implementation, in accordance with Article XVII of this Agreement;

   b) determine and recommend for approval by both Governments programmes of cooperation in furtherance of Article III hereinabove;

c) review progress on programmes and activities of co-operation being undertaken pursuant to this Agreement;

d) consider and, where possible, settle disputes which may arise during the implementation of this Agreement in accordance with Article XIV hereafter;

e) consider for approval the possible engagement and/or involvement of Third Parties in the utilization of the Facility and any agreements there to in accordance with Article X of this Agreement;

f) appoint the chairperson of the Joint Management Board on rotational basis;

g) consider for approval launching programs as recommended by the Joint Management Board;

h) consider for approval data sharing policies as recommended by the Joint Management Board;

i) consider for approval recommendations by the Joint Management Board on financial performance of the Facility and any measures recommended by the Joint Management Board to ensure due fulfilment of commitments and obligations of the Facility;

j) consider any other proposal made by either Party within the framework of this Agreement;

k) consider for approval strategic plans and annual work plans as recommended by the Joint Management Board;

l) Shall promote and ensure exchange of information between the parties.

2. Representatives of the Government of the Republic of Kenya and the Government of the Italian Republic will alternate the Chair of the Committee.

3. The Committee shall meet in Kenya or in Italy as will be mutually agreed at least once each calendar year.

ARTICLE VI

Joint Management Board

1. The Parties shall jointly manage the Facility and shall for this purpose form a Joint Management Board hereinafter referred to as “the Board”.

2. The Board shall comprise of such technical persons designated by the relevant Ministries, National Space Agencies and any other persons as each Party may designate. Each Party shall nominate 3 (three) members to the Board and may co-opt advisors.

3. The Board shall meet as often as may be necessary for the dispatch of its business but shall hold at least three (3) meetings in each financial year.

4. A special meeting of the Board may be convened by the Chairperson of the Board or on application by one third of the membership of the Board.

5. Unless the majority of the total membership of the Board otherwise agree, at least 14 days notice of every meeting of the Board shall be given to each member of the board.

6. The Parties shall designate the Board Chairperson from their Representatives to the Board on rotational basis for a duration of two (2) years.

7. The functions of the Board shall include:

a) to consider and recommend to the Committee strategic plans and annual work plan for the Facility;

b) to consider and make observations on the Budget for the activities of the Facility;

c) to provide the Parties through the Committee with a comprehensive progress report every four months on all activities and progress of the Facility;

d) to consider and recommend to the Committee the approval of the launching programs from the Facility;

e) to consider and recommend for consideration by the Committee the possible engagement and/or involvement of Third parties in the utilization of the Facility in accordance with Article X of this Agreement;

f) to consider and recommend to the Committee data sharing policies taking into account existing data sharing and dissemination arrangements and intellectual properties and ensure the implementation of the same;

g) to review and recommend to the Committee areas of activity of the Facility as specified in Article II of the Agreement;

h) to consider the financial performance of the Facility and recommend to the Committee measures to ensure due fulfilment of commitments and obligations of the Facility;

i) to consider staffing needs of the Facility together with the terms and conditions of service for all its staff;

j) to perform any other function assigned by the Committee from time to time;

k) to consider applications for renewal of the existing contracts with Third Parties;

l) to review and restructure the management structure of the San Marco facility;

m) to develop schemes of service for the staff;

n) to consider and recommend all human resource and service procurement plans for the facility.

8. Except as provided in this article, the Board may regulate its own procedure.

ARTICLE VII

Management of the Facility

1. The Facility shall have a Chief Executive Officer who shall be appointed by the Government of the Italian Republic through the Italian Space Agency.

2. The Chief Executive Officer shall be responsible for:

a. day to day management of the activities of the Facility;

b. the operational security and safety of the Facility;

c. preparation of strategic and annual work plans for consideration by the Board;

d. developing data sharing policies, taking into account existing data sharing and dissemination arrangements and intellectual properties and implementation of the same;

e. convening meetings of the Board in consultation with the Chairman of the Board;

f. prudent financial management of the Facility and shall fulfil commitments by and obligations of the Facility;

g. identifying and presenting staffing needs of the Facility to the Board;

h. participating in outreach activities to promote knowledge and use of space science applications in national planning and development in collaboration with the Kenya Space Agency or such other Agency as shall be nominated;

i. performing such other functions as may be assigned by the Board from time to time.

3. The facility shall have a Deputy CEO who shall be appointed by the Government of the Republic of Kenya.

4. The Deputy CEO shall deputize the CEO in all the functions provided in Article VII(2), with the exception of making financial commitments for the facility.

5. The Government of the Italian Republic through the Italian Space Agency shall recruit and/or second professional staff to the Facility in consultation with the Board.

6. The Government of the Republic of Kenya shall second professional staff to the Facility in consultation with the Board in such capacities as the Parties may mutually agree.

7. The Parties agree that non professional staff will be recruited within the Republic of Kenya amongst qualified Kenyan nationals.

ARTICLE VIII

<u>Prerogatives and obligations of the Government of the Italian Republic</u>

1. The Government of the Italian Republic shall be responsible for its obligations and for the activities conducted in the implementation of this Agreement.

2. The Government of the Italian Republic shall undertake training programmes for nationals of the Republic of Kenya in accordance with Article III as shall be mutually agreed upon.

3. The Government of the Italian Republic shall promote development projects for the community of Ngomeni area (Kilifi County) in accordance with Article III as shall be mutually agreed upon.

4. The Government of the Italian Republic shall nominate its representatives to the Council, the Committee and the Board referred to in Articles IV, V and VI respectively, including its rotating Chairpersons.

5. The Government of the Italian Republic, through the Italian Space Agency:

   a) shall appoint the Chief Executive Officer and professional staff of the Facility in accordance with Article VII hereinbefore;

   b) shall be responsible for the operating costs of the day to day functioning of the Facility, infrastructures and connection to the international network and for the space activities and programs, according to the provisions of the Strategic Vision document of the Government of the Italian Republic as shall be approved;

   c) shall contribute to the cost of the establishment and functioning of the Regional Centre for Earth Observation referred to in Article III, based on the Implementing Arrangement to be concluded by both Parties;

d) shall pay compensation to the Republic of Kenya the sum of USD 250,000.00 (United States Dollars Two Hundred and Fifty Thousand) annually for the use of the land availed for the facility as it is at the beginning of this agreement; the amount of compensation shall be reviewed after every 5 (five) years by the Parties with an increment of 50,000 USD;

e) shall pay compensation for any additional land acquired;

f) shall remit to the Government of the Republic of Kenya 50% of the profit of contracts with Third Parties for commercial services provided by the Facility, including but not limited to launching services, satellite tracking and telemetry services, communication services, data acquisition, surveillance and navigation, with the exception of cooperation agreements in which there is no exchange of funds;

g) shall collect and remit to the Government of Kenya an annual authorisation fee of 50,000 USD from each Third Party for the use of the Facility; the said authorisation fee shall be reviewed every five (5) years during the period of the Agreement;

h) shall provide to the Government of the Republic of Kenya the particulars of non-Kenyan personnel operating in Kenya on activities related to the Facility and the list of all equipment destined for the Facility prior to their arrival in the Republic of Kenya;

i) shall provide the Government of the Republic of Kenya with progress reports, on annual basis, on the activities and progress concerning cooperation under this Agreement for consideration by the Committee in accordance with Article V;

j) shall apply to the Government of the Republic of Kenya for the allocation of frequencies and licences and shall provide all the technical information required for the release of frequencies;

k) shall at least sixty (60) days before any planned launch, submit in advance to the Government of the Republic of Kenya technical and administrative details of any orbital and suborbital planned launch. Such details shall include:

(i) information on contractual agreements;

(ii) owner and type of rocket, power propulsion, fuel, number of stages and country of origin;

(iii) satellite details to include the number of payloads on board, their individual weight, instruments carried, type of data, their application and sponsors;

(iv) orbit path and period of stay in orbit; or

(v) any other details that may be required

l) shall at least sixty (60) days before a launch, inform the Kenya Civil Aviation Authority (KCAA) of the Republic of Kenya of dates and time of launching of satellites and suborbital platforms;

m) shall in consultation with the Deputy CEO and the Board assign duties to professional staff seconded by the Government of the Republic of Kenya in the activities of the Facility as may be mutually agreed.

6. The Government of the Italian Republic shall undertake necessary administrative measures to ensure the full implementation of the provisions of this Article.

ARTICLE IX

Prerogatives and obligations of the Government of the Republic of Kenya

1. The Government of the Republic of Kenya shall be responsible for its obligations and for the activities conducted in the implementation of this Agreement.

2. The Government of the Republic of Kenya shall receive and consider within a reasonable timeframe, programs submitted by the Committee and, if accepted, shall take all necessary administrative measures and grant authorisations.

3. The Government of the Republic of Kenya shall:

   a) appoint a Deputy CEO in accordance with Article VII(3);

   b) in consultation with the Board, identify professional staff to be seconded to the Facility in accordance with Article VII(6);

   c) in consultation with the Government of the Italian Republic, identify its training needs and personnel to undergo training programmes in accordance with Article III.

4. The Government of the Republic of Kenya shall undertake all necessary measures, including internal controls and patrol of the territory under its sovereignty and jurisdiction, as it deems necessary to ensure the effective functioning of the Facility as well as the security of the property and people working therein.

5. The Government of the Republic of Kenya shall consider and provide written authorization for launching of satellites and suborbital platforms.

6. The Government of the Republic of Kenya shall receive and consider for approval the use of all communications equipment, including allocation of frequencies and licences, in accordance with the existing Government of Kenya regulations and relevant International Telecommunications Union (ITU) radio regulations.

7. The Government of the Republic of Kenya will facilitate the leasing or procuring of additional land for the purposes of expanding the base by the Government of the Italian Republic.

8. The Government of the Republic of Kenya shall in consultation with the Government of the Italian Republic identify development projects to be realized within Malindi area (Kilifi County) in accordance with Article III.

9. The Government of the Republic of Kenya shall within a reasonable timeframe inspect, verify and if satisfied approve all the equipment to be used at the Facility.

10. The Government of the Republic of Kenya shall facilitate the issuance of the necessary authorizations for import, export, transportation, installation and use of equipment by the Facility, including those utilized for a limited period of time in association to a specific project.

11. The Government of the Republic of Kenya shall facilitate the issuance of the:

a) visas for personnel involved in the operations of the facility in accordance with the laws of Kenya;

b)work permits for non-Kenyan staff employed in Kenya in accordance with the Immigration Act and other relevant statutes.

12. The Government of the Republic of Kenya shall nominate its representatives to the Council, the Committee and the Board in accordance with Articles IV, V and VI, including its rotating Chairpersons.

13. The Government of the Republic of Kenya shall take all measures to facilitate entry, stay and exit from Kenya, for the personnel of the Government of the Italian Republic employed in

Kenya for the purpose of the activities related to the object of this Agreement.

14. The Government of the Republic of Kenya shall consider for its approval, all Third Party Agreements for the utilization of the Facility, within 30 days from the Joint Steering Committee approval of those agreements in compliance with Art. V.1 e) above.

15. The Government of the Republic of Kenya shall provide the Government of the Italian Republic with progress reports, on annual basis, on the activities and progress concerning cooperation under this Agreement for consideration by the Committee in accordance with Article V.

16. The Government of the Republic of Kenya shall undertake necessary administrative measures to ensure the full implementation of the provisions of this Article.

ARTICLE X

Use of the Facility by Third Parties

1. The Parties shall permit the use of the Facility by Third Parties in accordance with Articles V.1 e) andVI.7 e).

2. The activities and services carried out by and for Third Parties within or through the Facility will be regulated through the agreements approved as provided for in art. IX.14 above.

3. Subject to agreements concluded pursuant to Article X (2), the Parties shall not be exempted from their responsibilities referred to in Articles VIII and IX respectively.

4. In considering applications submitted by either Party, the Parties shall take particularly into account programmes within the framework of European (European Space Agency and European Union) and African space initiatives.

ARTICLE XI

Liability

1. In the event of any damage being caused to any property or person within or outside the Facility by reason of activities referred to in Article II, the liability of the Government of Kenya shall be met by the Government of the Italian Republic. The Government of the Italian Republic shall be liable to compensate for the damage, without prejudice to the right of the Government of the Italian Republic to be indemnified by third parties where the damage is occasioned by act or omission of third parties. The Government of the Republic of Kenya shall be liable where the loss or damage has been caused by gross negligence, or deliberate act or omission of its employees or agents.

2. a) In respect to activities related to orbital and suborbital launching, the Government of the Italian Republic through Italian Space Agency shall subscribe individual insurance policies with one or more Insurance Companies authorised in Kenya and approved by the Kenyan Insurance Regulatory Authority.

   b) Notwithstanding the relevant provisions of the International Convention on Liability for Damages Caused by Space Objects of 29thMarch 1972, the insurance policy shall cover as joint insured the Government of the Republic of Kenya, the nationals and residents of the Republic of Kenya.

3. In the event any suit, action or claim is brought against the Government of the Republic of Kenya in respect of, or in relation to the activities carried out at the Facility, the Government of the Italian Republic shall indemnify and hold harmless the Government of the Republic of Kenya against losses and claims in respect of injuries or damages, costs, charges and expenses, or in relation thereto, except where the suit, action or claim arises due to gross negligence, or deliberate act or omission of the Government of the Republic of Kenya or a person acting on its behalf.

ARTICLE XII

Verification and inspection

1. In order to ensure compliance with the purpose, objectives and provisions of this Agreement, the Government of the Republic of Kenya shall have the right to:

   a. request explanations from the Board on current activities of the Facility;

   b. enter, inspect and examine at any time the Facility, the inventory register and the equipment of the Facility and any other connected premises situated in Kenya;

   c. be regularly informed on the stage of the planning, preparation and execution of the projects and programmes by the Facility.

2. Subject to the provisions of Article XIII, inspections, visits, controls, data and information acquisition etc., shall be carried out by personnel explicitly authorized by the Government of the Republic of Kenya in full respect of secrecy, confidentiality and data protection.

ARTICLE XIII

Confidentiality

Any material exchanged or generated in connection with this Agreement shall be used, transmitted, stored, handled and safeguarded in accordance with the respective Government's applicable laws and regulations. There shall be no disclosure of such information to any third party without prior written consent of the other party.

ARTICLE XIV

Settlement of Disputes

1. Any dispute between the Parties concerning the interpretation and implementation of this Agreement shall be resolved, as far as possible, through consultation and negotiation in the framework of the Committee and the Council established under Articles V and IV of this Agreement.

2. In the event of a dispute declared by either Party in writing between the Government of the Republic of Kenya and the Government of the Italian Republic, and that within three months the Council, acting in accordance with Article IV, has not been able to settle the dispute, the two Governments will meet immediately to resolve the matter within three months.

3. All disputes between the Parties in connection with or arising out of the existence, validity, construction, performance and termination of the Agreement (or any terms thereof), which the Parties are unable to resolve between themselves, shall be referred to and finally settled by International Arbitration.

ARTICLE XV

Vesting of Assets to the Government of the Republic of Kenya

1. In accordance with the Agreement signed by the Parties on 14th March 1995 concerning the satellite tracking and launching Station at the San Marco Station in Malindi, the Government of the Italian Republic shall transfer all its rights and properties at the Facility upon the lapse of this Agreement or at such lesser period formally agreed by the Council or upon termination in accordance with article XVIII (3). The Parties may agree to a joint use of the Facility after the expiry of this Agreement.

2. Without prejudice to the provisions of Article XV(1), the Government of the Italian Republic shall during the existence of this agreement retain full ownership of assets, equipment and installations of the Facility except the land designated for the use and operations of the facility which shall continue to be owned by the Government of the Republic of Kenya. The Government of Kenya shall retain full ownership of any assets, equipment and installation that it acquires during the period of the Agreement.

3. The assets of the Facility shall not be subject to any form of seizure, requisition or confiscation by the Government of the Republic of Kenya and shall be immune from any form of administrative or judicial constraint unless vesting has occurred in accordance with Article XV (1) hereinabove.

ARTICLE XVI

Governing/ Applicable Law

All activities, operations and incidental actions related to the functioning of the Facility shall be done in accordance with the Laws of the Republic of Kenya.

The Agreement shall be implemented in accordance with the international obligations of the Parties including, for the Italian Party, those deriving from its membership to the European Union.

ARTICLE XVII

Amendment, Modification and Review

1. The present Agreement may be amended at any time, in writing, by mutual consent by the Parties, which shall be by way of exchange of notes upon fulfilment of the legal requirements of each party.

2. The amendments shall enter into force on the date of the receipt of the last of the two notifications by which the Parties shall formally have communicated to each other that their respective internal procedures have been complied with.

3. The Parties shall conduct a mid-term review of the functioning and implementation of the Agreement. The parameters of the review will be mutually agreed upon by the Parties.

ARTICLE XVIII

Entry into Force, Duration and Termination

1. This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last of the two notifications by which the Parties shall formally have communicated to each other that their respective internal procedures have been complied with.

2. This Agreement shall remain effective for a period of fifteen (15) years and may be renewed for such period as the Parties may mutually agree.

3. Without prejudice to the provisions of Article XIV, this Agreement may be terminated at any time by either Party after serving notice of not less than twelve (12) months in writing of such intention and the Agreement shall lap seat the expiry of the notice. Such notification or termination shall not affect the payment of any debt, claims or compensation or operate to discharge either Party from any liabilities hitherto accrued against it in pursuance of this Agreement.

4. A notice for termination may be issued upon the mid-term review where either party is fundamentally in breach of their obligations in this Agreement.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed the present Agreement.

Done in Trento, on October 24th 2016, in two originals, both in English and Italian language, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation or application the English text shall prevail.
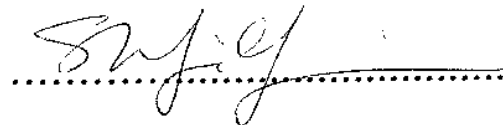
For and on behalf of the Government of the Republic of Kenya	For and on behalf of the Government of the Italian Republic
....	....
Cabinet Secretary	Minister
Ministry of Defence	Ministry of Education, University and Research

IMPLEMENTING ARRANGEMENT

To the Agreement between the Government of the Republic of Kenya and the Government of the Italian Republic for the San Marco Program At the Luigi Broglio Space Centre – Malindi, Kenya,

ON

ESTABLISHMENT OF A REGIONAL CENTRE FOR EARTH OBSERVATION

THIS IMPLEMENTING ARRANGEMENT is made between the Government of the Republic of Kenya on the one part and the Italian Space Agency (ASI) on behalf of the Government of the Italian Republic, on the other part, herein after referred to as singularly as "Party" and collectively as "Parties" (which expression shall where the context so admits include its successors or assigns).

Preamble

WHEREAS the Government of the Republic of Kenya and the Government of the Italian Republic have signed the Agreement for the San Marco Program at the LUIGI BROGLIO SPACE CENTRE – MALINDI (BSC), hereinafter also referred to as the "Agreement";

TAKING NOTE THAT Article III (7) of the Agreement provides for the conclusion of Implementing Arrangements for the purposes of the implementation of the Agreement;

CONSIDERING THAT the cooperation on the establishment of a Regional Centre on Earth Observation is recognized in Article III paragraphs (2) and (3) of the Agreement;

CONSIDERING the importance of Earth Observations applications in various economic sectors;

THE PARTIES AGREE AS FOLLOWS

Article 1 Purposes and Objectives

The purpose of this Implementing Arrangement is to provide a framework for cooperation between the Government of the Republic of Kenya and the Italian Space Agency, relating to the assistance for:

1.1 Establishment of a Regional Center for Earth Observation in Kenya;
1.2 provision of requisite infrastructure for acquisition, processing, access, dissemination and archiving of Earth Observation data, products and services;
1.3 promotion of access to and use of Earth Observation data, products and services by end users in Kenya , Eastern and the Central East Africa region;
1.4 promote research and applications development in the Earth Observation field.

Article 2 Areas of Cooperation

2.1 The Parties shall cooperate in the following areas:

a) to establish and develop a Regional Center for Earth Observation;

b) to provide the requisite equipment and infrastructure for acquisition, processing, access, dissemination and archiving of Earth Observation data, products and services;
c) formulation of specific policies for Earth Observation data, products and services access and use;
d) human and infrastructure resources development;
e) knowledge and technology transfer in data acquisition, processing, dissemination and archiving;
f) research and development;
g) any other area that may be mutually agreed on by the Parties.

Article 3 Forms of Cooperation

3.1 The Parties shall cooperate through the following:

a) undertaking of a feasibility and user need assessment analysis;
b) establishment of key infrastructure for acquisition, processing, access, dissemination and archiving of Earth Observation data, products and services in Kenya;
c) providing, maintaining and operating the facilities of the Regional Centre for Earth Observation in Malindi - BSC for the acquisition, first level processing, transfer and archiving of Earth Observation data, products and services;
d) development of the Regional Centre for Earth Observation for acquisition, high level processing, access, dissemination and archiving of Earth Observation data, products and services, and for its maintenance and operation in Nairobi or any other suitable location;
e) formulation of specific policies for Earth Observation data, products and services access and use;
f) assisting the Kenyan Government in user support activities;
g) planning and provision of training programs for Kenyan personnel;
h) joint research and development programs;
i) joint applications for European/International Earth Observation program funding;
j) promotion of joint activities and initiatives at national and international level;
k) exchange of expert visits;
l) any other form of cooperation that may be mutually agreed upon by the Parties.

Article 4 Implementation of the Arrangement

4.1The Parties shall jointly identify key priority areas and come up with a Plan of Action and implementation plan within six (6) months from the date of the entry into force of this Arrangement.

4.2 There shall be a Joint Management Committee to oversee the establishment and operations of the Regional Center for Earth Observation. The Committee shall comprise of such persons designated by the national implementing agencies in the number of two members per Party which shall report to the Joint Steering Committee provided for in Article V (c) of the Agreement.

4.3The Parties shall conduct an evaluation of the implementation of this Arrangement after its entry into force, every two years for continued improvement.

Article 5 Implementing Agencies

5.1 For the purposes of implementing this Arrangement on the Italian side, the implementing agency shall be:

- Italian Space Agency

5.2 For the purposes of implementing this Arrangement, on the part of the Government of the Republic of Kenya, the implementing agency shall be:

- Ministry of Defence or such other agency as shall be nominated

Article 6 Intellectual Property Rights

6.1 Any intellectual property right related to, or interest in, any innovation or work made in the performance of this Arrangement solely by one Party or any of its Related Entities (e.g. contractors or subcontractors) shall be owned by such Party or its Related Entity. Allocation of Intellectual Property rights between such Party and its Related Entities shall be determined by such Party's laws, regulations and applicable contractual obligations.

6.2 If any research jointly conducted by the Parties, produces an invention, an innovation or work, which incorporates intellectual property rights, the Parties shall, in good faith, consult and agree as to the allocation of Intellectual Property rights to, or interest in, such joint innovation or work and the responsibilities, costs, and actions to be taken to establish and maintain those intellectual property rights.

Article 7 Amendment

The present Implementing Arrangement may be amended by mutual written consent of the Parties. The amendments shall enter into force on the date of the receipt of the last two notifications by which the Parties shall formally communicate to each other that their respective internal procedures have been complied with.

Article 8 Dispute Resolution

For any dispute between the Parties relating to the interpretation and/or implementation of this Implementing Arrangement the rules and provisions established by article XIV of the bilateral Agreement shall apply.

Article 9 Entry into force, duration and termination

9.1 This Implementing Arrangement shall be executed by both Parties and produce its effects on the date of the entry into force of the bilateral Agreement.

9.2 This Implementing Arrangement shall remain in force for the duration of the bilateral Agreement.

9.3 Either of the Parties may terminate this Implementing Arrangement at any time by giving a twelve (12) months prior written notice through the established diplomatic channels and the Implementing Arrangement shall lapse automatically at the expiry of the notice. The termination of this Implementing Arrangement shall not absolve the Parties of their obligations commenced before the termination of the Arrangement, except as otherwise agreed in writing by the Parties.

Article 10 Interpretation

10.1. For all matters not expressly treated or provided for by this Implementing Arrangement, the rules and provisions established in the bilateral Agreement shall apply.

10.2 In case of conflicts between the provisions of this Implementing Arrangement and the provisions of the bilateral Agreement, the latter shall prevail.

Article 11 Signatures

IN WITNESS WHEREOF THE undersigned, duly authorized thereto by their respective governments and constitutive instrument respectively, have signed the present Implementing Arrangement.

Done at Trento, on this 24th day of October 2016, in four originals, two in the English and two in the Italian language, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation or application the English text shall prevail.

IMPLEMENTING ARRANGEMENT

To the Agreement between the Government of the Republic of Kenya and the Government of the Italian Republic for the San Marco Program At the Luigi Broglio Space Centre –Malindi, Kenya,

ON

SUPPORT TO THE KENYA SPACE AGENCY

THIS IMPLEMENTING ARRANGEMENT is made between the Government of the Republic of Kenya on the one part and the Italian Space Agency (ASI) on behalf of the Government of the Italian Republic, on the other part, herein after referred to as singularly as "Party" and collectively as "Parties" (which expression shall where the context so admits include its successors or assigns).

Preamble

WHEREAS the Government of the Republic of Kenya and the Government of the Italian Republic have signed the Agreement for the San Marco Program at the LUIGI BROGLIO SPACE CENTRE – MALINDI, hereinafter also referred to as the "Agreement";

TAKING NOTE THAT Article III (7) of the Agreement provides for the conclusion of Implementing Arrangements for the purposes of the implementation of the Agreement;

CONSIDERING THAT support and enhancement of the capacity of the Kenya Space Agency or such other Agency as shall be established by the Government of Kenya is recognized as an area of cooperation in Article III (1) of the Agreement;

RECOGNIZING the desire of the Government of the Republic of Kenya to establish and operationalize the Kenya Space Agency;

THE PARTIES AGREE AS FOLLOWS

Article 1 Purposes and Objectives

The purpose of this Implementing Arrangement is to provide a framework for cooperation between the Government of the Republicof Kenya and the Italian Space Agency, relating to the assistance for:

The establishment and operationalisation of the Kenya Space Agency.

Article 2 Areas of Cooperation

2.1 The Parties shall cooperate in the following areas:

a) legal and institutional support for the establishment of the Kenya National Space Agency;
b) capacity building;
c) management support for the development of short, medium and long term sustainable space programmes;
d) human and infrastructure resources development;

2

e) any other area that may be mutually agreed on by the Parties.

Article 3 Forms of Cooperation

3.1 The Parties shall cooperate through the following:

a) technical assistance in terms of personnel, software, equipment and by secondment of experts to each Party's National Space Agency;
b) training and internship programmes to employees of the National Space Secretariat;
c) organization of, and participation in, and hosting of international and national conferences and symposia on space science and technology and its attendant disciplines;
d) organization of and participation in Space Policy courses;
e) joint applications for European/International program funding;
f) access to opportunities that ASI may have with other space agencies;
g) development of short, medium and long-term sustainable space programmes;
h) any other form of cooperation that may be mutually agreed on by the Parties.

Article 4 Implementation of the Arrangement

4.1 The Parties shall jointly identify key priority areas and come up with a Plan of Action and implementation plan within six (6) months from the date of the entry into force of this Arrangement.

4.2 The Parties shall conduct an evaluation of the implementation of this Arrangement after its entry into force, every two years for continued improvement.

Article 5 Implementing Agencies

5.1 For the purposes of implementing this Arrangement on the Italian side, the implementing agency shall be:

- Italian Space Agency.

5.2 For the purposes of implementing this Arrangement on the part of the Government of the Republic of Kenya, the implementing agency shall be:

- Ministry of Defence or such other Agency as shall be nominated.

Article 6 Intellectual Property Rights

6.1 Any intellectual property right related to, or interest in, any innovation or work made in the performance of this Arrangement solely by one Party or any of its Related Entities (e.g. contractors or subcontractors) shall be owned by such Party or its Related Entity. Allocation of Intellectual Property rights between such Party and its Related Entities shall be determined by such Party's laws, regulations and applicable contractual obligations.

6.2 If any research jointly conducted by the Parties, produces an invention, an innovation or work, which incorporates intellectual property rights, the Parties shall, in good faith, consult and agree as to the allocation of Intellectual Property rights to, or interest in, such joint innovation or work and the responsibilities, costs, and actions to be taken to establish and maintain those intellectual property rights.

Article 7 Amendment

This present Implementing Arrangement may be amended by mutual written consent of the Parties. The amendments shall enter into force on the date of the receipt of the last of the two notifications by which the Parties shall formally communicate to each other that their respective internal procedures have been complied with.

Article 8 Dispute Resolution

For any dispute between the Parties relating to the interpretation and/or implementation of this Implementing Arrangement the rules and provisions established by article XIV of the bilateral Agreement shall apply.

Article 9 Entry into force, duration and termination

9.1 This Implementing Arrangement shall be executed by both Parties and produce its effects on the date of the entry into force of the bilateral Agreement.

9.2 This Implementing Arrangement shall remain in force for the duration of the inter-governmental bilateral Agreement between the Italian Republic and the Republic of Kenya.

9.3 Either of the Parties may terminate this Implementing Arrangement at any time by giving a twelve (12) months prior written notice through the established diplomatic channels and the Implementing Arrangement shall lapse automatically at the expiry of the notice. The termination of this Implementing Arrangement shall not absolve the Parties of their obligations commenced before the termination of the Arrangement, except as otherwise agreed in writing by the Parties.

Article 10 Interpretation

10.1. For all matters not expressly treated or provided for by this Implementing Arrangement, the rules and provisions established in the bilateral Agreement shall apply.

10.2 In case of conflicts between the provisions of this Implementing Arrangement and the provisions of the bilateral Agreement, the latter shall prevail.

Article 11 Signature

IN WITNESS WHEREOF THE undersigned, duly authorized thereto by their respective government and constitutive instrument respectively, have signed the present Implementing Arrangement.

Done at Trento, on this 24th day of October 2016, in four originals, two in the English and two in the Italian language, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation or application the English text shall prevail.

For and on behalf of the Government of the Republic of Kenya

....

Cabinet Secretary

Ministry of Defene

For and on behalf of the Government of the Italian Republic

....

President

Italian Space Agency

IMPLEMENTING ARRANGEMENT

To the Agreement between the Government of the Republic of Kenya and the
Government of the Italian Republic for the San Marco Program
At the Luigi Broglio Space Centre – Malindi, Kenya,

ON

TELEMEDICINE

THIS IMPLEMENTING ARRANGEMENT is made between the Government of the Republic of Kenya on the one part and the Italian Space Agency (ASI) on behalf of the Government of the Italian Republic, on the other part, herein after referred to as singularly as "Party" and collectively as "Parties" (which expression shall where the context so admits include its successors or assigns).

Preamble

WHEREAS the Government of the Republic of Kenya and the Government of the Italian Republic have signed the Agreement for the San Marco Program at the LUIGI BROGLIO SPACE CENTRE – MALINDI, hereinafter also referred to as the "Agreement";

TAKING NOTE THAT Article III (7) of the Agreement provides for the conclusion of Implementing Arrangements for the purposes of the implementation of the Agreement;

CONSIDERING THAT the cooperation on telemedicine is recognized in Article II (2) (e) of the Agreement;

RECOGNIZING the desire of the Government of the Republic of Kenya to promote and prioritise resource sensitive and context specific research and technologies to address the burden of several non-communicable diseases in Kenya;

THE PARTIES AGREE AS FOLLOWS

Article 1 Purposes and Objectives

The objective of the present Implementing Arrangement is to:

1.1 provide a supplemental framework for the cooperation between the Parties for promotion, support and sustained research to inform policy and empower programs for prevention and control of non-communicable diseases in Kenya;

1.2 promote accessibility of medical services to remote areas in the Republic of Kenya;

1.3 promote the use of telemedicine technology in health institutions in Kenya.

Article 2 Areas of Cooperation

2.1 The Parties shall cooperate in the following areas:

a) transfer of knowledge in telemedicine technology and provision of training for medical personnel in Kenya;

b) information and communication technology infrastructure development in Kenya;
c) disease prevention and treatment;
d) research and development;
e) provision of medical equipment and applications;
f) any other field that may be mutually agreed on by the Parties.

Article 3 Forms of Cooperation

3.1 The Parties shall cooperate through the following:

a) undertaking of a need assessment analysis;
b) supporting the establishment of access points to the ASI-Net infrastructure in the Republic of Kenya;
c) establishing a satellite hub in Malindi to connect to access points in Kenya and in Rome;
d) supporting training programs of relevant Kenyan personnel;
e) establishment of telemedicine medical equipment and infrastructure in health institutions in Kenya;
f) equipping selected medical institutions in Kenya with telecommunication and ECG (Electro Cardio Graph) tele-cardiology equipment;
g) joint research and development programs;
h) joint applications for European/International Telemedicine program funding;
i) exchange of expert visits;
j) assisting Kenyan national health care systems in sanitary planning and management;
k) promotion of joint activities and programs on telemedicine at national and international level;
l) supporting medical and telemedicine equipment operations
m) any other form of cooperation that may be mutually agreed on by the Parties.

Article 4 Implementation of the Arrangement

4.1 The Parties shall jointly identify key priority areas and come up with a Plan of Action and implementation plan within six (6) months from the date of the entry into force of this Arrangement .

4.2 There shall be a Telemedicine Joint Committee to manage the telemedicine programme. The Committee shall comprise of such persons designated by the national implementing agencies in the number of two members per Party which shall report to the Joint Steering Committee established under Article V(c) of the Agreement.

4.3 The Parties shall conduct an evaluation of the implementation of this Arrangement after its entry into force, every two years for continued improvement.

Article 5 Implementing Agencies

5.1 For the purposes of implementing this Arrangement on the part of the Italian side, the implementing agency shall be:

- Italian Space Agency.

5.2For the purposes of implementing this Arrangement on the part of the Government of the Republic of Kenya, the implementing agency shall be:

- Ministry of Defence or such other agency as shall be nominated.

Article 6 Intellectual Property Rights

6.1 Any intellectual property right related to, or interest in, any innovation or work made in the performance of this Arrangement solely by one Party or any of its Related Entities (e.g. contractors or subcontractors) shall be owned by such Party or its Related Entity. Allocation of Intellectual Property rights between such Party and its Related Entities shall be determined by such Party's laws, regulations and applicable contractual obligations.

6.2 If any research jointly conducted by the Parties, produces an invention, an innovation or work, which incorporates intellectual property rights, the Parties shall, in good faith, consult and agree as to the allocation of Intellectual Property rights to, or interest in, such joint innovation or work and the responsibilities, costs, and actions to be taken to establish and maintain those intellectual property rights.

Article 7 Amendments

The present Implementing Arrangement may be amended by mutual written consent of the Parties. The amendments shall enter into force on the date of the receipt of the last of the two notifications by which the Parties shall formally communicate to each other that their respective internal procedures have been complied with.

Article 8 Dispute Resolution

For any dispute between the Parties relating to the interpretation and/or implementation of this Implementing Arrangement the rules and provisions established by Article XIV of the bilateral Agreement shall apply.

Article 9 Entry into force, duration and termination

9.1 This Implementing Arrangement shall be executed by both Parties and produce its effects on the date of the entry into force of the bilateral Agreement .

9.2 This Implementing Arrangement shall remain in force for the duration of the bilateral Agreement.

9.3 Either of the Parties may terminate this Implementing Arrangement at any time by giving a twelve (12) months prior written notice through the established diplomatic channels and the Implementing Arrangement shall lapse automatically at the expiry of the notice. The termination of this Arrangement shall not absolve the Parties of their obligations commenced before the termination of the Arrangement, except as otherwise agreed in writing by the Parties.

Article 10 Interpretation

10.1 For all matters not expressly treated or provided for by this Implementing Arrangement, the rules and provisions established in the bilateral Agreement shall apply.

10.2 In case of conflicts between the provisions of this Implementing Arrangement and the provisions of the bilateral Agreement, the latter shall prevail.

Article 11 Signatures

IN WITNESS WHEREOF THE undersigned, duly authorized thereto by their respective government and constitutive instrument respectively, have signed the present Implementing Arrangement.

Done at Trento on this 26th day of October 2016, in four originals, two in the English and two in the Italian language, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation or application the English text shall prevail.

For and on behalf of the Government of the Republic of Kenya	For and on behalf of the Government of the Italian Republic
....	....
Cabinet Secretary	President
Ministry of Defence	Italian Space Agency

IMPLEMENTING ARRANGEMENT

To the Agreement between the Government of the Republic of Kenya and the Government of the Italian Republic for the San Marco Program At the Luigi Broglio Space Centre – Malindi, Kenya,

ON

ACCESS TO EARTH OBSERVATION AND SPACE SCIENCE DATA

THIS IMPLEMENTING ARRANGEMENT is made between the Government of the Republic of Kenya on the one part and the Italian Space Agency (ASI) on behalf of the Government of the Italian Republic, on the other part, herein after referred to singularly as "Party" and collectively as "Parties" (which expression shall where the context so admits include its successors or assigns).

Preamble

WHEREAS the Government of the Republic of Kenya and the Government of the Italian Republic have signed the Agreement for the San Marco Program at the LUIGI BROGLIO SPACE CENTRE – MALINDI, hereinafter also referred to as the "Agreement";

TAKING NOTE THAT article III (7) of the Agreement provides for the conclusion of Implementing Arrangements for purposes of the implementation of the Agreement;

CONSIDERING THAT the cooperation on Earth Observation, applications and services; Satellite data acquisition, Tracking and Telemetry services, Atmospheric research and Navigation and positioning application and services is recognized in Article II (2) paragraphs (b), (f), (g), (i) and (j) of the Agreement;

RECOGNIZING the desire of the Government of the Republic of Kenya to promote and prioritise resource sensitive and context specific applications, education, research and technologies through access and use of Earth Observation and Space Science data in Kenya;

THE PARTIES AGREE AS FOLLOWS

Article 1 Definitions

1.1 "COSMO-SkyMed" or "Constellation of small Satellites for the Mediterranean basin Observation" is an Italian constellation of 4 medium-size satellites, each equipped with a microwave high-resolution synthetic aperture radar.

1.2 "MODIS" or "Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer" is a key instrument aboard the Terra (EOS AM) and Aqua (EOS PM) Earth Observation satellites.

1.3 "Terra" is a multi-national NASA scientific research satellite launched in December 1999 that carries five sensors that have been studying the interactions among the Earth's atmosphere, lands, oceans, and radiant energy.

1.4 "Aqua" is a multi-national NASA scientific research satellite launched in May 2004 that carries six sensors to study precipitation, evaporation, and cycling of water.

1.5 "ERS" or "European Remote Sensing satellite" is a satellite launched in April 1995 for measuring ozone content of the atmosphere and monitor vegetation cover. The science mission ended on 4th July 2011 and the satellite subsequently de-orbited.

1.6 "Landsat" is a series of Earth-observing satellite missions jointly managed by NASA and the U.S. Geological Survey since 1972. The latest satellite, Landsat 7, launched in April 1999 has the primary goal to refresh the global archive of satellite photos, providing up-to-date and cloud-free images.

1.7 "ENVISAT" or "Environmental Satellite" is a European Space Agency Earth observing satellite launched in March 2002 with the objective to service the continuity of European Remote-Sensing Satellite missions, providing additional observational parameters to improve environmental studies. Contact with the satellite was lost on 8th April 2012.

Article 2 Purposes and Objectives

The purpose of this Implementing Arrangement is to:

a) provide a supplemental framework for cooperation between the Government of Kenya and the Italian Space Agency (ASI) for access and use of Earth Observation and Space Science data available to ASI for use and distribution according to each specific mission data policy, for research and national development programs in Kenya;

b) promote access and use of data from past, ongoing and future space programs undertaken by ASI and its partners, as specified in paragraph (a) above;

c) promote access and use of data from past, ongoing and future space programs undertaken by ASI and its partners from the San Marco program at the Luigi Broglio Space Center – Malindi.

Article 3 Areas of Cooperation

3.1 The Parties shall cooperate in the following areas:

a) formulation of specific data access and value added products use policies;
b) access and use of data from past, ongoing and future space programs, including but not limited to, COSMO-SkyMed, MODIS, Terra & Aqua, LANDSAT, ERS2, ENVISAT according to each specific mission data policy;

c) access and use of all data from past, ongoing and future space programs from the San Marco program at the Luigi Broglio Space Center – Malindi;
d) human and infrastructure resources development;
e) wider dissemination of space programs value added products to mutually agreed third parties;
f) know how and technology transfer of data acquisition, processing, dissemination and archiving;
g) research and development;
h) any other area that may be mutually agreed on by the Parties.

Article 4 Forms of Cooperation

4.1 The Parties shall cooperate through the following:

a) undertaking of a data user need assessment analysis;
b) development of data, products and services access and use policies, according to each specific mission data policy;
c) to establish and develop infrastructure for data, products and services access and use in the Republic of Kenya, including but not limited to COSMOS-SkyMed;
d) making available one national coverage of COSMO-SkyMed data of Kenya annually in an appropriate mode and making available Site specific COSMO-SkyMed for emergencies in Kenya in appropriate modes and to make available Site specific COSMO-SkyMed for pilot projects and scientific applications in Kenya in appropriate modes;
e) facilitating access to and use of Earth Observation data from past, ongoing and future space programs of ASI and its partners according to each specific mission data policy;
f) provision of training programs for selected Kenyan personnel on acquisition, processing, dissemination and archiving of data, software and hardware development and other related fields;
g) undertake joint research and development programs;
h) undertake joint applications for European and/or international Earth Observation program funding;
i) promotion of joint activities and programs on Earth Observation and Space Science at national and international level;
j) sharing of revenue generated from use of data by third parties and value added products;
k) exchange visits of experts in Earth Observation and Space Science;
l) establishment of focal points for access and use of Earth Observation and space science research data in Kenya;
m) any other form of cooperation that may be mutually agreed on by the Parties.

Article 5 Implementation of the Arrangement

5.1 The implementation of this Arrangement shall be based on joint data access and sharing policies.

5.2 The parties shall jointly identify key priority areas and come up with a Plan of Action and implementation plan within six (6) months from the date of the entry into force of this Arrangement.

5.3 The Parties shall conduct an evaluation of the implementation of this Arrangement after its entry into force every two years for continued improvement.

Article 6 Implementing Agencies

6.1 For the purposes of implementing this Arrangement on the Italian side, the implementing agency shall be:

- Italian Space Agency.

6.2 For the purposes of implementing this Arrangement on the part of the Government of the Republic of Kenya, the implementing agency shall be:

- Ministry of Defence or such other agency as shall be nominated.

Article 7 Intellectual Property Rights

7.1 Any intellectual property right related to, or interest in, any innovation or work made in the performance of this Arrangement solely by one Party or any of its Related Entities (e.g. contractors or subcontractors) shall be owned by such Party or its Related Entity. Allocation of Intellectual Property rights between such Party and its Related Entities shall be determined by such Party's laws, regulations and applicable contractual obligations.

7.2 If any research jointly conducted by the Parties, produces an invention, an innovation or work, which incorporates intellectual property rights, the Parties shall, in good faith, consult and agree as to the allocation of Intellectual Property rights to, or interest in, such joint innovation or work and the responsibilities, costs, and actions to be taken to establish and maintain those intellectual property rights.

Article 8 Amendment

The present Implementing Arrangement may be amended by mutual written consent of the Parties. The amendments shall enter into force on the date of the receipt of the last notifications by which the Parties shall formally communicate to each other that their respective internal procedures have been complied with.

Article 9 Dispute Resolution

For any dispute between the Parties relating to the interpretation and/or implementation of this Implementing Arrangement the rules and provisions established by Article XIV of the bilateral Agreement shall apply.

Article 10 Entry into force, duration and termination

10.1 This Implementing Arrangement shall be executed by both Parties and produce its effects on the date of the entry into force of the bilateral Agreement .

10.2 This Implementing Arrangement shall remain in force for the duration of the bilateral Agreement.

10.3 Either of the Parties may terminate this Implementing Arrangement at any time by giving a twelve (12) months prior written notice through the established diplomatic channels and the Implementing Arrangement shall lapse automatically at the expiry of the notice. The termination of this Implementing Arrangement shall not absolve the Parties of their obligations commenced before the termination of the Arrangement except as otherwise agreed in writing by the Parties

Article 11 Interpretation

11.1 For all matters not expressly treated or provided for by this Implementing Arrangement, the rules and provisions established in the bilateral Agreement shall apply.

11.2 In case of conflicts between the provisions of this Implementing Arrangement and the provisions of the bilateral Agreement, the latter shall prevail.
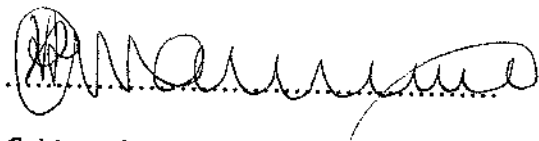
Article 12 Signatures

IN WITNESS WHEREOF THE undersigned, duly authorized thereto by their respective government and constitutive instrument respectively, have signed the present Implementing Arrangement.

Done at Trento, on this 24th day of October 2016, in four originals, two in the English and two in the Italian language, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation or application the English text shall prevail.

For and on behalf of the Government of the Republic of Kenya

Cabinet Secretary

Ministry of Defence

For and on behalf of the Government of the Italian Republic

President

Italian Space Agency

IMPLEMENTING ARRANGEMENT

To the Agreement between the Government of the Republic of Kenya and the
Government of the Italian Republic for the San Marco Program
At the Luigi Broglio – Malindi Space Centre, Kenya,

ON

EDUCATION AND TRAINING

THIS IMPLEMENTING ARRANGEMENT is made between the Government of the Republic of Kenya on the one part and the Italian Space Agency (ASI) on behalf of the Government of the Italian Republic, on the other part, herein after referred to singularly as "Party" and collectively as "Parties" (which expression shall where the context so admits include its successors or assigns).

Preamble

WHEREAS the Government of the Republic of Kenya and the Government of the Italian Republic have signed the Agreement for the San Marco Program at the LUIGI BROGLIO – MALINDI SPACE CENTRE, hereinafter also referred to as the "Agreement";

TAKING NOTE THAT article III (7) of the Agreement provides for the conclusion of Implementing Arrangements for the purposes of the implementation of the Agreement;

CONSIDERING THAT education and training is recognized as an area of cooperation in Article II (2) (k) of the Agreement;

RECOGNIZING the need for continued cooperation in training, education and technology transfer;

THE PARTIES AGREE AS FOLLOWS

Article 1 Purposes and Objectives

To provide a supplemental framework for cooperation between the Government of the Republic of Kenya and the Italian Space Agency, on training and education programs and activities.

Article 2 Areas of Cooperation

The Parties shall cooperate in the following training and education areas:

a) Aerospace Engineering and Technology;
b) Earth Observation and Navigation;
c) Space Science;
d) Space Policy and International Space Law;
e) Telemedicine;
f) Telecommunications;
g) any other disciplines that may be mutually agreed on by the Parties.

Article 3 Forms of Cooperation

The Parties shall cooperate through the following:

a) Provision of annual scholarships and fellowships to fifteen(15) selected Kenyan nationals to the Italian Institutions of higher learning for undergraduate and post graduate degree programmes and short and long-term courses;
b) Supporting research and development programs for Kenyan nationals;
c) Exchange visits for Kenyan and Italian nationals and Institutions;
d) joint applications for European/International Education and Training program funding;
e) enhancing capacity of the Kenyan Public Institutions of higher learning to undertake training in space science and technology;
f) supporting outreach programmes in space science and technology at the elementary and high school levels in Kenya
g) Any other form of cooperation that may be mutually agreed on by the Parties.
h) To provide the Kenyan nationals accorded scholarship in Italy, full tuition including research fees, travelling expenses, medical insurance cover and adequate allowance for subsistence.

Article 4 Implementation of the Arrangement

4.1 Kenyan nationals accorded scholarship in Italy shall be provided by the Government of the Italian Republic, full tuition including research fees, travelling expenses, medical insurance cover and adequate allowance for subsistence;

4.2 The Arrangement will be implemented taking into consideration the Government of the Republic of Kenya priorities and requirements.

4.3 The Parties shall jointly identify key priority areas and come up with a Plan of Action and implementation plan within six (6) months from the date of the entry into force of this Arrangement .

4.4 The Parties shall conduct an evaluation of the implementation of the Plan of Action of this Arrangement after its entry into force, every two years for continued improvement.

Article 5 Implementing Agencies

5.1 For the purposes of implementing this Arrangement on the Italian side, the implementing agency shall be:

- Italian Space Agency.

5.2 For the purposes of implementing this Arrangement on the part of the Government of the Republic of Kenya, the implementing agency shall be:

- Ministry of Defence or such other agency as shall be nominated.

Article 6 Intellectual Property Rights

6.1 Any intellectual property right related to, or interest in, any innovation or work made in the performance of this Arrangement solely by one Party or any of its Related Entities (e.g. contractors or subcontractors) shall be owned by such Party or its Related Entity. Allocation of Intellectual Property rights between such Party and its Related Entities shall be determined by such Party's laws, regulations and applicable contractual obligations.

6.2 If any research jointly conducted by the Parties, produces an invention, an innovation or work, which incorporates intellectual property rights, the Parties shall, in good faith, consult and agree as to the allocation of Intellectual Property rights to, or interest in, such joint innovation or work and the responsibilities, costs, and actions to be taken to establish and maintain those intellectual property rights.

Article 7 Amendment

This present Implementing Arrangement may be amended by mutual written consent of the Parties. The amendments shall enter into force on the date of the receipt of the last of the two notifications by which the Parties shall formally communicate to each other that their respective internal procedures have been complied with.

Article 8 Dispute Resolution

For any dispute between the Parties relating to the interpretation and/or implementation of this Implementing Arrangement the rules and provisions established by article XIV of the bilateral Agreement shall apply.

Article 9 Entry into force, duration and termination

9.1 This Implementing Arrangement shall be executed by both Parties and shall produce its effects on the date of the entry into force of the bilateral Agreement.

9.2 This Implementing Arrangement shall remain in force for the duration of the bilateral Agreement.

9.3 Either of the Parties may terminate this Implementing Arrangement at any time by giving a twelve (12) months prior written notice through the established diplomatic channels and the Implementing Arrangement shall lapse automatically at the expiry of the notice. The termination of this Implementing Arrangement shall not absolve the Parties of their obligations commenced before the termination of the Arrangement except as otherwise agreed in writing by the Parties.

Article 10 Interpretation

10.1 For all matters not expressly treated or provided for by this Implementing Arrangement, the rules and provisions established in the bilateral Agreement shall apply.

10.2 In case of conflicts between the provisions of this Implementing Arrangement and the provisions of the bilateral Agreement, the latter shall prevail.

Article 11 Signatures

IN WITNESS WHEREOF THE undersigned, duly authorized thereto by their government and constitutive instrument respectively, have signed the present Implementing Arrangement.

Done at Trento, on this 24th day of October 2016, in four originals, two in the English and two in the Italian language, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation or application the English text shall prevail.
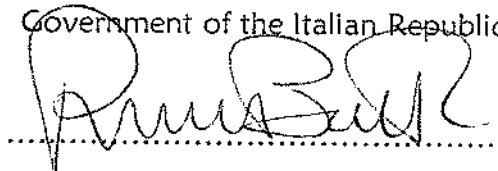
For and on behalf of the Government of the Republic of Kenya	For and on behalf of the Government of the Italian Republic
....	....
Cabinet Secretary	President
Ministry of Defene	Italian Space Agency

ANNEX 1

BSC ASSETS INVENTORY

SAN MARCO PROGRAM

LUIGI BROGLIO – MALINDI SPACE CENTRE

SAN MARCO PROGRAM

LUIGI BROGLIO - MALINDI SPACE CENTRE

31 July 2014

Annex 9

BSC assets inventory

SAN MARCO PROGRAM
MALINDI- LUIGI BROGLIO SPACE CENTRE (BSC)
31 July 2014

SUMMARY

SAN MARCO PROGRAM
MALINDI- LUIGI BROGLIO SPACE CENTRE (BSC)
31 July 2014

1 INTRODUCTION

This document is update version of an Annex to the "Agreement between the Government of the Republic of Kenya and the Government of the Italian Republic for the San Marco Program at the Luigi Broglio – Malindi Space Centre, Kenya".
It describes the main BSC assets, with a focus on the components. Further details level is always available for consultation by Government of Kenya in the Information System of BSC.

2 ACRONYIMS

ASI	Italian Space Agency –Agenzia Spaziale Italiana
BSC	"Luigi Broglio" – Malindi Space Center
CGS	French Guyana Space Centre – Centre Spatial Guyanais
CLTC	China Launch and Tracking Control General
ESA	European Space Agency
ESOC	ESA Space Operation Center
GPS	Global Positioning System
GPS-TDAF	GPS Tracking and Data Analysis Facility
LEO	Low Earth Orbit
LEOP	Launch and Early Orbit Phase
MLD	Malindi
NA	Not Applicable
NASA	National Aeronautics and Space Administration
PRC	People's Republic of China
RSC	Remote Sensing Centre
SW	Software
TT&C	Telemetry Tracking and Control
WAN	Wide Area Network

3 LUIGI BROGLIO – MALINDI SPACE CENTRE (BSC) REFERENCE SCENARIO

The San Marco Program /Luigi Broglio – Malindi Space Centre (BSC) in Malindi (Kenya) is a joint Italy/Kenya space cooperation program.
The BSC existence in Kenya is governed by an inter-governmental agreement between Italy and Kenya for co-operating in space activities since 1964. Renewal of the agreement was performed in 1995 for a duration of 15 years. The agreement includes activities for rocket launching, satellite Telemetry Tracking and Control (TT&C) support, satellite image acquisition and other remote sensing activities. The first Italian/Kenyan Agreement for the BSC established the base under the management of the University of Rome "la Sapienza" while maintaining the land under the authority of the Government of Kenya. In 2003 the Italian Government transferred the role of Italian implementing agency of the agreement to the Italian Space Agency (ASI). The ASI management became effective on January 1st 2004 by a Decree of the Italian "Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca/Ministry of Education and Scientific Research".

The base, with an actual land extension coverage of 3,5 ha, is situated in the Ungwana Bay zone near the Ngomeni village, about 32 Km north of Malindi and 115 km north of Mombasa. The geographical coordinates are latitude 2.996° South and longitude 40.196° West. This location offers an eastern launch azimuth window of about 60 degrees. It is reachable by road along the Malindi-Lamu highway. It can be found with Google Earth or with Google Maps in the search field with the following string "2.996 S, 40.196 E".
The equatorial localization of the Centre, on the Indian Ocean coast, allows to perform launching of satellites and control activities. The centre is composed of two segments: the land segment and the sea segment (marine platforms).

SAN MARCO PROGRAM
MALINDI- LUIGI BROGLIO SPACE CENTRE (BSC)
31 July 2014

The BSC is active since the 60s as a launch facility exploiting the sea segment as launch pads for rockets of the Scout class. Since the 80s the focus shifted on the control of satellites and rockets launched from other sites and 3 Ground Station have been established. The BSC is now operational in the domain of LEO satellite controlling (ASI AGILE, NASA SWIFT, NASA Nu-Star), LEOP support for ESA missions and the support to Arianespace/ESA rockets launched from the CGS in Kourou (French Guyana). Recently, the BSC is entered in the network of ground stations that support the PRC human flight program which is composed of the Shen Zhou shuttles to be docked to the Tiang Gong class space station. This activity is supported by an agreement between ASI and the PRC/CLTC.
Since November 2006, the BSC also hosts navigation signal receivers which delivers continuous measurements to the ESA/ESOC Navigation Facility. Data are analyzed for investigating the quality of the signal and also in support of Earth science research, multidisciplinary applications, and education.

A new Eumetsat/EUMETCAST receiver station has been installed to acquire satellite imagery for weather forecast, climate observations and environmental analyses.

4 BSC GENERAL DESCRIPTION

The main activities carried out in the BSC can be summarized as follows:

- Satellite Launches: the activities are suspended. A feasibility study (technical, programmatic and economical) has demonstrated the feasibility of resuming the launch activity.
- Satellite control: these activities are ongoing and cover the launch support, LEOP support, routine support to the ASI mission or international missions with ASI cooperation;
- Remote Sensing: these activities are currently in a phase of reorganization and renewal with upgrading of the receiving section and of the data analysis.
- Training: this program is in progress and is regularly scheduled to meet normal work operations.

The facilities supporting the BSC activities are either Scientific/Technical or Logistic.

5 SCIENTIFIC AND TECHNICAL FACILITIES

These category of facilities belongs either to the Land Segment or to the Sea Segment.

5.1 LAND SEGMENT

The land segment is composed of several buildings and infrastructures enclosed by a perimeter wall. Buildings are devoted to accommodations, laboratories and offices with a total of approximately 250 rooms. Nautical infrastructures have been established in order to embark and disembark workers as well as goods and equipment directed to the platforms. The land segment hosts three antenna systems (Ground Stations) used for satellite control. The BSC Ground Stations are:

- Malindi-1 (MLD-01)
- Malindi-2 (MLD-02)
- Remote Sensing Centre (RSC)

In addition to that station the BSC hosts also ancillary facilities:

- Earth Observation Application Centre
- Communication and Calibration facilities
- PRC/CLTC Communication facilities

SAN MARCO PROGRAM
MALINDI- LUIGI BROGLIO SPACE CENTRE (BSC)
31 July 2014

5.1.1 MLD-01

MLD-01 is mainly dedicated to telemetry, tracking and telecommand (TT&C) activities in S band. Since the installation in 1982 several updates have been provided.

MLD-01 main characteristics are:

- Antenna Manufacturer: Datron System Inc. – USA;
- Cassegrain antenna with 10 m main reflector diameter, 1,45 m diameter parabolic subreflector;
- Mounting: Az/El;
- Operating ranges: a) azimuth between -420 deg and +420 deg; b) elevation between 0 deg and 90 deg;
- Gain equal to 43.2 dB at 2250 MHz;
- Telemetry bands:
  - up-link:
    - S-band: 2025-2120 MHz.
  - down-link:
    - L-band: 1675-1725 MHz;
    - S-band: 2200-2300 MHz;
    - X-band: 8025-8400 MHz;

MLD-01 consists of the following subsystems:

- RF - Radio Frequency subsystem, composed by:
  - S-band transmitting feed;
  - L/S-bands receiving feed;
  - X-band receiving feed;
  - X-band dichroic subreflector;
  - L-band downconverter;
  - X-band downconverter;
  - S-band downconverter (3 channels);
  - RF control unit;
  - L-band data and tracking receiver;
  - S-band tracking receiver;
  - X-band tracking receiver;
  - S-band transmission waveguides.
- Tracking subsystem;
- Data Downlink subsystem.

The station hosts a 10 meters Datron Inc. antenna elevated at a height of 12.75 m from the surrounding ground. It provides TT&C capabilities in S-band (transmit & receive) and L- and X-band (receive); in addition, there are facilities for tracking and radiometric measurements (ranging, Doppler). It is used for every type of support in S.band by ASI in case of emergency on the MLD-2 Ground Station but has also capabilities as receiver in L and X bands. In the past this station was used for the support of ESA satellites during the LEOP, Arianespace rocket launches form the CSG (French Guyana) and has served as a backup station for the ASI AGILE and NASA Swift missions. In the X-band was active as a remote sensing receiver.

It is composed of a main reflector, L/S-band feed/RF assembly, X-band feed/RF assembly, S-band transmit assembly, X-band dichroic sub-reflector, L/band down converter, (S/band) dual channel down converter, X-band down converter, S-band track receivers, X-band track receiver, dual drive pedestal, antenna control unit, RF control unit and dual power amplifiers for each axis.

S\N MARCO PROGRAM
MALINDI- LUIGI BROGLIO SPACE CENTRE (BSC)
31 July 2014

List of Instruments

ITEM	Description	Rack No.	Status/Comments
1	INTERCOM UNIT 6	01-G-01	ok/obsolete
2	SWITCHING UNIT RS	01-G-01	ok/obsolete
3	PC ESG (SATT1)	01-G-01	ok/obsolete
4	MONITOR SYNCHMASTER (SATT1)	01-G-01	ok/obsolete
5	KEYBOARD (SATT1)	01-G-01	ok
6	BUS EXTENDER 1	01-G-01	ok
7	BUS EXTENDER 2	01-G-01	ok

ITEM	Description	Rack No.	Status/Comments
1	RECIEVER	01-G-02	ok/obsolete
2	ANTENNA UPLINK SWITCH	01-G-02	ok

ITEM	Description	Rack No.	Status/Comments
1	·TEST VIDEO SWITCH	01-G-03	ok/obsolete
2	NCTRS WORKSTATION Pc	01-G-03	ok/obsolete
3	NCTRS MONITOR & KEYBOARD	01-G-03	ok/obsolete
4	NCTRS Video Switch & Adapter	01-G-03	ok/obsolete
5	PSS1 PC	01-G-03	ok/obsolete
6	PSS2 PC	01-G-03	ok/obsolete
7	PSS MONITOR & KEYBOARD	01-G-03	ok/obsolete
8	PSS Video Switch & Adapter	01-G-03	ok/obsolete
9	Synthesizer/ Function Generetor	01-G-03	ok/obsolete
10	BUS EXTENDER 1	01-G-03	ok
11	BUS EXTENDER SPARE	01-G-03	ok

ITEM	Description	Rack No.	Status/Comments
1	Frequency & Time Generator	01-G-13b	ok

ITEM	Description	Rack No.	Status/Comments
1	OSCILLATOR	51-S-13	ok
2	SWITCHITNG MODULE	51-S-13	ok
3	FREQUENCY DIFFRENCE METER	51-S-13	ok
4	NETWORK TIME SERVER	51-S-13	ok
5	GPS STATION CLOCK	51-S-13	ok

SAN MARCO PROGRAM
MALINDI- LUIGI BROGLIO SPACE CENTRE (BSC)
31 July 2014

6	UNIVERSAL COUNTER	51-S-13	ok
7	Timer/Counter High Resolution	51-S-13	ok
8	MONITORING MODULE	51-S-13	ok
9	TIME CODE GENERATOR	51-S-13	ok
10	AMPLIFIER MODULE	51-S-13	ok

ITEM	Description	Rack No.	Status/Comments
1	TELEMTRY RECIEVER	01-G-04	SPARE
2	GPIB SWITCH 4 TO 1	01-G-04	ok/obsolete
3	GPIB SWITCH 4 TO 1	01-G-04	SPARE
4	FEC A PC	01-G-04	ok/obsolete
5	FEC B PC	01-G-04	ok/obsolete
6	FEC MONITOR & KEYBOARD	01-G-04	ok
7	FEC VIDEO SWITCH & ADAPTER	01-G-04	ok
8	BUS EXTENDER 4	01-G-04	ok
9	BUS EXTENDER 3	01-G-04	ok

ITEM	Description	Rack No.	Status/Comments
1	TELEMTRY RECIEVER	51-S-15	RCV1/ok
2	TELEMTRY RECIEVER	51-S-15	RCV2/ok
3	RF CONTROL UNIT L/S BAND	51-S-15	ok/obsolete
4	ANTENNA CONTROL UNIT	51-S-15	ok/obsolete
5	TELEMTRY RECIEVER COMBINER	51-S-15	ok

ITEM	Description	Rack No.	Status/Comments
1	BORESIGHT REMOTE COMMAND	51-S-16	obsolete
2	PCDO MONITOR	51-S-16	ok
3	ANTENNA CONTROL UNIT	51-S-16	ok
4	PCDO PRIME	51-S-16	ok

ITEM	Description	Rack No.	Status/Comments
1	TEMPS DECOMPTE	01-G-05	ok
2	INTERPHONE OPERA. UNIT 3	01-G-05	obsolete
3	MONITOR SYNCHMASTER (SATT2)	01-G-05	ok
4	KEYBOARD (SATT2)	01-G-05	ok/obsolete
5	PC (SATT2)	01-G-05	ok/obsolete

SAN MARCO PROGRAM
MALINDI- LUIGI BROGLIO SPACE CENTRE (BSC)
31 July 2014

ITEM	Description	Rack No.	Status/Comments
1	CALIBRATION ANTENNA SWITCH	01-G-06	nok
2	INTERCOM UNIT 4	01-G-06	ok
3	CSMC MONITOR	01-G-06	ok
4	CSMC PC NODE 1	01-G-06	ok

ITEM	Description	Rack No.	Status/Comments
1	CSMC MONITOR	01-G-07	ok
2	CSMC PC NODE 2	01-G-07	ok

ITEM	Description	Rack No.	Status/Comments
1	PC-REMOTE DC/UC CONTROL		ok
2	MONITOR		ok

Current activities:

- MLD-2 back up in S band.

5.1.2 MLD-2

It is the reference station of the BSC in S-band. It was established in 1995.

MLD-2 main parameters and characteristics are contained in the following table.

Frequency	
Frequency Range	2025 – 2120 MHz (TX) 2200 – 2300 MHz (RX)
Polarization	RHCP – LHCP combination (RX) RHCP – LHCP selection (TX)
System G/T	21.3 dB/°K at 5° elevation angle
System EIRP	69 dBW
Electrical characteristics	
TX Gain	44.5 + 20 log FMHz/2025 dBi
RX Gain	45.5 + 20 log FMHz/2200 dBi
Axial ratio within 1 dB beam-width	< 0.5 dB
Isolation between TX and RX paths	≥ 90 dB
Side-lobe envelope 2.5° < θ ≤ 48° 48° < θ ≤ 180°	 G ≤ 29 – 25 log (θ) dBi G ≤ -10 dBi
Pointing error (difference between commanded antenna position and actual antenna beam axis position):	≤ 50 mdeg (RMS)
Tracking error (difference between signal source position and actual antenna beam axis position):	≤ 100 mdeg (at 3σ) for winds up to 70 km/h

SAN MARCO PROGRAM
MALINDI- LUIGI BROGLIO SPACE CENTRE (BSC)
31 July 2014

Mechanical characteristics	
Antenna diameter	10 m – Scientific Atlanta – Prime Focus
Steering Ranges	AZ: ± 360° continuous EL: -1° to +91° continuous
Tracking rate	AZ: 20°/sec EL: 5°/sec
Tracking acceleration	AZ: 10°/ sec2 EL: 5°/ sec2
Tilt range	± 2.5° (East / West)
Environmental conditions: wind speed full performance survival wind speed temperature	 70 Km/h gusting 100 Km/h 200 Km/h (stowed) -40°C to +50°C
Low Noise Amplifier	
Bandwidth	2 200 to 2 300 MHz
Gain at central frequency at 25°C	50 dB
Gain slope	≤ 0.01 dB/MHz
Gain stability	+ 0.2 dB/day; + 0.5 dB/week
3rd order intercept point	> + 20 dBm
Noise temperature	≤ 55 °K
VSWR (input & output)	1.5:1 maximum
Down-Converter	
Input frequency	2 200 to 2 300 MHz
Frequency step size	1 KHz
Output frequency and bandwidth	70 MHz ± 20 MHz
Gain adjustment	30 dB in 0.2 dB step
Frequency stability (using internal reference)	≤ ± 1 x 10 -8 per month
Noise figure	14 dB
Output impedance	50 Ohm
Output VSWR	≤ 1.25:1
SSB phase noise	≤ -65 dBc/Hz @ 100 Hz ≤ -85 dBc/Hz @ 1 KHz ≤ -92 dBc/Hz @ 10 KHz ≤ -94 dBc/Hz @ 100 KHz
Spurious output (including L.O.)	≤ -60 dBc
Overall RX chain characteristics	
IF output level	- 60 dBm ± 2 dB (for a received IPFD of -150 dBW/m2)
Gain stability	≤ ± 0.5 dB over 24 hours ≤ ± 1 dB over 6 months
Gain ripple across band	≤ ± 0.3 dB
Gain slope	≤ ± 0.2 dB/MHz
Group delay in the D/C IF band: linear parabolic ripple	 ≤ ± 0.1 ns/MHz ≤ ± 0.05 ns/MHz2 ≤ 1 ns p-p
Power Amplifier	
Output frequency	2 025 to 2 120 MHz
Output power (at saturation)	Up to 800 W (SSPA)
Gain slope	≤ 0.05 dB/MHz
Gain stability	± 0.25 dB/day
Overall AM/PM conversion	≤ 5°/dB
Residual AM:	

SAN MARCO PROGRAM
MALINDI- LUIGI BROGLIO SPACE CENTRE (BSC)
31 July 2014

below 10 KHz above 10 KHz	≤ -60 dBc ≤ -60 (1 + log FKHz)
Noise and spurious per 4 KHz at rated gain	≤ -80 dBc
Input VSWR	≤ 1.25:1
Up-Converter	
Input frequency	70 MHz + 20 MHz
Input impedance	50 Ohm
Input VSWR	≤ 1.25:1
Output frequency	2 025 to 2 120 MHz
Frequency step size	1 KHz
SSB phase noise	≤ -65 dBc/Hz @ 100 Hz ≤ -82 dBc/Hz @ 1 kHz ≤ -90 dBc/Hz @10 kHz ≤ -94 dBc/Hz @ 100 kHz
Frequency stability (using internal reference)	≤ ± 5 x 10-8 per month
U/C spurious output (including L.O. leak)	≤ -65 dBc
Gain adjustment	30 dB in 0.2 dB step
Carrier Sweep	
Wave form	Symmetrical triangular
Initial frequency setting	Nominal up-link freq. ±1 KHz
Frequency offset	- 1000 ÷ + 1000 KHz
Number of sweeping cycles	Selectable
Amplitude	Selectable from 1 to 1000 KHz
Sweep rate	Selectable from 0,1 KHz/s to 175 KHz/s
Overall TX chain characteristics	
Transmit level diagram	0 dBm at IF shall correspond to a maximum transmitted carrier EIRP
Gain stability	better than + 0.25 dB over 24 hours
Group delay (in any 10 MHz band): linear parabolic ripple	 ≤ ± 0.05 ns/MHz ≤ ± 0.05 ns/MHz2 ≤ 1 ns p-p
Calibration Loop	
Input / Output frequency translation	fixed to 177.75 MHz
Frequency stability (using internal reference)	≤ ± 1 x 10-8 per month
Amplitude variation	+ 0.5 dB maximum
Output level setting	adjustable in 0.2 dB steps and in a charge of 20 dB at least
Spurious output	≤ - 60 dBc
Phase delay variation at 100 KHz modulation	≤ 2 ns
Group delay: linear parabolic ripple	 ≤ + 0.2 ns/MHz ≤ + 0.1 ns/MHz2 ≤ 2 ns p-p
SSB phase noise from 100 Hz to 300 KHz: above 300 KHz:	< -51 - 10 log f dBc/Hz, f in Hz < -106 dBc/Hz
Telemetry Processing	
Input frequency	66 to 74 MHz
Input Level range (AGC)	-25 to -90 dBm
RX acquisition range	+ 10 to + 250 KHz
Loop BW	30 to 3000 Hz
Input impedance	50 Ω
VSWR	≤ 1.5

SAN MARCO PROGRAM
MALINDI- LUIGI BROGLIO SPACE CENTRE (BSC)
31 July 2014

AGC time constant	1 ms, 10 ms, 100 ms	
Acquisition time	0.5 second (typical)	
Acquisition threshold	C/No = 25 dBHz for 30 Hz loop BW	
Modulation	PM/BPSK, FM/BPSK, PM/PCM, BPSK, QPSK	
Sub-carrier frequency	up to 1.2 MHz	
PCM code	NRZ-L/M/S, BP- L/M/S	
Data rate	up to 5 Mbps	
Coding	Viterbi / Reed-Solomon / Scrambling	
Time-tagging accuracy	+ 50 µsec + 10 µsec (with external 1-pps)	
Telecommand Processing		
Output Frequency	66 to 74 MHz	
Frequency stability (using internal reference)	≤ ± 5 x 10-8 per month	
Output level	0 to -40 dBm	
Output level setting accuracy	≤ ± 1 dBm	
Output impedance	50 Ω	
VSWR	≤ 1.2	
Spurious outputs	≤ -60 dBc	
Modulation	BPSK, QPSK, BPSK/PM; FSK/FM	
Carrier PM modulation index	~~0 to 2.5 rad~~	
Sub-carrier frequency	up to 500 Kbps	
PCM code	RZ, NRZ-L/M/S, BP- L/M/S	
Data rate	up to 10 Kbps	
Ranging		
Measurement technique	ESA Tone Standard	ESA Code Standard
Major tone frequency	100 KHz	300 KHz
Minor tones	1 to 6	N/A
Code length	N/A	0 to 18
Integration time	0.25 to 2.5 sec	
PLL BW	0.1 to 8 Hz	
Measurement standard deviation	≤ 1 dB vs theory	
Phase measurement resolution	0.0055°	
Distance measurement resolution	1 nsec	
Frequency and Time reference		
Reference frequency	5 MHz	
Stability (24h)	1x10-12	
IRIG-B output	5 MHz, 1 KHz	
Synchronization to UTC	better than 100 nS (using GPS)	
Metereological Condition		
	Indoor	Outdoor
Temperature	21 ± 3 °C	-20°C ÷ +50°C
Relative Humidity	max 70% non condensing	100%
Rain	N/A	up to 10 cm/hr
Winds	N/A	gusting to 100 Km/h

The MLD-2 Ground Station was established in order to support the ASI BeppoSAX mission which was dedicated to the observation of the universe in the X/Gamma ray band.

Current activities:

- Support to the ASI AGILE satellite (15 passes/day):
- Support to the ASI-NASA SWIFT satellite (12 passes/day);

- Support to the ASI-NASA Nu-Star mission to be launched on 13/06/2012 (12 passes/day for the LEOP and 4 passes/day routine);
- Support to the Arianespace rockets (AR5, SZ, VG) launched from the ESA/CSG in Kourou (French Guyana);
- Support to the ESA missions in LEOP phase (Cryosat2 2010, ERS2 2011, Envisat 2012, MSG3 2012, Metop-B 2012, and in the future IXV 2014 and Lisa Pathfinder 2017);
- Support to the PRC program of human flight composed of the space station Tiang Gong and the shuttles of the Shen Zhou class (SZ6 2005, SZ7 2008, TG1 & SZ8 2011, TG1 & SZ9 2012).

5.1.3 RSC – Remote Sensing Centre

The Remote Sensing Centre has been established in 2000. It is mainly devoted to the collection of remote sensing data using standard techniques.

The center hosts a 6 m antenna used to receive data in X-band. This antenna is manufactured by DECS Inc. and is mainly used to track and acquire satellite imagery from NASA/AQUA, NASA/TERRA and other satellites. This facility is located near the RSC building.

X- Band Station		
ITEM	**Description**	**Status/Comments**
1	Tracking Receiver	operational
2	1st Downconverter (X-Band)	Out of Service
3	2nd Downconverter(S-Band)	operational
4	ACU Computer	operational
5	Station Comp SGI-Origin Server 1	operational
6	Station Comp SGI-Origin Server 2	operational
7	SGI-02 Console Computer	operational
8	Cortex BB Unit (ESA property)	operational
9	CSIR Server	operational
10	Time and Frequeny System	operational
11	CPCI Serial Ciel Card Interface	operational
12	X-Y X-Band 6.0meters Antenna	under repair
13	Puregas Compressor	operational

The centre is supplemented by a 1.8 m Dartcom Inc. antenna in L-band also dedicated to acquire remote sensing data. This antenna is mounted at the roof of the Remote sensing station and is used for acquisition of data from the NOAA satellite class and the Seastar mission.

ITEM		Status/Comments
1	1.8M antenna	reduced Service
2	HRPT Receiver/downcoverter	reduced Service
3	Frame synchroniser/USB interface	reduced Service
4	Sun Workstation	reduced Service
4	Rotator Unit	reduced Service
5	GPS Antenna	reduced Service

Equipment for meteorological measurements is also present (out of services).

Geophysics Equipments (Most equipments were used for balloon launch but now suspended since 2006)

1- Magnetometer (operational)
2- Sunphotometer (operational)
3- Radiometer (operational)
4- Ozonizer/test unit (reduced service)

Current activities:

- Potential capabilities of acquiring remote sensing data from NASA/AQUA and NASA/TERRA in X-band;
- Potential capabilities of acquiring remote sensing data from the NOAA class satellites and the Seastar mission in L-band.

5.1.4 Earth Observation Application Centre

A GPS Tracking and Data Analysis Facility (GPS-TDAF) dual-frequency receiver system with geodetic accuracy is installed on the site, which delivers continuous measurements to the ESOC Navigation Facility. This facility is operated by ASI. Also operated by ASI is the ESA/GALILEO experimental sensor for signal position for the test satellites GIOVE A and B.

The data collection and dispatching equipment for these two systems are housed in the MLD-2 building A.

ASI ha installed in 2006 an Eumetsat/EUMETCAST system based on a 4 m C-band antenna in order to collect meteorological and earth observation data distributed by the Eumetsat agency. A SW package has been developed by ASI in order to detect events of environmental interest such as the detection of fire/hot spots or oils spill in the ocean.

ASI has developed in 2008 an independent capability of meteorological data measurement over the Malindi zone using small size balloons equipped with commercial sensors. Data collected include temperature, pressure humidity and others. Data collected from the BSC are dispatched to large database in Europe and the USA mainly for meteorological forecast purposes.

Current activities:

- GPS – TDAF for ESA/ESOC;
- Receiver station for the ESA/GALILEO GIOVE A/B signal monitoring;
- Analysis of EUMETCAST data: fire detection and oil spill detection;
- Balloon flights for local meteorological data collection.

5.1.5 Communication and Calibration Facilities

The BSC is connected with the Kenyan commercial voice network.. To guarantee this, a 60 channels-64 Kb/s per channel digital microwave radio link has been installed between the BSC Communication Centre, located on Santa Rita Platform, and Malindi Kenya Post and Telecommunication (KP&T) Switching Centre. 30 channels, 64 Kb/s each connects the BSC to Malindi. 30 channels in both directions are taken out in Santa Rita.

International data communications are assured by a redundant antenna system which connects the BSC with the Italian node of Fucino (Italy) of the ASI-Net WAN network. Data link is provided at a rate of 3 Mbps on each channel using satellite transponders provided by the INTELSAT satellite class. Traffic include data TM/TC of satellites, digital voice and Internet. A dedicated 4,6 m C-Band antenna has been installed by ASI in order to support the communication between the BSC and the ESA/CSG in the framework of the support to Arianespace launches.

To calibrate and test the S-band Ground Stations (MLD-1/2), the BSC operates an S-Band boresight tower system located about 2 km outside the compound and observed with an elevation 1.28°. The system consists of two 2 m. antennas powered with a 24 VDC battery rechargeable by solar panels.

5.1.6 PRC/CLTC Communication facilities

Within the framework of the cooperation between ASI and the PRC/CLTC for the support of the human flight program of the PRC, CLTC has installed at the BSC a data relay system to dispatch mission data to the China mainland. This systems is based on 2 C-band antenna (2,4 and 5 m diameter) and controlling equipment hosted in 3 shelters. One shelter hosts an additional VHF antenna for video signal collection from the space vessels.

5.1.7 Main facilities position on the BSC Map

- Position 3 – RSC
- Position 3b – RSC antenna
- Position 11 – ASI-Net/EUMETCAST/VSAT (MLD/KRU) antennas
- Position 12 – MLD-2 Building A
- Position 13 – MLD-2 shelter
- Position 19 – MLD-1 antenna
- Position 20 – MLD-1 Building
- Position 60 – CLTC/VHF shelter
- Position 61 – CLTC/COMM shelter
- Position 62 – CLTC/C-BAND antenna
- Position 64 – MLD-2 antenna
- Position 70 – MLD-2 Building B
- Position 81 – GPS – TDAF antenna
- Position 82 – ESA/GALILEO antenna
- Position 91 – Boresight (Milimani)
- Position 92 – Meteo Ballons shelter
- Position 93 – PRC/CLTC C-BAND
- Position 94 – PRC/CLTC shelter

5.2 SEA SEGMENT

The satellite launching activities from the BSC were started by Prof. Luigi Broglio in 1964 using the Scout class rockets provided by NASA and launched from marine platforms located about 7 km offshore the Ungwana Bay.

From the sea segment have been carried out 10 Scout launches and 13 Nike launches. The last launch of a Scout rocket was performed on 25 March 1988, with on board the San Marco D/L satellite. Since that date the platforms have not been used apart for the regular maintenance activity.

5 marine platforms compose the sea segment.

5.2.1 San Marco Platform

It is a 3000 tons gross weight platform, 18 legs (3 tons each). Electrical power needs are presently guaranteed by on-board generators. It is the platform from which all launches were performed.

It was built in 1950 for military reasons and acquired for BSC utilization in 1962

5.2.2 Santa Rita 1 Platform

It hosts the rocket launch control centre and accommodations for the launch team. In the past it was linked to San Marco for data distribution.
It was built in the mid 1950s and moved to Kenya in the mid 1960s.

5.2.3 Santa Rita 2 Platform

Surface: 630 (21x30) sqm. It is attached to Santa Rita 1 via a footbridge. In the past hosted a radar system for rocket tracking after launch.
Used in Dubai during Gulf war has been moved to Kenya in 1992.

5.2.4 Radarica and MICOPERI platforms

These small platforms were used for logistics applications like hosting power generators and distribution of power to the other platforms via submarine cables. The Radarica platform was also used to host a ground control radar during launches.
At the moment they have been declared obsolete and not useful for any future activity.

5.2.5 Nautical Facilities

Transportation of people and materials between the land segment and the sea segmant is performed regularly by boats.

The BSC fleet includes a small size vessel rented from a Kenyan commercial company and 2 ASI owned rubberboats. Two additional boats operated by the University of Rome are still docked at the BSC pier:

- Santa Maria vessel: 85 tons gross weight, 25 metres length. Aluminium boat. 2 x 380 CV diesel engines. Load capability 20 tons and 8 people in the cabin. Arrived at BSC in the year 1991.
- CRA-2 vessel: 14 meters length. Iron boat. 1 x 250 CV diesel engine. Load capability 4 tons. Arrived at BSC in 1968.

Current activities:

- Manning and regular maintenance on all platforms.

5.2.6 Main facilities position on the BSC Map

- Position 68 – San Marco platform
- Position 69 – Santa Rita 1/2 platforms
- Position 71 – MICOPERI platform
- Position 72 – Radar platform
- Position 87 – BSC pier

6 LOGISTIC FACILITIES

Given its position, the BSC has not been connected to any commercial network of power until 2013 and water distribution up to now. Accordingly, ASI is providing a considerable logistic effort on a 24/7 basis in order to enable the scientific/technical activties.

In the following the most relevant logistics facilities are listed with their reference position on the BSC Map.

6.1 Technical Plants and Laboratories

These facilities include the main systems for logistics activities operation and management.

6.1.1 Electrical Plant

SAN MARCO PROGRAM
MALINDI- LUIGI BROGLIO SPACE CENTRE (BSC)
31 July 2014

New connection system to Kenyan power distribution line is still under experimentation and analyses for performance evaluation and the utilization is limited to non operational facilities. At the moment still the main source of power is the internal production.
Main components: electricity substation, power panel, transformer, batteries, atmospherics protection plant, electrical network distribution, power generator, uninterruptible power supply, alternative energy generator, internal and external lighting plant, and others.

Power production and distribution has been designed to comply with the satellite operations stations standards. Operating requirements reflects the European standards of 380 VAC 3Ø/220 AC 1Ø - 50 Hz. If requested, power reflecting US standards 440 VAC 3Ø/ 208/VAC 3Ø/ 117 VAC 1Ø - 60 Hz can also be generated. Power generation is obtained by means of air cooled diesel motor generators of 234 KVA. Sensible equipments are protected by means of a UPS system. Redundancy of generators is implemented in order to increase the reliability level.

6.1.2 Waterworks/Sanitary Plant

Main components: brackish water wells, desalinization and potable water production equipments, water interception system and equipments, cisterns, water distribution network, autoclave, electric pump, waste water treatment plant, waste water clearance plant, irrigation plant and others.

6.1.3 Air Conditioning Plant

Main components: air conditioner, distribution network, air treatment unit, motors and pumps, fans, evaporation towers and others.

6.1.4 Lift Plant

Main components: lift, goods lift and mobile platform.

6.1.5 Anti fire system and plant

Main components: fire extinguishers, stairs, equipment for operators, water network and pumps.

6.1.6 Stockpile Plant and Fuel distributor

Main components: petrol station, tanks, containers.

6.1.7 Safety & Security Systems

Main components: wall, gates, safety equipment, security equipment.

6.1.8 Internal Communication System

Main components: telephonic network, acoustic network and voice/sound diffusion, data transmission network, commutation equipment, radio link and others. Link to internet web via commercial Kenyan lines has been established in 2012 with Kenet company.

6.1.9 Vehicles

Main components: cars, vans, pick-ups, crane truck, ambulance, lifter, craft.

6.1.10 Workshops

Main components: mechanics workshop, electrics workshop, hydraulics workshop, electrics laboratory, carpentry with related machineries, equipment and tools.

6.1.11 Technical Plants and Laboratories position on the BSC Map

- Position 4 – Power plant / engine center
- Position 5 – Shelter laboratory Malindi 2
- Position 6 – Power plant; / distribution center
- Position 15a – Mechanics workshop
- Position 15b – Welding shop
- Position 15c – Plumbing workshop
- Position 14 –Technical infrastructure office
- Position 15d – Marinco room
- Position 15f – Lathe Workshop
- Position 15g – Refrigerator's Workshop
- Position 16a – Osmosi room
- Position 16b – BSC tool store
- Position 15e1 – Nautical Section / Technical and Industrial Safety office and store
- Position 15e2 – Nautical Section / technical and industrial safety workshop
- Position 15h – Forklift shelter
- Position 16c – Tanks room
- Position 17 Cherry Picker accommodation / SIEGE Workshop
- Position 18 – Carpentry workshop
- Position 23 – Laboratory and communications room
- Position 25 – "La Sapienza" shelter
- Position 33 – Brackish water Well A
- Position 34 – Reservation accommodation
- Position 41 – Power distribution premises
- Position 42a – Marinco system - waste water discharge well B
- Position 42b – Marinco system - waste water discharge well B
- Position 43 – Filling station
- Position 44 – Composting Deposit
- Position 47 – External depot (scrap area)
- Position 49 – New Jetty
- Position 50 – Dry dock
- Position 54 – Electrical groups reservoir
- Position 55 – Shelter SIEGE
- Position 56 – Warehouse Shelter
- Position 57 – Fuel reservoir
- Position 58a – Brackish water autoclave
- Position 58b – Brackish water autoclave
- Position 59 – Brackish water well C with pump
- Position 63 – Store room
- Position 65a – Water reservoirs for flushing the fire extinguisher installation
- Position 65b – Water reservoirs for cleansing Marinco and Osmosi systems
- Position 73 – Cars deck
- Position 74 – New store building
- Position 75 – Trellis TLC
- Position 79 – Car Washing area
- Position 83 - Floating Wharf
- Position 84 – "La Sapienza" Shelter
- Position 86 – Well D

- Position 89 – Autoclave levender water
- Position 90 – Well A2

6.2 Accommodation Quarters and Recreational facilities

These facilities allow the BSC personnel and guests to work in a confortable and friendly environment.

6.2.1 Accommodation quarters and restrooms

Accomodation quarters are available for personnel working on shift or special guests. Many of them are equipped with higienic services and showers.

6.2.2 Offices for general logistics personnel

ASI has established a Technical Centre which hosts the majority of the logistic offices of the BSC.

6.2.3 Directorate/Meeting/Training centre

ASI has established a building for managerial and administrative purposes. This building hosts also the Main Meeting Room which can be used for management, educational, technical, scientific, logistics and personnel meetings. An additional Meeting Room is hosted inside the RSC building.

6.2.4 Veranda, Mess and other facilities

The BSC has an official mess and a veranda on the sea shore with a typical Kenyan roof. A kitchen for food preparation is annexed. A small wood and makuti chapel is present. ASI has established a facility for personnel wanting to cook personally their meals during the break.

6.2.5 Accommodation Quarters and Recreational facilities position on BSC Map

- Position7 – Generator staff quarters
- Position 7b – Generator staff quarter's bathrooms
- Position 7 – Recreational space/canteen
- Position 9 – Multiporpose building "Snake"
- Position 21 – Quarters
- Position 22 – Common toilets
- Position 24 – Base camp office and administration
- Position 26 – Quarters
- Position 27 – Common sanitary services
- Position 28 – Common toilets
- Position 29 – Quarters
- Position 30 – Quarters
- Position 31 – TowerBuilding and offices
- Position 32 – Meeting centre + four room offices
- Position 35 – Quarters
- Position 36 – Chapel
- Position 37 – Canteen's Veranda
- Position 38 – Mess
- Position 40 – Mess shade
- Position 45-46 – Hygienic services and showers for Kenya personnel

- Position 52 – Tennis Court
- Position 53a – Mess room
- Position 53b – Kenya personnel kitchen
- Position 67 – Area Old VHF Antenna (demolished)

6.3 Staff support and Security facilities

These facilities concern the safety and security of the BSC personnel and guests.

6.3.1 Access facilities

The BSC access is controlled 24/7 by a corp of BSC ascaris. The main gate is staffed with personnel controlling and recording any access at the security office. A sea gate has been established in order to access the nautical facilities. A parking area is availble for car parking.

6.3.2 Police Station

A Kenya Police station is hosted within the BSC with a permanent presidium. The station is near the main gate access.

6.3.3 Clinic/Dispensary

ASI has equipped the BSC with a small clinic/dispensary which is functioning 24/7 and provides medical support to all BSC personnel and guests. The service is provided by a team of 4 registered nurses. The clinic is registered and recongnized by Kenyan health authorities and provides support also to the surrounding population.

6.3.4 Laundry

A full service laundry, ironing and tailoring is available within BSC for the needs of the personnel and the guests.

6.3.5 Paying Office

Salary payments to BSC personnels are performed using a dedicated and secure internal location.

6.3.6 Gardens and Green Areas

Gardens sorround many buildings and facilities. A Green Zone has been established by ASI in order to internally grow flowers and other decorative elements.

6.3.7 Staff support and Security facilities position on BSC Map

- Position 1 – Main gate, Security office
- Position 2 – Kenya Police Station
- Position 8 – Clinic/Dispensary
- Position 10a – Laundry
- Position 10b – Ironing and tailoring area
- Position 10c – Laundry: external terrace
- Position 15i – Paying Office Office
- Position 39 – Mess office, storehouse and hygienic service
- Position 48 – Car Parking area
- Position 51 – Green Area

6.3.8 Assets Ownership and value

SAN MARCO PROGRAM
MALINDI- LUIGI BROGLIO SPACE CENTRE (BSC)
31 July 2014

All BSC assets are owned by Government of Italy (University of Rome and ASI) with the following exceptions :

- CLTC equipment (as described at para. 5.1.6
- 25% of electronic equipment in MLD-1 (ESA/CNES mainly obsolete)
- 20% of electronic equipment in MLD 2 (ESA/CNES)

Making a monetary estimation of the BSC assets is a very difficult exercise.
Actually, the value of BSC is not given by the sum of the market values of the single instruments located at BSC. Indeed, they are often very old and some even obsolete, in fact ASI is planning a gradual replacement.
The value of the BSC is measured instead by the value of use of the equipment, a value that is somewhat related to the system that they compose to perform some tasks, such as satellite and rocket tracking

SAN MARCO PROGRAM
MALINDI- LUIGI BROGLIO SPACE CENTRE (BSC)
31 July 2014

LUIGI BROGLIO - MALINDI SPACE CENTRE

(latitude 2.996° South; longitude 40.196° West)

REFERENCE MAP

PROGRAMMA SAN MARCO

LUIGI BROGLIO –CENTRO SPAZIALE DI MALINDI

ANNESSO 1

31 LUGLIO 2014

(Versione in italiano)

1. INTRODUZIONE

Questo documento è la versione aggiornata dell'allegato all'Accordo tra il Governo della Repubblica del Kenya e il Governo della Repubblica Italiana per il Programma San Marco presso il "Centro Spaziale Luigi Broglio" (BSC) Malindi, Kenya. Descrive le principali risorse del Centro, con particolare attenzione alla strumentazione. Ulteriori dettagli sono sempre disponibili per la consultazione da parte del Governo del Kenya nel Sistema Informativo del BSC.

2. ACRONIMI

ASI	Italian Space Agency –Agenzia Spaziale Italiana
BSC	"Luigi Broglio" – Malindi Space Center
CGS	Centre Spatial Guyanais - French Guyana Space Centre – Centro Spaziale Guyana Francese
CLTC	China Launch and Tracking Control General
ESA	European Space Agency- Agenzia Spaziale Europea
ESOC	ESA Space Operation Center- Centro per le operazioni spaziali dell'ESA
GPS	Global Positioning System- Sistema di posizionamento globale
GPS-TDAF	GPS Tracking and Data Analysis Facility – Struttura di Tracciamento e Analisi dei Dati GPS
LEO	Low Earth Orbit- Orbita terrestre bassa
LEOP	Launch and Early Orbit Phase- Fase di lancio e orbitale iniziale
MLD	Malindi
NA	Not Applicable-Non applicabile
NASA	National Aeronautics and Space Administration- Amministrazione Nazionale per l'Aeronautica e lo Spazio (NASA)
PRC	People's Republic of China-Repubblica Popolare Cinese
RSC	Remote Sensing Centre – Centro di Telerilevamento Remoto
SW	Software
TT&C	Telemetry Tracking and Control – Telemetria Tracciamento e Controllo
WAN	Wide Area Network - Rete dati geografica

3. LUIGI BROGLIO – MALINDI SPACE CENTRE (BSC) SCENARIO DI RIFERIMENTO

Il Programma San Marco / Luigi Broglio Space Centre (BSC) di Malindi (Kenya) è un Programma congiunto di cooperazione spaziale Italia/Kenya.

L'esistenza del BSC in Kenya è regolata da un accordo intergovernativo tra Italia e Kenya per la cooperazione nelle attività spaziali dal 1964. Il rinnovo dell'accordo è stato effettuato nel 1995 per una durata di 15 anni.

L'Accordo comprende attività di lancio di razzi, supporto per Telemetria Tracciamento e Controllo di satelliti (TT&C), acquisizione di immagini satellitari ed altre attività di telerilevamento remoto. Il primo accordo italo-keniota per il BSC stabilì che la base fosse sotto la direzione dell'Università di Roma "La Sapienza" mantenendo il terreno sotto l'autorità del governo del Kenya. Nel 2003 il Governo italiano ha trasferito il ruolo dell'agenzia attuativa italiana dell'accordo all'Agenzia Spaziale Italiana (ASI). La gestione dell'ASI è divenuta effettiva il 1 gennaio 2004 con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La Base, con una attuale estensione di 3,5 ettari, si trova nella zona della baia di Ungwana, vicino al villaggio di Ngomeni, circa 32 km a nord di Malindi e 115 km a nord di Mombasa. Le sue coordinate geografiche sono: 2.996 ° latitudine Sud e 40.196° longitudine Est. Questa posizione offre una finestra azimutale di lancio orientale di circa 60 gradi.

Il Centro è raggiungibile via terra percorrendo l'autostrada Malindi – Lamu, e si può trovare con Google Earth o con Google Maps inserendo nel campo di ricerca la stringa: "2.996 S, 40.196 E".

La posizione equatoriale del Centro, sulla costa dell'Oceano Indiano, consente di eseguire lanci di satelliti e attività di controllo. Il Centro si compone di due segmenti: il segmento terrestre e quello marino (piattaforme marine).

Il BSC è attivo dagli anni '60 come base di lancio, utilizzando il segmento marino come piattaforma di lancio per i razzi della classe Scout.

A partire dagli anni '80 l'attività si è spostata sul controllo di satelliti e razzi lanciati da altri siti e sono state realizzate 3 stazioni di terra (Ground Stations). Il BSC è ora operativo nel settore del controllo di satelliti in orbita bassa LEO (AGILE dell'ASI, i satelliti SWIFT e Nu-Star della NASA), di supporto LEOP per le missioni dell'ESA e di supporto ai vettori di Arianespace/ESA lanciati dal CGS di Kourou (Guyana francese). Recentemente, il BSC è entrato nella rete di stazioni terrestri che supportano il programma di volo umano della RPC che è composto dalle navette Shen Zhou che si ancorano alla stazione spaziale della classe Tiang Gong. Questa attività è realizzata in base ad un accordo tra ASI e PRC / CLTC.

Dal novembre 2006, il BSC ospita anche ricevitori di segnali di navigazione che forniscono misurazioni continue al sistema di navigazione dell'ESA/ESOC. I dati vengono analizzati per confermare la qualità del segnale e anche a supporto della ricerca per le scienze della Terra (Earth Science Research), di applicazioni multidisciplinari e attività di formazione.

È stata installata una nuova stazione di ricezione di Eumetsat/EUMETCAST per acquisire immagini satellitari per previsioni del tempo, osservazioni climatiche ed analisi ambientali.

4. DESCRIZIONE GENERALE del BSC

Le principali attività svolte nel BSC possono essere riassunte come segue:

- ❖ Lancio di satelliti: le attività sono sospese. Uno studio di fattibilità (tecnico, programmatico ed economico) ha dimostrato la fattibilità di riprendere le attività di lancio.

- Controllo Satelliti: queste attività sono in corso e coprono il supporto al lancio, il supporto LEOP, il supporto di routine alle missioni dell'ASI o a missioni internazionali con la cooperazione di ASI;
- Telerilevamento: queste attività sono attualmente in una fase di riorganizzazione e rinnovo con l'aggiornamento della sezione di ricezione e dell'analisi dei dati.
- Formazione: questo programma è in corso e viene regolarmente programmato per soddisfare le normali operazioni.

5. INFRASTRUTTURE SCIENTIFICHE E TECNICHE

Questa categorie di strutture appartengono al Segmento Terrestre o al Segmento Marino.

5.1. SEGMENTO TERRESTRE

Il Segmento Terrestre è composto da diversi edifici e infrastrutture racchiusi da un muro perimetrale. Gli edifici sono dedicati ad alloggi, laboratori e uffici per un totale di circa 250 camere.

Sono state create infrastrutture nautiche per imbarcare e sbarcare i lavoratori, nonché beni e attrezzature destinati alle piattaforme. Il Segmento Terrestre ospita tre sistemi di antenna - stazioni di terra (Ground Station), utilizzati per il controllo di satelliti. Le stazioni di terra del BSC sono:

- Malindi-1 (MLD-01)
- Malindi-2 (MLD-02)
- Centro di Telerilevamento Remoto (RSC)

Oltre a tali stazioni, il BSC ospita anche strutture ausiliari:

- Centro di Applicazioni di Osservazione della Terra (Earth Observation Application Centre);
- Infrastrutture di Comunicazioni e Calibrazione;
- Strutture di comunicazione della PRC/CLTC.

5.1.1. MLD-01

MLD- 1 è principalmente dedicata alle attività di Telemetria, tracciamento e telecomando (TT&C) in Banda S. Dalla data d'installazione (1982) ad oggi sono stati forniti diversi aggiornamenti.

Le caratteristiche principali di MLD-01 sono le seguenti:

- Produttore: Datron System Inc. - USA;
- Antenna Cassegrain con diametro del riflettore principale di 10 m, sub-riflettore parabolico del diametro di 1,45 m;
- Montaggio: Az / El;
- Raggio Operativo: a) azimut tra -420 gradi e +420 gradi; b) elevazione tra 0 gradi e 90 gradi;
- Guadagno di 43.2 dB a 2250 MHz;
- Bande di Telemetria:
  - up-link:
    - banda-S: 2025-2120 MHz.
  - down-link:
    - banda-L: 1675-1725 MHz;
    - banda-S: 2200-2300 MHz;
    - banda-X: 8025-8400 MHz;

MLD-01 consiste dei seguenti sottosistemi:

- RF - Sottosistema RF (Radio Frequency), composto da:
  - Avanzamento di trasmissione in banda S;
  - Bande L / S che ricevono alimentazione;
  - Alimentazione di ricezione in banda-X;
  - Sottoreflettore dicroico in banda X;
  - Downconverter in banda-L;
  - Downconverter in banda-X;
  - Downconverter in banda S (3 canali);
  - Unità di controllo RF;
  - Ricevitore di tracciamento e dati in banda L;
  - Ricevitore di tracciamento della banda S;
  - Ricevitore di tracciamento in banda X;
  - Guide d'onda di trasmissione in banda S.
- Sottosistema di tracciamento;
- Sottosistema Dati Downlink.

La stazione ospita una antenna Datron Inc. di 10 metri posizionata ad un'altezza di 12,75 m dal terreno circostante che fornisce funzionalità TT&C in banda S (trasmissione e ricezione) e banda L e X (ricezione); in aggiunta, fornisce funzionalità di tracciamento (tracking) di misurazioni radiometriche (range, Doppler). È utilizzata da ASI per ogni tipo di servizio in Banda-S in caso di emergenza per indisponibilità della Stazione di Terra MLD-2, ma ha anche funzionalità come ricezione in Banda L e X.

In passato questa stazione era utilizzata per il supporto LEOP dei satelliti dell'ESA, e i lanci dei vettori Arianespace dal CSG (Guyana francese) e ha servito da stazione di supporto per le missioni dell'ASI, AGILE e della NASA, Swift. Nella banda X è stata attiva in ricezione per servizi di telerilevamento.

È composta da riflettore principale, feed/RF in banda L/S, feed/RF in banda X, trasmettitore in banda S, sotto riflettore dicroico in banda X, downconverter in banda L, downconverter a due canali in banda S, downconverter in banda X, ricevitori di traccia in banda S, track receiver in banda X, piedistallo a doppio motore, unità di controllo antenna (ACU), unità di controllo RF e due amplificatori di potenza per ciascun asse.

Lista degli strumenti:

ITEM	Description	Rack No.	Status/Comments
1	UNITA'INTERCOM 6	01-G-01	ok/obsolete
2	UNITA' DI COMMUTAZIONE RS	01-G-01	ok/obsolete
3	PC ESG (SATT1)	01-G-01	ok/obsolete
4	MONITOR SYNCHMASTER (SATT1)	01-G-01	ok/obsolete
5	TASTIERA (SATT1)	01-G-01	ok
6	BUS EXTENDER 1	01-G-01	ok
7	BUS EXTENDER 2	01-G-01	ok

ITEM	Description	Rack No.	Status/Comments
1	RICEVITORE	01-G-02	ok/obsolete
2	INTERRUTORE ANTENNA	01-G-02	ok

ITEM	Description	Rack No.	Status/Comments
1	INTERRUTTORE VIDEO PROVA	01-G-03	ok/obsolete
2	NCTRS PC	01-G-03	ok/obsolete
3	NCTRS MONITOR & TASTIERA	01-G-03	ok/obsolete
4	NCTRS Video Switch & Adattatore	01-G-03	ok/obsolete
5	PSS1 PC	01-G-03	ok/obsolete
6	PSS2 PC	01-G-03	ok/obsolete
7	PSS MONITOR & TASTIERA	01-G-03	ok/obsolete
8	PSS Video Switch & Adattatore	01-G-03	ok/obsolete
9	Sintetizzatore/ funzioni Generali	01-G-03	ok/obsolete
10	BUS EXTENDER 1	01-G-03	ok
11	BUS EXTENDER ricambio	01-G-03	ok

ITEM	Description	Rack No.	Status/Comments
1	Generatore di Frequenza e Tempo	01-G-13b	ok

ITEM	Description	Rack No.	Status/Comments
1	OSCILLATORE	51-S-13	ok
2	MODULO DI COMMUTAZIONE	51-S-13	ok
3	MISURATORE DI DIFFERENZA DI FREQUENZA	51-S-13	ok
4	SERVER DI ACCESSO ALLA RETE	51-S-13	ok
5	OROLOGIO STAZIONE GPS	51-S-13	ok
6	CONTATORE UNIVERSALE	51-S-13	ok
7	CONTATORE AD ALTA RISOLUZIONE	51-S-13	ok
8	MODULO DI MONITORAGGIO	51-S-13	ok
9	GENERATORE DI CODICI ORARI	51-S-13	ok
10	MODULO AMPLIFICATORE	51-S-13	ok

ITEM	Description	Rack No.	Status/Comments
1	RICEVITORE DI TELEMETRIA	01-G-04	RICAMBIO
2	GPIB SWITCH 4 A 1	01-G-04	ok/obsolete
3	GPIB SWITCH 4 A 1	01-G-04	RICAMBIO
4	FEC A PC	01-G-04	ok/obsolete

5	PC FEC B PC	01-G-04	ok/obsolete
6	FEC MONITOR e TASTIERA	01-G-04	ok
7	FEC VIDEO SWITCH & ADATTATORE	01-G-04	ok
8	BUS EXTENDER 4	01-G-04	ok
9	BUS EXTENDER	01-G-04	ok

ITEM	Description	Rack No.	Status/Comments
1	RICEVITORE DI TELEMETRIA	51-S-15	RCV1/ok
2	RICEVITORE DI TELEMETRIA	51-S-15	RCV2/ok
3	UNITA' DI CONTROLLO RF BANDA L/S	51-S-15	ok/obsolete
4	UNITA' DI CONTROLLO ANTENNA	51-S-15	ok/obsolete
5	COMBINATORE DI RECUPERO TELEMETRICO	51-S-15	ok

ITEM	Description	Rack No.	Status/Comments
1	COMANDO REMOTO A BORDO	51-S-16	obsolete
2	MONITOR PCDO	51-S-16	ok
3	UNITA' DI CONTROLLO ANTENNA	51-S-16	ok
4	PCDO PRIME	51-S-16	ok

ITEM	Description	Rack No.	Status/Comments
1	TEMPS DECOMPTE	01-G-05	ok
2	INTERPHONE OPERA. UNIT 3	01-G-05	obsolete
3	MONITOR SYNCHMASTER (SATT2)	01-G-05	ok
4	TASTIERA(SATT2)	01-G-05	ok/obsolete
5	PC (SATT2)	01-G-05	ok/obsolete

ITEM	Description	Rack No.	Status/Comments
1	INTERRUTORE DI CALIBRAZIONE DELL'ANTENNA	01-G-06	nok
2	UNITA'INTERCOM 4	01-G-06	ok
3	CSMC MONITOR	01-G-06	ok
4	CSMC PC NODE 1	01-G-06	ok

ITEM	Description	Rack No.	Status/Comments
1	CSMC MONITOR	01-G-07	ok
2	CSMC PC NODE 2	01-G-07	ok

ITEM	Description	Rack No.	Status/Comments
1	PC-REMOTE DC/UC CONTROL		ok
2	MONITOR		ok

Attività correnti:

- Il backup della stazione di MLD-2 in banda S

5.1.2. MLD-02

È la stazione di riferimento del BSC in banda S ed è stata istallata nel 1995.
I parametri e le caratteristiche principali di MLD-2 sono contenuti nella seguente tabella.

Frequenza	
Intervallo di frequenze	2025 – 2120 MHz (TX) 2200 – 2300 MHz (RX)
Polarizzazione	RX - Combinazione RHCP – LHCP TX - Selezione RHCP – LHCP
Rapporto G/T Guadagno/Temperatura di Sistema	21.3 dB/°K per angolo elevazione a 5°
System EIRP	69 dBW
Caratteristiche Elettriche	
Guadagno in Trasmissione -TX	44.5 + 20 log FMHz/2025 dBi
Guadagno in Ricezione -RX	45.5 + 20 log FMHz/2200 dBi
Rapporto assiale entro 1 dB di larghezza del fascio	< 0.5 dB
Isolamento tra percorsi TX e RX	$\geq$ 90 dB
Fascia dei lobi laterali 2.5° < $\theta \leq$ 48° 48° < $\theta \leq$ 180°	 G $\leq$ 29 – 25 log (θ) dBi G $\leq$ -10 dBi
Errore di puntamento (differenza tra la posizione dell'antenna comandata e la posizione effettiva dell'asse del fascio dell'antenna):	$\leq$ 50 mdeg (RMS)
Errore di tracciamento (differenza tra la posizione della sorgente del segnale e la posizione effettiva dell'asse del fascio dell'antenna):	$\leq$ 100 mdeg (at 3σ) per vento fino a 70 km/h
Caratteristiche Meccaniche	
Diametro Antenna	10 m – Scientific Atlanta – Prime Focus
Intervalli di rotazione	AZ: $\pm$ 360° continuo EL: -1° to +91° continuo
Velocità di tracciamento	AZ: 20°/sec EL: 5°/sec
Accelerazione di tracciamento	AZ: 10°/ sec2 EL: 5°/ sec2
Ampiezza di Tilt	$\pm$ 2.5° (East / West)
Condizioni Ambientali: Velocità vento Max per piene prestazioni Velocità max vento sopportata Temperatura	 70 Km/h raffiche 100 Km/h 200 Km/h (in posizione di riposo) -40°C to +50°C

Amplificatore a Basso Rumore -Low Noise Amplifier	
Ampiezza di Banda	2 200 to 2 300 MHz
Guadagno a Centro Frequenza a 25°C	50 dB
Pendenza Guadagno	≤ 0.01 dB/MHz
Stabilità Guadagno	+ 0.2 dB/day; + 0.5 dB/week
Punto Intercetto del 3ordine	> + 20 dBm
Temperatura di Rumore	≤ 55 °K
VSWR – Rapporto Onda Stazonaria(ingresso/uscita)	1.5:1 maximum
Down-Converter	
Frequnza di Ingresso	2 200 to 2 300 MHz
Passo Frequenzae	1 KHz
Frequenza in Uscita ed Ampiezza di Banda	70 MHz ± 20 MHz
Correzione di Guadagno	30 dB in 0.2 dB step
Stabilità in Frequenza (freq. Interna di riferimento)	≤ ± 1 x 10 -8 per month
Cifra di Rumore	14 dB
Impedenza in Uscita	50 Ohm
VSWR in uscita	≤ 1.25:1
SSB Rumore di fase	≤ -65 dBc/Hz @ 100 Hz ≤ -85 dBc/Hz @ 1 KHz ≤ -92 dBc/Hz @ 10 KHz ≤ -94 dBc/Hz @ 100 KHz
Spurie in Uscita (includendo L.O.)	≤ -60 dBc
Caratteristiche Generali Catena di Ricezione	
Livello Uscita a Frequenza Intermedia - IF	- 60 dBm ± 2 dB (for a received IPFD of -150 dBW/m2)
Stabilità Guadagno	≤ ± 0.5 dB oltre 24 h ≤ ± 1 dB oltre 6 mesi
Guadagno d'Onda in Banda	≤ ± 0.3 dB
Pendenza Guadagno	≤ ± 0.2 dB/MHz
Ritardo di Gruppo in banda Intermedia D/C : lineare parabolica Onda	 ≤ ± 0.1 ns/MHz ≤ ± 0.05 ns/MHz2 ≤ 1 ns p-p
Amplificatore di Potenza	
Frequenza in Uscita	2 025 to 2 120 MHz
Potenza in Uscita (alla saturazione)	fino a 800 W (SSPA)
Andamento Potenza	≤ 0.05 dB/MHz
Stabilità Guadagno	± 0.25 dB/giorno
Conversione Generale AM/PM	≤ 5°/dB
AM Residua: ≤ 10 KHz > 10 KHz	 ≤ -60 dBc ≤ -60 (1 + log FKHz)
Rumore e Spourie per 4 KHz al Guadagno	≤ -80 dBc
VSWR Ingresso	≤ 1.25:1
Up-Converter	
Frequenza in Ingresso	70 MHz + 20 MHz
Impedenza in Ingresso	50 Ohm
VSWR in ingresso	≤ 1.25:1
Frequenza in Uscita	2 025 to 2 120 MHz
Ampiezza passo Frequenza	1 KHz

SSB Rumore di Fase	≤ -65 dBc/Hz @ 100 Hz ≤ -82 dBc/Hz @ 1 kHz ≤ -90 dBc/Hz @10 kHz ≤ -94 dBc/Hz @ 100 kHz
Stabilità in Frequenza (freq. Interna di riferimento)	≤ ± 5 x 10-8 per mese
Uscita Spuria U/C (incluso perdita L.O.)	≤ -65 dBc
Aggiustamento Guadagno	30 dB in 0.2 dB passo
Estensione in Portante - Carrier Sweep	
Forma d'Onda	Triangolare Simmetrica
Settaggio Frequenza Iniziale	Frequenza in up-link. ±1 KHz
Frequenza di offset	- 1000 ÷ + 1000 KHz
Number of sweeping cycles	Selezionabile
Ampiezza	Selezionabile da 1 a 1000 KHz
Sweep rate	Selezionabile da 0,1 KHz/s a 175 KHz/s
Caratteristiche Generali Catena in Trasmissione-TX -	
Diagramma Livello Trasmissivo	0 dBm a IF deve corrispondere al EIRP massimo della portante trasmessa
Stabilità Guadagno	Migliore di + 0.25 dB sulle 24 ore
Ritardo di gruppo (in ogni banda di 10 MHz): lineare parabolica onda	 ≤ ± 0.05 ns/MHz ≤ ± 0.05 ns/MHz2 ≤ 1 ns p-p
Anello di Calibrazione- Calibration Loop	
Trasposizione in Frequenza Ingresso/Uscita	Fisso 177.75 MHz
Stabilità in Frequenza (freq. Interna di riferimento)	≤ ± 1 x 10-8 per mese
Variazione in Ampiezza	+ 0.5 dB massimo
Settaggio Livelli in Uscita	Selezionabile in passi di 0.2 dB ad un carico di almeno 20 dB
Uscita Spurie	≤ - 60 dBc
Variazione Ritardo di Fase in modulazione 100 KHz	≤ 2 ns
Ritardo di Gruppo: lineare parabolico onda	 ≤ + 0.2 ns/MHz ≤ + 0.1 ns/MHz2 ≤ 2 ns p-p
SSB Rumore di Fase da 100 Hz a 300 KHz: superiore 300 KHz:	< -51 - 10 log f dBc/Hz, f in Hz < -106 dBc/Hz
Processamento Telemetria	
Frequenza Ingresso	66 to 74 MHz
Intervallo Livello di Ingresso (AGC)	-25 a -90 dBm
Raggio di Acquisizione in RX	+ 10 a + 250 KHz
Ciclo BW	30 a 3000 Hz
Impedenza in Ingresso	50 Ω
VSWR	≤ 1.5
Costante di Tempo AGC	1 ms, 10 ms, 100 ms
Tempo di Acquisizione	0.5 secondi (generale)
Soglia di Acquisizione	C/No = 25 dBHz for 30 Hz ciclo BW
Modulazione	PM/BPSK, FM/BPSK, PM/PCM, BPSK, QPSK
Frequenza Sotto-Portante	up to 1.2 MHz
Codice PCM (Pulse Code Modulation)	NRZ-L/M/S, BP- L/M/S
Velocità Dati	up to 5 Mbps

Codifica	Viterbi / Reed-Solomon / Scrambling	
Accuratezza Time-tagging	+ 50 μsec + 10 μsec (con esterna 1-pps)	
Processamento Telecommando		
Frequenza in Uscita	66 to 74 MHz	
Stabilità in Frequenza (freq. Interna di riferimento)	≤ ± 5 x 10-8 per mese	
Livello in Uscita	0 to -40 dBm	
Accuratezza Settaggio Livellii in Uscita	≤ ± 1 dBm	
Impedenza in Uscita	50 Ω	
VSWR	≤ 1.2	
Spurie in Uscita	≤ -60 dBc	
Modulazione	BPSK, QPSK, BPSK/PM; FSK/FM	
Indice di Modulazione Portante PM	da 0 a 2.5 rad	
Frequenza Sotto-Portante	Fino a 500 Kbps	
Codifica PCM	RZ, NRZ-L/M/S, BP- L/M/S	
Velocità Dati	Fino a 10 Kbps	
Allineamento - Ranging		
Tecnica di Misurazione	Tono Standard ESA	Codifica Standard ESA
Frequenza Toni Maggiori	100 KHz	300 KHz
Toni Minori	1 to 6	N/A
Lunghezza Codifica	N/A	0 to 18
Tempo di Integrazione	0.25 to 2.5 sec	
PLL BW	0.1 to 8 Hz	
Misura Deviazione Standard	≤ 1 dB rispetto alla teoria	
Risoluzione Misure di Fase	0.0055°	
Risoluzione Misure di Distanza	1 nsec	
Riferimento Tempo e Frequenza		
Frequenza di Riferimento	5 MHz	
Stabilità (24h)	1x10-12	
Uscita IRIG-B	5 MHz, 1 KHz	
Sincronizzazione ad UTC	migliore di 100 nS (usando GPS)	
Condizioni Meterologiche		
	Indoor	Outdoor
Temperatura	21 ± 3 °C	-20°C ÷ +50°C
Unidità Relativa	max 70% non condensante	100%
Pioggia	N/A	fino a 10 cm/hr
Vento	N/A	raffiche a 100 Km/h

La Stazione di Terra MLD-2 è stata istallata per supporto alla missione dell'ASI BeppoSAX, dedicata all'osservazione dell'universo in banda X/Gamma.

Attività correnti:

• Supporto al satellite dell'ASI AGILE (15 passaggi / giorno);

• Supporto al satellite dell'ASI e della NASA, SWIFT (12 passaggi / giorno);

• Supporto alla missione dell'ASI e della NASA, Nu-Star che sarà lanciata il 12/06/2012 (12 pass / giorno per LEOP e 4 passaggi / giorno di routine);

• Supporto ai vettori Arianespace (AR5, SZ, VG) lanciati da ESA/CSG a Kourou (Guyana francese);

• Supporto in fase LEOP alle missioni ESA (Cryosat2 2010, ERS2 2011, Envisat 2012, MSG3 2012, Metop-B 2012 ed alle missioni IXV nel 2014 e Lisa Pathfinder nel 2017);

• Supporto al programma di volo umano della stazione spaziale Tiang Gong e alle navette della classe Shen Zhou (SZ6 2005, SZ7 2008, TG1 e SZ8 2011, TG1 e SZ9 2012).

5.1.3. RSC – Centro di Telerilevamento Remoto

Il Centro di Telerilevamento Remoto (RSC) è stato creato nel 2000. È principalmente dedicato alla raccolta di dati di telerilevamento utilizzando tecniche standard.

Il centro ospita un'antenna di 6 m utilizzata per ricevere dati in banda-X. Questa antenna è prodotta da DECS Inc. e viene utilizzata principalmente per tracciamento (tracking) ed acquisizione di immagini satellitari delle missioni della NASA, AQUA e TERRA e da altri satelliti. Questa antenna si trova vicino all'edificio RSC.

Stazione in Banda-X		
Oggetto	**Descrizione**	**Stato/Commenti**
1	Ricevitore di Tracciamento	Operativo
2	1° Downconverter (Banda-X)	Fuori Servizio
3	2° Downconverter(Banda-S)	Operativo
4	Computer per ACU (Unità Controllo Antenna)	Operativo
5	Server 1 di Stazione Comp SGI-Origin	Operativo
6	Server 2 di Stazione Comp SGI-Origin	Operativo
7	Computer per Console SGI-02	Operativo
8	Unità Cortex BB (proprietà ESA)	Operativo
9	Server CSIR	Operativol
10	Sistema Tempo e Frequenza	Operativo
11	Interfaccia Seriale Cierl Card CPCI	Operativo
12	Antenna 6.0 metri Banda-X-Y X	In Riparazione
13	Compressore Puregas	Operativo

Nel Centro è presente inoltre un'antenna Dartcom Inc. di 1,8 m in banda L anch'essa dedicata all'acquisizione di dati di telerilevamento. Questa antenna è montata sul tetto della stazione di rilevamento remoto (RSC) e viene utilizzata per l'acquisizione di dati dalla classe di satelliti NOAA e dalla missione Seastar.

Oggetto	**Descrizione**	**Stato/Commenti**
1	Antenna 1.8M	Operatività Ridotta
2	Ricevitore/Downcoverter HRPT	Operatività Ridotta
3	Sincronizzatore di Trama/Interfaccia USB	Operatività Ridotta
4	Workstation Sun	Operatività Ridotta
4	Unità Rotatore	Operatività Ridotta
5	Antenna GPS	Operatività Ridotta

È presente anche apparecchiatura per le misurazioni meteorologiche (fuori servizio)

Apparati di Geofisica (la maggior parte delle attrezzature sono state utilizzate per il lancio di palloni sonda ma ora sospese dal 2006):

1- Magnetometro (operativo)
2- Fotometro solare(operativo)
3- Radiometro (operativo)
4- Ozonizzatore / unità di test (servizio ridotto)

Attività correnti:

- Potenziali capacità di acquisizione dei dati di telerilevamento dalle missioni AQUA e TERRA della NASA in banda X;
- Potenziali capacità di acquisizione dei dati di telerilevamento dai satelliti di classe NOAA e dalla missione Seastar in Banda L.

5.1.4. Centro di Applicazioni di Osservazione della Terra (Earth Observation Application Centre)

Sul sito è installato un sistema GPS di ricezione ed analisi dei dati (GPS Tracking Data Analysis Facility: GPS-TDAF) a doppia frequenza con misurazione della precisione geodetica, operato da ASI, che fornisce misurazioni continue all'ESOC Navigation Facility. Inoltre ASI gestisce anche il sensore sperimentale ESA/GALILEO per la signal position per i satelliti di test GIOVE A e B.

Le apparecchiature per la raccolta e la distribuzione dei dati per questi due sistemi sono istallati nell'edificio MLD-2 A.

ASI ha installato nel 2006 un sistema Eumetsat/EUMETCAST basato su un'antenna a banda C di 4 m per raccogliere dati meteorologici e di osservazione della Terra distribuiti dall'agenzia Eumetsat. Un pacchetto SW è stato sviluppato da ASI per rilevare eventi di interesse ambientale come la rilevazione di fuoco/punti caldi (hot spots) o fuoriuscite di petrolio nell'oceano.

L'ASI ha sviluppato nel 2008 una capacità indipendente di misurazione dei dati meteorologici sulla zona di Malindi utilizzando palloni di piccole dimensioni dotati di sensori. I dati raccolti includono temperatura, umidità di pressione ed altro. I dati raccolti dal BSC vengono inviati a database di grandi dimensioni in Europa e negli Stati Uniti principalmente per scopi di previsione meteorologica.

Attività correnti:

- GPS - TDAF per ESA / ESOC;
- Stazione ricevente per il monitoraggio del segnale ESA/GALILEO GIOVE A/B;
- Analisi dei dati EUMETCAST: rilevazione di incendi e rilevamento di sversamenti di petrolio;
- Lancio di piccoli palloni per la raccolta di dati meteorologici locali.

5.1.5.Strutture di comunicazione e calibrazione

Il BSC è collegato alla rete telefonica commerciale del Kenya. Per garantire ciò, è stato installato un collegamento radio digitale a microonde da 60 canali - 64 Kbs per canale tra il Centro di comunicazione BSC, situato sulla piattaforma Santa Rita, ed il Centro di Commutazione per Poste e Telecomunicazioni (Kenya Post & Telecommunication Switching Center - KP&T) del Kenya a Malindi. Di questi, 30 canali da 64 Kbs ciascuno sono utilizzati per collegare il BSC a Malindi e 30 canali in entrambe le direzioni sono estratti sulla piattaforma Santa Rita.

Le comunicazioni internazionali di dati sono assicurate da un sistema di antenne ridondate che collega il BSC al nodo italiano del Fucino (Italia) della rete WAN ASI-Net. Il collegamento dati viene fornito a una velocità di 3 Mbps su ciascun canale utilizzando i transponder satellitari della classe INTELSAT. Il traffico include dati TM/TC di satelliti, voce in digitale (VoIP) e Internet. Un'antenna dedicata in banda C da 4,6 m, è stata stallata dall'ASI per la comunicazione tra BSC e il CSG dell'ESA, nell'ambito delle attività di supporto durante i lanci di Arianespace.

Per calibrare e testare le Stazioni di Terra (MLD-1/2) in banda S, al BSC è operativa una torre di calibrazione (Boresight) in banda S istallata su un traliccio a circa 2 km dal complesso e visibile dal BSC ad una elevazione di 1,28 °. Il sistema è costituito da due antenne di 2m ciascuna alimentate da una batteria da 24 VDC ricaricabile da pannelli solari.

5.1.6.Strutture di comunicazione della PRC/CLTC

Nell'ambito della cooperazione tra ASI e PRC/CLTC per il supporto del programma di volo umano della RPC, CLTC ha installato presso il BSC un sistema di trasmissione dati per inviare i dati delle missioni verso la Cina continentale. Questo sistema è basato su 2 antenne in banda C (diametro di 2,4 e 5 m) e apparecchiature di controllo ospitate in 3 shelter (container). Uno shelter ospita un'antenna aggiuntiva in VHF per la raccolta del segnale video dai veicoli spaziali.

5.1.7.Posizione delle strutture principali sulla Mappa del BSC

- Posizione 3 - RSC
- Posizione 3b - Antenna RSC
- Posizione 11: Antenne ASI-Net/EUMETCAST/VSAT (MLD / KRU)
- Posizione 12 - Edificio MLD-2 A
- Posizione 13 - Shelter MLD-2
- Posizione 19 - Antenna MLD-1
- Posizione 20 - Edificio MLD-1
- Posizione 60 - Shelter CLTC/VHF
- Posizione 61 - Shelter CLTC/COMM
- Posizione 62 - Antenna CLTC/C-BAND
- Posizione 64 - Antenna MLD-2
- Posizione 70 - Edificio MLD-2 B
- Posizione 81 - Antenna GPS-TDAF
- Posizione 82 - Antenna ESA / GALILEO
- Posizione 91 - Boresight (Milimani)
- Posizione 92 - Shelter Meteo Ballons
- Posizione 93 - PRC / CLTC C-BAND
- Posizione 94 - Shelter PRC / CLTC

5.2. SEGMENTO MARINO

Le attività di lancio di satelliti dal BSC sono state avviate dal Prof. Luigi Broglio nel 1964 utilizzando i razzi di classe Scout forniti dalla NASA e lanciati da piattaforme marine situate a circa 7 km al largo della Baia di Ungwana.

Dal Segmento Marino sono stati effettuati 10 lanci Scout e 13 lanci Nike. L'ultimo lancio di un razzo Scout è stato eseguito il 25 marzo 1988, con a bordo il satellite San Marco D/L. Da quella data, le piattaforme non sono state più utilizzate, se non per le attività di manutenzione ordinaria.

Il segmento marino è composto di cinque (5) piattaforme marine.

5.2.1. Piattaforma San Marco

È una piattaforma di peso lordo di 3000 tonnellate a 18 gambe (3 tonnellate ciascuna). Il fabbisogno di energia elettrica è attualmente garantito dai generatori di bordo. È la piattaforma da cui sono stati eseguiti tutti i lanci.

Fu costruita nel 1950 per scopi militari e acquistata nel 1962 per l'utilizzo al BSC.

5.2.2. Piattaforma Santa Rita 1

Ospita il centro di controllo per i lanci dei razzi ed alloggiamenti per il team di lancio. In passato era collegata alla San Marco per la distribuzione dei dati.

Fu costruita a metà degli anni '50 e fu trasferita in Kenya a metà degli anni '60.

5.2.3. Piattaforma Santa Rita 2

Superficie: 630 (21x30) mq. È collegata alla Santa Rita 1 tramite una passerella. In passato ospitava un sistema radar per l'inseguimento (tracking) dei razzi dopo il lancio.

Utilizzata a Dubai durante la guerra del Golfo, è stata spostata in Kenya nel 1992.

5.2.4. Piattaforme Radarica e MICOPERI

Queste due piccole piattaforme sono state utilizzate per applicazioni logistiche come l'alloggiamento di generatori di energia elettrica e la distribuzione di energia alle altre piattaforme tramite cavi sottomarini. La piattaforma Radarica è stata anche utilizzata per ospitare un radar di controllo a terra (ground control radar) durante i lanci.

Al momento sono state dichiarate obsolete e non utilizzabili per nessuna attività futura.

5.2.5. Infrastrutture nautiche

Il trasporto di persone e materiali tra il Segmento di terra ed il Segmento marino viene eseguito regolarmente con barche.

La flotta della BSC comprende una nave di piccole dimensioni noleggiata presso un'azienda keniota e 2 gommoni di proprietà dell'ASI. Altre due barche di proprietà dell'Università di Roma sono ancora attraccate al molo BSC:

- Imbarcazione Santa Maria: 85 tonnellate di peso lordo, 25 metri di lunghezza. Barca in alluminio. 2 motori diesel da 380 CV. Capacità di carico 20 tonnellate e 8 persone in cabina. È stata portata al BSC nell'anno 1991.
- Imbarcazione CRA-2: 14 metri di lunghezza. Barca in ferro. 1 motore diesel da 250 CV. Capacità di carico 4 tonnellate. È stata portata la BSC nel 1968.

Attività correnti:

• Gestione e manutenzione regolare su tutte le piattaforme.

5.2.6.Posizione delle infrastrutture principali sulla mappa BSC

- Posizione 68 - Piattaforma San Marco
- Posizione 69 - Piattaforme di Santa Rita ½
- Posizione 71 - Piattaforma MICOPERI
- Posizione 72 - Piattaforma Radarica
- Posizione 87 - Molo BSC

6. INFRASTRUTTURE LOGISTICHE

Data la sua posizione, il BSC non è stato connesso a nessuna rete commerciale di distribuzione dell'energia elettrica fino al 2013. Di conseguenza, ASI sta fornendo un considerevole sforzo logistico su base 24 ore su 24, 7 giorni su 7, al fine di garantire le attività tecnico/scientifiche.

Di seguito sono elencate le strutture logistiche più rilevanti con la loro posizione di riferimento sulla Mappa BSC.

6.1. Impianti tecnici e laboratori.

Queste infrastrutture includono i sistemi principali per l'attività e la gestione delle attività logistiche.

6.1.1. Centrale Elettrica

Il nuovo sistema di connessione alla linea di distribuzione elettrica del Kenya è ancora in fase di sperimentazione ed analisi per la valutazione delle prestazioni e l'utilizzo è limitato a strutture non operative.

Al momento la principale fonte di energia è ancora la produzione interna.

Componenti principali: sottostazione elettrica, quadro elettrico, trasformatore, batterie, impianto di protezione da agenti atmosferici, rete di distribuzione della corrente elettrica, generatore di corrente, gruppo di continuità, generatore di corrente di riserva, impianto di illuminazione interno ed esterno, ecc.

La produzione e distribuzione di energia elettrica è stata progettata per soddisfare gli standard delle stazioni operative satellitari. I requisiti operativi rispecchiano gli standard europei di 380 VAC 3∅ / 220 AC 1∅ - 50 Hz. Se richiesto, è possibile generare anche la potenza che riflette gli standard US 440 VAC 3∅ / 208 / VAC 3∅ / 117 VAC 1∅ - 60 Hz. La produzione di energia è ottenuta mediante generatori di motori diesel raffreddati ad aria di 234 KVA. Le apparecchiature sensibili sono protette tramite un sistema UPS. La ridondanza dei generatori è attuata allo scopo di aumentare il livello di affidabilità dell'impianto.

6.1.2. Impianto Idraulico e Sanitario

Componenti principali: pozzi d'acqua salmastra, impianti di desalinizzazione e attrezzature per la produzione di acqua potabile, sistema e macchinari di intercettazione dell'acqua, cisterne, rete di distribuzione idrica, autoclave, elettropompa, impianto di trattamento delle acque reflue, impianto di depurazione acque reflue, impianto di irrigazione e altro.

6.1.3. Impianto di climatizzazione

Componenti principali: condizionatori, rete di distribuzione, unità di trattamento aria, motori e pompe, ventilatori, torri evaporative e altro.

6.1.4. Impianto di sollevamento

Componenti principali: gru, montacarichi e piattaforma mobile.

6.1.5. Impianto Antincendio

Componenti principali: estintori, scale, attrezzature per operatori, rete idrica e pompe.

6.1.6. Impianto di Stoccaggio e Pompe di distribuzione Carburante

Componenti principali: distributore di benzina, serbatoi, cisterne.

6.1.7. Sistemi di Sicurezza

Componenti principali: muro, cancelli, dotazioni di sicurezza, equipaggiamento di sicurezza.

6.1.8. Sistema di comunicazione interna

Componenti principali: rete telefonica, rete acustica ed impianto di diffusione voce/suono, rete di trasmissione dati, apparecchiature di commutazione, collegamento radio e altro. Il collegamento a Internet tramite linee commerciali del Kenya è stato istituito nel 2012 con la società KeNet.

6.1.9. Veicoli

Componenti principali: automobili, furgoni, pick-up, autogru, ambulanza, sollevatore, imbarcazione.

6.1.10. Officine

Componenti principali: officina meccanica, officina elettrica, officina idraulica, laboratorio elettrico, falegnameria con relativi macchinari, attrezzature e strumenti.

6.1.11. Posizione Impianti e Laboratori sulla mappa del BSC

- Posizione 4 - Centrale elettrica / generatori
- Posizione 5 - Shelter laboratori Malindi-2
- Posizione 6 - Centrale elettrica / centro di distribuzione
- Posizione 15a - Officina meccanica
- Posizione 15b – Saldatura
- Posizione 15c - Officina idraulica
- Posizione 14 - Ufficio dell'infrastruttura tecnica
- Posizione 15d - Sala Marinco
- Posizione 15f - Laboratorio tornio
- Posizione 15g – Officina Condizionatori
- Posizione 16a - Stanza Osmosi
- Posizione 16b - Magazzino di utensili BSC
- Posizione 15e1 - Ufficio nautico / Ufficio e Magazzino Safety
- Posizione 15e2 - Sezione nautica / Officina Safety
- Posizione 15h - Rimessa per carrelli elevatori
- Posizione 16c – Edificio Cisterne
- Posizione 17 – Rimessa Carrello Elevatore / Officina Generatori
- Posizione 18 – Falegnameria
- Posizione 23 - Sala Radio e laboratorio comunicazioni
- Posizione 25 - Shelter "La Sapienza"
- Posizione 33 - Pozzo A - Acqua salmastra
- Posizione 34 – Cisterne Acqua Salmastra
- Posizione 41 - Locale distribuzione elettrica
- Posizione 42a - Sistema Marinco - pozzetto di scarico acque reflue B
- Posizione 42b - Sistema Marinco - Pozzetto di scarico acque reflue B
- Posizione 43 - Stazione di Rifornimento (carburanti)
- Posizione 44 - Deposito di compostaggio
- Posizione 47 - Deposito esterno (area di scarto)
- Posizione 49 – Pontile
- Posizione 50 - Bacino di carenaggio
- Posizione 54 - Serbatoio gruppi elettrici
- Posizione 55 - Magazzino SIEGE (generatori)
- Posizione 56 - Magazzino Utensili
- Posizione 57 - Serbatoio Carburante
- Posizione 58a - Autoclave per acqua salmastra
- Posizione 58b - Autoclave per acqua salmastra

- Posizione 59 – Pozzo C con pompa - acqua salmastra
- Posizione 63 – Magazzino
- Posizione 65a - Serbatoi Acqua per lavaggio Estintori
- Posizione 65b - Serbatoi d'acqua per pulizia sistemi Marinco e Osmosi
- Posizione 73 – Ponte sollevamento autovetture
- Posizione 74 - Nuovo Magazzino
- Posizione 75 - Trellis TLC
- Posizione 79 - Area lavaggio auto
- Posizione 83 - Pontile galleggiante
- Posizione 84 - Shelter "La Sapienza"
- Posizione 86 - Pozzo D
- Posizione 89 – Autoclave Acqua di Lavanda
- Posizione 90 - Pozzo A2

6.2. Alloggi e strutture ricreative

Queste strutture consentono al personale BSC e agli ospiti di lavorare in un ambiente confortevole e amichevole.

6.2.1. Alloggi e servizi igienici

Gli alloggi sono disponibili per il personale che lavora a turni e per gli ospiti speciali. Molti di loro sono dotati di servizi igienici e docce.

6.2.2. Uffici per il personale di logistica generale

L'ASI ha istituito un centro tecnico che ospita la maggior parte degli uffici di logistica del BSC.

6.2.3. Direzione / Riunione / Centro di formazione

È stato inoltre creato un edificio per scopi manageriali e amministrativi. Questo edificio ospita anche la Sala riunioni principale che può essere utilizzata per riunioni di gestione, didattiche, tecniche, scientifiche, logistiche e del personale. Una sala riunioni aggiuntiva è presente anche all'interno dell'edificio RSC.

6.2.4. Veranda, Mensa e altre strutture

Il BSC ha una mensa ufficiale e una veranda sulla riva del mare con un tipico tetto keniota. Una cucina per la preparazione del cibo è annessa ad essa. È presente una piccola cappella in legno e paglia. L'ASI ha istituito una struttura per il personale che desidera cucinare personalmente i propri pasti durante la pausa.

6.2.5. Posizioni degli alloggi e delle strutture ricreative sulla mappa BSC

- Posizione 7 – Alloggi personale sez. generatori
- Posizione 7b - Bagni personale sez. generatori
- Posizione 7 - Spazio ricreativo / mensa
- Posizione 9 - Edificio multiuso "Serpentone”
- Posizione 21 – Alloggi
- Posizione 22 - Bagni comuni
- Posizione 24 - Ufficio e amministrazione del campo base
- Posizione 26 – Alloggi
- Posizione 27 - Servizi sanitari comuni
- Posizione 28 - Servizi igienici comuni
- Posizione 29 – Alloggi
- Posizione 30 – Alloggi
- Posizione 31 – Edificio Torre e uffici
- Posizione 32 - Centro riunioni + uffici (04)
- Posizione 35 –alloggi
- Posizione 36 – Cappella
- Posizione 37 - Veranda della mensa
- Posizione 38 – Mensa
- Posizione 40 – Sala TV
- Posizione 45-46 - Servizi igienici e docce per il personale del Kenya
- Posizione 52 - Campo da tennis
- Posizione 53a - Stanza della mensa
- Posizione 53b - Cucina del personale del Kenya
- Posizione 67 - Area Old VHF Antenna (demolita)

6.3. Infrastrutture di Sicurezza e di Supporto al Personale

Queste strutture riguardano la sicurezza e la sicurezza del personale BSC e degli ospiti.

6.3.1. Strutture di accesso

L'accesso BSC è controllato 24 ore su 24 da un gruppo di soldati ascari per il BSC. Il cancello principale è gestito da personale all'ufficio di sicurezza che controlla e registra ogni accesso. È stato costruito un cancello sul lato mare per accedere alle infrastrutture marine. È disponibile un’area parcheggio per parcheggiare le vetture.

6.3.2. Stazione di polizia

Una stazione di polizia del Kenya è ospitata all'interno del BSC con un presidio permanente. La stazione è vicino all'ingresso principale.

6.3.3. Clinica / Dispensario

ASI ha dotato il BSC di una piccola clinica / dispensario che funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e fornisce assistenza medica a tutto il personale ed agli ospiti del BSC. Il servizio è fornito da un team di 4 infermieri abilitati. La clinica è registrata e riconosciuta dalle autorità sanitarie del Kenya e fornisce supporto anche alla popolazione circostante.

6.3.4. Lavanderia

Un servizio completo di lavanderia, stireria e sartoria è disponibile all'interno del BSC per le esigenze del personale e degli ospiti.

6.3.5. Ufficio Pagamenti

I pagamenti degli stipendi del personale del BSC vengono eseguiti utilizzando una stanza interna dedicata e sicura.

6.3.6. Giardini e aree verdi

I giardini circondano molti edifici e strutture. Una zona verde è stata creata dall'ASI per coltivare internamente fiori e altri elementi decorativi.

6.3.7. Posizione sulla mappa delle Infrastrutture di Sicurezza e di Supporto al Personale

- Posizione 1 - Ingresso principale, ufficio sicurezza
- Posizione 2 - Stazione di polizia del Kenya
- Posizione 8 - Clinica / Dispensario
- Posizione 10a – Lavanderia
- Posizione 10b - Area stireria e sartoria
- Posizione 10c - Lavanderia: area esterna
- Posizione 15i - Ufficio Pagamenti
- Posizione 39 – Uffici Mensa, magazzino e servizi igienici
- Posizione 48 - Area parcheggio auto
- Posizione 51 - Area verde

6.3.8. Proprietà e valore

Tutti i beni del BSC sono di proprietà del Governo italiano (Università di Roma e ASI) con le seguenti eccezioni:

- Attrezzatura CLTC (come descritto al punto 5.1.6)
- 25% delle apparecchiature elettroniche nell'MLD-1 (ESA / CNES principalmente obsolete)
- 20% di apparecchiature elettroniche nella MLD 2 (ESA / CNES)

Fare una stima economica dei beni/cespiti del BSC è un esercizio molto difficile.

In realtà, il valore di BSC non è dato dalla somma dei valori di mercato dei singoli strumenti situati in loco.

Anzi, questi sono spesso molto vecchi e alcuni addirittura obsoleti, infatti ASI sta pianificando una sostituzione graduale.

Il valore del BSC è misurato invece dal valore di utilizzo dell'apparecchiatura, un valore che è in qualche modo correlato al sistema in cui sono assemblati tra loro per la realizzazione di alcune attività, come il tracciamento di satelliti e razzi.

LUIGI BROGLIO – CENTRO SPAZIALE DI MALINDI

(latitudine 2.996° Sud; longitudine 40.196° Ovest)

MAPPA DI RIFERIMENTO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1088):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale Enzo MOAVERO MILANESI (GOVERNO CONTE-I) il 22 febbraio 2019.

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri), in sede referente, il 19 marzo 2019, con pareri delle commissioni 1ª (aff. costituzionali), 2ª (giustizia), 4ª (difesa), 5ª (bilancio), 7ª (pubbl. istruzione), 10ª (industria), 12ª (sanità) e 14ª (Unione europea).

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 27 marzo 2019 ed il 7 maggio 2019.

Esaminato ed approvato il 12 giugno 2019.

Camera dei deputati (atto n. 1909):

Assegnato alla III commissione (affari esteri), in sede referente, il 26 giugno 2019 con pareri delle commissioni I (aff. costituzionali), II (giustizia), IV (difesa), V (bilancio), VII (cultura), X (att. produttive) e XIV (Pol. Unione europea).

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 25 settembre 2019 ed il 16 ottobre 2019.

Esaminato in aula il 24 e 28 ottobre 2019 ed approvato il 6 novembre 2019.

19G00155

LEGGE 25 novembre 2019, n. **150**.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; *b)* Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016;

b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 22 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e dall'articolo 27 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14, 16 e 18 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, valutati in euro 57.904 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 9, pari a euro 6.000 a decorrere dall'anno 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 10, 12 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, valutati in euro 30.382 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 14 e 25, pari ad euro 16.950 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL COSTA RICA

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, qui di seguito denominati «Parti Contraenti»,

Rilevando che i rapporti in materia di estradizione sono attualmente regolati dalla Convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori firmata tra i due Stati a Roma il 6 maggio 1873,

Desiderando migliorare e rafforzare la cooperazione tra i due Stati con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio,

Considerando che, a tal fine, è necessario abrogare la Convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori firmata tra i due Stati a Roma il 6 maggio 1873, sostituendola con un trattato recante previsioni più aggiornate e complete,

Ritenendo che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un nuovo accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione,

Hanno stabilito quanto segue:

Articolo 1

Obbligo di estradare

Ciascuna Parte Contraente, in conformità alle disposizioni del presente Trattato e su domanda dello Stato Richiedente, si impegna a consegnare all'altra le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dallo Stato Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva ad una pena privativa della libertà, imposta dalle autorità giudiziarie dell'altra parte come conseguenza di un reato.

Articolo 2

Fatti che danno luogo all'estradizione

1) Ai fini di questo Trattato, l'estradizione può essere concessa quando:

a) la richiesta di estradizione è formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato è punibile, ai sensi della legge di entrambi gli Stati, con una pena detentiva di almeno un anno;

b) la richiesta di estradizione è formulata per eseguire una sentenza di condanna definitiva per un reato punibile ai sensi della legge di entrambi gli Stati e quando, al momento della presentazione della domanda, la durata della pena privativa della libertà ancora da espiare è di almeno sei mesi.

2) Nel determinare se un fatto costituisce un reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, non rileva se secondo le rispettive leggi il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il reato è denominato con la stessa terminologia.

3) Se la richiesta di estradizione riguarda due o più reati sanzionati ai sensi della legge di entrambi gli Stati con pene privative della libertà, ma uno o più reati non soddisfi i requisiti previsti negli incisi precedenti, lo Stato Richiesto può concedere l'estradizione anche per questi ultimi, purché almeno uno di questi delitti soddisfi le condizioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

4) L'estradizione è concessa anche se il reato oggetto della richiesta è stato commesso fuori dal territorio dello Stato Richiedente, sempre che la legge dello Stato Richiesto autorizzi il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio.

Articolo 3

Motivi di rifiuto obbligatori

1) L'estradizione non è concessa quando:

a) lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che la domanda di estradizione è stata formulata al fine di processare o punire una persona per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità, origine etnica, appartenenza ad un particolare gruppo sociale, ideologia o opinioni politiche, o che la posizione di tale persona possa essere pregiudicata per qualcuna di queste ragioni;

b) la domanda di estradizione si riferisce a reati considerati dallo Stato Richiesto come reati politici o come reati connessi a reati di tale natura. A tal fine, non sono considerati reati politici:

i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;

ii) i reati di terrorismo, né qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;

c) lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che nello Stato Richiedente la persona richiesta è stata sottoposta o sarà sottoposta, per il reato per il quale si richiede l'estradizione, ad un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa ovvero ad un trattamento crudele, inumano, degradante o a qualsiasi altra azione o omissione che violi i suoi diritti fondamentali. La circostanza che il procedimento si è svolto in contumacia non costituisce di per sé motivo di rifiuto dell'estradizione se lo Stato Richiedente assicura un nuovo giudizio alla persona condannata per assicurare il suo diritto a comparire in giudizio;

d) lo Stato Richiesto ritiene che la concessione della estradizione può determinare conseguenze contrastanti con l'ordine pubblico o con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale;

e) lo Stato Richiesto ha concesso asilo politico alla persona richiesta;

f) lo Stato Richiesto ha pronunciato una sentenza definitiva nei confronti della persona per la commissione del delitto per il quale si richiede l'estradizione;

g) per il reato per il quale è domandata l'estradizione, è intervenuta nello Stato Richiesto la prescrizione o altra causa di estinzione del reato o della pena;

h) la persona richiesta sarà giudicata o è stata condannata nello Stato Richiedente da un tribunale speciale;

i) il reato per il quale l'estradizione è richiesta potrebbe essere punito dallo Stato Richiedente con una pena vietata dalla legge dello Stato Richiesto.

2. Se la richiesta di estradizione per dar corso ad un procedimento penale si riferisce ad un reato punito con la pena di morte o l'ergastolo, lo Stato Richiedente, in caso di condanna, impone una pena privativa della libertà consentita dalla legislazione dello Stato Richiesto.

3. Se la richiesta di estradizione per eseguire una sentenza di condanna si riferisce ad un reato che è stato punito con la pena di morte o l'ergastolo, lo Stato Richiedente, prima dell'estradizione, commuterà la pena applicando una pena detentiva consentita dalla legislazione dello Stato Richiesto.

Articolo 4

Motivi di rifiuto facoltativi

L'estradizione può essere rifiutata in una delle seguenti circostanze:

a) se il reato per il quale l'estradizione è richiesta è soggetto alla giurisdizione dello Stato Richiesto conformemente al proprio diritto interno e la persona richiesta è sottoposta o sarà sottoposta a procedimento penale dalle autorità competenti del medesimo Stato per lo stesso reato per cui l'estradizione è domandata;

b) se lo Stato Richiesto, nel tenere conto della gravità del reato e degli interessi dello Stato Richiedente, ritiene che l'estradizione non sarebbe compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'età, delle condizioni di salute o di altre condizioni personali della persona richiesta;

c) se lo Stato Richiesto ha in corso un procedimento penale in riferimento alla persona per la commissione del delitto per il quale si richiede l'estradizione.

Articolo 5

Estradizione dei cittadini

1. Ciascuno Stato ha il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini.

2. Nel caso di rifiuto dell'estradizione e a domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto sottopone il caso alle proprie autorità competenti per l'instaurazione di un procedimento penale ai sensi della legge interna. A tale scopo, lo Stato Richiedente fornisce allo Stato Richiesto, per la via diplomatica, le prove, la documentazione ed ogni altro elemento utile in suo possesso.

3. Lo Stato Richiesto comunica allo Stato Richiedente il seguito riservato alla domanda e l'esito del procedimento.

Articolo 6

Presentazione della richiesta di estradizione

Ai fini del presente Trattato la domanda di estradizione e tutti gli atti e documenti sono trasmessi per via diplomatica.

Articolo 7

Richiesta di estradizione e documenti necessari

1. La richiesta di estradizione è formulata per iscritto e deve contenere quanto segue, nel suo corpo o in atti allegati:

a) l'indicazione dell'autorità richiedente;

b) il nome, la data di nascita, il sesso, la nazionalità, la professione, il domicilio o la residenza della persona richiesta, i dati del documento di identificazione ed ogni altra informazione utile ad identificare tale persona o a determinare dove si trovi, nonché, se disponibili, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della stessa;

c) un'esposizione chiara e circostanziata dei fatti costituenti il reato per il quale l'estradizione è richiesta, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonché la loro qualificazione giuridica;

d) il testo delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla procedibilità e sulla pena che può essere inflitta;

e) il testo delle disposizioni di legge che si riferiscono alla prescrizione del delitto ed un'analisi della situazione della prescrizione nel caso concreto;

f) il testo delle disposizioni di legge che conferiscono la giurisdizione allo Stato Richiedente, nel caso in cui il reato oggetto della richiesta di estradizione sia stato commesso fuori dal territorio di questo Stato.

2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, la domanda di estradizione deve essere accompagnata:

a) dalla copia autentica dell'ordine di arresto emesso dall'autorità competente dello Stato Richiedente, quando la richiesta ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale;

b) dalla copia autentica della sentenza definitiva e dall'indicazione della pena già eseguita, quando la domanda ha lo scopo di dare esecuzione ad una condanna nei confronti della persona richiesta.

3. La domanda di estradizione e gli altri documenti a sostegno presentati dallo Stato Richiedente ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 2 sono sottoscritti e timbrati ufficialmente dalle autorità competenti dello Stato Richiedente e sono accompagnati dalla traduzione nella lingua dello Stato Richiesto.

4. La domanda e i documenti presentati in conformità all'articolo 6 sono esenti da legalizzazione e apostille.

Articolo 8

Arresto provvisorio

1. Lo Stato Richiedente può domandare l'arresto provvisorio della persona richiesta in vista della presentazione della richiesta di estradizione. La domanda di arresto provvisorio è avanzata per iscritto.

2. La domanda di arresto provvisorio contiene le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente Trattato e la manifestazione dell'intenzione di presentare una richiesta formale di estradizione. Lo Stato Richiesto può richiedere informazioni supplementari a norma dell'articolo 9.

3. Una volta ricevuta la domanda di arresto provvisorio, lo Stato Richiesto adotta le misure necessarie per assicurare la custodia della persona richiesta ed informa prontamente lo Stato Richiedente dell'esito della sua domanda.

4. L'arresto provvisorio e le eventuali misure coercitive imposte cessano di avere efficacia se, entro i sessanta giorni successivi all'arresto della persona richiesta, lo Stato Richiesto non ha ricevuto la formale richiesta di estradizione. Su motivata domanda dello Stato Richiedente, tale termine può essere esteso di quindici giorni.

5. La cessazione dell'arresto provvisorio, ai sensi del precedente paragrafo 4, non impedisce l'estradizione della persona richiesta se successivamente lo Stato Richiesto riceve la formale richiesta di estradizione in conformità alle condizioni ed ai limiti del presente Trattato.

Articolo 9

Informazioni supplementari

1. Se le informazioni fornite dallo Stato Richiedente a sostegno della richiesta di estradizione non sono sufficienti per permettere allo Stato Richiesto di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultimo Stato può richiedere che siano fornite le necessarie informazioni supplementari, per le quali lo Stato Richiedente disporrà di un tempo addizionale di sessanta giorni.

2. La mancata presentazione delle informazioni supplementari entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo è considerata come una rinuncia alla richiesta di estradizione. Tuttavia, lo Stato Richiedente potrà avanzare una nuova richiesta di estradizione per la stessa persona e per gli stessi fatti.

Articolo 10

Decisione

1. Lo Stato Richiesto decide sulla richiesta di estradizione in conformità alle procedure previste nel proprio diritto interno ed informa prontamente lo Stato Richiedente sulla sua decisione.

2. Se lo Stato Richiesto rifiuta in tutto o in parte la richiesta di estradizione, i motivi del rifiuto sono comunicati allo Stato Richiedente.

Articolo 11

Principio di specialità

1. La persona estradata in conformità al presente Trattato non può essere sottoposta a procedimento penale, giudicata, detenuta ai fini dell'esecuzione di una condanna, né sottoposta a qualsiasi altro provvedimento restrittivo della libertà personale, nello Stato Richiedente, per qualsiasi reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, salvo che:

a) la persona estradata, dopo aver lasciato il territorio dello Stato Richiedente, vi abbia fatto ritorno volontariamente;

b) la persona estradata non abbia lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro quarantacinque giorni da quando ha avuto la possibilità di farlo. Tuttavia, tale periodo non comprende il tempo durante il quale tale persona non ha lasciato lo Stato Richiedente per cause di forza maggiore;

c) lo Stato Richiesto vi acconsenta. In tale caso, lo Stato Richiesto, previa specifica domanda dello Stato Richiedente, può prestare il consenso al perseguimento della persona estradata o all'esecuzione di una condanna nei confronti della stessa, per fatti diversi da quelli che hanno motivato la richiesta di estradizione, in conformità alle condizioni e nei limiti stabiliti nel presente Trattato.

Al riguardo:

i) lo Stato Richiesto può richiedere allo Stato Richiedente la trasmissione dei documenti e delle informazioni indicati nell'articolo 7;

ii) in attesa della decisione sulla domanda avanzata, la persona estradata può essere detenuta dallo Stato Richiedente nei limiti di quarantacinque giorni dalla ricezione della domanda stessa da parte dello Stato Richiesto, sempre che ciò sia autorizzato da quest'ultimo Stato.

2. Fatto salvo quanto disposto al punto *c)* del paragrafo precedente, lo Stato Richiedente può adottare le misure necessarie, secondo la propria legislazione, per interrompere la prescrizione.

3. Quando la qualificazione giuridica del fatto contestato è modificata nel corso del procedimento, la persona estradata può essere perseguita e giudicata per i fatti diversamente qualificati a condizione che anche per tali nuovi fatti sia consentita l'estradizione ai sensi del presente Trattato.

Articolo 12

Riestradizione ad uno Stato terzo

Salvo i casi previsti nei punti *a)* e *b)* del paragrafo 1 dell'articolo 11, lo Stato Richiedente non può consegnare a uno Stato terzo la persona che gli è stata consegnata e che è richiesta dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna, senza il consenso dello Stato Richiesto. Lo Stato Richiesto può richiedere la presentazione dei documenti ed informazioni indicati all'articolo 7.

Articolo 13

Richieste di estradizione avanzate da più Stati

Se lo Stato Richiesto riceve dallo Stato Richiedente e da uno o più Stati terzi una richiesta di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, lo Stato Richiesto, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuta tutte le circostanze del caso; in particolare:

a) se le richieste sono state avanzate sulla base di un trattato;

b) la gravità dei diversi reati;

c) il tempo ed il luogo di commissione del reato;

d) la nazionalità ed il luogo abituale di residenza della persona richiesta;

e) le rispettive date di presentazione delle richieste;

f) la possibilità di una successiva riestradizione ad uno Stato terzo.

Articolo 14

Consegna della persona

1. Se lo Stato Richiesto concede l'estradizione, gli Stati si accordano prontamente sul tempo, luogo e tutti gli altri aspetti relativi all'esecuzione dell'estradizione. Lo Stato Richiedente è altresì informato della durata della detenzione subita dalla persona richiesta ai fini dell'estradizione.

2. Il termine per la consegna della persona richiesta è di quaranta giorni dalla data in cui lo Stato Richiedente è informato della concessione dell'estradizione.

3. Se nei termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo lo Stato Richiedente non ha preso in consegna l'estradando, lo Stato Richiesto pone immediatamente in libertà lo stesso e può rifiutare una nuova richiesta di estradizione nei confronti di tale persona per gli stessi fatti avanzata dallo Stato Richiedente, salvo quanto diversamente disposto al paragrafo 4 del presente articolo.

4. Se uno degli Stati non consegna o non prende in consegna l'estradando entro il termine convenuto per motivi di forza maggiore, lo Stato interessato informa l'altro e gli Stati medesimi concordano una nuova data di consegna. Restano applicabili le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5. Quando l'estradando si sottrae al processo nello Stato Richiedente prima che sia terminato il procedimento penale o sia eseguita la condanna, facendo ritorno nello Stato Richiedente, potrà essere nuovamente estradato sulla base di una nuova richiesta di estradizione avanzata dallo Stato Richiedente per gli stessi fatti, senza che sia necessario presentare nuovamente i documenti previsti dall'articolo 7 del presente Trattato.

6. Il periodo trascorso in stato di detenzione provvisoria, anche agli arresti domiciliari, dalla data dell'arresto fino alla data della consegna, è computato dallo Stato Richiedente ai fini della custodia cautelare nel procedimento penale o della pena da eseguire nelle ipotesi previste dall'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 15

Consegna differita e consegna temporanea

1. Se, nello Stato Richiesto, nei confronti della persona richiesta è in corso un procedimento penale o è in corso l'esecuzione della pena per un reato diverso da quello per il quale è domandata l'estradizione, lo Stato Richiesto, dopo aver deciso di concedere l'estradizione, può differire la consegna fino alla conclusione del procedimento o alla completa esecuzione della condanna. Lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente di tale differimento.

2. Tuttavia, su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto può, in conformità alla sua legislazione nazionale, consegnare temporaneamente la persona richiesta allo Stato Richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando i tempi e le modalità della consegna temporanea. La persona consegnata è detenuta durante la sua permanenza nel territorio dello Stato Richiedente ed è riconsegnata allo Stato Richiesto nel termine convenuto. Tale periodo di detenzione è computato ai fini della pena da eseguire nello Stato Richiesto.

3. Oltre al caso previsto dal precedente paragrafo 1 del presente articolo, la consegna può essere differita quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento può porre in pericolo la sua vita o aggravare il suo stato. A tal fine, è necessario che lo Stato Richiesto presenti allo Stato Richiedente una certificazione medica dettagliata emessa da una propria struttura pubblica competente.

Articolo 16

Consegna di cose

1. A domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto, in conformità alla propria legislazione nazionale, sequestra le cose rinvenute sul suo territorio che sono nella disponibilità della persona richiesta, quando è concessa l'estradizione, consegna tali cose allo Stato Richiedente. Per le finalità del presente articolo, sono soggette a sequestro e successiva consegna allo Stato Richiedente:

a) le cose che sono state utilizzate per commettere il reato o altre cose o strumenti che possono servire quali mezzi di prova;

b) le cose che, provenendo dal reato, sono state trovate in possesso o nella disponibilità della persona richiesta o sono state rinvenute nella sua disponibilità successivamente.

2. La consegna delle cose di cui al paragrafo 1 del presente articolo è effettuata anche quando l'estradizione, sebbene già accordata, non può aver luogo per la morte, la scomparsa o la fuga della persona.

3. Lo Stato Richiesto, al fine di dare corso a un altro procedimento penale pendente, può differire la consegna delle cose sopra indicate fino alla conclusione di tale procedimento o consegnarle temporaneamente a condizione che lo Stato Richiedente si impegni a restituirle.

4. La consegna delle cose di cui al presente articolo non pregiudica gli eventuali diritti o interessi legittimi dello Stato Richiesto o di un terzo rispetto ad essi.

Articolo 17

Transito

1. Ciascuno Stato può autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di una persona consegnata all'altro Stato da uno Stato terzo in conformità alle disposizioni del presente Trattato, sempre che non si oppongano ragioni di sicurezza e ordine pubblico.

2. Lo Stato interessato inoltra allo Stato di transito una domanda contenente l'indicazione della persona in transito e una breve relazione sui fatti riguardanti il caso. La domanda di transito è accompagnata dalla copia del provvedimento che ha concesso l'estradizione.

3. Lo Stato di transito provvede alla custodia della persona in transito durante la sua permanenza sul suo territorio.

4. Non è richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso venga usato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dello Stato di transito. Se un scalo imprevisto avviene nel territorio di detto Stato, lo Stato Richiedente il transito informa immediatamente lo Stato di transito e quest'ultimo trattiene la persona da far transitare per non oltre novantasei ore in attesa dell'arrivo della domanda di transito prevista nel paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 18

Spese

1. Lo Stato Richiesto dovrà sostenere le spese che si avranno sul suo territorio per l'esecuzione della richiesta di estradizione.

2. Sono a carico dello Stato Richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia fino alla consegna della stessa allo Stato Richiedente, nonché le spese relative al sequestro ed alla custodia delle cose indicate nell'articolo 16.

3. Sono a carico dello Stato Richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate dallo Stato Richiesto allo Stato Richiedente, nonché le spese del transito di cui all'articolo 17.

Articolo 19

Informazioni successive

Lo Stato Richiedente, su domanda dello Stato Richiesto, fornisce nel più breve tempo possibile, allo Stato Richiesto, informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata o sull'estradizione di tale persona ad uno Stato terzo.

Articolo 20

Rapporti con altri trattati

Il presente Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di estradizione in conformità ad altri trattati di cui entrambi gli Stati sono parti.

Articolo 21

Soluzione di controversie

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazione per via diplomatica.

Articolo 22

Disposizioni finali

1. Il presente Trattato entrerà in vigore trenta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le parti si saranno comunicate, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure richieste dalla loro legislazione nazionale e avrà durata illimitata.

2. Il presente Trattato potrà essere modificato per mutuo consenso delle parti. Le suddette modifiche entreranno in vigore secondo la procedura prescritta al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Ciascuna parte potrà recedere dal presente Trattato, in qualsiasi momento, mediante notificazione scritta, diretta all'altra Parte, per via diplomatica, nel qual caso gli effetti del Trattato cesseranno centottanta giorni dopo la data della ricezione della corrispondente notifica.

4. Il presente Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.

5. Il presente Trattato abroga e sostituisce la Convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori firmata tra i due Stati a Roma il 6 maggio 1873.
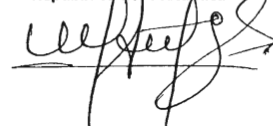
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Roma, il giorno ventisette del mese maggio, dell'anno 2016 in due originali ciascuno, nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica del Costa Rica

---

TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL COSTA RICA

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, qui di seguito denominati «Parti Contraenti»,

Desiderando migliorare e rafforzare la cooperazione tra i due Stati con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio,

Considerando che, a tal fine, è necessaria la conclusione di un accordo bilaterale di assistenza giudiziaria in materia penale,

Hanno stabilito quanto segue:

Articolo 1

Oggetto

1. Le Parti Contraenti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale.

2. Tale assistenza comprende:

a) la ricerca e l'identificazione di persone;

b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;

c) la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti per la comparizione dinanzi all'autorità competente dello Stato Richiedente;

d) l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;

e) l'espletamento e la trasmissione di perizie;

f) l'assunzione di testimonianze o di altre dichiarazioni;

g) l'assunzione di interrogatori;

h) l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di cose;

i) l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri;

j) la confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al medesimo;

k) la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;

l) lo scambio di informazioni in materia di diritto;

m) qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi dello Stato Richiesto.

3. Il presente Trattato non si applica:

a) all'esecuzione di ordini di arresto o di altre misure restrittive della libertà personale;

b) all'estradizione di persone;

c) all'esecuzione di sentenze penali pronunciate nello Stato Richiedente;

d) al trasferimento della persona condannata ai fini dell'esecuzione della pena.

4. Il presente Trattato si applica esclusivamente alla reciproca assistenza giudiziaria tra le Parti Contraenti.

Articolo 2

Doppia incriminazione

1. L'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando i fatti per il quale si richiede non costituiscono reato nello Stato Richiesto.

2. Tuttavia, quando la richiesta di assistenza si riferisce all'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni ed altri atti che incidono su diritti fondamentali delle persone o risultano invasivi di luoghi o cose, l'assistenza è prestata solo se il fatto per cui si procede è previsto come reato anche dall'ordinamento giuridico dello Stato Richiesto.

Articolo 3

Rifiuto o rinvio dell'assistenza

1. Lo Stato Richiesto può rifiutare, in tutto o in parte, di concedere l'assistenza richiesta:

a) se la richiesta di assistenza è contraria alla propria legislazione nazionale o non è conforme alle disposizioni del presente Trattato;

b) se la richiesta si riferisce ad un reato di natura politica o ad un reato connesso ad un reato politico. A tal fine, non si considerano reati politici:

i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;

ii) i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;

c) se la richiesta si riferisce ad un reato di natura esclusivamente militare, ai sensi delle leggi dello Stato Richiedente;

d) se il reato per cui si procede è punito dallo Stato Richiedente con una pena di specie vietata dalla legge dello Stato Richiesto;

e) se ha fondati motivi per ritenere che la richiesta è avanzata al fine di indagare, perseguire, punire o promuovere altre azioni nei confronti della persona richiesta per motivi attinenti a razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona possa essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;

f) se ha già in corso un procedimento penale, o ha già pronunciato una sentenza definitiva, nei confronti della stessa persona e con riferimento allo stesso reato di cui alla richiesta di assistenza giudiziaria;

g) se ritiene che l'esecuzione della richiesta può compromettere la sua sovranità, sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.

2. Lo Stato Richiesto può rinviare l'esecuzione della richiesta di assistenza se la stessa interferisce con un procedimento penale in corso nello Stato Richiesto.

3. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne l'esecuzione, lo Stato Richiesto ha la facoltà di valutare se l'assistenza possa essere concessa a determinate condizioni. A tal fine, le autorità centrali di ciascuno Stato, designate ai sensi dell'articolo 4 del presente Trattato, si consultano e, se lo Stato Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta è eseguita in conformità alle modalità convenute.

4. Quando lo Stato Richiesto rifiuta o rinvia l'assistenza giudiziaria informa per iscritto lo Stato Richiedente delle ragioni del suo rifiuto o del rinvio.

Articolo 4

Autorità centrali

1. Ai fini del presente Trattato, le richieste di assistenza giudiziaria dovranno essere presentate dalle autorità centrali designate dalle Parti Contraenti. Le autorità centrali comunicheranno direttamente tra loro per l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato.

2. Per la Repubblica italiana l'autorità centrale è il Ministero della giustizia e per la Repubblica del Costa Rica è la *Oficina de Asesorìa Tecnica y Relaciones lnternacionaies de la Fiscalía General*.

3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, gli eventuali cambiamenti dell'autorità centrale designata.

Articolo 5

Forma e contenuto della richiesta

1. La richiesta di assistenza è formulata per iscritto e deve recare la firma e il timbro dell'autorità richiedente in conformità alle norme interne.

2. La richiesta di assistenza deve contenere quanto segue:

a) l'identificazione dell'autorità competente che conduce le indagini o il procedimento penale a cui si riferisce;

b) la descrizione dei fatti per cui si procede, ivi compresi il tempo e il luogo del commesso reato ed eventuali danni cagionati, nonché la loro qualificazione giuridica;

c) l'indicazione delle prove del caso e copia degli atti fondamentali che contengono tali prove, quando si richiede l'interrogatorio della persona sottoposta a procedimento penale;

d) l'indicazione delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla pena che può essere inflitta;

e) la descrizione delle attività di cooperazione richieste;

f) l'indicazione del termine entro il quale la richiesta dovrebbe essere eseguita, nei casi di urgenza motivata;

g) l'indicazione delle persone che si chiede di autorizzare ad essere presenti all'esecuzione della richiesta, in conformità al successivo articolo 6 paragrafo 3;

h) le informazioni necessarie per l'assunzione della prova mediante videoconferenza, in conformità al successivo articolo 14 paragrafo 5.

3. La richiesta di assistenza, per quanto necessario e ove possibile, deve altresì contenere quanto segue:

a) le informazioni sull'identità delle persone soggette a procedimento penale;

b) le informazioni sull'identità della persona da identificare o da rintracciare e sul luogo in cui può trovarsi;

c) le informazioni sull'identità e la residenza della persona destinataria della notifica e la sua qualità in relazione al procedimento, nonché il modo in cui la notifica deve essere eseguita;

d) le informazioni sull'identità e sulla residenza della persona che deve rendere testimonianza o altre dichiarazioni;

e) l'ubicazione e la descrizione del luogo o delle cose da ispezionare o esaminare;

f) l'ubicazione e la descrizione del luogo da perquisire e l'indicazione dei beni da sequestrare o confiscare;

g) l'indicazione delle procedure particolari da adottare nel dare esecuzione alla richiesta e le relative ragioni;

h) qualsiasi altra ulteriore informazione necessaria o che possa facilitare l'esecuzione della richiesta.

4. Se lo Stato Richiesto ritiene che il contenuto della richiesta non sia sufficiente a soddisfare le condizioni del presente Trattato, ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni.

5. La richiesta di assistenza giudiziaria e la documentazione giustificativa presentata ai sensi del presente articolo sono accompagnate da una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato Richiesto.

6. La richiesta di assistenza giudiziaria, presentata attraverso le autorità centrali di cui al precedente articolo 4, può essere preliminarmente inoltrata con qualsiasi mezzo di comunicazione elettronica, compresi fax e posta elettronica. In tal caso, la formale richiesta deve pervenire entro trenta giorni, pena la caducazione della richiesta di assistenza.

Articolo 6

Esecuzione della richiesta

1. Lo Stato Richiesto dà immediata esecuzione alla richiesta di assistenza in conformità alla sua legislazione nazionale. A tal fine, l'autorità giudiziaria dello Stato Richiesto emette gli ordini di comparizione, i mandati di perquisizione, i provvedimenti di sequestro o confisca o qualsiasi altro atto necessario all'esecuzione della richiesta.

2. Laddove ciò non contrasti con la sua legislazione nazionale, lo Stato Richiesto esegue la richiesta di assistenza secondo le modalità indicate dallo Stato Richiedente.

3. Laddove ciò non contrasti con la sua legislazione nazionale, lo Stato Richiesto può autorizzare le persone specificate nella richiesta di assistenza giudiziaria ad essere presenti all'esecuzione della stessa. A tal fine, lo Stato Richiesto informa con sufficiente anticipo lo Stato Richiedente della data e del luogo dell'esecuzione della richiesta di assistenza. Le persone così autorizzate possono, tramite le autorità competenti dello Stato Richiesto, rivolgere domande in relazione alle attività di assistenza,

acquisire direttamente, nel corso dell'assunzione della prova, documentazione attinente alla prova stessa o chiedere l'esecuzione di altri atti istruttori comunque collegati a dette attività.

4. Lo Stato Richiesto informa nel più breve tempo possibile lo Stato Richiedente dell'esito dell'esecuzione della richiesta. Se l'assistenza richiesta non può essere fornita, lo Stato Richiesto ne dà immediata comunicazione allo Stato Richiedente, indicandone i motivi.

5. Se la persona nei cui confronti deve essere eseguita la richiesta di assistenza giudiziaria invoca immunità, prerogative, diritti o incapacità secondo la legislazione nazionale dello Stato Richiesto, la questione è risolta dall'autorità competente dello Stato Richiesto anteriormente all'esecuzione della richiesta e l'esito viene comunicato allo Stato Richiedente attraverso le rispettive autorità centrali. Se la persona invoca immunità, prerogative, diritti o incapacità secondo la legislazione nazionale dello Stato Richiedente, di tale invocazione è data comunicazione attraverso le rispettive autorità centrali, affinché l'autorità competente dello Stato Richiedente decida al riguardo.

Articolo 7

Ricerca di persone

In conformità alle disposizioni del presente Trattato, lo Stato Richiesto fa tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nelle richieste di assistenza giudiziaria che presumibilmente si trovano nel suo territorio.

Articolo 8

Citazioni e notifiche

1. Lo Stato Richiesto provvede a effettuare le citazioni e a notificare i documenti trasmessi dallo Stato Richiedente in conformità alla sua legislazione nazionale.

2. Lo Stato Richiesto, dopo avere eseguito la notifica, fa pervenire allo Stato Richiedente un attestato di avvenuta notifica recante la firma e il timbro dell'autorità notificante, con l'indicazione della data, ora, luogo e modalità della consegna, nonché della persona a cui sono stati consegnati i documenti. Quando la notifica non è eseguita, lo Stato Richiesto informa nel minor tempo possibile lo Stato Richiedente e comunica i motivi della mancata notifica.

3. Le richieste di notifica di citazioni a comparire devono essere formulate allo Stato Richiesto entro il termine previsto al paragrafo 2 dell'articolo 10.

Articolo 9

Assunzione probatoria nello Stato Richiesto

1. Lo Stato Richiesto, in conformità alla sua legislazione nazionale, assume nel suo territorio le dichiarazioni di testimoni, parti offese, persone sottoposte ad indagini o a procedimento penale, periti o altre persone, nonché acquisisce gli atti, i documenti e le altre prove indicate nella richiesta di assistenza giudiziaria e li trasmette allo Stato Richiedente.

2. Lo Stato Richiesto informa nel minor tempo possibile lo Stato Richiedente della data e del luogo dello svolgimento dell'attività probatoria di cui al paragrafo precedente, anche per le finalità di cui al paragrafo 3 dell'articolo 6. Se necessario le autorità centrali si consultano al fine di stabilire una data conveniente per entrambi gli Stati.

3. I documenti e gli altri elementi di prova ai quali si sia riferita la persona citata a rendere dichiarazioni possono essere acquisiti e sono ammissibili nello Stato Richiedente come mezzo di prova in conformità all'ordinamento di questo Stato.

Articolo 10

Assunzione probatoria nello Stato Richiedente

1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, cita una persona a comparire dinanzi all'autorità competente nel territorio dello Stato Richiedente al fine di rendere qualsiasi tipo di dichiarazioni ovvero di compiere altre attività processuali. Lo Stato Richiesto informa nel più breve tempo possibile lo Stato Richiedente della disponibilità di tale persona.

2. Lo Stato Richiedente trasmette allo Stato Richiesto la richiesta di notifica della citazione a comparire dinanzi ad un'autorità del territorio dello Stato Richiedente almeno sessanta giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che lo Stato Richiedente abbia concordato un limite di tempo inferiore per i casi urgenti.

Articolo 11

Garanzie e principio di specialità

1. La persona che si trova nel territorio dello Stato Richiedente ai sensi del precedente articolo 10:

a) non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale dallo Stato Richiedente in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato;

b) non può essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni né a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato Richiesto e della persona stessa.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo cessa di avere effetto se la persona ivi menzionata:

a) non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro trenta giorni dal momento in cui è stata ufficialmente informata che la sua presenza non è più necessaria. Tale termine non comprende il periodo durante il quale la persona non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente per cause di forza maggiore;

b) avendo lasciato il territorio dello Stato Richiedente, volontariamente vi fa ritorno.

Articolo 12

Trasferimento temporaneo di persone detenute

1. Quando, ai sensi dell'articolo 14 paragrafo 3 e 4, non si effettua la videoconferenza, lo Stato Richiesto, a domanda dello Stato Richiedente, ha facoltà di trasferire temporaneamente nello Stato Richiedente una persona detenuta nel proprio territorio al fine di consentirne la comparizione dinanzi ad un'autorità competente dello Stato Richiedente affinché renda interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni, ovvero partecipi ad altri atti processuali, purché la persona interessata vi acconsenta e sia stato preventivamente raggiunto un accordo scritto tra gli Stati riguardo al trasferimento ed alle sue condizioni.

2. Il trasferimento temporaneo della persona può essere eseguito a condizione che:

a) non interferisca con indagini o procedimenti penali, in corso nello Stato Richiesto, nei quali debba intervenire tale persona;

b) la persona trasferita sia mantenuta dallo Stato Richiedente in stato di detenzione.

3. Il periodo trascorso in stato di detenzione nello Stato Richiedente è computato ai fini dell'esecuzione della pena inflitta nello Stato Richiesto.

4. Quando per l'esecuzione del trasferimento temporaneo sia previsto il transito della persona detenuta attraverso il territorio di uno Stato terzo, è cura dello Stato Richiedente presentare, ove necessaria, apposita domanda di transito alle competenti autorità dello Stato terzo ed informare in tempo utile lo Stato Richiesto dell'esito della stessa, trasmettendo la relativa documentazione.

5. Lo Stato Richiedente riconsegna immediatamente allo Stato Richiesto la persona trasferita al termine delle attività di cui al paragrafo 1 del presente articolo ovvero alla scadenza di altro termine specificamente convenuto dalle autorità competenti dei due Stati.

6. Il trasferimento temporaneo può essere rifiutato dallo Stato Richiesto in presenza di fondati motivi.

Articolo 13

Protezione di vittime, testimoni ed altri partecipanti al procedimento penale

In caso fosse necessario o al fine di garantire i risultati delle indagini e la corretta amministrazione della giustizia, entrambi gli Stati adottano le misure previste nel proprio ordinamento giuridico interno per la protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati ed alle attività di assistenza richieste.

Articolo 14

Comparizione mediante videoconferenza

1. Se una persona si trova nel territorio dello Stato Richiesto e deve essere ascoltata in qualità di testimone o perito dalle autorità competenti dello Stato Richiedente, quest'ultimo può chiedere che la comparizione abbia luogo per videoconferenza, in conformità alle disposizioni di questo articolo, se risulta inopportuno o impossibile che la persona si presenti volontariamente nel territorio dello Stato Richiedente.

2. La comparizione per videoconferenza può essere, altresì, richiesta per l'interrogatorio di persona sottoposta ad un procedimento penale e per la partecipazione di tale persona all'udienza, se questa vi acconsente e se ciò non contrasta con la legislazione nazionale di ciascuno Stato. In questo caso, deve essere permesso al difensore della persona che compare di essere presente nel luogo in cui questa si trova nello Stato Richiesto ovvero dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato Richiedente, consentendo al difensore di poter comunicare riservatamente a distanza con il proprio assistito.

3. Nel caso in cui la persona è detenuta nel territorio dello Stato Richiesto e lo Stato Richiedente ha necessità della sua comparizione per ascoltarla o interrogarla, si provvede a realizzare la comparizione medesima preferibilmente mediante videoconferenza.

4. Lo Stato Richiesto autorizza la comparizione per videoconferenza sempre che disponga dei mezzi tecnici per realizzarla.

5. Le richieste di comparizione per videoconferenza devono indicare, oltre a quanto previsto nell'articolo 5, i motivi per i quali è inopportuno o impossibile che la persona libera da ascoltare o interrogare si presenti personalmente nello Stato Richiedente, nonché recare l'indicazione dell'autorità competente e dei soggetti che riceveranno la dichiarazione.

6. L'autorità competente dello Stato Richiesto cita a comparire la persona in conformità alla propria legislazione.

7. Con riferimento alla comparizione per videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:

a) le autorità competenti di entrambi gli Stati sono presenti durante l'assunzione probatoria, se necessario assistite da un interprete. L'autorità competente dello Stato Richiesto provvede all'identificazione della persona comparsa ed assicura che l'attività sia svolta in conformità al proprio ordinamento giuridico interno. Quando l'autorità competente dello Stato Richiesto ritiene che, nel corso dell'assunzione probatoria, non siano rispettati i principi fondamentali della propria legislazione, adotta immediatamente le misure necessarie affinché l'attività si svolga in conformità a detti principi;

b) le autorità competenti di entrambi gli Stati si accordano in ordine alle misure di protezione della persona citata, quando ciò sia necessario;

c) a richiesta dello Stato Richiedente o della persona comparsa, lo Stato Richiesto provvede affinché detta persona sia assistita da un interprete, quando ciò sia necessario;

d) la persona citata a rendere dichiarazioni ha facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione dello Stato Richiedente lo consente.

8. Salvo quanto stabilito al precedente punto *b)*, l'autorità competente dello Stato Richiesto redige, al termine della comparizione, un verbale in cui è indicata la data ed

il luogo della comparizione, l'identità della persona comparsa, le generalità e la qualifica di tutte le altre persone che hanno partecipato all'attività e le condizioni tecniche in cui è avvenuta l'assunzione probatoria. L'originale del verbale è trasmesso dall'autorità competente dello Stato Richiesto all'autorità competente dello Stato Richiedente, per il tramite delle rispettive autorità centrali designate ai sensi dell'articolo 4.

9. Lo Stato Richiesto può consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza anche per finalità diverse da quelle specificate ai precedenti paragrafi 1 e 2, ivi compreso per effettuare riconoscimento di persone e di cose e confronti.

Articolo 15

Produzione di documenti ufficiali e pubblici

1. Lo Stato Richiesto fornisce allo Stato Richiedente, su richiesta, copia autentica degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici, accessibili al pubblico.

2. Lo Stato Richiesto può fornire copia conforme degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici non accessibili al pubblico, nella stessa misura ed alle stesse condizioni in cui sarebbero accessibili alle autorità giudiziarie o agli organi di polizia dello Stato Richiesto. È discrezione dello Stato Richiesto respingere, interamente o in parte, tale richiesta.

Articolo 16

Produzione di documenti, atti e cose

1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria ha per oggetto la trasmissione di altri documenti o atti, diversi da quelli di cui al precedente articolo 15, lo Stato Richiesto ha facoltà di trasmetterne copie autentiche. Tuttavia, laddove lo Stato Richiedente richieda esplicitamente la trasmissione degli originali, lo Stato Richiesto soddisfa tale esigenza nei limiti del possibile.

2. Laddove ciò non contrasti con la legislazione dello Stato Richiesto, i documenti e l'altro materiale da trasmettere allo Stato Richiedente in conformità al presente articolo devono essere certificati secondo le modalità stabilite dallo Stato Richiedente al fine di renderli ammissibili ai sensi della legislazione di detto Stato.

3. Gli originali dei documenti e degli atti, nonché le cose trasmesse allo Stato Richiedente sono restituiti non appena possibile allo Stato Richiesto, se quest'ultimo ne fa richiesta.

Articolo 17

Perquisizioni, sequestri e confisca

1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, esegue gli accertamenti e le indagini richieste per accertare se nel suo territorio siano presenti proventi di reato o cose pertinenti allo stesso e comunica allo Stato Richiedente i risultati delle indagini. Nel formulare la richiesta, lo Stato Richiedente comunica allo Stato Richiesto le ragioni che lo inducono a ritenere che nel territorio di quest'ultimo possano trovarsi proventi di reato o cose pertinenti allo stesso.

2. Una volta rintracciati i proventi di reato o le cose pertinenti allo stesso ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, adotta le misure previste dalla sua legislazione nazionale al fine di congelare, sequestrare e confiscare i proventi di reato e le cose pertinenti allo stesso, in conformità all'articolo 6 del presente Trattato.

3. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto trasferisce, in tutto o in parte, allo Stato Richiedente i proventi di reato o le cose pertinenti al medesimo ovvero le somme conseguite mediante la vendita di tali beni, alle condizioni concordate tra gli Stati stessi.

4. Nell'applicare il presente articolo sono comunque rispettati i diritti dello Stato Richiesto e dei terzi su tali proventi di reato e cose pertinenti al reato.

Articolo 18

Accertamenti bancari e finanziari

1. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto accerta nel minor tempo possibile se una determinata persona fisica o giuridica sottoposta a procedimento penale è titolare di uno o più conti o qualsiasi altro rapporto presso le banche ubicate nel suo territorio e fornisce allo Stato Richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle relative all'identificazione dei soggetti abilitati ad operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni a questi riferibili.

2. La richiesta di accertamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo può riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche.

3. Lo Stato Richiesto comunica tempestivamente allo Stato Richiedente l'esito degli accertamenti effettuati.

4. L'assistenza di cui al presente articolo non può essere rifiutata per motivi di segreto bancario.

Articolo 19

Compatibilità con altri strumenti di cooperazione o assistenza

1. Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano i diritti riconosciuti e gli obblighi assunti da ciascuno Stato derivanti dalla firma di altri accordi internazionali.

2. Il presente Trattato non impedisce agli Stati di prestare altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici, compresa la costituzione di squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati.

Articolo 20

Scambio di informazioni sui procedimenti penali

Lo Stato Richiesto trasmette allo Stato Richiedente, ai fini del procedimento penale per il quale è formulata la richiesta di assistenza giudiziaria, le informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti di cittadini dello Stato Richiedente.

Articolo 21

Scambio di informazioni sulla legislazione

Gli Stati, su richiesta, si scambiano informazioni sulle leggi in vigore, o precedentemente in vigore, e sulle procedure giudiziarie in uso nei loro rispettivi Paesi relativamente all'applicazione del presente Trattato.

Articolo 22

Trasmissione di sentenze e certificati penali

1. Quando lo Stato Richiesto trasmette una sentenza penale deve fornire anche le indicazioni riguardanti il relativo procedimento, se richieste dallo Stato Richiedente.

2. I certificati penali necessari all'autorità giudiziaria dello Stato Richiedente per un procedimento penale sono trasmessi a tale Stato se nelle medesime circostanze essi potrebbero essere rilasciati alle autorità giudiziarie dello Stato Richiesto.

Articolo 23

Esclusione della legalizzazione e validità di atti e documenti

Le richieste e i documenti forniti in conformità al presente Trattato non richiedono ulteriori legalizzazioni, autenticazioni e apostille ed hanno piena efficacia probatoria nello Stato Richiedente.

Articolo 24

Riservatezza

1. Lo Stato Richiesto attribuisce carattere di riservatezza alla richiesta di assistenza giudiziaria, ivi compresi il suo contenuto, la documentazione giustificativa e qualsiasi atto assunto o acquisito in esecuzione della stessa, se così domandato dallo Stato Richiedente. Quando la richiesta non può essere eseguita senza violare il carattere di riservatezza, lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente, il quale decide se la richiesta debba avere ugualmente esecuzione.

2. Lo Stato Richiedente attribuisce carattere di riservatezza alle informazioni o alle prove fornite dallo Stato Richiesto, se così richiesto da quest'ultimo.

Articolo 25

Spese

1. Lo Stato Richiesto sostiene le spese per l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria.

2. Tuttavia, sono a carico dello Stato Richiedente:

a) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiesto per le persone di cui all'articolo 6 paragrafo 3;

b) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiedente per le persone di cui all'articolo 10, nella misura in cui lo Stato Richiedente può sostenerle, previa informazione alla persona citata; in caso contrario, le spese sono a carico della persona citata;

c) le spese relative all'esecuzione della richiesta di cui all'articolo 12;

d) le spese per le finalità di cui all'articolo 13;

e) le spese e gli onorari spettanti ai periti.

3. Quando l'esecuzione della richiesta comporta spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano allo scopo di concordare le condizioni alle quali la richiesta stessa deve avere esecuzione e i criteri di suddivisione delle spese.

Articolo 26

Soluzione delle controversie

Qualsiasi controversia dovuta all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazione per via diplomatica.

Articolo 27

Disposizioni finali

1. Il presente Trattato entrerà in vigore trenta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le parti si saranno comunicate, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure richieste dalla loro legislazione nazionale e avrà durata illimitata.

2. Il presente Trattato potrà essere modificato per mutuo consenso delle parti. Le modifiche entreranno in vigore secondo la procedura prescritta al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Ciascuna parte potrà recedere dal presente Trattato, in qualsiasi momento, mediante notificazione scritta, diretta all'altra parte, per via diplomatica, nel qual caso gli effetti del Trattato cesseranno centottanta giorni dopo la data della ricezione della corrispondente notifica.

4. Il presente Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Roma, il giorno ventisette del mese maggio dell'anno 2016 in due originali ciascuno, nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica del Costa Rica

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1017):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Enzo MOAVERO MILANESI (Governo CONTE-I) il 25 gennaio 2019.

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri) in sede referente il 12 febbraio 2019, con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia) e 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 28 febbraio 2019 ed il 18 giugno 2019.

Esaminato in aula ed approvato l'11 luglio 2019.

Camera dei deputati (atto n. 1992):

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri) in sede referente il 23 luglio 2019, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia) e V (Bilancio), VI (Finanze).

Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 25 settembre 2019 ed il 23 ottobre 2019.

Esaminato in aula l'11 novembre 2019 ed approvato il 13 novembre 2019.

19G00156

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Imola e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Imola (Bologna);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 29 ottobre 2019, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Imola (Bologna) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nicola Izzo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 2019

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Imola (Bologna) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Manuela Sangiorgi.

Il citato amministratore, in data 29 ottobre 2019, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bologna ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 19 novembre 2019.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Imola (Bologna) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Nicola Izzo, prefetto a riposo.

Roma, 3 dicembre 2019

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

19A07922

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 ottobre 2019.

Termini, modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Impresa 4.0 ovvero a favorire la loro transizione verso il paradigma dell'economia circolare.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico può istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'art. 14, che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a finalità regionale per gli investimenti;

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, recante la disciplina per l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 luglio 2018, n. 164, come successivamente modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 agosto 2018, n. 187, che istituisce un regime di aiuto in favore di programmi di investimento innovativi, coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0, in grado di favorire il miglioramento competitivo delle piccole e medie imprese operanti nei territori delle regioni «meno sviluppate» con l'utilizzo di risorse afferenti le Azioni 3.1.1 e 4.2.1 del citato PON «Imprese e competitività» 2014-2020 e la programmazione nazionale complementare;

Visto il regime di aiuto n. SA.51747, registrato in data 27 luglio 2018, inerente l'intervento agevolativo a sostegno della realizzazione nelle regioni meno sviluppate di programmi di investimento innovativi coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0, diretti a favorire la transizione delle piccole e medie imprese verso la «Fabbrica intelligente»;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e che stabilisce disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), nonché disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto, in particolare, l'art. 9 del sopra citato regolamento (UE) n. 1303/2013 e successive modifiche, che tra gli obiettivi tematici che contribuiscono alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, individua la promozione della competitività delle piccole e medie imprese (obiettivo tematico 3);

Visto il Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 *final*, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 *final*, del 24 novembre 2015, con decisione della Commissione europea C(2017) 8390 *final*, del 7 dicembre 2017 e da ultimo con decisione della Commissione europea C(2018)9117 *final*, del 19 dicembre 2018 (nel seguito, PON «Imprese e competitività»);

Vista, in particolare, l'Azione 3.1.1 «Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale» dell'Asse III, «Competitività PMI», del PON «Imprese e competitività», che prevede interventi di rapida e semplificata attuazione, con ricadute immediate sui sistemi produttivi territoriali, al fine di sostenere la competitività e lo sviluppo tecnologico delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno;

Vista la convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo di impresa e l'Associazione ban-

caria italiana per la regolamentazione dei conti correnti vincolati previsti ai fini dell'erogazione degli aiuti disciplinati dal citato decreto ministeriale 9 marzo 2018;

Vista l'indagine conoscitiva parlamentare su «Industria 4.0: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali», approvata all'unanimità nella seduta del 30 giugno 2016 dalla X Commissione permanente (attività produttive, commercio e turismo) sulla base del quale è stato elaborato il Piano Nazionale Industria 4.0 e, in particolare, le tecnologie abilitanti individuate all'interno della predetta indagine conoscitiva;

Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM(2015) 614 *final* del 2 dicembre 2015 «Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti» recante un piano d'azione per contribuire ad accelerare la transizione dell'Europa verso un'economia circolare, stimolare la competitività a livello mondiale, promuovere una crescita economica sostenibile e creare nuovi posti di lavoro;

Visto il documento elaborato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare «Verso un modello di economia circolare per l'Italia - Documento di inquadramento e di posizionamento strategico» avente l'obiettivo di fornire un inquadramento generale dell'economia circolare nonché di definire, su tale tema, il posizionamento strategico dell'Italia;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 recante indirizzi operativi per i soggetti beneficiari del PON «Imprese e competitività», pubblicato nel portale del Programma (www.ponic.gov.it);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2018, n. 71, con cui è stato emanato il regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

Visti i criteri di selezione delle operazioni del PON «Imprese e competitività», approvati dal Comitato di sorveglianza il 25 settembre 2018;

Considerato che, con nota prot. Ares(2018)5092947 del 4 ottobre 2018, la Commissione europea, al fine di consentire l'ampliamento del campo di applicazione degli strumenti previsti dalla citata Azione 3.1.1, ha acconsentito l'utilizzo delle risorse del PON «Imprese e competitività» anche per agevolare i programmi di investimento non riconducibili agli ambiti della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, considerando la coerenza dei programmi con la citata Strategia quale criterio di priorità/premialità e non come requisito necessario nella selezione delle operazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il regolamento 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, del predetto regolamento, che prevede che, al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, il soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del Registro medesimo;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, in sede di concessione di finanziamenti, tengano conto del *rating* di legalità delle imprese sulla base di quanto previsto all'art. 3 del medesimo decreto, quindi anche attraverso l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo;

Considerata l'esigenza di sostenere la realizzazione di investimenti innovativi in grado di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa tramite l'implementazione di tecnologie abilitanti in linea con il piano Impresa 4.0, nonché la transizione del tessuto economico verso il paradigma dell'economia circolare al fine di promuovere una crescita economica sostenibile connessa alla creazione di nuovi posti di lavoro;

Considerata l'attuale disponibilità di risorse finanziarie sulla richiamata azione 3.1.1 dell'Asse III, «Competitività PMI», del PON «Imprese e competitività»;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Agenzia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;

b) «comunicazione n. 14/2008»: la comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);

c) «Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale»: la Carta degli aiuti a finalità regionale valida per il periodo 2014-2020, contenente l'elenco delle aree del territorio nazionale che soddisfano i requisiti di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del TFUE, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA 38930) e di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014, successivamente modificata con decisione della Commissione europea C(2016) 5938 *final*, del 23 settembre 2016;

d) «conto corrente vincolato»: contratto di conto corrente il cui funzionamento è disciplinato da un'apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia e l'Associazione bancaria italiana (ABI) sottoscritta nell'ambito del decreto ministeriale 9 marzo 2018, che consente il pagamento dei fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente correlati al versamento sul suddetto conto corrente, da parte dell'amministrazione, delle agevolazioni spettanti al soggetto beneficiario e, da parte di quest'ultima, della quota di cofinanziamento del programma di investimento a suo carico;

e) «Convenzione»: la «Convenzione per la regolamentazione dei rapporti e dei trasferimenti delle risorse tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, in ordine all'attuazione degli interventi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 marzo 2018», sottoscritta dal direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico e dall'Amministratore delegato dell'Agenzia in data 26 novembre 2018 e approvata con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 27 novembre 2018;

f) «delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dello Spazio economico europeo (SEE) (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente del SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE;

g) «Liberi professionisti»: coloro che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, svolgono un'attività economica inerente all'esercizio delle professioni intellettuali di cui all'art. 2229 del codice civile o delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

h) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

i) «PMI»: le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, recante Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese, nonché dall'allegato I del regolamento GBER;

j) «*rating* di legalità»: certificazione istituita dall'art. 5-*ter* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità attuative sono disciplinate dalla delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 15 maggio 2018, n. 27165, e dal decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57;

k) «Regioni meno sviluppate»: le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;

l) «Regolamento *de minimis*»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013;

m) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 156 del 20 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE;

n) «Regolamento (UE) 1303/2013»: il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, e successive modifiche, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e che stabilisce disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), nonché disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;

o) «tasso base»: il tasso base pubblicato dalla Commissione europea all'indirizzo internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;

p) «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, già Trattato che istituisce la Comunità europea;

q) «unità produttiva»: struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati.

Art. 2.

Ambito di applicazione e finalità dell'intervento

1. Al fine di rafforzare la competitività dei sistemi produttivi e lo sviluppo tecnologico nei territori delle regioni meno sviluppate, il presente decreto disciplina i termini, le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti il piano Impresa 4.0 ovvero a favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare con l'adozione di soluzioni in grado di rendere il processo produttivo più sostenibile.

2. L'intervento previsto dal presente decreto è gestito dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.

Art. 3.

Risorse disponibili

1. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto ammontano a complessivi euro 265.000.000,00 a valere sull'Asse III, Azione 3.1.1 del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono rese disponibili tramite l'apertura, secondo quanto previsto all'art. 8, di due sportelli agevolativi, per ciascuno dei quali è destinato un ammontare pari a euro 132.500.000,00.

3. Una quota pari al venticinque per cento delle risorse di cui al comma 1 è riservata ai programmi proposti da micro e piccole imprese.

4. Al fine di garantire che le risorse siano utilizzate secondo una tempistica coerente con il Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, a partire dal 31 dicembre 2019 ed eventualmente il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministero provvede a individuare l'ammontare non utilizzato delle risorse finanziarie di cui al comma 1 nonché a verificare eventuali economie rispetto alla dotazione imputata alla riserva di cui al comma 3 e a rendere nuovamente disponibili tali risorse per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto ovvero per interventi aventi analoghe finalità.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, la disponibilità dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;

d) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi;

e) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

f) non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni di cui al presente decreto, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell'investimento stesso.

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto anche i liberi professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali individuate nell'elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge. Tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, devono possedere, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica, tutti i requisiti di cui al comma 1.

3. Al fine di facilitare l'accesso alle agevolazioni delle imprese di micro e piccola dimensione che realizzano programmi di investimento caratterizzati da comuni obiettivi di sviluppo, sono altresì ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti, fino a un massimo di sei soggetti co-proponenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 che aderiscono ad un contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni a condizione che tale contratto configuri una collaborazione effettiva, stabile e coerente con gli obiettivi di rafforzamento della competitività e di sviluppo tecnologico connessi alla realizzazione dei programmi proposti. A tal fine sono ammessi anche i contratti di rete stipulati da imprese che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione di un unico prodotto o servizio, ciascuna per un determinato ambito di attività (c.d. aggregazioni di filiera). Inoltre il contratto deve prevedere:

a) una durata conforme agli obiettivi e alle attività connesse alla realizzazione dei programmi di investimento proposti;

b) un «programma di rete» dal quale risultino, in maniera chiara, la strategia generale per la crescita, attraverso la rete, della capacità competitiva delle imprese nonché i servizi e/o le funzioni accentrati presso la rete che possano facilitare i soggetti interessati dalle agevolazioni di cui al presente decreto nella realizzazione dei programmi di investimento e nella relativa rendicontazione delle spese;

c) nel caso di «rete-contratto», la nomina dell'organo comune, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con le forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico, inclusi gli adempimenti procedurali di cui al presente decreto.

4. Con i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2, sono definite le modalità di presentazione e attuazione degli investimenti di cui al comma 3, nonché gli specifici criteri di valutazione dei programmi anche in relazione alla capacità, da parte dei soggetti co-proponenti, di restituire le agevolazioni richieste sotto forma di finanziamento agevolato.

5. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI e i liberi professionisti:

a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;

c) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

d) che alla data di presentazione della domanda si trovino in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all'art. 2, punto 18, del regolamento GBER.

Art. 5.

Programmi ammissibili

1. I programmi ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di investimenti innovativi, diretti ad aumentare il livello di efficienza e/o di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica del soggetto proponente, in grado di:

a) consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti il piano Impresa 4.0 riportate nell'allegato 1; e/o

b) favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare attraverso l'applicazione delle soluzioni di cui all'allegato 2.

2. Al fine di dimostrare la riconducibilità del programma di investimento proposto ad almeno una delle finalità di cui al comma 1, i soggetti proponenti devono presentare, unitamente alla domanda di agevolazione, il piano degli investimenti dettagliato con le informazioni utili ad accertare le caratteristiche dell'iniziativa e la relativa conformità alle finalità dell'intervento.

3. I programmi di investimento devono essere finalizzati allo svolgimento delle seguenti attività economiche, come specificate nell'allegato n. 3:

a) attività manifatturiere, con esclusione di quelle indicate al comma 4;

b) attività di servizi alle imprese.

4. In conformità ai divieti e alle limitazioni derivanti da disposizioni europee di cui all'art. 13 del regolamento GBER, non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche.

5. Non possono in ogni caso essere agevolati, ai sensi del presente decreto, gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti nazionali rispetto ai prodotti di importazione ovvero per il sostegno ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione all'estero o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.

6. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni i programmi di investimento devono:

a) essere diretti alla realizzazione di una nuova unità produttiva ovvero all'ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unità produttiva esistente;

b) essere realizzati presso un'unità produttiva localizzata nei territori delle regioni meno sviluppate;

c) prevedere spese ammissibili non inferiori complessivamente a euro 400.000,00 e non superiori a euro 3.000.000,00. Nel caso di programmi presentati nella forma di cui all'art. 4, comma 3, tale soglia minima può essere raggiunta mediante la sommatoria delle spese connesse ai singoli programmi di investimento proposti dai soggetti aderenti alla rete, a condizione che ciascun programma preveda comunque spese ammissibili non inferiori a euro 200.000,00;

d) essere avviati, pena la revoca delle agevolazioni, successivamente alla presentazione della domanda di cui all'art. 8. Per data di avvio del programma si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante in relazione all'acquisizione di immobilizzazioni o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi

prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono presi in considerazione ai fini dell'individuazione della data di avvio dei lavori;

e) prevedere una durata non superiore a dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fermo restando la possibilità da parte del Ministero di concedere, su richiesta motivata dal soggetto beneficiario, una proroga del termine di ultimazione non superiore a sei mesi. Per data di ultimazione del programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;

f) essere costituiti da immobilizzazioni mantenute, per almeno tre anni dalla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell'ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata l'unità produttiva agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti tre anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o inutilizzabili, è possibile procedere, previa comunicazione al Ministero, alla loro sostituzione. In ogni caso, l'attività economica del soggetto beneficiario deve essere, pena la revoca delle agevolazioni, mantenuta per il medesimo periodo nel territorio delle regioni meno sviluppate.

7. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, l'unità produttiva oggetto del programma di investimento deve essere nella disponibilità del soggetto proponente:

a) alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, per i programmi diretti all'ampliamento, alla diversificazione o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unità produttiva esistente, fatta eccezione per quanto previsto in relazione alle imprese non residenti nel territorio italiano dall'art. 4, comma 1, lettera *a)*;

b) alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni, pena la revoca delle agevolazioni, per i programmi diretti alla realizzazione di una nuova unità produttiva.

8. Fermo restando il termine di ultimazione del programma di investimento di cui al comma 6, lettera *e)*, i soggetti beneficiari sono tenuti, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione a saldo di cui all'art. 9, comma 4, a dimostrare l'avvenuta attivazione per l'unità produttiva agevolata del codice di attività economica a cui è finalizzato il programma di investimento, trasmettendo la seguente documentazione:

a) nel caso di PMI, la comunicazione effettuata presso il Registro delle imprese;

b) nel caso di liberi professionisti, la dichiarazione di inizio attività, di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, comunicata all'Agenzia delle entrate.

Art. 6.

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all'art. 5, comma 1, nonché programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei predetti beni materiali.

2. Ai fini dell'ammissibilità le spese di cui al comma 1 devono:

a) essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;

b) essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto proponente e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;

c) essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del programma di investimento;

d) essere conformi ai criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 di cui al regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;

e) essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine il soggetto beneficiario può utilizzare un conto corrente vincolato ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del programma di investimento;

f) qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli non targati strettamente necessari al ciclo di produzione e pertanto dimensionati in base all'effettiva capacità produttiva; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento;

g) nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, superare almeno del duecento per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dell'investimento.

3. I programmi di investimento caratterizzati da un notevole grado di complessità e integrazione tecnico-produttiva possono essere realizzati, in tutto o in parte, anche attraverso il ricorso alla modalità del cosiddetto contratto «chiavi in mano». Fermo restando che non sono agevolabili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale, i contratti «chiavi in mano» sono ammissibili solo a condizione che nell'ambito degli stessi siano identificate e quantificate monetariamente, in maniera distinta e separata, le sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurate delle componenti non ammissibili che concorrono alla fornitura, sulla base delle indicazioni fornite con i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2.

4. Non sono ammesse le spese:

a) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;

b) connesse a commesse interne;

c) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;

d) per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;

e) di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;

f) per consulenze e prestazioni d'opera professionale, incluse le spese notarili;

g) relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;

h) imputabili a imposte e tasse;

i) inerenti a beni la cui installazione non è prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma;

j) correlate all'acquisto di mezzi targati;

k) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro al netto di IVA.

Art. 7.

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite, ai sensi dell'art. 14 del regolamento GBER, dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, sulla base di una percentuale nominale delle spese ammissibili pari al settantacinque per cento, ripartita come di seguito indicato:

a) per le imprese di micro e piccola dimensione, un contributo in conto impianti pari al trentacinque per cento e un finanziamento agevolato pari al quaranta per cento;

b) per le imprese di media dimensione, un contributo in conto impianti pari al venticinque per cento e un finanziamento agevolato pari al cinquanta per cento.

2. Il finanziamento agevolato deve essere restituito dal soggetto beneficiario senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di sette anni. Nel caso in cui la predetta data di erogazione dell'ultima quota a saldo ricade nei trenta giorni precedenti la scadenza del 31 maggio o del 30 novembre, la prima rata del piano di ammortamento decorre dalla prima scadenza successiva. Il finanziamento agevolato non è assistito da particolari forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Ai fini della determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato si applica la metodologia di cui alla comunicazione n. 14/2008. A tal fine è utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso base una maggiorazione in termini di punti base conforme a quanto previsto dalla medesima comunicazione. Qualora il valore complessivo delle agevolazioni superi l'intensità massima prevista dalla disciplina comunitaria, il Ministero procede, al fine di garantire il rispetto della predetta intensità, a ridurre il contributo in conto impianti.

4. I soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria del programma di investimento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al venticinque per cento delle spese ammissibili complessive, come stabilito dal regolamento GBER all'art. 14, paragrafo 14.

5. L'ammontare complessivo delle agevolazioni concedibili è rideterminato nel provvedimento di concessione definitiva adottato dal Ministero a conclusione del programma di investimento, effettuati i controlli di cui all'art. 11, sulla base delle spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario.

6. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art. 108 del TFUE o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite sulla base del regolamento *de minimis*.

7. Le agevolazioni sono concesse a valere sulla contabilità speciale n. 1726 del Fondo per la crescita sostenibile. Ai fini della concessione del finanziamento agevolato, il Ministero provvede a trasferire all'Agenzia le somme necessarie per alimentare il fondo rotativo costituito, in conformità a quanto previsto dagli articoli da 37 a 46 del regolamento (UE) 1303/2013, con il decreto direttoriale 12 dicembre 2018 citato in premessa. L'Agenzia opera in qualità di soggetto gestore dello strumento finanziario svolgendo, secondo le indicazioni contenute nel presente decreto, le attività di concessione, erogazione e verifica dei rientri connessi al finanziamento agevolato. Il Ministero provvede anche a trasferire periodicamente all'Agenzia le somme necessarie per l'erogazione del contributo in conto impianti sulla base del relativo fabbisogno.

8. Ai fini della verifica del rispetto della soglia di notifica di cui all'art. 4 del regolamento GBER, i progetti di investimento avviati dallo stesso soggetto beneficiario, o da altre imprese dello stesso gruppo, nella stessa provincia (regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche) nei tre anni precedenti la data di avvio dell'investimento agevolato ai sensi del presente decreto, sono considerati parte di un unico progetto di investimento.

Art. 8.

Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Ministero, con provvedimenti del direttore generale per gli incentivi alle imprese, procede a definire le modalità e i termini di apertura di ciascuno degli sportelli per la presentazione delle domande di agevolazioni di cui all'art. 3, comma 2. Il termine per la presentazione delle domande a valere sul secondo sportello non può essere antecedente a centottanta giorni dalla chiusura del primo sportello agevolativo. Con i medesimi provvedimenti sono resi disponibili gli schemi in base ai quali deve essere presentata la domanda di accesso alle agevolazioni unitamente al piano di investimento e all'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del Ministero.

3. Ciascuna impresa può presentare, sia in forma autonoma che in qualità di aderente ad una rete d'impresa, una sola domanda di agevolazione nell'ambito di ciascuno sportello agevolativo. Alla domanda possono essere allegati anche i preventivi di spesa caratterizzati da un appropriato livello di dettaglio in grado di consentire l'identificazione puntuale dei beni oggetto del piano di investimento i quali concorrono, qualora adeguati, alla definizione del punteggio inerente il criterio della fattibilità tecnica del programma di investimento. I predetti provvedimenti definiscono altresì i punteggi, le condizioni e le soglie minime di ammissibilità adottati per ciascuno dei criteri e indicatori di valutazione di cui all'allegato n. 4, il punteggio aggiuntivo correlato all'eventuale possesso da parte dell'impresa del *rating* di legalità, gli oneri informativi a carico delle imprese, nonché gli eventuali ulteriori elementi utili a disciplinare la corretta attuazione dell'intervento agevolativo.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito dello specifico sportello. In caso di insufficienza delle suddette risorse, le domande presentate nell'ultimo giorno utile ai fini della concessione delle agevolazioni sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria, fino a esaurimento delle medesime risorse. La graduatoria è formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascun soggetto proponente determinato dalla somma dei punteggi di cui agli indicatori i, ii, iii e iv del criterio di valutazione «caratteristiche del soggetto proponente» di cui all'allegato n. 4. Per i programmi di investimento presentati ai sensi dell'art. 4, comma 3, il punteggio complessivo è determinato come media dei punteggi attribuiti ai singoli soggetti partecipanti al contratto di rete. In caso di parità di punteggio, ai fini dell'ammissione alla fase istruttoria, prevale il programma con il minor costo.

5. Ai fini dell'ammissibilità alla fase istruttoria della domanda di agevolazioni, il Ministero procede a valutare preliminarmente la capacità del soggetto richiedente di restituire il finanziamento agevolato, verificando, sulla base dei dati desumibili dall'ultimo bilancio approvato e depositato, la seguente relazione:

$$Cflow \geq \frac{Cfa}{n}$$

dove:

«C_{flow}»: indica la somma dei valori relativi al risultato di esercizio e agli ammortamenti/svalutazioni;

«C_{fa}»: indica l'importo del finanziamento agevolato, determinato ai sensi dell'art. 7;

«n»: indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dal soggetto proponente in sede di domanda di agevolazioni.

6. Effettuata la verifica preliminare di cui al comma 5, il Ministero procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione ovvero della graduatoria di cui al comma 4, alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previste dal presente decreto e all'istruttoria delle domande di agevolazioni sulla base dei criteri di valutazione di cui all'allegato n. 4. Le attività istruttorie sono svolte dal Ministero entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazioni, fermo restando la possibilità di chiedere integrazioni e/o chiarimenti. Nelle more delle attività di valutazione dei programmi di investimento, il Ministero verifica la vigenza e la regolarità contributiva del soggetto proponente nonché l'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia. Per le domande per le quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il Ministero procede alla registrazione dell'aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento 31 maggio 2017, n. 115, e alla conseguente adozione del provvedimento di concessione. Per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore a una o più delle soglie di ammissibilità previste con i successivi provvedimenti direttoriali di cui al comma 2, ovvero ritenute comunque non ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto e/o a seguito della verifica preliminare di cui al comma 5, il Ministero comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

7. Nel provvedimento di concessione di cui al comma 6 sono indicati gli investimenti ammessi, le agevolazioni riconosciute, gli impegni a carico del soggetto beneficiario in ordine agli obiettivi, alle modalità e ai termini di realizzazione del programma di investimento, gli obblighi derivanti dall'utilizzo di risorse cofinanziate dai fondi strutturali, con particolare riferimento agli adempimenti in materia di informazione e pubblicità, nonché le circostanze determinanti la revoca delle agevolazioni. Il soggetto beneficiario provvede alla sottoscrizione del provvedimento di concessione entro i termini indicati nel medesimo provvedimento, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse.

8. Entro sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione di cui al comma 6, sottoscritto da parte del soggetto beneficiario, l'Agenzia provvede alla stipula del contratto di finanziamento che, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 7, comma 2, disciplina le modalità e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonché i conseguenti impegni e obblighi a carico del soggetto beneficiario.

Art. 9.

Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate dall'Agenzia a seguito della presentazione di richieste da parte dei soggetti beneficiari, avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al venticinque per cento dell'importo complessivo dell'investimento ammesso, ad eccezione dell'ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità:

a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l'utilizzo di un conto corrente vincolato;

b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l'utilizzo di un conto corrente bancario ordinario.

2. Con i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2, sono definite le modalità di presentazione delle domande di erogazione e di rendicontazione dei costi nonché la relativa documentazione da allegare.

3. La prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento deve essere presentata entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 6.

4. La richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse deve essere presentata entro e non oltre novanta giorni dalla data di ultimazione dell'investimento come definita all'art. 5, comma 6, lettera *e)*. L'ammontare delle agevolazioni spettanti sono definite sulla base dell'investimento complessivamente ammesso in via definitiva.

5. Ad eccezione dei beni per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto, i beni relativi alla richiesta di erogazione devono essere fisicamente individuabili e installati presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimento entro i seguenti termini:

a) nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia scelto la modalità di erogazione mediante conto corrente vincolato, entro sessanta giorni dalla data di pagamento del relativo titolo di spesa;

b) nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia scelto la modalità di erogazione mediante conto corrente bancario ordinario, alla data di presentazione della richiesta di erogazione.

6. L'Agenzia effettua le verifiche indicate nei provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2, entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande di erogazione e provvede a erogare le quote di agevolazione spettanti al soggetto beneficiario.

Art. 10.

Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari

1. Il soggetto beneficiario, oltre al rispetto degli adempimenti già previsti dal presente decreto, è tenuto a:

a) effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità ai titoli di spesa a cui si riferiscono. A tal fine, nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia scelto la modalità di erogazione mediante un conto corrente bancario ordinario e non dedicato, è tenuto a effettuare distinti pagamenti per ciascuno dei titoli di spesa, esclusivamente attraverso SEPA Credit Transfer o con ricevute bancarie (RI.BA.);

b) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei dieci anni successivi al completamento del programma di investimento. In ogni caso, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 140 del regolamento (UE) 1303/2013, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica che rispondano a standard di sicurezza accettati;

c) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell'Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;

d) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;

e) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili nazionali;

f) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del programma di investimento;

g) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute a valere sul presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124 come modificato dall'art. 35 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

2. I soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto degli indirizzi operativi stabiliti con il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero 6 marzo 2017. In particolare, i soggetti beneficiari devono:

a) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicità dell'utilizzo delle risorse finanziarie del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero;

b) garantire che per le spese oggetto di agevolazione non abbiano già fruito di una misura di sostegno finanziario comunitario ai sensi dell'art. 65, paragrafo 11, del regolamento (UE) 1303/2013 e/o nazionale secondo quanto previsto dalle vigenti norme nazionali sull'ammissibilità delle spese. A tal fine tutte le fatture e/o i documenti giustificativi devono contenere riferimenti al Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» FESR 2014-2020 e al codice unico di progetto (CUP), nonché contenere l'indicazione dell'importo totale o parziale imputabile sul programma agevolato;

c) rispettare quanto previsto in materia di stabilità delle operazioni dall'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013;

d) garantire il rispetto delle politiche dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di ammissibilità delle spese, tutela ambientale, sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione;

e) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità previsti dalla normativa europea relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) di cui al regolamento (UE) 1303/2013 e successive disposizioni attuative e delegate, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Ministero.

Art. 11.

Monitoraggio, ispezioni e controlli

1. In ogni fase del procedimento il Ministero può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.

2. A conclusione del programma di investimento, al fine dell'adozione del provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni di cui all'art. 7, comma 5, il Ministero effettua un controllo sull'avvenuta realizzazione del programma di investimento. In tale fase il Ministero provvede ad effettuare una verifica *in loco* per un campione significativo di programmi di investimento agevolati, nominando un'apposita commissione di accertamento. Il campione è definito sulla base di criteri di estrazione casuale in modo da assicurare la verifica *in loco* su almeno il dieci per cento dei programmi giunti a conclusione. Il campione selezionato deve essere composto, per almeno il cinquanta per cento, da programmi con un importo degli investimenti superiore a euro 750.000,00. Gli oneri delle commissioni di accertamento sono posti a carico delle risorse dell'asse V - Assistenza tecnica - del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR.

Art. 12.

Variazioni

1. Eventuali variazioni dei soggetti beneficiari conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività, ovvero variazioni del programma di investimento relative agli obiettivi, alla tempistica di realizzazione, alla localizzazione delle attività o ai beni di investimento, devono essere tempestivamente comunicate al Ministero affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni ed adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni previste all'art. 13. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa.

2. Le variazioni che riguardano esclusivamente i fornitori e le caratteristiche tecniche dei beni, qualora non modifichino la funzionalità o l'innovatività dei beni agevolati e siano, comunque, di importo non superiore al trenta per cento dell'investimento ammesso, non devono essere preventivamente comunicate al Ministero e sono valutate in fase di erogazione esclusivamente con riferimento al rispetto delle condizioni di ammissibilità stabilite all'art. 6.

3. Fino a quando la proposta di variazione di cui al comma 1 non è stata approvata, il Ministero sospende l'erogazione delle agevolazioni, fermo restando che l'importo complessivo delle agevolazioni erogate non può essere superiore a quello concesso al soggetto beneficiario.

Art. 13.

Revoche

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura totale nei seguenti casi:

a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;

b) mancata realizzazione del programma di investimento nei termini di cui all'art. 5, comma 6, lettera *e)*. La realizzazione parziale del programma di investimento comporta la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale;

c) mancata attivazione, con riferimento all'unità produttiva agevolata e nei termini indicati all'art. 5, comma 8, del codice ATECO di attività economica cui è finalizzato il programma di investimento;

d) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, laddove intervenuti antecedentemente alla data di ultimazione dell'investimento e fatta salva la possibilità per il Ministero di valutare, nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del programma di investimento agevolato;

e) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;

f) trasferimento, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato, dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dall'unità produttiva incentivata ad altro sito produttivo situato al di fuori dell'ambito territoriale della stessa unità produttiva, in territorio nazionale, nel territorio dell'Unione europea e in quello degli Stati aderenti allo Spazio economico eu-

ropeo. Ai fini della valutazione della presente causa di revoca si considera il trasferimento dell'attività economica effettuata da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto ovvero da altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;

g) violazione dell'obbligo di pubblicare gli importi ricevuti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato previsto dall'art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124 come modificato dall'art. 35 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

2. Con riferimento ai casi di revoca totale di cui al comma 1, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura parziale nei seguenti casi:

a) mancato mantenimento dei beni per l'uso previsto nella regione in cui è ubicata l'unità produttiva nei termini indicati all'art. 5, comma 6, lettera *f)*;

b) cessazione o delocalizzazione dell'attività economica a cui è finalizzato il programma di investimento al di fuori delle regioni meno sviluppate, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni;

c) cessione, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni, della proprietà dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento agevolato ad un'altra impresa non in possesso dei requisiti di accesso indicati dal presente decreto;

d) modifica sostanziale, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni, dell'attività economica, dei livelli occupazionali e/o della capacità produttiva oggetto del programma di investimento che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del programma agevolato compromettendone il raggiungimento degli obiettivi originari;

e) realizzazione parziale del programma di investimento nei termini di cui all'art. 5, comma 6, lettera *e)*. Nel caso in cui la parte di investimento realizzata risulti organica e funzionale si procede alla revoca parziale delle agevolazioni limitatamente alla parte corrispondente agli investimenti non realizzati;

f) mancata installazione dei beni oggetto del programma di investimento agevolato nei termini di cui all'art. 9, comma 5, purché la parte di investimento realizzata relativa ai beni istallati risulti organica e funzionale;

g) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 7, comma 6, purché la parte di investimento realizzata relativa ai beni ammessi risulti organica e funzionale;

h) mancata restituzione, protratta per oltre un anno, delle rate del finanziamento agevolato da restituire al Ministero.

4. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 3:

a) nei casi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* è riconosciuta al soggetto beneficiario esclusivamente la quota parte di agevolazioni commisurata al periodo in cui è stato verificato il pieno rispetto degli obblighi;

b) nei casi di cui alle lettere *e)* ed *f)* è riconosciuta al soggetto beneficiario esclusivamente la quota parte di agevolazioni commisurata ai beni in relazione ai quali è stato verificato il pieno rispetto degli obblighi ivi indicati;

c) nel caso di cui alla lettera *g)* è riconosciuta al soggetto beneficiario esclusivamente la quota parte di agevolazioni riferibile ai beni per i quali l'impresa non ha beneficiato di altri aiuti;

d) nel caso di cui alla lettera *h)*, la revoca è commisurata alla quota di finanziamento agevolato, comprensiva delle rate scadute e di quelle da rimborsare, non restituita dall'impresa alla data di contestazione dell'inadempimento da parte del Ministero.

5. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura totale o parziale, in relazione alla natura ed entità dell'inadempimento, nel caso di inadempienza degli obblighi previsti agli articoli 10 e 11 e in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di concessione.

Art. 14.

Disposizioni finali

1. Il Ministero garantisce l'adempimento degli obblighi di pubblicità e informazione di cui all'art. 9 del regolamento GBER attraverso la pubblicazione delle informazioni ivi indicate sul Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

2. Ai sensi dell'art. 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alla misura agevolativa istituita con il presente provvedimento.

3. Il presente regime di aiuti sarà oggetto di relazioni annuali trasmesse alla Commissione europea ai sensi dell'art. 11, lettera *b)*, del regolamento GBER.

4. Ai fini dell'attuazione dell'intervento agevolativo di cui al presente provvedimento il Ministero procede ad adeguare la Convenzione stipulata con l'Agenzia per la gestione dell'intervento istituito con il decreto ministeriale 9 marzo 2018 richiamato in premessa.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1068

Allegato n. 1

(articolo 5, comma 1, lettera a)

Elenco delle tecnologie abilitanti individuate dal piano Impresa 4.0 atte a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa

TECNOLOGIE ABILITANTI		Descrizione
1	***Advanced manufacturing solutions***	Soluzioni che consentono l'evoluzione delle macchine verso una maggiore autonomia, flessibilità e collaborazione, sia tra loro sia con gli esseri umani, dando vita a robot con aumentate capacità cognitive; applicata all'industria per migliorare la produttività, la qualità dei prodotti e la sicurezza dei lavoratori.
2	***Additive manufacturing***	Processi per la produzione di oggetti fisici tridimensionali, potenzialmente di qualsiasi forma e personalizzabili senza sprechi, a partire da un modello digitale, che consente un'ottimizzazione dei costi in tutta la catena logistica e del processo distributivo.
3	***Realtà aumentata***	Impiego della tecnologia digitale per aggiungere dati e informazioni alla visione della realtà e agevolare, ad esempio, la selezione di prodotti e parti di ricambio, le attività di riparazione e in generale ogni decisione relativa al processo produttivo al fine dell'arricchimento della percezione sensoriale umana mediante informazioni, in genere manipolate e convogliate elettronicamente, che non sarebbero percepibili con i cinque sensi.
4	***Simulation***	Soluzioni finalizzate, in ottica di integrazione, alla modellizzazione e/o alla simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (*sistema cyberfisico*) facendo riferimento al concetto di *digital twin*, ovvero alla disponibilità di un modello virtuale o digitale di un sistema generico (macchina, impianto, prodotto, etc.) al fine di analizzarne il comportamento con finalità predittive e di ottimizzazione.
5	***Integrazione orizzontale e verticale***	Soluzioni che consentono l'integrazione automatizzata con il sistema logistico dell'impresa con finalità quali il tracciamento automatizzato di informazioni di natura logistica, con la rete di fornitura, con altre macchine del ciclo produttivo (*integrazione Machine-to-Machine*). Rientrano tra queste anche le soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, le piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, i sistemi elettronici per lo scambio di dati (*electronic data interchange, EDI*).

6	***Internet of things e Industrial internet***	Implementazione di una rete di oggetti fisici (*things*) che dispongono intrinsecamente della tecnologia necessaria per rilevare e trasmettere, attraverso internet, informazioni sul proprio stato o sull'ambiente esterno. L'*Internet of things* (*IoT*) è composto da un ecosistema che include gli oggetti, gli apparati e i sensori necessari per garantire le comunicazioni, le applicazioni e i sistemi per l'analisi dei dati introducendo una nuova forma di interazione, non più limitata alle persone, ma tra persone e oggetti, denotata anche come *Man-Machine Interaction* (*MMI*), e pure tra oggetti e oggetti, *Machine to Machine* (*M2M*).
7	***Cloud***	Implementazione di un'infrastruttura Cloud IT comune, flessibile, scalabile e *open by design* per condividere dati, informazioni e applicazioni attraverso internet (raccolti da sensori e altri oggetti, e dal consumatore stesso) in modo da seguire la trasformazione dei modelli di business con la capacità necessaria abilitando flessibilità, rilasci continui di servizi con cicli di vita ridotti a mesi, innovazione progressiva e trasversalità, l'interoperabilità di soluzioni, anche eterogenee, sia aperte che proprietarie, con un eventuale slancio a nuovi processi digitali e a nuove modalità di interazione tra aziende, cittadini e PA.
8	***Cybersecurity***	Tecnologie, processi, prodotti e standard necessari per proteggere collegamenti, dispositivi e dati da accessi non autorizzati, garantendone la necessaria privacy e preservandoli da attacchi e minacce informatiche ricorrendo a servizi di *risk* e *vulnerabilty assessment.*
9	***Big data e Analytics***	Tecnologie digitali in grado di raccogliere e analizzare, con strumenti che trasformano in informazioni, enormi quantità di dati eterogenei (strutturati e non) generati dal web, dai dispositivi mobili e dalle app, dai social media e dagli oggetti connessi, al fine di rendere i processi decisionali e le strategie di business più veloci, più flessibili e più efficienti abilitando analisi *real time*, predittive e anche attraverso l'utilizzo di innovazioni di frontiera quali i Sistemi Cognitivi.

Allegato n. 2
(articolo 5, comma 1, lettera b)

Elenco delle soluzioni tecnologiche in grado di rendere il processo produttivo più sostenibile e circolare

1	Soluzioni atte a consentire un utilizzo efficiente delle risorse, il trattamento e la trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un'ottica di economia circolare o a "*rifiuto zero*" e di compatibilità ambientale.
2	Tecnologie finalizzate al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale attraverso, ad esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime.
3	Sistemi, strumenti e metodologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua.
4	Soluzioni in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo.
5	Utilizzo di nuovi modelli di packaging intelligente (*smart packaging*) che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati.
6	Implementazione di sistemi di selezione del materiale multileggero al fine di aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e leggeri.

Allegato n. 3
(articolo 5, comma 3)

Elenco delle attività economiche ammissibili

Le singole attività ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della Classificazione delle attività economiche ATECO 2007, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.

Attività manifatturiere: sono ammissibili le attività economiche di cui alla sezione C della Classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con le esclusioni indicate nell'articolo 5, comma 4.

Attività di servizi alle imprese: sono ammissibili le attività economiche riportate nella seguente tabella:

Codice ATECO 2007	**Descrizione Classe**	**Note**
37.00.0	Raccolta e depurazione delle acque di scarico	Limitatamente al trattamento delle acque reflue di origine industriale tramite processi fisici, chimici e biologici come diluizione, screening, filtraggio, sedimentazione, ecc.
38.1	Raccolta dei rifiuti	Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale
38.2	Trattamento e smaltimento dei rifiuti	Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale
Codice ATECO 2007	**Descrizione Classe**	**Note**
38.3	Recupero dei materiali	Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti, con esclusione dei mezzi di trasporto	Intera divisione ATECO
53	Servizi postali e attività di corriere	Intera divisione ATECO

56.29	Mense e catering continuativo su base contrattuale	
58.12	Pubblicazione di elenchi e mailing list	
58.2	Edizioni di software	
61	Telecomunicazioni	Intera divisione ATECO
62	Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	Intera divisione ATECO
63.1	Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web	
69	Attività legali e contabilità	Intera divisione ATECO
70	Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale	Intera divisione ATECO
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche	Intera divisione ATECO
72	Ricerca scientifica e sviluppo	Intera divisione ATECO
73	Pubblicità e ricerche di mercato	Intera divisione ATECO
74	Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	Intera divisione ATECO
82.20	Attività dei call center	
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi	
95.1	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche.	
96.01.01	Attività delle lavanderie industriali	

Allegato n. 4
(articolo 8)

Determinazione dei criteri di valutazione delle domande di agevolazione

Le domande di agevolazione che superano le verifiche di ammissibilità di cui all'articolo 8, comma 4, sono successivamente valutate, tramite l'attribuzione di punteggi, sulla base dei seguenti criteri:

a) **Caratteristiche del soggetto proponente**. Tale criterio è istruito sulla base dei seguenti indicatori:

   i. copertura finanziaria delle immobilizzazioni, determinato sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra l'importo complessivo dei mezzi propri e dei debiti a medio-lungo termine sul totale dell'importo delle immobilizzazioni;

   ii. copertura degli oneri finanziari, determinato sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra l'importo del margine operativo lordo e l'importo degli oneri finanziari;

   iii. indipendenza finanziaria, determinato sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra il totale dell'importo dei mezzi propri e l'importo totale del passivo;

   iv. incidenza della gestione caratteristica sul fatturato, determinato sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra l'importo del margine operativo lordo e l'importo del fatturato;

b) **Qualità della proposta**. Tale criterio è istruito sulla base dei seguenti indicatori:

   i. qualità della proposta progettuale, calcolato sulla base del rapporto tra l'importo degli investimenti ammessi ricadenti nelle tipologie tecnologiche di cui all'allegato n. 1 e/o all'allegato n. 2 e l'importo complessivo degli investimenti proposti;

   ii. fattibilità tecnica, calcolato sulla base del rapporto tra l'ammontare complessivo degli investimenti ammessi corredati di adeguati preventivi e l'importo totale degli investimenti ammessi;

   iii. sostenibilità economica dell'investimento, calcolato come grado di copertura dell'investimento assicurato dal buon andamento della gestione caratteristica dell'impresa, riscontrato sulla base del rapporto tra l'importo del margine operativo lordo medio registrato negli ultimi due esercizi finanziari e l'ammontare complessivo degli investimenti ammessi.

19A07912

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 6 dicembre 2019.

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni. (Determina n. 5/2019).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO MONITORAGGIO SPESA FARMACEUTICA
E RAPPORTI CON LE REGIONI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determina n. 205 del 7 febbraio 2018, con cui il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente dell'Ufficio monitoraggio della spesa farmaceutica e rapporti con le regioni, con decorrenza 1° febbraio 2018;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 38 succitato, il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (A.I.C.) decadute sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2004 concernente «Istituzione presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo»;

Visto l'art. 130, comma 11, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dall'art 10, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189;

Viste le Linee guida sunset clause in vigore dal 1° settembre 2015, pubblicate sul portale AIFA in data 3 marzo 2015, secondo cui, al fine di stabilire il giorno di decadenza, si considera il giorno in cui risulta l'immissione del medicinale nel canale distributivo nazionale dopo la sua produzione, in conformità all'orientamento reso dalla Commissione europea con riferimento al *Notice to applicants (Volume 2A, Procedures for marketing authorisation - Chapter 1 marketing authorisation, §2.4.2);*

Visti il «*Warning* di prossima decadenza» del 1° febbraio 2019, pubblicato sul portale internet dell'AIFA in pari data;

Viste le controdeduzioni inviate da talune società titolari delle A.I.C. dei medicinali oggetto dei surriferiti «*Warning* di prossima decadenza»;

Considerato che le controdeduzioni sono state accolte limitatamente ai casi in cui la documentazione di tipo fiscale presentata (fatture di vendita o documenti di accompagnamento di merce viaggiante) era idonea a dimostrare la commercializzazione del medicinale entro la data di presunta decadenza;

Tenuto conto, altresì, che talune società titolari delle A.I.C. dei medicinali oggetto dei già citati Warning di decadenza non hanno inviato controdeduzioni relativamente a quanto specificato nello stesso;

Visto che alcune società titolari di A.I.C. hanno presentato domanda di esenzione dalla decadenza;

Tenuto conto dei dati di commercializzazione dei medicinali consolidati alla data del 16 luglio 2019, da cui risulta che i medicinali descritti nell'elenco non sono stati commercializzati per tre anni consecutivi;

Considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 38, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali non commercializzati per tre anni consecutivi decadono;

Determina:

Art. 1.

I medicinali di cui all'elenco allegato alla presente determina risultano decaduti alla data indicata per ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Il presente provvedimento, unitamente all'allegato, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2019

Il dirigente: TROTTA

ALLEGATO

AIC	MEDICINALE	TITOLARE AIC	DECADENZA
030134	ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI ITALFARMACO	ITALFARMACO S.P.A.	31/05/2019
044288	AMLODIPINA E VALSARTAN KRKA PHARMA	KRKA D.D. NOVO MESTO	01/04/2019
044461	BENDAMUSTINA SANDOZ	SANDOZ S.P.A.	01/04/2019
026071	BIONICARD	ROTTAPHARM S.P.A.	01/05/2019
041164	BREAKYL	MEDA PHARMA S.P.A	01/04/2019
035105	CALCIO CARBONATO + VITAMINA D3 TECNIGEN	TECNIGEN S.R.L.	01/05/2019
036592	CROMABAK	LABORATOIRES THEA	01/04/2019
043940	DREMISETTE	SANDOZ S.P.A.	01/04/2019
029681	IDROCORTISONE ACETATO DYNACREN	DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L.	01/04/2019
040173	IMIPENEM/CILASTATINA PFIZER	PFIZER ITALIA S.R.L.	01/04/2019
036758	INDOBUFENE GERMED	GERMED PHARMA S.R.L.	01/05/2019
043378	KIDIAMIX	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	01/05/2019
044462	NIVOBRAL	HELM AG	01/04/2019
043786	TANTUM VERDE NASO CHIUSO	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	01/06/2019
026415	VENBIG	KEDRION S.P.A.	01/05/2019

19A07946

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 25 ottobre 2018.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443 del 2001). Asse viario Marche-Umbria e quadrilatero di penetrazione interna. Maxilotto n. 2 - Pedemontana delle Marche. Approvazione del progetto definitivo del terzo stralcio funzonale «Castelraimondo nord - Castelraimondo sud» e del quarto stralcio funzionale «Castelraimondo sud - innesto SS 77 a Muccia» (CUP F12C03000050021). (Delibera n. 43/2018).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni;

Vista la delibera 30 aprile 2012, n. 62, concernente il «regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Modifica della delibera CIPE n. 58 del 2010»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle competenti Direzioni generali del Ministero, alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché visti in particolare:

1. l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;

2. l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

3. l'art. 214, comma 2, lettere *d)* e *f)*, in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) provvede alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;

4. l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

5. l'art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono rispettivamente che:

5.1. lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;

5.2. per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente;

5.3. le procedure per la valutazione d'impatto ambientale delle grandi opere, avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma 11, e all'art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile

all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006;

Visto il «Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica», sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunciato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 2001, e che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2002 Supplemento ordinario, con la quale questo Comitato ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito dei «Corridoi trasversali e Dorsale appenninica», l'infrastruttura «Asse viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna» (di seguito indicato come «Quadrilatero Marche Umbria»);

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il MIT è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 2015 - Supplemento ordinario - con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'11° Allegato infrastrutture alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella Tabella 0 – avanzamento Programma infrastrutture strategiche – la infrastruttura «Asse viario Marche Umbria»;

Considerato che con la delibera 7 agosto 2017, n. 65, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 2017, questo Comitato, ai sensi dell'art. 1, comma 870, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha approvato lo schema di contratto di programma 2016-2020 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.a. che qui si intende integralmente richiamato;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto - CUP e, in particolare:

1. la delibera del 27 dicembre 2002, n. 143 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 2003, e la relativa *errata corrige* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 2003, nonché la delibera 29 settembre 2004, n. 24, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, cosiddetto «Codice Antimafia» e successive modificazioni;

Vista le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e, in particolare:

1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis* e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del menzionato decreto legislativo n. 50 del 2016;

2. la delibera di questo Comitato del 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 2015, che aggiorna - ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 - le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 2011 e la relativa *errata corrige* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 2011;

Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2015, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalità licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), costituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari - CCASIIP, ha assorbito ed ampliato tutte le competenze del pre-vigente CCASGO;

Visto l'art. 13 del decreto-legge n. 50 del 24 aprile del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, che ha previsto una riduzione alla dotazione delle missioni e programmi di spesa dei ministeri e in particolare all'assegnazione di cui al decreto ministeriale n. 498 del 2014, ricadente per 425.604,00 euro sull'opera in questione;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e segnatamente l'art. 1, comma 1164, con il quale al fine di consentire il rapido completamento delle opere, anche accessorie, inerenti alla società Quadrilatero Umbria Marche S.p.a., da individuare specificamente nell'aggiornamento del contratto di programma 2016-2020 stipulato con ANAS S.p.a., è stato concesso ad ANAS S.p.a. un contributo straordinario pari a 32 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022;

Viste le delibere 31 ottobre 2002, n. 93, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 2003, 27 maggio 2004, n. 13, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 2005, 2 dicembre 2005, n. 145, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 2006, 29 marzo 2006, n. 101, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 2006, 21 dicembre 2007, n. 138, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*. n. 153 del 2008, 1° agosto 2008, n. 83 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 2009, 30 aprile 2012, n. 58, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 2012, 19 luglio 2013, n. 36, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2013, 8 agosto 2013, n. 58, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 2013, 17 dicembre 2013, n. 89, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 2014, 23 dicembre 2015, n. 109, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 2016, 1° dicembre 2016, n. 64, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 2017 e 1° dicembre 2016, n. 65, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 2017, con le quali questo Comitato ha approvato progetti, assegnato risorse, o ha assunto altre decisioni concernenti la infrastruttura Quadrilatero Marche Umbria ed i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati;

Vista la nota 4 ottobre 2018, n. 32875 (acquisita con i protocolli Dipe 4973 del 5 ottobre 2018 e 5015 dell'8 ottobre 2018) con la quale, d'ordine del Ministro, il Capo di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato dell'argomento «Asse viario Marche Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna - Maxilotto n. 2 Pedemontana delle Marche - terzo stralcio funzionale tratto Castelraimondo nord - Castelraimondo sud e quarto stralcio funzionale Castelraimondo sud - innesto alla S.S. 77 presso Muccia» e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Vista la nota 10 ottobre 2018, n. 11359, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali ha fornito chiarimenti in merito alla proposta, allegando ulteriore documentazione istruttoria;

Vista la nota 10 ottobre 2018, consegnata nella seduta preliminare del CIPE e acquisita con protocollo Dipe n. 5104 dell'11 ottobre 2018, con la quale il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio ha formulato osservazioni in merito alla proposta di cui sopra;

Vista la nota 18 ottobre 2018, n. 11920, rettificata con successiva nota 22 ottobre 2018, n. 12062, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali ha trasmesso una relazione ricognitiva contenente un quadro riepilogativo degli interventi e dei finanziamenti relativi all'Asse viario Marche Umbria;

Vista la nota 24 ottobre 2018, n. 12232 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali ha trasmesso una relazione della società Quadrilatero di pari data con protocollo QMU-0006386-P, con una relazione illustrativa del responsabile del procedimento relativa all'«Attacco alla SP132 Varanese» a al «Bypass di Muccia» contenuti nel quarto stralcio funzionale;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare, sotto l'aspetto procedurale, che:

1. il progetto complessivo «Quadrilatero Marche-Umbria» rappresenta un intervento integrato che si articola nel completamento e adeguamento di un'arteria stradale principale (la S.S. 77 asse attrezzato Foligno-Civitanova Marche) e nella realizzazione di una serie di altri interventi viari e di allacci idonei ad assicurare il raccordo con i poli industriali esistenti e, più in generale, finalizzati a portare la viabilità delle aree interne delle regioni interessate, aumentandone l'accessibilità a est ed a ovest e rendendo possibile la saldatura tra la costa adriatica e quella tirrenica;

2. il progetto «Quadrilatero Marche Umbria» è costituito dalle due direttrici parallele e da un collegamento tra le due:

2.1. Ancona-Fabriano-Perugia, che si sviluppa lungo la S.S. 76 «della Val d'Esino» e prosegue lungo la S.S. 318 «di Valfabbrica»;

2.2. Civitanova Marche-Macerata-Tolentino-Foligno, che si sviluppa lungo la S.S. 77 «della Val di Chienti»;

2.3. dal collegamento trasversale nord-sud Fabriano-Muccia/Sfercia (cosiddetta «Pedemontana delle Marche») comprensivo dalle diramazioni della suddetta S.S. 77;

3. il «Quadrilatero Marche Umbria» è stato suddiviso in due maxilotti, di cui il primo è costituito dagli interventi afferenti alla direttrice sud lungo la S.S. 77 e il secondo dagli interventi afferenti alla direttrice nord, lungo la S.S. 76 e dalla Pedemontana delle Marche;

4. a sua volta il maxilotto 2 è suddiviso in due lotti ulteriormente frazionati in sub-lotti, di cui il primo costituito dai tratti «Fossato di Vico-Cancelli « e «Albacina-Serra San Quirico» della S.S. 76 (sub-lotto 1.1) e dal tratto «Pianello-Val Fabbrica» (sub-lotto 1.2) e il secondo costituito dalla Pedemontana delle Marche;

5. in particolare la Pedemontana delle Marche è articolata, in relazione all'appalto e al quadro economico complessivo, in due sub-lotti, il sub-lotto 2.1, (tratti Fabriano-Matelica e Camerino-Muccia, e il sub-lotto 2.2, tratto Matelica-Camerino-Sfercia, e, ai fini costruttivi, anche in sei lotti funzionali di dimensione inferiore e nella «bretella di collegamento con la S.S. 209» e che tale doppia articolazione è schematicamente raffigurata nell'allegato 2 alla presente delibera;

6. gli interventi relativi alla Pedemontana delle Marche prevedevano la realizzazione di una strada a sezione C1 del decreto ministeriale 5 novembre 2001 nel tratto compreso tra Fabriano e Camerino, con tracciato in sede autonoma rispetto alla S.P. 256 «Muccese», e svincoli per raccordare la viabilità di collegamento ai centri abitati e/o alle aree industriali, mentre da Camerino a Muccia e Sfercia prevedevano originariamente l'adeguamento, con rettifiche di tracciato, delle strade provinciali esistenti mediante un tracciato che si biforcava in corrispondenza dello svincolo di Camerino sud;

7. la sezione stradale adottata nei tratti di nuova realizzazione corrisponde alle caratteristiche della categoria «C - strade extraurbane secondarie» di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001 relativo alle «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade», con una carreggiata unica di larghezza pari a 7,5 m, formata da due corsie di 3,75 m fiancheggiate da banchine larghe 1,5 m, per una larghezza complessiva di 10,5 m;

8. la Regione Marche si è fatta carico della progettazione preliminare e definitiva della Pedemontana delle Marche;

9. la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale del progetto preliminare della Pedemontana delle Marche è stata presentata dalla società Quadrilatero Marche Umbria (QMU S.p.a.) al Ministero dell'ambiente e agli enti interessati in data 18 dicembre 2003, mentre il parere favorevole sulla compatibilità ambientale da parte della Commissione speciale VIA è stato espresso con decreto n. 834 del 21 maggio 2004;

10. con delibera n. 13 del 2004 questo Comitato – nell'ambito di altre disposizioni sull'Asse viario Marche Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna – ha approvato il progetto preliminare della Pedemontana delle Marche;

11. in data 10 maggio 2006, sulla base del progetto definitivo approvato dal C.d.A. di QMU S.p.a. in data 15 novembre 2004 e in linea tecnica dalla Regione Marche con decreto dirigenziale n. 79 del 15 aprile 2005, e dichiarato adeguato alle prescrizioni della delibera n. 13 del 2004, sono state aggiudicate a contraente generale le attività di realizzazione con qualsiasi mezzo del maxilotto 2 dell'Asse viario Marche Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna e, in particolare, della realizzazione della Pedemontana delle Marche;

12. in data 23 giugno 2006 è stato stipulato il contratto di appalto tra Quadrilatero Marche Umbria S.p.a. e il contraente generale costituito da «Consorzio Stabile Operae - Tecnologie e sistemi integrati di costruzione», Consorzio stabile «Ergon - Engineering and Contracting - società consortile a responsabilità limitata» e «Toto S.p.a.» (contraente generale), poi costituitosi in società di progetto «Dirpa S.c.a.r.l.» relativo all'intero maxi-lotto 2;

13. in data 8 agosto 2008 il soggetto aggiudicatore, QMU S.p.a., ha approvato in linea tecnica, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte da Anas S.p.a., il progetto definitivo rielaborato dal contraente generale su richiesta della stessa QMU S.p.a. (c.d. progetto definitivo rinnovato) e adeguato alle prescrizioni Anas (c.d. progetto definitivo adeguato) della intera Pedemontana delle Marche;

14. successivamente, in data 16 marzo 2009 il Consiglio di amministrazione di QMU S.p.a. ha approvato il quadro economico dell'opera, fissando la spesa complessiva per la Pedemontana delle Marche a 312,6 milioni di euro circa;

15. in data 15 dicembre 2009, il soggetto aggiudicatore ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle amministrazioni competenti e agli enti interferiti il progetto definitivo della intera Pedemontana delle Marche, successivamente aggiornato in data 19 gennaio 2010;

16. ai fini dell'avvio della procedura volta alla dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo è stato pubblicato in data 18 dicembre 2009 sui quotidiani Il Sole 24 ore e Il Corriere adriatico;

17. la conferenza di servizi sul citato progetto dell'intera Pedemontana delle Marche si è tenuta in data 19 febbraio 2010;

18. sono stati acquisiti, nel corso della conferenza di servizi o successivamente, i pareri delle altre amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze;

19. con la delibera n. 783 del 10 maggio 2010 la Regione Marche ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in esame formulando osservazioni, prescrizioni e indicazioni;

20. con nota 14 luglio 2010, n. 17486, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso il parere favorevole della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS n. 450 del 13 maggio 2010 in merito alla ottemperanza del progetto definitivo della Pedemontana delle Marche, alle prescrizioni e raccomandazioni di cui alla delibera n. 13 del 2004, nonché alle condizioni riportate nel parere di compatibilità ambientale del 21 aprile 2004, formulando ulteriori prescrizioni e raccomandazioni, e ha dichiarato l'ottemperanza del progetto definitivo Pedemontana delle Marche, tratto Fabriano-Muccia-Sfercia, alle prescrizioni di cui alla delibera n. 13 del 2004;

21. con nota 5 luglio 2011, n. 21790, il Ministero per i beni e le attività culturali ha trasmesso il parere favorevole, con prescrizioni, concernente la Pedemontana delle Marche da Fabriano a Muccia/Sfercia;

22. il responsabile del procedimento ha verificato la presenza della dichiarazione del progettista, richiesta ai sensi dell'art. 166, comma 1, del codice dei contratti pubblici, redatta sul progetto completo della «Pedemontana delle Marche», nonché la completezza degli elaborati progettuali, che sono articolati in sei lotti funzionali e riportano alcuni adeguamenti rispetto al richiamato progetto preliminare, con riguardo a quanto previsto dall'allegato XXI del decreto legislativo n. 163 del 2006;

23. in fase attuativa, considerata l'insufficiente copertura finanziaria per la realizzazione dell'intera Pedemontana delle Marche, la struttura in sei lotti funzionali della Pedemontana delle Marche è stata ulteriormente articolata in «stralci funzionali» sulla base delle risorse finanziarie disponibili;

24. con la delibera n. 58 del 2012 questo Comitato ha approvato il progetto definitivo del «primo stralcio funzionale» della Pedemontana delle Marche, del costo di 90,175 milioni di euro, finanziato con le risorse dell'Accordo di programma quadro Marche;

25. con la delibera n. 109 del 2015 questo Comitato ha approvato, il progetto definitivo del «secondo stralcio funzionale» della Pedemontana delle Marche, assegnando contestualmente le risorse per la copertura finanziaria del costo dello stralcio, pari a 90.181.882 euro;

26. con la medesima delibera questo Comitato ha preso atto che per contenere il costo dell'opera complessiva, si è previsto di operare una ottimizzazione degli interventi relativi al rimanente tratto della Pedemontana delle Marche compreso tra lo svincolo di Castelraimondo sud e l'innesto con la S.S. 77 a Sfercia, tratto che avrebbe costituito il «quarto stralcio funzionale» e di posporre l'adeguamento del tratto Camerino sud - Muccia (parte del lotto 5);

27. con la delibera n. 64 del 2016 questo Comitato – tra l'altro – ha:

27.1. individuato tra gli interventi prioritari necessari per il completamento funzionale del sistema viario esistente il completamento della Pedemontana delle Marche, terzo stralcio funzionale Castelraimondo nord-Castelraimondo sud e quarto stralcio funzionale Castelraimondo sud-innesto S.S. 77 a Muccia;

27.2. disposto che l'utilizzo dell'importo di 132,345 milioni di euro per il finanziamento del terzo e del quarto stralcio funzionale della Pedemontana delle Marche, permanendo un avanzo finanziario, che rimane nella disponibilità di questo Comitato relativamente all'infrastruttura, per 64.000 euro, potrà essere disposto solo contestualmente all'approvazione dei rispettivi progetti definitivi;

28. in data 4 maggio 2018 con nota n. 4475 il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha restituito gli atti progettuali alla competente direzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ha trasmesso il parere espresso nell'adunanza del 19 aprile 2018 con il quale, nel rilevare che il progetto preliminare della Pedemontana delle Marche è stato approvato da questo Comitato senza il preventivo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici che avrebbe dovuto essere richiesto e acquisito sullo stesso progetto preliminare, ha motivato la restituzione del progetto senza espressione del parere di merito, in quanto il parere del Consiglio stesso è preventivo e da collocare temporalmente prima dell'esperimento della procedura di affidamento e prima che si instaurino tra stazione appaltante e appaltatore obbligazioni che attengano alla fase esecutiva dell'intervento e alle funzioni tipiche dell'amministrazione attiva;

29. inoltre il Consiglio superiore dei lavori pubblici nel suddetto parere, con riferimento alla natura di varianti del progetto già approvato nel 2004, ha ribadito la costante linea di condotta tenuta dal Consiglio medesimo di esprimere parere su varianti relative soltanto a progetti sui quali il Consiglio aveva espresso preventivamente il parere di competenza;

30. in data 26 settembre 2018 QMU S.p.a. ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione del RUP sul progetto definitivo in esame;

31. gli elaborati relativi al Programma di risoluzione delle interferenze, con il relativo cronoprogramma, sono allegati alla documentazione istruttoria;

32. gli elaborati relativi agli espropri sono riportati nei documenti progettuali;

33. il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti chiede a questo Comitato l'approvazione ai sensi dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 del progetto definitivo del «terzo stralcio funzionale» e del «quarto stralcio funzionale» della Pedemontana delle Marche;

34. lo stesso Ministero propone le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto, esponendo le motivazioni in caso di mancato o parziale recepimento di osservazioni avanzate nella fase istruttoria;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare, sotto l'aspetto tecnico, che:

1. il progetto degli stralci funzionali in esame, parte integrante dell'originario progetto della Pedemontana delle Marche, consentono di collegare il secondo stralcio funzionale «Matelica nord/Zona industriale - Matelica Sud/Castelraimondo Nord» alla S.S. 77 presso Muccia, realizzando quindi il completamento della stessa Pedemontana delle Marche;

2. i tracciati e le opere del terzo e quarto stralcio funzionale sono stati definiti tenendo conto del progetto definitivo generale della Pedemontana delle Marche, approvato in linea tecnica da QMU S.p.a. nel 2008, e tenendo conto dei successivi assensi e prescrizioni emessi dagli enti coinvolti (Regione Marche, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero per i beni e le attività culturali) e della delibera n. 64 del 2016;

3. in particolare il terzo stralcio funzionale inizia subito a valle dello svincolo di Castelraimondo nord e si sviluppa per una lunghezza complessiva di 3,94 km con tracciato che, secondo quanto riportato dalla relazione istruttoria, non presenta variazioni sostanziali rispetto a quello del progetto definitivo 2008;

4. il quarto stralcio funzionale inizia dallo svincolo di Camerino nord e prosegue, in conformità al tracciato originario passando dallo svincolo di Camerino nord fino allo svincolo di Camerino sud, per un'estesa di circa 8,5 km;

5. dallo svincolo di Camerino sud il tracciato del quarto stralcio funzionale prosegue verso Muccia con un intervento di adeguamento in sede della S.P. 256 «Muccese» alla categoria tipo F1 del citato decreto ministeriale 5 novembre 2001, con risanamento della pavimentazione, regolarizzazione dell'attuale sezione trasversale e adeguamento di barriere di sicurezza e segnaletica, per una lunghezza di circa 4,2 km e con la realizzazione del bypass al centro abitato di Muccia per una lunghezza di circa 1,0 km;

6. il progetto prevede inoltre, sempre nell'ambito del quarto stralcio funzionale, un ramo di connessione tra lo svincolo di Camerino sud e la S.P. n. 132 «Varanese», adeguata dalla Provincia di Macerata, in coerenza con quanto prescritto nella delibera di Giunta regionale n. 783 del 10 maggio 2010, mediante due intersezioni a rotatoria (rotatorie allaccio Varanese) e un tratto di connessione di circa 750 m;

7. per entrambi gli stralci funzionali sono state eseguite alcune ottimizzazioni che hanno interessato principalmente l'altimetria delle livellette, con variazioni che hanno contribuito a ridurre gli scavi e migliorare le condizioni di stabilità delle scarpate nei tratti in trincea, oltre che fornire i benefici di una riduzione dei volumi di materie in esubero e quindi a produrre ulteriori vantaggi in termini ambientali, per un miglior riutilizzo delle terre e rocce provenienti dagli scavi, comportando, di contro, un maggiore impatto paesaggistico dell'opera;

8. inoltre a seguito di una serie di indagini geognostiche integrative, confortate dalle evidenze riscontrate nel corso dei lavori del primo stralcio funzionale che interessa le medesime formazioni geologiche, è stato definito un modello geologico-geotecnico più affinato che suggerisce un utilizzo più consistente dei pre-consolidamenti nelle opere in sotterraneo e l'utilizzo di classi di esposizione del calcestruzzo più resistenti, con classi di esposizione variabili tra XA3 ed XA2, attesi i livelli di aggressività dei terreni;

9. infine, la presenza di gas metano nei terreni ha reso necessaria la classificazione degli ambienti di lavoro, nelle opere in sotterraneo, come potenzialmente esplosivi, ai sensi delle procedure contenute nelle Note interregionali Emilia-Romagna - Toscana «Lavori in sotterraneo. Scavi in terreni grisutosi - 3ª edizione» recepite dalla Regione Marche con decreto dirigenziale n. 18/SPU del 6 settembre 2013 e che tale classificazione comporta la necessità di utilizzo di attrezzature e presidi dedicati ed inevitabili limitazioni alle produzioni;

10. la piattaforma stradale adottata per il tratto da Castelraimondo nord a Camerino sud è quella di tipo C1, extraurbane secondarie, del richiamato decreto ministeriale 5 novembre 2001, con una carreggiata unica larga 7,50 m, formata da due corsie da 3,75 m e fiancheggiata da due banchine pavimentate larghe 1,50 m ciascuna, mentre la piattaforma stradale ha una larghezza complessiva di 10,50 m;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare, sotto l'aspetto attuativo, che:

1. il soggetto aggiudicatore è la società Quadrilatero Marche Umbria S.p.a.;

2. gli stralci funzionali in approvazione fanno parte del Maxilotto 2 del «Quadrilatero Marche Umbria»;

3. il Maxilotto 2 è contrattualmente suddiviso in due parti, la prima costituita dalle tratte «Serra S. Quirico-Albacina» e «Fossato di Vico-Cancelli« della S.S. 76 e dalla tratta «Pianello-Valfabbrica» della S.S. 318 e la seconda dalla «Pedemontana delle Marche»;

4. il bando di gara per l'affidamento del Maxilotto 2 è stato pubblicato in data 19 novembre 2004;

5. a seguito di aggiudicazione definitiva intervenuta in data 10 maggio 2006, il Maxilotto 2 è stato affidato a contraente generale in data 23 giugno 2006 mediante stipula di apposito contratto tra Quadrilatero Marche Umbria S.p.a. e il raggruppamento di imprese costituito da «Consorzio stabile Operae - Tecnologie e sistemi integrati di costruzione», Consorzio stabile «Ergon - Engineering and Contracting - società consortile a responsabilità limitata» e «Toto S.p.a.» (contraente generale), poi costituitosi in società di progetto «Dirpa S.c. a r.l.»;

6. in particolare, la Pedemontana delle Marche è stata affidata sulla base della sua articolazione nei sublotti 2.1 e 2.2;

7. il «sublotto di affidamento 2.1» è stato aggiudicato per un importo di 83.088.210,57 euro (ribasso del 5,10 per cento), che, sommato all'importo delle somme a disposizione (6.914.072,11 euro), comporta un costo totale di 90.002.282,68 euro;

8. il «sublotto di affidamento 2.2» è stato aggiudicato per un importo di 137.201.655,02 euro (ribasso del 22,92 per cento), che, sommato all'importo delle somme a disposizione (27.984.529,02 euro), comporta un costo totale di 165.186.184,04 euro;

9. l'affidamento delle prestazioni comprese nel sublotto 2.2 risultava sospensivamente condizionato all'acquisizione del relativo finanziamento che sarebbe intervenuto con la delibera di questo Comitato di approvazione del progetto definitivo ed assegnazione dei fondi per la progettazione esecutiva e per la realizzazione delle opere;

10. ad esito di gara di affidamento il costo complessivo del Maxilotto 2 Pedemontana delle Marche si è attestato a 255.188.467 euro;

11. in data 12 giugno 2006 è stato emanato l'ordine di inizio attività;

12. è stato rilevato dal Ministero istruttore un «persistente stato di fermo lavori da giugno 2013 a causa della grave crisi finanziaria che ha colpito il contraente generale Dirpa S.c a r.l. con conseguente nomina del Commissario straordinario», nominato dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

13. in data 27 luglio 2015 la società «Dirpa 2 - Direttrice Perugia Ancona e Pedemontana delle Marche - Società consortile a responsabilità limitata» ha acquistato il «Ramo di azienda "Quadrilatero"» della società «Dirpa S.c a r.l.», subentrando al contratto di affidamento in essere con la società «Quadrilatero Marche Umbria S.p.a.»;

14. per quanto concerne lo stato di attuazione del «primo stralcio funzionale» della Pedemontana delle Marche, il cui progetto definitivo è stato approvato con la delibera n. 58 del 2012, il Ministero istruttore riferisce che il progetto esecutivo è stato approvato da QMU S.p.a. in data 23 giugno 2016 mentre i relativi lavori, consegnati in data 30 agosto 2016, hanno raggiunto un avanzamento pari a circa il 50 per cento;

15. per quanto concerne lo stato di attuazione del «secondo stralcio funzionale» della Pedemontana, delle Marche, il cui progetto definitivo è stato approvato con la delibera n. 109 del 2015, il Ministero istruttore riferisce che il progetto esecutivo è stato approvato da QMU S.p.a. mentre i relativi lavori sono stati consegnati in data 30 agosto 2018, per una durata prevista di trentasei mesi;

16. la durata prevista dei lavori sulla base del cronoprogramma è di ventinove mesi circa (ottocentoottantatre giorni naturali e consecutivi);

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare, sotto l'aspetto finanziario, che:

1. il costo del «terzo stralcio funzionale» è pari a 50.224.165,12 euro, al netto di IVA, di cui 37.481.640,79 euro relativi a prestazioni contrattuali, compreso il monitoraggio ambientale, e 12.742.524,33 euro per somme a disposizione, mentre il costo del «quarto stralcio funzionale» è pari a 109.225.636,80 euro, al netto di IVA, di cui 85.585.548,56 euro relativi a prestazioni contrattuali e 23.640.088,24 euro per somme a disposizione;

2. il costo complessivo dei suddetti due stralci è pari a 159.449.801,92 euro;

3. rispetto al costo assentito con la delibera n. 64 del 2016, sulla base del quale è stato disposto il finanziamento dei due stralci funzionali per un importo complessivo di 132,345 milioni di euro circa, si registra un incremento di costo di circa 27,169 milioni di euro in base al dettaglio fornito dal RUP;

4. il RUP, nella relazione per l'approvazione in linea tecnica del progetto in esame trasmessa da QMU S.p.a. in data 16 marzo 2018, ha fornito in apposito paragrafo una quantificazione degli incrementi di costo del progetto definitivo in esame rispetto al progetto definitivo del 2008, sintetizzati nella seguente tabella:

Incrementi di costo progetto definitivo 2018 rispetto al progetto definitivo 2008	3° stralcio funzionale	4° stralcio funzionale	Variazione totale 3° e 4° stralcio funzionale
Innalzamento livellette	-2.805.987,37	5.343.702,87	2.537.715,50
Modifica alle metodologie di scavo per la presenza di gas potenzialmente esplosivi	1.524.600,36	11.244.276,22	12.768.876,58
Opere in sotterraneo - rimodulazione delle sezioni di scavo delle gallerie e adeguamento delle classi di calcestruzzo dei rivestimenti derivate dalle indagini geotecniche effettuate	2.128.686,50	9.729.013,72	11.857.700,22
Realizzazione del ramo di connessione tra lo svincolo di Camerino sud e la SP Varanese in accoglimento di prescrizione della Regione Marche (DGR 783)		764.982,02	764.982,02
Modifica del corpo stradale tra lo svincolo di Camerino sud e Muccia (by-pass di Muccia compreso (adeguamento ad una sezione di tipo F1 anziché di tipo C1		-1.634.970,54	-1.634.970,54
Quantificazione degli oneri per il Piano di monitoraggio ambientale	-231.336,28	-355.767,78	-587.104,06
totale variazioni prestazioni contraente generale	615.963,21	25.091.236,51	25.707.199,72
Oneri per la risoluzione delle interferenze	140.896,93	409.578,07	550.475,00
Oneri espropri - acquisizione aree edi immobili	18.622,04	18.217,83	36.839,87
Indennizzo maggiore vincolo preordinato all'esproprio	400.000,00	400.000,00	800.000,00
Imprevisti	-400.000,00	-400.000,00	-800.000,00
Indennizzo per ritardato finanziamento art. 2 c. lett. *B)* del CSA	-743.455,12	1.617.916,73	874.461,61
Totale variazioni somme a disposizione	-583.936,15	2.045.712,63	1.461.776,48
Totale generale variazioni di costo P.D. attuale come derivato dagli importi della dichiarazione del RUP prima dei successivi arrotondamenti del MIT	32.027,06	27.136.949,14	27.168.976,20

5. l'importo delle opere di mitigazione e compensazione di entrambi gli stralci funzionali è 2.745.823,74 euro, pari all'1,72 per cento del costo complessivo dei medesimi stralci funzionali;

6. successivamente, il Ministero proponente, sulla base di successivi arrotondamenti e valutazioni, ha fissato in 27.168.801,92 euro l'incremento di costo di cui richiede il finanziamento con la presente delibera;

7. il costo complessivo aggiornato del progetto definitivo della «Pedemontana delle Marche», costituita dai due stralci funzionali approvati con le delibera n. 58 del 2012 e 109 del 2015 e i due stralci funzionali in esame, è pari a 339,8 milioni di euro circa, e registra un incremento di 44,5 milioni di euro rispetto al progetto preliminare, e di 27,2 milioni di euro circa rispetto al costo stimato di 312,637 milioni di euro di cui alla citata delibera n. 64 del 2016;

8. il costo complessivo della «Pedemontana delle Marche» è ora così articolato:

Stralcio	Caposaldi	Importo
Primo stralcio funzionale (delibera n. 58 del 2012)	Fabriano-Matelica nord	90.175.000,01
Secondo stralcio funzionale (delibera n. 109 del 2015)	Matelica nord–Matelica sud/Castelraimondo nord	90.181.882,07
Terzo stralcio funzionale	Castelraimondo nord–Castelraimondo sud	50.224.165,12
Quarto stralcio funzionale	Castelraimondo sud–Innesto sulla S.S. 77 a Muccia	109.225.636,80
Totale		339.806.684,00

9. essendo intervenuto con decreto-legge n. 50 del 2017, art. 13, un taglio di 425.604,00 euro, la copertura finanziaria del terzo e del quarto stralcio funzionale, dal costo di 159.449.801,92 euro, è assicurata dalle seguenti risorse, di pari importo:

9.1. 131.855.396,00 euro a valere sull'assegnazione di cui al punto 2.1 della delibera n. 64 del 2016;

9.2. 27.594.405,92 euro (a copertura di 27.168.801,92 euro di incremento di costo e 425.604,00 euro di riduzione di precedenti risorse) a valere, in via provvisoria, sul parziale temporaneo definanziamento di pari importo dell'intervento di «adeguamento a due corsie del tratto Mercatello sul Metauro ovest-Mercatello sul Metauro est (lotto 4) della strada europea E78 - tratto Selci-Lama (E45) - Santo Stefano di Gaifa», finanziato nel contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Anas S.p.a. 2016-2020, nelle more dell'Aggiornamento al medesimo contratto di programma, che provvederà alla copertura in via definitiva a valere sulle risorse stanziate dall'art. 1, comma 1164, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018);

Preso atto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti chiede a questo Comitato la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree su cui sono localizzati il «terzo stralcio funzionale» e il «quarto stralcio funzionale» della Pedemontana delle Marche, anche denominati terzo e quarto lotto;

Ritenuto che, in coerenza con precedenti decisioni in merito alla reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, anche riguardanti la stessa Pedemontana delle Marche, questo Comitato debba motivare la decisione da assumere;

Considerato che, con riferimento alle procedure espropriative, il vincolo preordinato all'esproprio sulla «Pedemontana delle Marche», apposto con la delibera n. 13 del 2004, registrata dalla Corte dei conti il 30 dicembre 2004, è scaduto in data 31 dicembre 2011 e che in data 7 novembre 2011 il soggetto aggiudicatore ha avanzato – ai sensi dell'art. 165, comma 7-*bis*, del decreto legislativo n. 163 del 2006 – la richiesta di reiterazione del vincolo stesso;

Considerato che, ai fini della reiterazione del suddetto vincolo, ai sensi dell'art. 165, comma 7-*bis*, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006:

1. non è stato finora possibile sottoporre il progetto definitivo all'attenzione di questo Comitato, in ragione dell'indisponibilità dei relativi finanziamenti;

2. trattasi della prima reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dal progetto definitivo da approvare, essendo già stato reiterato il vincolo preordinato all'esproprio in occasione delle approvazioni del progetto definitivo del primo (delibera n. 58 del 2012) e del secondo (delibera n. 109 del 2015) stralcio funzionale;

3. la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio appare indispensabile e urgente poiché, qualora non si addivenga tempestivamente al rinnovo dello stesso, le aree interessate potrebbero essere destinate ad altri fini, con la conseguenza che risulterebbe precluso o molto più oneroso realizzare le opere;

Considerato che permane a tutt'oggi un rilevante interesse pubblico per la realizzazione della «Pedemontana delle Marche», posto che l'opera è inclusa nei documenti programmatici concernenti le infrastrutture strategiche e in particolare nella tabella 0 dell'XI allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza 2013 di cui alla delibera n. 26 del 2014;

Considerato che, ai fini della reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio per gli stralci funzionali in esame, il presidente delle Regione Marche ha espresso il consenso ai fini della intesa sulla localizzazione di cui al comma 5 dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163 del 2006 con delibera di Giunta regionale n. 273 del 6 marzo 2018;

Ritenuto che eventuali incrementi del costo degli espropri riportato nei quadri economici dei due stralci funzionali debba essere posto a carico del soggetto aggiudicatore;

Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'approvazione dell'intero intervento ai sensi dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, anche se la maggior parte dei tratti stradali del progetto definitivo presentano una sostanziale sovrapposizione con il tracciato del progetto preliminare approvato con la delibera n. 13 del 2004;

Ritenuto che l'incremento di costo da valutare per la presente delibera sia quello dichiarato dal MIT in sede di relazione istruttoria, emanata successivamente alla Relazione del RUP, e che, pertanto, tale maggior costo risulta essere pari a 27.168.801,92 euro;

Considerato che, in particolare, il tracciato del progetto definitivo in esame non risulta nella sua complessità essere in variante, rispetto al tracciato del progetto preliminare di cui alla delibera n. 13 del 2004;

Considerato altresì che, il tracciato del progetto definitivo include anche degli ulteriori collegamenti alla viabilità secondaria, che tuttavia sono posti fuori dall'approvazione della presente delibera, in quanto risultano essere in variante, rispetto al medesimo tracciato del progetto preliminare di cui alla delibera n. 13 del 2004, limitatamente ai tratti di seguito individuati:

1. quarto stralcio funzionale: il tratto ««Attacco alla SP 132 Varanese», non previsto nel progetto preliminare sopra citato;

2. quarto stralcio funzionale: «bypass di Muccia», comprese la rotatoria sulla S.P. 256 Muccese per l'ingresso da nord a Muccia e la rotatoria di innesto sulla S.S. 77 a sud-est dell'abitato di Muccia, in quanto nuovo tracciato in sede propria rispetto alla S.P. 256 Muccese, in parte in sovrapposizione al tracciato del progetto preliminare e in parte in variante rispetto allo stesso tracciato;

Considerato inoltre che il progetto definitivo appare avere una lieve traslazione del primo tratto da nord del terzo stralcio funzionale, pari a circa 600 metri;

Considerato inoltre che il tratto compreso tra lo svincolo di Camerino sud e Sfercia è già stato oggetto di adeguamento da parte della Provincia di Macerata e dunque non è compreso nel progetto definitivo in esame;

Ritenuto quindi di approvare il progetto definitivo, ai sensi dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con riferimento ai tratti che non risultano essere in variante rispetto al tracciato del progetto preliminare di cui alla delibera n. 13 del 2004;

Ritenuto altresì di rinviare al MIT la valutazione se proporre a questo Comitato l'approvazione definitiva ai sensi dell'art. 167, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006 dei rimanenti tratti in variante rispetto al progetto preliminare, come sopra individuati;

Considerato che il Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per le strade e autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, con nota 24 ottobre 2018, n. 12232, ha trasmesso una relazione di QMU S.p.a. a firma del responsabile del procedimento nella quale è riportato che i tracciati e le opere del terzo e del quarto stralcio funzionale si attengono al progetto definitivo dell'intera Pedemontana delle Marche approvato in linea tecnica da QMU S.p.a. nel 2008 e sottoposto alla conferenza di servizi nel 2010, a meno di alcune modifiche, ritenute non sostanziali, che tengono conto delle successive approvazioni e prescrizioni emesse dagli enti coinvolti nella suddetta conferenza, nonché delle indicazioni contenute nella delibera n. 64 del 2016;

Considerato altresì che della medesima relazione di QMU S.p.a. a firma del responsabile del procedimento è possibile desumere che:

1. la porzione del ramo di connessione denominato «Attacco alla S.P. 132 Varanese», è stato inserito nel progetto definitivo benché non previsto nel progetto preliminare sopra citato e che il costo di tale tratto di collegamento con la S.P. Varanese è quantificato in 154.000 euro;

2. il «bypass di Muccia», compreso tra la rotatoria «bypass di Muccia comprese la rotatoria sulla SP 256 Muccese per l'ingresso da nord a Muccia e la rotatoria di innesto sulla SS 77 a sud-est dell'abitato di Muccia», il cui progetto è conforme al progetto definitivo del 2008 ma in variante rispetto al progetto preliminare di cui alla delibera n. 13 del 2004, ha un costo di 5.860.000 euro (rotatoria «bypass di Muccia» esclusa);

Ritenuto che detti costi, per un totale di 6.014.000 euro, debbano essere sottratti dal limite di spesa del quarto stralcio funzionale e dalla relativa copertura finanziaria;

Considerato che in sede di conferenza di servizi l'Autorità di bacino regionale della Regione Marche, con parere n. 106374 del 19 febbraio 2010, ha osservato che già in sede di conferenza di servizi del febbraio 2004 sul progetto preliminare aveva evidenziato che la realizzazione di infrastrutture viarie pubbliche o di interesse pubblico rientrava tra gli interventi consentiti dal dispositivo normativo del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 116 del 21 gennaio 2004, e aveva richiesto un approfondimento dello studio geologico e geomorfologico, con particolare riferimento alle verifiche di stabilità dei pendii, per consentire l'espressione in forma definitiva del parere obbligatorio e vincolante sulla compatibilità dell'opera con la pericolosità delle aree di versante in dissesto, parere previsto dalle norme di attuazione del medesimo PAI;

Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'istruttoria non rileva criticità in merito al futuro recepimento della prescrizione del parere dell'Autorità di bacino regionale, trattandosi di un parere acquisibile obbligatoriamente in fase di progettazione esecutiva, ed ha pertanto riproposto nella prescrizione n. 37 del «foglio condizioni» le indicazioni contenute nel parere dell'Autorità di bacino del 19 febbraio 2010, che di seguito si riportano:

«Acquisire, per le aree di versante interessate da dissesti classificati con livelli di pericolosità maggiore (elevata -P3 – e molto elevata -P4) interferite dal tracciato in progetto, il parere vincolante dell'Autorità in merito alla compatibilità dell'opera con la pericolosità delle aree a rischio, eventualmente conseguita con interventi di mitigazione della pericolosità (art. 12, comma 3, lettera *j)*; tale

parere andrà acquisito sulla base degli approfondimenti a suo tempo richiesti, che risultano in fase estremamente avanzata e prossimi alla conclusione, e dl cui esito non si presume possa derivare pregiudizio per un parere favorevole alla fattibilità tecnica.».

Considerato che nella nota 10 ottobre 2018, n. 11359, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito chiarimenti in merito alla proposta in esame, lo stesso Ministero afferma che la verifica delle prescrizioni idrauliche, di cui al punto 4.2 della delibera n. 109 del 2015 sarà effettuata nella «verifica di attuazione di fase 2» di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, successiva ad una prima fase di verifica già effettuata sul progetto esecutivo dallo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Considerato che il finanziamento della E78 è previsto dal Contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.a. 2016-2020 a valere sulle risorse del cosiddetto «Fondo unico ANAS», di cui all'art. 1, commi 868-874, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), e come tale può essere oggetto di temporanea rimodulazione purché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ANAS procedano all'immediato rifinanziamento non appena possibile, e già in fase di aggiornamento del Contratto di programma di ANAS;

Considerato che il Ministero dei beni e delle attività culturali - Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio con la citata nota del 10 ottobre 2018 ha osservato che:

1. il progetto definitivo in esame è stato interessato, rispetto al progetto definitivo valutato dallo stesso Ministero con parere n. 21790 del 5 luglio 2011, da «ottimizzazioni» e modifiche che non sono state sottoposte al Ministero medesimo e delle quali, sulla base della documentazione disponibile, non risulta valutabile l'effettiva entità e non è dunque verificabile la ricaduta sul patrimonio culturale;

2. le raccomandazioni *a)*, *b)* e *c)* del foglio condizioni devono essere ricondotte al rango di prescrizioni così come lo erano nell'originario parere del 2011 (prescrizioni n. 6, n. 7 e n. 11);

3. la prescrizione n. 25 deve essere così integrata:

3.1. «(…) al terzo lotto, comprendendo tutte le opere relative al cavalcavia rotatoria svincolo Matelica sud – Castelraimondo nord e alla deviazione con la S.P. n. 256 Muccese e all'allaccio e deviazione alla S.S. 361 escluse le opere in galleria naturale»;

3.2. su tutte le aree indicate a rischio medio alto nella planimetria elaborato «L0703200D-0S05000000PLA08» ovvero presso lo svincolo Camerino sud - Muccia, il collegamento alla S.S. 77 della val di Chienti e lo svincolo di Muccia»;

4. deve essere reintegrata, assegnandole idonea numerazione, la seguente prescrizione:

«preliminarmente alla realizzazione di tutte le opere previste, comprese quelle di cantierizzazione e servizi, venga realizzata l'asportazione dello strato arativo attraverso l'uso di escavatore dotato di benna liscia sotto il costante controllo di operatori archeologici onde verificare la presenza di strutture funerarie e/o abitative già segnalate in prossimità delle opere da realizzare presso: lo svincolo di Camerino nord e la relativa porzione di tracciato dalla progressiva chilometrica 7+600 terzo lotto alla spalla lato Fabriano del viadotto Palente alla progressiva chilometrica 0+477 quarto lotto»;

Considerato quindi che, allo stato degli atti, il parere espresso dal Ministero dei beni e delle attività culturali nel mese di luglio 2011 è riferito al progetto definitivo trasmesso allo stesso Ministero dalla società QMU S.p.a. in data 15 dicembre 2009;

Considerato che il medesimo progetto definitivo in esame non è stato sottoposto al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare ai fini della valutazione dell'entità delle modifiche progettuali, rispetto al progetto definitivo del 2008 già sottoposto alla conferenza di servizi e al Ministero dei beni e delle attività culturali, e ai fini del completamento della verifica di ottemperanza alle prescrizioni della Commissione VIA incluse nell'Allegato 5 della delibera n. 13/2004;

Ritenuto che l'efficacia dell'approvazione del progetto in esame debba essere subordinata all'esito positivo della verifica di ottemperanza alle prescrizioni ambientali e paesaggistiche;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 25 ottobre 2018, n. 5390, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

Le disposizioni dei seguenti punti 1 e 2 sono adottate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1, 1-*bis* e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, da cui deriva la sostanziale applicabilità di tale previgente disciplina a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016.

1. Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio apposto con la delibera n. 13 del 2004.

1.1. Ai sensi dell'art. 165, comma 7-*bis*, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, è reiterato il vincolo preordinato all'esproprio relativo alle aree e agli immobili del terzo stralcio funzionale «Castelraimondo nord-Castelraimondo sud» e del quarto stralcio

funzionale «Castelraimondo sud-innesto sulla S.S.77 a Muccia» della Pedemontana delle Marche, limitatamente ai seguenti tratti:

1.1.1. terzo stralcio funzionale: tratto tra la progressiva chilometrica 0+000 e la progressiva chilometrica 3+945 circa, subito a valle dello svincolo di Castelraimondo sud, termine del medesimo stralcio funzionale;

1.1.2. quarto stralcio funzionale: tratto tra la progressiva chilometrica 3+945 circa, termine del terzo stralcio funzionale, e l'«attacco alla S.P. 132 Varanese»;

1.1.3. quarto stralcio funzionale: tratto dallo svincolo di Camerino sud alla «rotatoria bypass di Muccia».

1.2. Eventuali maggiori oneri rispetto a quanto già previsto nel quadro economico dell'intervento rimarranno a carico del soggetto aggiudicatore.

2. Approvazione del progetto definitivo.

2.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, nonché ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e successive modificazioni, è approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto definitivo del terzo stralcio funzionale «Castelraimondo nord - Castelraimondo sud» e del quarto stralcio funzionale «Castelraimondo sud - innesto sulla S.S. 77 a Muccia» della Pedemontana delle Marche, limitatamente ai seguenti tratti:

2.1.1. terzo stralcio funzionale: tratto tra la progressiva chilometrica 0+000 e la progressiva chilometrica 3+945 circa, subito a valle dello svincolo di Castelraimondo sud, termine del medesimo stralcio funzionale;

2.1.2. quarto stralcio funzionale: tratto tra la progressiva chilometrica 3+945 circa, termine del terzo stralcio funzionale, e l'«attacco alla S.P. 132 Varanese»;

2.1.3. quarto stralcio funzionale: tratto dallo svincolo di Camerino sud alla «rotatoria bypass di Muccia».

2.2. L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

2.3. Considerando che l'importo di 6.014.000 euro è sottratto dal limite di spesa del quarto stralcio funzionale e dalla relativa copertura finanziaria in quanto le relative opere non sono oggetto di approvazione del progetto definitivo, i limiti di spesa, per complessivi 153.435.801,92 euro, sono definiti come segue:

2.3.1. l'importo di 50.224.165,12 euro, sinteticamente esposto nella precedente presa d'atto sotto l'aspetto finanziario, costituisce il «limite di spesa» del terzo stralcio funzionale;

2.3.2. l'importo di 103.211.801,92 euro, parimenti esposto nella precedente presa d'atto sotto l'aspetto finanziario, costituisce il «limite di spesa» del quarto stralcio funzionale.

2.4. Le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui resta subordinata l'approvazione del progetto di cui al punto 2.1, sono riportate nella prima parte dell'Allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, mentre le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del suddetto allegato 1. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2.5. L'ottemperanza alle prescrizioni e raccomandazioni di cui al punto 2.4 non potrà comportare incrementi dei limiti di spesa di cui al punto 2.3.1 e 2.3.2.

2.6. È altresì approvato ai sensi dell'art. 170, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, il programma di risoluzione delle interferenze proposto, i cui elaborati, ivi incluso il cronoprogramma di risoluzione delle interferenze, sono riportati in allegato alla relazione istruttoria del Ministero proponente.

2.7. Gli elaborati relativi agli espropri sono riportati nella documentazione progettuale allagata alla proposta.

3. Copertura finanziaria.

3.1. La copertura finanziaria dell'intervento di cui al punto 2.1, pari a 153.435.801,92 euro, considerando anche che l'importo di 6.014.000 euro è sottratto dal limite di spesa del quarto stralcio funzionale e dalla relativa copertura finanziaria in quanto le relative opere non sono oggetto di approvazione del progetto definitivo, è assicurata da:

3.1.1. quanto a 131.855.396,00 euro a valere sull'assegnazione di cui al punto 2.1 della delibera n. 64 del 2016;

3.1.2. quanto a 21.580.405,92 euro a valere, in via provvisoria, sul parziale temporaneo definanziamento di pari importo dell'intervento di «adeguamento a due corsie del tratto Mercatello sul Metauro ovest-Mercatello sul Metauro est (lotto 4) della E78 - tratto Selci-Lama (E45) - Santo Stefano di Gaifa», finanziato nel contratto di programma 2016-2020 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.a., nelle more dell'Aggiornamento al medesimo contratto di programma, che provvederà alla copertura in via definitiva a valere sulle risorse stanziate dall'art. 1, comma 1164, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018).

3.2. Il passaggio dal finanziamento temporaneo a valere sulle risorse della strada europea E78 a quello definitivo a valere sulla legge di bilancio 2018 richiederà il solo Aggiornamento del Contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas 2016-2020, come previsto dalla legge. Il Contratto di programma dovrà essere aggiornato, fra gli altri, per tutti gli interventi relativi al Quadrilatero, inclusi quelli previsti dalla delibera n. 64 del 2016.

3.3. Ai sensi del punto 2.3 della delibera n. 64 del 2016 è disposto l'utilizzo dell'importo di 131.919.396,00 euro per il finanziamento del 3° e del 4° stralcio funzionale della Pedemontana delle Marche, permanendo un avanzo finanziario, che rimane nella disponibilità dell'infrastruttura, per 64.000 euro.

4. Ulteriori disposizioni.

4.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti valuterà se proporre a questo Comitato l'approvazione definitiva ai sensi dell'art. 167, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006 dei rimanenti tratti stradali in variante rispetto al progetto preliminare, come sopra individuati o se prevedere soluzioni alternative, informandone il Comitato.

4.2. I tratti stradali in variante di cui ai punti 4.1, esclusi dall'approvazione di cui al punto 2.1, dovranno essere sottoposti all'esame dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, ai fini della valutazione dell'eventuale impatto ambientale e della tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4.3. L'efficacia dell'approvazione di cui al punto 2.1 è condizionata all'esito positivo della ulteriore verifica di ottemperanza alle prescrizioni ambientali e paesaggistiche di cui alla delibera n. 13 del 2004.

4.4. Nell'allegato 1 prescrizioni e raccomandazioni sono apportate le seguenti modifiche/integrazioni:

4.4.1. le raccomandazioni *a)*, *b)* e *c)* del foglio condizioni devono essere ricondotte al rango di prescrizioni così come lo erano nell'originario parere del 2011 (prescrizioni n. 6, n. 7 e n. 11);

4.4.2. la prescrizione n. 25 deve essere così integrata:

4.4.2.1. «(…) al terzo lotto, comprendendo tutte le opere relative al cavalcavia rotatoria svincolo Matelica sud - Castelraimondo nord e alla deviazione con la S.P. n. 256 Muccese e all'allaccio e deviazione alla S.S. 361 escluse le opere in galleria naturale»;

4.4.2.2. «su tutte le aree indicate a rischio medio alto nella planimetria elaborato "L0703200D-0S05000000PLA08" ovvero presso lo svincolo Camerino sud - Muccia, il collegamento alla S.S. 77 della val di Chienti e lo svincolo di Muccia»;

4.4.3. all'interno delle prescrizioni, in modo coerente con il testo, deve essere aggiunta la seguente prescrizione: «preliminarmente alla realizzazione di tutte le opere previste, comprese quelle di cantierizzazione e servizi, venga realizzata l'asportazione dello strato arativo attraverso l'uso di escavatore dotato di benna liscia sotto il costante controllo di operatori archeologici onde verificare la presenza di strutture funerarie e/o abitative già segnalate in prossimità delle opere da realizzare presso: lo svincolo di Camerino nord e la relativa porzione di tracciato dalla progressiva chilometrica 7+600 terzo lotto alla spalla lato Fabriano del viadotto Palente alla progressiva chilometrica 0+477 quarto lotto»;

4.5. Con riferimento al secondo stralcio funzionale, il cui progetto definitivo è stato approvato con la delibera n. 109 del 2015, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà verificare la ottemperanza del punto 4.2 della medesima delibera che prevede che «i pareri delle Autorità idrauliche competenti dovranno essere acquisiti prima dell'inizio dei lavori dell'intervento di cui al punto 2.1».

5. Disposizioni finali.

5.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto approvato con la presente delibera.

5.2. Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nell'apposito allegato 1.

5.3. Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63 del 2003 sopra richiamata.

5.4. Il soggetto aggiudicatore invierà al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il progetto esecutivo ai fini della verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate nel suddetto allegato 1, poste dallo stesso Ministero.

5.5. Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonché per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, la società Quadrilatero Marche Umbria S.p.a., soggetto aggiudicatore dell'opera dovrà assicurare, tramite la trasmissione delle informazioni alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti con il sistema di Monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 144 del 1999.

5.6. Prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dello stralcio di cui al punto 2.1 dovrà essere stipulato apposito Protocollo di legalità tra la Prefettura competente UTG, il soggetto aggiudicatore e il contraente generale, ai sensi della delibera di questo Comitato n. 62 del 2015.

5.7. Ai sensi della richiamata delibera n. 15 del 2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera.

5.8. Ai sensi della delibera n. 24 del 2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

5.9. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà assicurare che l'Opera sia gestita come «progetto complesso» nell'ambito della BDAP, al fine di garantire che le singole tratte/lotti del Maxilotto 2 siano monitorate sia singolarmente sia complessivamente a livello di CUP.

Roma, 25 ottobre 2018

Il Presidente: CONTE

Il segretario: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione n. 1-1429

ALLEGATO *1*

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

Indice

1. Prescrizioni parte prima

Le prescrizioni che seguono, raggruppate, per quanto possibile, secondo i vari ambiti di applicazione, risultano dall'esame compiuto sugli atti emessi nel corso del procedimento approvativo dalle Amministrazioni e dagli Enti interessati. Detto esame, i cui esiti sono sintetizzati nel documento Foglio Condizioni (Allegato *B)*, ha portato all'esclusione delle prescrizioni non pertinenti l'intervento in questione o non accettabili o già assolte ed alla riformulazione delle altre nei termini seguenti.

Prescrizioni relative agli aspetti progettuali:

1. Aggiornare il piano tipologico post-collaudo per la manutenzione e cura dell'arredo verde sulla base di quanto risultante dai progetti esecutivi. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare);

2. Nel progetto esecutivo, per ciascun intervento di consolidamento di pendii, dimostrare analiticamente l'efficienza idraulica dei sistemi drenanti previsti, per quanto riguarda sia interasse e profondità sia gli effetti drenanti delle opere da realizzare (profondità di abbattimento della falda idrica scaturita della verifica di stabilità). (ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare);

3. Sia prevista la realizzazione di strade, sovrappassi e sottopassi ad uso agricolo che consentano ai proprietari il raggiungimento di appezzamenti frazionati dalla Pedemontana. (Regione Marche);

4. Siano realizzati strade, sottopassi e sovrappassi ad uso agricolo che consentano ai proprietari il raggiungimento di appezzamenti frazionati. (Regione Marche);

5. La strada di collegamento con la frazione Colle della Rena sia prevista nella gola nel cui fondo valle è realizzato il cimitero, come da prescrizione n. 39 – allegato 5 della Delibera CIPE n. 13 del 2004 di approvazione del progetto preliminare. (Regione Marche);

6. La strada pedonale per il cimitero sia mantenuta nella stessa posizione prevista nelle tavole del progetto preliminare aggiornato secondo la prescrizione n. 40 – allegato 5 della delibera CIPE n. 13 del 2004. (Regione Marche);

7. Per i tratti stradali in adeguamento per i quali il progetto non prevede altro utilizzo futuro fuorché la dismissione, si chiede la completa demolizione delle opere e la rinaturalizzazione delle aree sottese. (Regione Marche);

8. Come osservazione di carattere generale si chiede che sia garantita la continuità poderale per tutti i terreni attraversati dall'opera viaria, mediante tombini, sottovia o sovrappassi, ovvero controstrade ove possibile. (Regione Marche);

9. A ulteriore specificazione si chiede che sia posta la massima attenzione nel puntuale riammagliamento della viabilità locale e poderale esistente al fine di garantire l'accessibilità a tutte le località e abitazioni sparse sul territorio. In particolare si chiede che le immissioni a raso nei tratti di strada meno frequentata siano possibili in entrambi i sensi di marcia, compatibilmente con il rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalle norme vigenti. (Regione Marche);

10. Si chiede che il progetto esecutivo contenga la documentazione idonea e necessaria per acquisire le varie specifiche autorizzazioni da parte degli organi preposti con particolare riguardo alla presenza di alberature protette secolari, vincolo idrogeologico, zone a rischio idrogeologico per frane ed esondazioni (PAI), vincoli paesaggistici ed ambientali, autorizzazioni idrauliche, zone archeologiche, etc.. (Regione Marche);

11. Eseguire, per le aree di versante in disseto interessate da «fenomeni minori» individuate nel PAI e classificate con pericolosità moderata e media (P1 e P2), indagini geologiche nel rispetto del decreto del Ministero dei lavori pubblici dell'11 marzo 1988 (come attualmente integrato nel decreto ministeriale del 14 gennaio 2008) e più in generale delle normative tecniche vigenti (art. 12, comma 2). (Autorità di bacino regionale).

Per tutto il reticolo idrografico minore attraversato dal tracciato stradale si ritiene necessario:

12. Valutare le capacità di smaltimento da parte dei corsi d'acqua minori, in cui verranno convogliate le acque di raccolta provenienti dalla sede stradale, eventualmente adottando nella successiva fase di progettazione tutti gli opportuni accorgimenti tecnici che si dovessero rendere necessari per consentire lo smaltimento delle acque con modalità e tempi compatibili con le sezioni del corso d'acqua presenti a valle del punto di immissione. (Autorità di bacino regionale);

13. Evitare i recapiti delle acque di raccolta provenienti dalla sede stradale nel reticolo minore che allo stato attuale presenta già delle criticità idrauliche (sbarramenti, ostruzioni, parzializzazione di sezione e assenza di sbocchi a mare). (Autorità di bacino regionale);

14. Attuare tutti gli interventi di manutenzione e di ripristino finalizzati al buon funzionamento e all'efficacia della rete di deflusso delle acque superficiali evitando ogni tipo di interruzione o impedimento al flusso dei fossi e dei canali esistenti. (Autorità di bacino regionale);

15. Come prescritto dal decreto ministeriale «norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali» del 19 aprile del 2006, risulta necessaria la redazione di una planimetria afferente le fasi costruttive delle rotatorie, prevedendo durante i lavori, la continuità in sicurezza della circolazione stradale. (Anas);

16. Occorre rinaturalizzare il tratto dismesso della strada provinciale 256 Muccese in corrispondenza dello svincolo di Camerino sud-Muccia. (Provincia di Macerata);

17. I tratti dismessi di strade provinciali dovranno essere rinaturalizzati qualora non ci siano accessi; qualora, invece, siano presenti accessi privati o intersezioni dovranno essere garantiti idonei innesti sulla strada in progetto o su altre strade. (Provincia di Macerata);

18. Dovrà essere previsto il collegamento diretto tra lo svincolo Matelica-Castelraimondo e l'abitato di Selvalagli e la strada regionale n. 361 Settempedana nel Comune di Gagliole o in alternativa, la realizzazione di n. 2 rotatorie, una all'intersezione tra la ex strada statale 256 e viale Europa (strada di accesso al centro del Capoluogo) e l'altra all'intersezione dell'ex strada statale 256 e l'ex strada statale 361, sempre all'interno del centro edificato, dovrà essere previsto nella fase di progettazione esecutiva. Le risorse saranno reperite all'interno del quadro economico del progetto esecutivo. (Regione Marche).

Prescrizioni relative agli aspetti ambientali:

19. Si dovranno indicare nel programma dei lavori del progetto esecutivo le fasi di realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale. Dette opere dovranno essere avviate contestualmente all'infrastruttura e programmate al fine della più rapida realizzazione. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare);

20. Definire preventivamente gli accorgimenti in fase di scavo atti a minimizzare l'impatto con gli acquiferi eventualmente presenti. Per quanto concerne il collettamento delle acque inquinate in fase di scavo, da olii, carburanti etc. prevedere apposite misure da applicare nei cantieri. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare);

21. Individuare e cartografare piante e vegetazione protetta ai sensi della legge n. 7 del 1985 verificando soluzioni alternative all'abbattimento e, se del caso, attestando l'impossibilità di soluzioni tecnologicamente valide e diverse da quelle comportanti l'eventuale abbattimento di vegetazione protetta. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare);

22. Siano adottate opere di mitigazione ambientale lungo tutto il tracciato nei punti a maggior compromissione ambientale attraverso specifici studi da inserire nella progettazione. (Regione Marche).

Prescrizioni relative agli aspetti archeologici, paesaggistici e dei beni culturali:

23. Sia svolta da parte di operatori archeologici, prima dell'inizio dei lavori l'attività di ricognizione di superficie nelle aree a rischio medio alto indicate nelle planimetrie: «risultato delle indagini preliminari». (Ministero per i beni e le attività culturali);

24. Tutte le attività di Bonifica ordigni bellici siano eseguite con costante assistenza archeologica da parte di operatori archeologici, lungo tutto il tracciato comprese le aree di cantierizzazione, le viabilità secondarie e di servizio in genere, al fine di poter individuare potenziali livelli – strutture di interesse archeologico anticipatamente alle successive lavorazioni. (Ministero per i beni e le attività culturali);

25. Dovrà essere fornita costante assistenza archeologica da parte di operatori archeologici ad ogni lavoro che comporti scavi e/o sterri nelle seguenti porzioni di tracciato (comprese le aree di cantierizzazione, di servizio in genere e di viabilità secondarie):

3° Stralcio funzionale dal km 0+000 fino alla spalla lato Fabriano del Viadotto «Vallone» al Km 1+530 dalla spalla lato Fabriano del Viadotto «San Pietro» al Km 2+626 alla spalla lato Muccia del viadotto «Palente» al Km 9+495, escluse le opere in Galleria naturale;

3° Lotto, di cui alla delibera CIPE n. 13 del 2004, comprendendo tutte le opere relative al cavalcavia rotatoria svincolo Matelica Sud - Caste Raimondo Nord e alla deviazione con la strada provinciale n. 256 Muccese e all'allaccio e deviazione alla strada statale n. 361 escluse le opere «in galleria naturale»;

Su tutte le aree indicate a rischio medio alto nella planimetria elaborato: L0703200DOS05000000PLA08 ovvero presso lo svincolo Camerino Sud - Muccia, il collegamento alla strada statale n. 77 della Val di Chienti e lo svincolo di Muccia. (Ministero per i beni e le attività culturali).

26. Le scarpate e le opere di contenimento del terreno (cestoni, muri fioriti o altro), risultino già inerbite al momento della fine dei lavori. (Ministero per i beni e le attività culturali);

27. I materiali di finitura delle parti strutturali delle opere (viadotti, ponti etc.) dovranno essere delle coloriture a basso impatto visivo (es. terre naturali; corten; etc.). (Ministero per i beni e le attività culturali);

28. In corso d'opera le soprintendenze di settore competenti potranno impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata. Per quanto sopra il proponente avrà cura di comunicare con congruo anticipo l'inizio di tutti i lavori alle due Soprintendenze di settore. (Ministero per i beni e le attività culturali);

29. Relativamente alle interferenze indirette sui beni culturali, derivanti dall'appesantimento del traffico locale in prossimità di monumenti significativi, occorre prevedere un monitoraggio, con le migliori tecnologie diagnostiche disponibili, e/o restauro dei beni, da concordarsi con l'amministrazione proprietaria, al fine di scongiurare il peggioramento delle situazioni di degrado esistenti. A tal riguardo, dovrà essere presentato alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche il progetto del sistema di monitoraggio, per il visto di competenza, prima dell'inizio dei lavori. (Ministero per i beni e le attività culturali).

Prescrizioni relative ad aspetti procedurali e gestionali:

30. Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere presentati per l'approvazione definitiva, tutti gli elaborati esecutivi inerenti gli interventi di mitigazione architettonica e paesaggistica, già indicata in linea di massima nel progetto pervenuto. In particolare per la realizzazione delle opere riguardanti svincoli, viadotti, ponti, barriere artificiali antirumore, etc., dovranno essere elaborate delle simulazioni di inserimento paesaggistico rese mediante foto panoramiche da punti di vista reali, ante e post-operam, al fine di valutare l'adeguatezza delle soluzioni architettoniche e delle tecniche di mitigazione adottate, con particolare attenzione alle interferenze con gli elementi del patrimonio storico-culturale e con i siti di particolare valore paesaggistico. (Ministero per i beni e le attività culturali);

31. Le prescrizioni che dovranno essere ottemperate dal proponente in fase di progettazione esecutiva e i relativi elaborati progettuali di recepimento andranno sottoposti alla valutazione delle soprintendenze di settore competenti e dalla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee. (Ministero per i beni e le attività culturali);

32. Si dovrà predisporre quanto necessario ad adottare, prima della data di consegna dei lavori, un Sistema di gestione ambientale dei cantieri secondo i criteri di cui alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (regolamento Comunità europea n. 761 del 2001). (Ministero per i beni e le attività culturali);

33. Richiedere apposita autorizzazione alla Comunità montana di Camerino per quanto riguarda gli interventi che incidono con l'assetto forestale ricadente nel territorio di sua competenza. (Ministero per i beni e le attività culturali);

34. Dovrà essere redatta apposita relazione sulle modalità di risoluzione di tutte le prescrizioni della presente verifica di ottemperanza o derivanti da pareri di soggetti distinti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da inviare prima dell'inizio dei lavori ai fini della Verifica di attuazione. (Ministero per i beni e le attività culturali);

35. Il progetto esecutivo dovrà essere trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini del completamento della Verifica di ottemperanza di quelle prescrizioni da attuarsi in fase di progettazione esecutiva nonché ai fini delle verifiche tecniche sulla corretta attuazione durante le fasi di realizzazione dei lavori e di esercizio delle opere e degli impianti, mediante azioni di verifica e controllo comportanti sopralluoghi in corso d'opera, ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo n. 163 del 2006. (Ministero per i beni e le attività culturali);

36. Restano da ottemperate le seguenti prescrizioni relative alla delibera CIPE n. 13 del 2004:

punto 27 - «… efficienza idraulica dei sistemi drenanti previsti nel progetto di consolidamento del pendio…»;

punto 31:

lettera *d)* - «… verifiche di stabilità per ogni taglio stradale da effettuarsi considerando la presenza di falde acquifere» per ogni dissesto individuato del PAI;

lettera *e)* - «… progettazione di eventuali opere di mitigazione e di compensazione» sempre riferite ai dissesti individuati dal PAI ed interessati dal tracciato stradale. (Autorità di bacino regionale);

37. Acquisire, per le aree di versante interessate da dissesti classificati con livelli di pericolosità maggiore (elevata -P3- e molto elevata -P4-) interferite dal tracciato in progetto, il parere vincolante dell'Autorità in merito alla compatibilità dell'opera con la pericolosità delle aree a rischio, eventualmente conseguita con interventi di mitigazione della pericolosità (art. 12, comma 3, lettera *j)*; tale parere andrà acquisito sulla base degli approfondimenti a suo tempo richiesti, che risultano in fase estremamente avanzata e prossimi alla conclusione, e dl cui esito non si presume possa derivare pregiudizio per un parere favorevole alla fattibilità tecnica. (Autorità di bacino regionale);

38. Per l'approvazione del progetto definitivo e per il completamento della procedura di verifica di ottemperanza alle prescrizioni della delibera CIPE n. 13 del 2004 si dovranno acquisire i pareri vincolanti delle Autorità idrauliche competenti (Province di Ancona e Macerata, uffici ex Genio civile) previsti sia per quanto riguarda la verifica di ottemperanza di cui al punto 28 (verifiche idrauliche) dell'Allegato «5» della delibera n. 13 del 2004 del CIPE (in quanto riferite a corsi d'acqua per i quali non sono state individuate aree a rischio idraulico dal *PAI)*, sia per quanto riguarda l'applicazione del regio decreto n. 523 del 1904 (Testo unico sulle acque pubbliche). (Autorità di bacino regionale);

39. Venga effettuata una preventiva opera di bonifica da ordigni bellici inesplosi (con particolare riferimento alle fasi di ricerca, localizzazione e recupero) in conformità con il Capitolato speciale BCM del Ministero della difesa ed 1984 e delle altre disposizioni in materia avvalendosi, ove necessario, dei competenti organi dell'Amministrazione militare. Una copia del verbale di constatazione, approntato dall'Ente militare competente per il territorio dovrà essere inviata anche al Comando militare Esercito Marche. (Comando logistico dell'esercito);

40. Per quanto attiene la problematica del riutilizzo e/o del trasporto a discarica dei materiali provenienti dagli scavi a cielo aperto o in galleria il progetto esecutivo dovrà rielaborare la relazione di appoggio

al progetto definitivo alla luce degli articoli 185 e 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni. L'elaborato ottemperante dovrà essere presentato dal settore ambiente della Provincia di Macerata prima della approvazione da parte del Soggetto aggiudicatore del progetto esecutivo redatto dal Contraente generale. (Provincia di Macerata).

Prescrizioni relative alle interferenze:

41. Km 0+340: sottovia spingi tubo al Km 69+560 circa della linea ferroviaria Civitanova-Albacina. Dell'opera devono essere forniti adeguati elaborati tecnici, necessari per una adeguata valutazione in rapporto all'interferenza con la sede ferroviaria. (RFI);

42. Nei casi di parallelismo fra strada e ferrovia (distanza tra le due sedi inferiore a m 50) dovranno essere forniti elaborati tecnici atti a verificare eventuali problematiche dovute all'interferenza. In ogni caso il fiancheggiamento tra strada e ferrovia dovrà essere realizzato in armonia con le disposizioni di cui al «Manuale di progettazione RFI - Corpo stradale, rev. C, Parte XI». (RFI);

43. Si rimarca inoltre che ogni eventuale adduzione idrica delle opere in progetto verso opere di attraversamento ferroviario (ponticelli, tombini, ecc.) dovrà essere oggetto di specifici elaborati di progetto integrativi atti a valutare la compatibilità tra la capacità di smaltimento delle opere ferroviarie interessate e le portate previste *post operam* con Tr non minore di 200 anni. Qualora tali condizioni non fossero rispettate, dovrà essere previsto il rifacimento dell'opera FS a totale cura e spese del richiedente. (RFI);

44. Le integrazioni progettuali richieste, dovranno essere sottoposte all'approvazione di RFI S.p.a. con riserva di impartire ogni necessaria disposizione ritenuta opportuna ad insindacabile giudizio di RFI S.p.a. a garanzia della sicurezza dell'esercizio ferroviario ed al rispetto della normativa vigente, con particolare riguardo al decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980. Il benestare definitivo per tutte le interferenze individuate dovrà essere opportunamente formalizzato mediate apposite convenzioni, disciplinanti la realizzazione e la manutenzione delle opere. (RFI);

Ulteriori prescrizioni di cui al punto 4.4 del deliberato della presente delibera:

45. Affinché la nuova viabilità non diventi una barriera all'interno del paesaggio rurale, questa dovrà relazionarsi il più possibile con l'ordine dei segni presenti (orditura dei campi; morfologia; idrografia, ecc.) e il suo equipaggiamento vegetale dovrà ancorare la strada al disegno del paesaggio così da accelerare la metabolizzazione dell'infrastruttura stessa al paesaggio. (Ministero per i beni e le attività culturali);

46. Per le aree boscate interessate dal tracciato, il taglio delle alberature sia strettamente indispensabile e integrato con interventi di compensazione ambientale e in particolare per le alberature di pregio sia previsto l'espianto e il reimpianto in zone idonee per condizioni ambientali. (Ministero per i beni e le attività culturali);

47. Tutte le opere di mitigazione vegetale e di reimpianto previste nel progetto definitivo e che verranno ulteriormente dettagliate in fase di progettazione esecutiva, dovranno essere realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi e con l'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze piantate entro tre anni dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui sopra saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo obbligo di verifica triennale. Si intende che le opere di mitigazione vegetale dovranno essere realizzate il più possibile in contemporanea con il procedere dei cantieri al fine di giungere al termine degli stessi con uno stato vegetativo il più avanzato possibile e vicino quindi a quello previsto a regime dal progetto. (Ministero per i beni e le attività culturali);

48. Preliminarmente alla realizzazione di tutte le opere previste, comprese quelle di cantierizzazione e servizi, venga realizzata l'asportazione dello strato arativo attraverso l'uso di escavatore dotato di benna liscia sotto il costante controllo di operatori archeologici onde verificare la presenza di strutture funerari e/o abitative già segnalate in prossimità delle opere da realizzare presso: lo svincolo di Camerino Nord e la relativa porzione di tracciato dal Km 7+600,00 terzo Lotto, di cui alla delibera CIPE n. 13 del 2004, alla spalla lato Fabriano del viadotto Palente al Km 0+477,00 quarto Lotto, di cui alla medesima delibera n. 13 del 2004. (Ministero per i beni e le attività culturali).

2. Raccomandazioni Parte seconda

a) Selezionare lungo il tracciato dell'opera, le aree ove effettuare la compensazione ambientale del materiale vegetale sacrificato, consistente nella piantumazione compensativa del quadruplo delle specie abbattute. (Ministero per i beni e le attività culturali);

b) Sia assicurata mediante idonei manufatti l'ispezione, la manutenzione e la possibile sostituzione delle infrastrutture comunali (acquedotti, fognature, …) interessate dalla nuova viabilità. (Regione Marche);

c) Sia utilizzata come viabilità di cantiere la bretella di cui al punto 4 - lettera *f)* della delibera C.C. n. 5 del 17 febbraio 2010 al fine di limitare impatti e interferenze con la viabilità esistente durante la fase di esecuzione dei lavori. (Regione Marche);

d) Per la zona del cosiddetto «Foro di Muccia» sia valutata la possibilità di spostare più a nord la rotatoria, all'incirca all'altezza della progressiva km 2+740 della strada provinciale 256, in modo da connettere varie direttrici stradali locali, e di realizzare una galleria in un tratto che presenta difficoltà di visibilità per il traffico. (Regione Marche);

e) Riguardo al tratto del by-pass di Muccia che va dalla rotatoria in progetto (km.0+000) fino al centro di Muccia e compreso indicativamente tra le sezioni 3 e 15 sia realizzato un tratto in viadotto invece del rilevato in progetto, la cui altezza potrebbe determinare una barriera alla circolazione di luce e aria per le abitazioni esistenti site più a valle. (Regione Marche);

f) Sezioni da 198 (3° Lotto) a 3 (4° Lotto) - Svincolo Camerino nord - Interferenza con strada provinciale 94 Pian Palente (Intersezione a raso con corsie specializzate) - Deviazione strada provinciale per inserire l'intersezione a raso - Tenuto conto che viene interrotta la continuità della strada provinciale Pian Palente ad est dello svincolo, e vista la vicinanza dell'uscita della Pedemontana con questa intersezione della strada provinciale con la strada comunale, si chiede di verificare la possibilità di convogliare tutti i rami in una rotatoria. Da ottimizzare l'intersezione a quattro bracci che si realizza ad ovest dello svincolo (con le due strade comunali, di cui una deviata) che non sembra studiata adeguatamente; si segnala inoltre che in tal punto la strada provinciale è stata male individuata (vedi anche punto successivo). Studiare la possibilità di mantenere l'accesso eliminato (sezione 199). Verificare che al distanza della spalla e della pila del viadotto Cesara dalla strada provinciale sia conforme al codice della strada. Tenuto conto che da tale svincolo il collegamento con Camerino si realizza su una strada comunale di larghezza ridotto, si chiede di verificare la possibilità di realizzare da questo svincolo un nuovo adeguato collegamento con la strada provinciale 256 verso Camerino. (Provincia di Macerata);

g) Per quanto riguarda lo spostamento di accessi e di intersezioni sulle strade provinciali dovrà essere fornito un elenco di tali modifiche (con strada, chilometrica, lato e larghezza dell'accesso) all'Ufficio concessioni e trasporti del settore viabilità di questa Provincia per permettere l'aggiornamento del relativo catasto. (Provincia di Macerata);

h) Acquisire da parte degli organi di controllo (Agenzie), i relativi pareri tecnico-scientifico, in ordine alle varie matrici ambientali. (Provincia di Macerata).

3. Indicazioni per la fase di verifica delle prescrizioni.

Le prescrizioni numero:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 27, 29, 30, 31, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47,

dovranno essere recepite nella fase progettuale esecutiva;

Le prescrizioni numero:

23, 32, 37, 39, 48,

dovranno essere recepite prima dell'avvio delle attività di cantiere;

Le prescrizioni numero:

21, 24, 25, 28, 33, 34, 44,

dovranno essere recepite in fase di cantiere.

Le prescrizioni numero:

26,

dovranno essere recepite in fase di esercizio.

ALLEGATO *2*

EVOLUZIONE DELL'ARTICOLAZIONE PER LOTTI
E MAXILOTTI DELLA PEDEMONTANA DELLE MARCHE

Delibera n. 13/2004

Svincolo SS 78
Svincolo Matelica ovest
Svincolo Castelraimondo nord + Bretella SS 361
Svincolo Camerino nord
Svincolo Camerino sud
Collegamento SS 77 Sfercia
Svincolo Muccia
Bretella collegamento SS 209
Maxilotto 2 - secondo stralcio
Lotto 1 (che include Lotto 6 Svincoli del lotto 1)
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4
Lotto 4
Lotto 5

Contratto di appalto (giugno 2006)

Svincolo SS 78
Svincolo Matelica ovest
Svincolo Castelraimondo nord + Bretella SS 361
Svincolo Camerino nord
Svincolo Camerino sud
Collegamento SS 77 Sfercia
Svincolo Muccia
Bretella collegamento SS 209
Maxilotto 2 Sublotto 2.1
Maxilotto 2 Sublotto 2.2
Maxilotto 2 Sublotto 2.2
Maxilotto 2 Sublotto 2.1

Stralci funzionali dei progetti definitivi approvati dal CIPE

Svincolo SS 78
Svincolo Matelica nord
Svincolo Matelica ovest
Svincolo Castelraimondo nord
Svincolo Castelraimondo sud
Svincolo Camerino nord
Svincolo Camerino sud
Allaccio alla SP Varanese
Sferci
By-pass Muccia
Bretella collegamento SS 209
1° stralcio funzionale (delibera 58/2012)
2° stralcio funzionale (delibera 109/2015)
3° stralcio funzionale (delibera 25/10/2018)
4° stralcio funzionale (delibera 25/10/2018)
1° stralcio funzionale (delibera 58/2012)

19A07911

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cardura»

Con determina aRM 178/2019 - 3468 del 27 novembre 2019 è stata revocata, su rinuncia della Gekofar S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: CARDURA;

confezioni: A.I.C. n. 043475033 - «4 mg compresse» 20 compresse;

Paese di provenienza: Bulgaria;

confezione: A.I.C. n. 043475045 - «2 mg compresse» 30 compresse;

Paese di provenienza: Bulgaria.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A07923

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Enalapril Teva».

Con determina aRM - 179/2019 - 2937 del 27 novembre 2019 è stata revocata, su rinuncia della BB Farma S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela:

medicinale: ENALAPRIL TEVA.

confezione: A.I.C. n. 043039015 - 14 compresse in blister AL/POLYAMIDE/PVC da 20 mg - paese di provenienza: Regno Unito.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A07924

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Piraldina».

Con la determina n. aRM - 180/2019 - 28 del 27 novembre 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Dompè Farmaceutici S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: PIRALDINA;

confezione: A.I.C. n. 010800011;

descrizione: «500 mg compresse» 50 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A07925

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olanzapina Acraf».

Con la determina n. aRM - 181/2019 - 219 del 27 novembre 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Aziende chimiche riunite Angelini Francesco Acraf S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: OLANZAPINA ACRAF.

Confezioni:

044709018 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/al;

044709020 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/al;

044709032 - «7,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/al;

044709044 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/al;

044709057 - «15 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/al;

044709069 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/al.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A07926

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano.

Con determina aRM - 182/2019 - 2806 del 27 novembre 2019 è stata revocata, su rinuncia della Medifarm S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: DAFLON.

Confezioni:

036878027 - «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - paese di provenienza: Spagna;

036878041 - «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: DULCOLAX.

Confezione: 042515015.

Descrizione: «5 mg compresse rivestite» blister 24 compresse rivestite - paese di provenienza: Norvegia.

Medicinale: EFFERALGAN.

Confezione: 038150076.

Descrizione: «adulti 1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse - paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: ENTEROGERMINA.

Confezione: 042209015.

Descrizione: «2 miliardi/5 ml sospensione orale» 10 flaconcini 5 ml - paese di provenienza: Ungheria.

Medicinale: MAALOX.

Confezione: 041417015.

Descrizione: «plus compresse masticabili» 30 compresse - paese di provenienza: Portogallo.

Medicinale: RAMIPRIL HCT ZENTIVA.

Confezione: 045456011

Descrizione: «5 mg + 25 mg compresse» 14 compresse - paese di provenienza: Ungheria.

Medicinale: TRIATEC.

Confezioni:

042732014 - «2,5 mg compresse» 28 compresse divisibili - paese di provenienza: Germania;

042732026 - «5 mg compresse» 14 compresse divisibili - paese di provenienza: Germania;

042732038 - «10 mg compresse» 28 compresse divisibili - paese di provenienza: Germania.

Medicinale: VOLTAREN EMULGEL.

Confezione: 038195032.

Descrizione: «1% gel» tubo da 60 g - paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: YASMIN.

Confezione: 038301026.

Descrizione: «0,03 mg/3 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in pvc/al - paese di provenienza: Portogallo.

Medicinale: AUGMENTIN.

Confezioni:

039785011 - «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - paese di provenienza: Spagna;

039785023 - «875 mg/125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: BUSCOPAN.

Confezioni:

042484016 - «10 mg compresse rivestite» 30 compresse - paese di provenienza: Portogallo;

042484028 - «10 mg compresse rivestite» 30 compresse - paese di provenienza: Portogallo.

Medicinale: CELLUVISC.

Confezione: 041672027.

Descrizione: «1% collirio» 30 flaconi monodose da 0,4 ml - paese di provenienza: Portogallo.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A07927

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olanzapina Aziende chimiche riunite Angelini Francesco».

Con la determina n. aRM - 183/2019 - 219 del 27 novembre 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Aziende chimiche riunite Angelini Francesco Acraf S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: OLANZAPINA AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO.

Confezioni:

041226010 - «5 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister opa-al-pvc/al;

041226022 - «10 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister opa-al-pvc/al;

041226034 - «15 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister opa-al-pvc/al;

041226046 - «20 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister opa-al-pvc/al;

041226059 - «5 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister carta-petp-al/al;

041226061 - «10 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister carta-petp-al/al;

041226073 - «15 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister carta-petp-al/al;

041226085 - «20 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister carta-petp-al/al.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A07928

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dulcolax»

Estratto determina IP n. 838 del 26 novembre 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DULCOLAX 5 mg gastro-resistant tablets (5×20) dall'Irlanda con numero di autorizzazione 540/184/3, intestato alla società Sanofi-Aventis Ireland LTD (IE) e prodotto da Delpharm Reims S.A.S. 10 Rue Colonel Charbonneaux 51100 Reims (Francia), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Pricetag Spa con sede legale in via Vasil Levski, 103 - 1000 Sofia.

Confezione: DULCOLAX «5 mg compresse rivestite» 40 compresse in blister pvc/pvdc;

Codice A.I.C. : 048035024 (in base 10) 1FTX6J (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa rivestita;

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: bisacodile 5 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, saccarosio, olio di ricino amido di mais, amido modificato, glicerolo, magnesio stearato, talco, gomma arabica, titanio diossido (E171), acido metacrilico/metile metacrilato copolimero (1:1), acido metacrilico/metile metacrilato copolimero (1:2), macrogol 6000, ferro ossido giallo (E172), cera bianca, cera carnauba, gomma lacca.

Condizioni di conservazione: non conservare a temperatura superiore a 25°C.

Officine di confezionamento secondario

Falorni S.r.l., via provinciale Lucchese, località Masotti - 51030 Serravalle Pistoiese (PT).

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI).

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. - 1000 Sofia (Bulgaria);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DULCOLAX «5 mg compresse rivestite» 40 compresse in blister pvc/pvdc;

Codice A.I.C.: 048035024.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*;

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DULCOLAX «5 mg compresse rivestite» 40 compresse in blister pvc/pvdc;

Codice A.I.C.: 048035024;

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07941

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dymista»

Estratto determina IP n. 839 del 26 novembre 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DYMISTA «microgrammes/50 microgrammes, suspension pour pulverisation nasale» flacon de 23 g dalla Francia con numero di autorizzazione 34009 275 631 1 9, intestato alla società Meda Pharma e prodotto da Meda Pharma GMBH AND CO KG Bad Homburg Vor Der Hohe Benzstrasse 1, 61352 Bad Homburg Vor Der Hohe Allemagne, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 - 80035 Nola (NA).

Confezione: DYMISTA «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro con 23 g/120 erogazioni

Codice A.I.C. n. 048161018 (in base 10) 1FXS7U(in base 32).

Forma farmaceutica: spray nasale, sospensione.

Composizione: ciascun grammo di sospensione contiene 1.000 microgrammi di azelastina cloridrato e 365 microgrammi di fluticasone propionato.

Principio attivo: un'erogazione (0,14 *g)* somministra 137 microgrammi di azelastina cloridrato (= 125 microgrammi di azelastina) e 50 microgrammi di fluticasone propinato.

Eccipienti: disodio edetato, glicerolo, cellulosa microcristallina, caramellosa sodica, polisorbato 80, soluzione di benzalconio cloruro, alcol feniletilico e acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 - Soresina Cremona;

Pharm@idea S.r.l. via del commercio, 5 - 25039 Travagliato (BS);

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DYMISTA «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro con 23 g/120 erogazioni

Codice A.I.C. n. 048161018

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DYMISTA «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro con 23 g/120 erogazioni.

Codice A.I.C. n. 048161018.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente dtermina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07942

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dulcolax»

Estratto determina IP n. 871 del 4 dicembre 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DULCOLAX 10 mg 12 suppositories dalla Regno Unito con numero di autorizzazione 04425/0716, intestato alla società Sanofi (UK) e prodotto da Istituto De Angeli S.r.l. località Prulli n. 103/C Reggello (FI), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Pricetag S.p.a. con sede legale in via Vasil Levski 103 -1000 Sofia.

Confezione: DULCOLAX «adulti 10 mg supposte» 6 supposte in strips PVC/AL.

Codice A.I.C. n. 048035048 (in base 10) 1FTX78(in base 32).

Forma farmaceutica: supposta.

Composizione: una supposta contiene:

principio attivo: bisacodile 10 mg;

eccipienti: trigliceridi degli acidi grassi saturi.

Condizioni di conservazione: non conservare a temperatura superiore a 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

Pricetag EAD - Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. - 1000 Sofia (Bulgaria);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI);

Falorni S.r.l. - via Provinciale Lucchese, località Masotti - 51034 Serravalle Pistoiese (PT).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DULCOLAX «adulti 10 mg supposte» 6 supposte in strips PVC/AL.

Codice A.I.C. n. 048035048.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «adulti 10 mg supposte» 6 supposte in strips PVC/AL.

Codice A.I.C. n. 048035048.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07943

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diclofenac Urgo»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 212/2019 del 22 novembre 2019

Procedura europea: IT/H/0563/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DICLOFENAC URGO nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C: società Laboratoires Urgo Healthcare con sede e domicilio fiscale in 42 Rue De Longvic 21300 Chenove Francia.

Confezioni:

«180 mg cerotto medicato» 5 cerotti in bustina in PAP/PE/AL/EMAA - A.I.C. n. 045950019 (in base 10) 1CU923 (in base 32);

«180 mg cerotto medicato» 10 cerotti in bustina in PAP/PE/AL/EMAA - A.I.C. n. 045950021 (in base 10) 1CU925 (in base 32).

Validità prodotto integro: tre anni.

Dopo la prima apertura della bustina sigillata: quattro mesi.

Forma farmaceutica: cerotto medicato.

Condizioni particolari di conservazione: questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione.

Composizione:

principio attivo: ogni cerotto medicato da 10 cm x 14 cm contiene un totale di 180 mg di diclofenac epolamina equivalente a 140 mg di diclofenac sodico;

eccipienti:

strato di supporto: supporto in poliestere-non-tessuto;

strato adesivo (gel attivo): gelatina, povidone (K90), sorbitolo liquido (non cristallizzabile), caolino pesante, titanio diossido (E171), glicole propilenico, metile paraidrossibenzoato (E218), propile paraidrossibenzoato (E216), disodio edetato, acido tartarico, alluminio glicinato, caramellosa sodica, poliacrilato di sodio, 1,3-butilenglicole, polisorbato 80, acqua depurata;

strato protettivo: film in polipropilene.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico locale di dolori e infiammazioni di natura reumatica o traumatica di articolazioni, muscoli, tendini e legamenti.

Responsabile del rilascio lotti: Miat S.p.a. - piazza G. Pasolini n. 2 - 20159 Milano, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco o di automedicazione.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07944

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Suvamod»

Estratto determina AAM/AIC n. 225 del 4 dicembre 2019

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SUVAMOD, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Cipros S.r.l.

Confezioni:

«10 mg/5 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 045384017 (in base 10) 1C90BK (in base 32);

«10 mg/10 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 045384029 (in base 10) 1C90BX (in base 32);

«20 mg/5 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 045384031 (in base 10) 1C90BZ (in base 32);

«20 mg/10 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 045384043 (in base 10) 1C90CC (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: trentasei mesi.

Condizioni particolari di conservazione:

non conservare a temperatura superiore a 30°C;

conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione:

principio attivo:

10 mg rosuvastatina /5 mg di amlodipina;

10 mg rosuvastatina /10 mg di amlodipina;

20 mg rosuvastatina /5 mg di amlodipina;

20 mg rosuvastatina /10 mg di amlodipina;

eccipienti: amido di mais, amido pregelatinizzato, cellulosa microcristallina tipo 102, crospovidone tipo A, sodio stearil fumarato, titanio diossido (E 171), gelatina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Adamed Pharma S.A.

Administrative site: Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów Poland

Manufacturing site: ul. Szkolna 33, 95-054 Ksawerów Poland

Adamed Pharma S.A.

Administrative site: Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów Poland

Manufacturing site: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice Poland

Indicazioni terapeutiche: «Suvamod» è indicato come terapia sostitutiva in pazienti che sono adeguatamente controllati con rosuvastatina e amlodipina somministrati simultaneamente, al medesimo dosaggio dell'associazione. Il medicinale è indicato per il trattamento dell'ipertensione, dell' angina pectoris cronica stabile e dell'angina di Prinzmetal in pazienti adulti affetti da una delle seguenti condizioni:

ipercolesterolemia primaria (tipo IIa inclusa ipercolesterolemia familiare di tipo eterozigote) o dislipidemia mista (tipo *IIb)*, in aggiunta alla dieta quando la risposta a quest'ultima e ad altri trattamenti non farmacologici (ad es. esercizio fisico, riduzione ponderale) risulta essere inadeguata;

ipercolesterolemia familiare di tipo omozigote in aggiunta alla dieta e ad altri trattamenti ipolipemizzanti (ad esempio LDL aferesi) o quando tali trattamenti non risultano appropriati;

necessità di prevenzione di eventi cardiovascolari in pazienti adulti ritenuti ad alto rischio di insorgenza di un primo evento cardiovascolare, come terapia aggiuntiva alla correzione di altri fattori di rischio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07945

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE

Adozione del «Piano di bacino. Stralcio assetto idrogeologico del fiume Serchio (P.A.I.) - 2° aggiornamento» per la parte relativa alla pericolosità geomorfologica e da frana.

In attuazione dell'art. 1 e dell'art. 21-*bis* della legge n. 241/1990, si rende noto che con delibera n. 15 del 18 novembre 2019 la Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale ha adottato, ai sensi degli articoli 66 e 68 del decreto legislativo n. 152/2006, il «Piano di bacino, stralcio assetto idrogeologico del fiume Serchio (P.A.I.) 2° aggiornamento» per la parte relativa alla pericolosità geomorfologica e da frana. Il piano è costituito dai seguenti elaborati:

relazione illustrativa;

tavole PAI Carta della franosità.

Le perimetrazioni introdotte dal 2° aggiornamento in merito alla pericolosità geomorfologica e da frana sono disponibili all'indirizzo *web*: www.appenninosettentrionale.it

Ai sensi dell'art. 65, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 restano in vigore, a far data dal 27 dicembre 2018 e per il periodo massimo di tre anni, nelle more dell'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri *ex* art. 57, comma 1, lettera *a)*, n. 2 del decreto legislativo n. 152/2006 del «Piano di bacino, stralcio assetto idrogeologico del fiume Serchio (P.A.I.) - II aggiornamento», le perimetrazioni delle aree a pericolosità geomorfologica e da frana rappresentate nelle tavole PAI Carta della franosità del 2° aggiornamento, adottate come misure di salvaguardia con deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 10 del 27 dicembre 2018. In ragione della contestuale adozione, con delibera n. 14 del 18 novembre 2019 della Conferenza istituzionale permanente, della «Variante generale funzionale all'adeguamento del PAI del fiume Serchio al Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale», decadono le misure di salvaguardia adottate con delibera n. 10/2018 relative alla pericolosità idraulica e contenute nelle disposizioni di cui agli articoli 9, 23, 25, 25-*bis*, 46, la direttiva n. 10 e la direttiva n. 13 nonché le perimetrazioni delle aree a pericolosità idraulica rappresentate nelle tavole richiamate all'art. 1 della succitata deliberazione n. 10/2018, mentre le restanti disposizioni, relative alla pericolosità geomorfologica e da frana, in quanto contenute nel «Piano di bacino, stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Serchio (PAI) - 1° aggiornamento» approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013 continuano ad essere vigenti.

All'indirizzo *web* www.appenninosettentrionale.it è consultabile il testo coordinato delle norme del «Piano di bacino, stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Serchio (PAI) - 1° aggiornamento».

19A07913

Adozione della «Variante generale funzionale all'adeguamento del Piano di bacino del fiume Serchio. Stralcio assetto idrogeologico del fiume Serchio (P.A.I.) al Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale» per la parte relativa alla pericolosità idraulica e delle correlate misure di salvaguardia.

In attuazione dell'art. 1 e dell'art. 21-*bis* della legge n. 241/1990, si rende noto che, con delibera n. 14 del 18 novembre 2019 la Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale ha adottato, ai sensi degli articoli 66 e 68 del decreto legislativo n. 152/2006, la «Variante generale funzionale all'adeguamento del Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio assetto idrogeologico (PAI) del fiume Serchio al Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale» (in seguito anche variante generale *PAI)* per la parte relativa alla pericolosità idraulica.

La variante generale PAI è costituita dai seguenti elaborati, modificati a seguito delle osservazioni pervenute e del parere espresso in esito alle conferenze programmatiche di cui all'art. 68 del decreto legislativo n. 152/2006 contenuto nella delibera della giunta regionale n. 1153 del 16 settembre 2019:

1. Relazione e criteri generali alla scala del bacino del fiume Serchio;

2. Disciplina di Piano;

3. Mappa delle aree a pericolosità da alluvione fluviale e costiera;

4. Mappa delle aree di contesto fluviale e lacuale;

5. Mappa delle aree destinate alla realizzazione degli interventi di protezione;

6. Mappa della pericolosità derivata da fenomeni di *flash flood*;

7. Mappa del rischio da alluvione.

L'art. 3 della delibera di adozione ha disposto che, ai sensi dell'art. 65, comma 7 del decreto legislativo n. 152/2006, dalla data di adozione della variante generale PAI trovano immediata applicazione nel bacino del fiume Serchio, come misure di salvaguardia, le mappe sopra elencate e la disciplina di Piano, disponibili sul sito *web* del distretto all'indirizzo www.appenninosettentrionale.it. Le misure di salvaguardia hanno durata massima di tre anni e decadono con l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione della variante generale PAI *ex* art. 57 del decreto legislativo n. 152/2006. Fermo quanto previsto all'art. 3, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione della variante, le disposizioni della disciplina di Piano, aventi valore di misure di salvaguardia, non si applicano ai procedimenti in corso relativi agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, avviati e non ancora approvati alla data dell'adozione del progetto di variante, sui quali tuttavia l'Autorità ha già espresso il proprio contributo e/o parere secondo le disposizioni previgenti. Tali procedimenti si concludono secondo la disciplina vigente alla data dell'avvio del relativo procedimento.

Si rende noto altresì che, dalla data di adozione della variante generale PAI decadono, in quanto superate dalle misure di salvaguardia previste per detta variante, le misure di salvaguardia adottate con deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 10 del 27 dicembre 2018 relative alla pericolosità idraulica e contenute nelle disposizioni di cui agli articoli 9, 23, 25, 25-*bis*, 46, la direttiva n. 10 e la direttiva n. 13 nonché le perimetrazioni delle aree a pericolosità idraulica rappresentate nelle tavole richiamate all'art. 1 della succitata deliberazione n. 10/2018; da tale data vengono, altresì, disapplicate le norme del «Piano di bacino, stralcio assetto idrogeologico del fiume Serchio (P.A.I.) - 1° aggiornamento» relative alla pericolosità idraulica, in quanto incompatibili con la disciplina della variante generale PAI nonché la disposizione della scheda norma n. 9, contenuta nell'allegato 9 D del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico pilota del fiume Serchio, in quanto la stessa trova il proprio fondamento sui disposti dell'art. 21 delle norme del «Piano di bacino, stralcio assetto idrogeologico del fiume Serchio (P.A.I.) - 1° aggiornamento» relativo alla pericolosità idraulica, che risulta disapplicato in virtù della presente adozione.

19A07914

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PERUGIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/2002, si comunica l'elenco dei punzoni restituiti allo scrivente ufficio in quanto non più idonei:

Marchio	Punzone	Denominazione	Sede	Causa
16PG	N. 01 diritto ex II° grandezza (0,8×2,7 mm)	16PG SRL	Città di Castello - via Albizzini, 28	Usura

19A07873

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PORDENONE - UDINE

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone - Udine, con deliberazione n. 191 del 21 novembre 2019, ha nominato, con decorrenza 1° dicembre 2019, la dott.ssa Emanuela Fattorel conservatore del registro delle imprese ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni.

19A07874

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum*

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 18 dicembre 2019, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 14 cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di *referendum* di cui all'art. 138 della Costituzione: «Approvate il testo della Legge Costituzionale concernente "Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvata dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta dell'11 luglio 2019, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nella seduta dell'8 ottobre 2019, il cui testo è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 240 del 12 ottobre 2019?».

Dichiarano di eleggere domicilio presso l'on. avv. Giuseppe Gargani in via della Colonna Antonina, n. 35 - cap 00186 Roma; email: centrostudiroma@gmail.com

19A07974

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Avviso pubblico ISI 2019 - Finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Si comunica che Inail, in attuazione dell'art. 11, comma 5 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 attraverso la pubblicazione di singoli avvisi pubblici regionali/provinciali, finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

1. Obiettivo.

Incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

2. Destinatari dei finanziamenti.

I soggetti destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e, per l'asse 2 di finanziamento anche gli enti del terzo settore.

3. Progetti ammessi a finanziamento.

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in cinque assi di finanziamento:

progetti di investimento e progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - asse di finanziamento 1 (*sub* assi 1.1 e 1.2);

progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - asse di finanziamento 2;

progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - asse di finanziamento 3;

progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - asse di finanziamento 4;

progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli - asse di finanziamento 5 (*sub* assi 5.1 e 5.2).

4. Risorse finanziarie destinate ai finanziamenti.

Le risorse finanziarie destinate dall'Inail ai progetti di cui al punto 3 sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.

Di tale ripartizione è data evidenza nell'allegato «ISI 2019 - allegato risorse economiche» che costituisce parte integrante degli avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati sul sito *web* istituzionale dell'Inail (www.inail.it).

5. Ammontare del finanziamento.

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell'IVA come di seguito riportato.

Per gli assi 1 (*sub* assi 1.1 e 1.2), 2, 3 e 4 nella misura del 65% e con i seguenti limiti:

assi 1 (*sub* assi 1.1 e 1.2), 2, 3, fino al massimo erogabile di 130.000,00 euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 5.000,00 euro. Per le imprese fino a cinquanta dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all'allegato (*sub* asse 1.2) non è fissato il limite minimo di finanziamento;

asse 4, fino al massimo erogabile di 50.000,00 euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 2.000,00 euro.

Asse 5 (*sub* assi 5.1 e 5.2) nella misura del:

40% per i soggetti destinatari del *sub* asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);

50% per i soggetti destinatari del *sub* asse 5.2 (giovani agricoltori).

Il finanziamento massimo erogabile è pari a euro 60.000,00; il finanziamento minimo è pari a euro 1.000,00.

6. Modalità e tempistiche di presentazione della domanda.

La domanda deve essere presentata in modalità telematica con successiva conferma attraverso l'apposita funzione presente nella procedura per la compilazione della domanda on-line di *upload*/caricamento della documentazione come specificato negli avvisi regionali/provinciali.

Sul sito www.inail.it - accedi ai servizi on-line - le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli avvisi regionali. Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell'Istituto, nella sezione dedicata all'avviso ISI 2019, entro il 31 gennaio 2020.

7. Pubblicità.

Il presente estratto dell'avviso pubblico è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte per l'ottenimento degli incentivi di cui all'oggetto.

Gli avvisi regionali con i relativi allegati sono pubblicati in data odierna sul sito internet dell'Istituto, all'indirizzo: https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2019.html

8. Punti di contatto.

Per informazioni ed assistenza sul presente avviso è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del *Contact center* Inail. Il servizio è disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.

Data di pubblicazione del presente estratto dell'avviso pubblico: *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 2019.

19A07915

MARIA CASOLA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-297) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.